

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 2042 del 13/12/2017

Seduta Num. 46

Questo mercoledì 13 **del mese di** dicembre

dell' anno 2017 **si è riunita nella residenza di** Ex campo di concentramento - Via Remesina Esterna, 32 -
località Fossoli di Carpi (Modena)

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Bianchi Patrizio	Assessore
3) Caselli Simona	Assessore
4) Corsini Andrea	Assessore
5) Costi Palma	Assessore
6) Donini Raffaele	Assessore
7) Gazzolo Paola	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore: Costi Palma

Proposta: GPG/2017/1825 del 26/10/2017

Struttura proponente: SERV. AGRICOLTURA SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

Assessorato proponente: ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

Oggetto: REG. (UE) N. 1305/2013 - P.S.R. 2014-2020 - DISPOSIZIONI COMUNI PER LE MISURE A SUPERFICIE AGRICOLE, MISURA 10 PAGAMENTI AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI - TIPI DI OPERAZIONE 10.1.02, 10.1.03, 10.1.04, 10.1.05, 10.1.06, 10.1.07, 10.1.09 E 10.1.10 E MISURA 11 AGRICOLTURA BIOLOGICA - TIPI DI OPERAZIONE 11.1.01 E 11.2.01 - APPROVAZIONE BANDI CON DECORRENZA IMPEGNI DAL 1° GENNAIO 2018.

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

- il Regolamento (UE) n. 1303 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1306 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/1978, (CE) n. 165/1994, (CE) n. 2799/1998, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- il Regolamento delegato (UE) n. 640 dell'11 marzo 2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" e s.m.i;
- il Regolamento delegato (UE) n. 807 dell'11 marzo 2014 della Commissione che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808 del 17 luglio 2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809 del 17 luglio 2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1242 del 10 luglio 2017 della Commissione che modifica il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Visto il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna per il periodo 2014-2020 (di seguito per brevità indicato come PSR 2014-2020) attuativo del citato Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013, adottato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 978 del 30 giugno 2014, nell'attuale formulazione (versione 6.2) approvata dalla Commissione europea con la Decisione di esecuzione C (2017) 7314 final del 10 novembre 2017 di cui si è preso atto con deliberazione di Giunta regionale n. 1851 del 17 novembre 2017;

Atteso che:

- la Misura 10 "Pagamenti agro-climatico-ambientali" Sottomisura 10.1 "Pagamento per impegni agro-climatico-ambientali" del P.S.R. 2014-2020 comprende dieci Tipi di operazione:
 - Tipo di operazione 10.1.01 - Produzione integrata;
 - Tipo di operazione 10.1.02 - Gestione effluenti;
 - Tipo di operazione 10.1.03 - Incremento della sostanza organica;
 - Tipo di operazione 10.1.04 - Agricoltura conservativa e incremento sostanza organica;
 - Tipo di operazione 10.1.05 - Biodiversità animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali

- autoctone a rischio di erosione genetica;
- Tipo di operazione 10.1.06 - Biodiversità vegetale di interesse agrario: tutela delle varietà vegetali autoctone a rischio di erosione genetica;
- Tipo di operazione 10.1.07 - Gestione sostenibile della praticoltura estensiva;
- Tipo di operazione 10.1.08 - Gestione di fasce tampone di contrasto ai nitrati;
- Tipo di operazione 10.1.09 - Gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario;
- Tipo di operazione 10.1.10 - Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni per scopi ambientali e gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000;

Considerato che detta Misura 10 contribuisce con i Tipi di operazioni sopra riportati al perseguimento delle seguenti Priorità:

- Priorità 4 del medesimo Programma "Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura" e delle relative Focus area:
 - P4A "Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, tra l'altro nelle zone Natura 2000, nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici e nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa";
 - P4B "Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi";
 - P4C "Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi";
- Priorità 5 "Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale" e della Focus area P5D "Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura";

Atteso, inoltre, che la Misura 11 "Agricoltura

biologica" del P.S.R. 2014-2020 comprende due Tipi di operazione:

- Tipo di operazione 11.1.01 - Conversione a pratiche e metodi biologici;
- Tipo di operazione 11.2.01 - Mantenimento pratiche e metodi biologici;

Considerato che detta Misura 11 contribuisce con i Tipi di operazioni sopra riportati al perseguimento della Priorità 4 del medesimo Programma e delle relative Focus area sopra indicate;

Rilevato che i Tipi di operazione della Misura 10 e della Misura 11 di che trattasi prevedono l'erogazione di un importo annuale al fine di compensare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti all'applicazione degli impegni previsti dal singolo Tipo di operazione;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1859 del 17 novembre 2017 recante "Proposta di modifica del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 della Regione Emilia - Romagna, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 (versione 7)" in fase di esame da parte dei Servizi della Commissione Europea, con la quale sono state apportate alcune modifiche alle Misure 10 e 11 del P.S.R. che riguardano, tra l'altro, le condizioni di ammissibilità, la natura degli impegni e i criteri di selezione;

Dato atto altresì:

- che il P.S.R. 2014-2020 prevede l'emanazione di "bandi unici di livello regionale" in grado di garantire una ricaduta equilibrata degli interventi su tutti gli ambiti territoriali;
- che le risorse attribuite ai Tipi di operazione delle Misure 10 e 11 per l'intera programmazione sono dettagliate nel P.S.R. 2014-2020;
- che il P.S.R. 2014-2020 prevede l'applicazione di processi selettivi per i Tipi di operazione delle Misure 10 e 11 e che i criteri impiegati approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 25 settembre 2015 sono stati successivamente modificati per i Tipi di operazione 10.1.02, 10.1.05 e 10.1.10 della Misura 10 e per i Tipi di operazione 11.1.01 e 11.2.01 della Misura 11 dal Comitato di Sorveglianza, consultato con la procedura scritta del 23 ottobre 2017;

- che con propria deliberazione n. 1787 del 12 novembre 2015 sono stati approvati le "Disposizioni comuni per le Misure a superficie agricole del P.S.R. 2014-2020, del P.S.R. 2007-2013 e precedenti programmazioni in trascinarsi" che definiscono alcune prescrizioni trasversali alle Misure a superficie del P.S.R. 2014-2020, del P.S.R. 2007-2013 e delle precedenti programmazioni e riportano le risorse complessive della programmazione 2014-2020 per le Misure 10 e 11 (Tabella A Ripartizione finanziaria) e i bandi relativi ai diversi Tipi di operazione della Misura 10 e 11 con decorrenza dal 1° gennaio 2016;
- che con propria deliberazione n. 740 del 23 maggio 2016 sono state interamente utilizzate le risorse finanziarie del P.S.R. 2014-2020 destinate alla Misura 11 per l'intero periodo di programmazione;
- che con propria deliberazione n. 995 del 27 giugno 2016 sono state interamente utilizzate le risorse finanziarie del PSR 2014-2020 destinate al Tipo di operazione 10.1.01 per l'intero periodo di programmazione;

Considerato che in sede di riprogrammazione finanziaria con le modifiche al P.S.R. (versione 4) sono state riallocate risorse ordinarie del P.S.R. su alcuni Tipi di operazione delle Misure 10 e 11;

Considerato altresì:

- che al paragrafo 12 "Finanziamento nazionale integrativo" del P.S.R. 2014-2020 sono, tra l'altro, state indicate le Misure, ed i relativi importi massimi, per le quali può essere attivato il finanziamento integrativo con le stesse modalità, condizioni e tassi previsti nel P.S.R. stesso;
- che con riferimento alla Misura 10 "Pagamenti agro-climatico-ambientali" in tale paragrafo è indicato un finanziamento integrativo massimo di euro 15.000.000,00;
- che con riferimento alla Misura 11 "Agricoltura Biologica" in tale paragrafo è indicato un finanziamento integrativo massimo di euro 16.800.000,00;

Vista la L.R. 29 luglio 2016, n. 14 "Assestamento e seconda variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia - Romagna 2016 - 2018", ed in particolare

l'art. 12 "Aiuti di Stato aggiuntivi sul Programma di sviluppo rurale 2014-2020" che prevede:

- che la Regione è autorizzata ad attivare aiuti di Stato integrativi per l'attuazione di operazioni nell'ambito della Misura 10 "Pagamenti agro-climatico-ambientali" - Priorità 4 "Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e dalla silvicoltura" del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 con le medesime modalità e condizioni previste dal Programma stesso;
- che all'erogazione degli aiuti spettanti ai beneficiari provvede l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna di cui alla Legge Regionale 23 luglio 2001, n. 21" Istituzione dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA)", in qualità di Organismo pagatore delle Misure individuate nel Programma di sviluppo rurale 2014-2020;
- che a tal fine sono disposte, nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, le seguenti autorizzazioni di spesa:
 - esercizio 2016 euro 3.000.000,00;
 - esercizio 2017 euro 3.000.000,00;
 - esercizio 2018 euro 3.000.000,00;
- che con l'art. 17 della L.R. 23 dicembre 2016 n. 26 "Aiuti di Stato aggiuntivi sul Programma di sviluppo rurale 2014-2020", gli aiuti di cui all'art. 12 della citata L.R. 29 luglio 2016 n. 14 sono stati integrati per l'esercizio 2019 con una dotazione pari a euro 3.000.000,00;

Rilevato:

- che con propria deliberazione n. 1858 del 9 novembre 2016 sono stati attivati attraverso gli aiuti di stato aggiuntivi di cui alle sopra citate leggi regionali, i bandi con decorrenza impegni dal 1° gennaio 2017 relativi ai Tipi di operazione 10.1.09 e 10.1.10 per un ammontare di euro 12.000.000,00;
- che in esito all'attuazione dei suddetti bandi sono stati impegnati complessivamente euro 4.035.053,00 con un'economia di euro 7.964.947,00;
- che con il progetto di legge approvato con deliberazione

n. 1914 del 29 novembre 2017 recante "DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 (LEGGE DI STABILITA' REGIONALE 2018)" gli aiuti di stato di cui all'art. 12 della L.R. n. 14/2016 sono stati integrati, per l'esercizio finanziario 2020, con ulteriori euro 3.000.000 per i medesimi tipi di operazioni;

Ritenuto opportuno dare continuità all'attivazione di bandi unici regionali dei Tipi di operazione 10.1.09 - Gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario, 10.1.10 - Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni per scopi ambientali e gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000, attraverso l'utilizzo delle economie e delle risorse "aiuti di stato aggiuntivi" previsti dalla legge regionale n. 14 del 2016, nella formulazione di cui agli Allegati 8 e 9, parti integranti e sostanziali del presente atto e per un ammontare complessivo di euro 10.964.947, suddivise come segue:

- per il Tipo di operazione 10.1.09 "Gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario" euro 3.850.665,00;
- per il Tipo di operazione 10.1.10 "Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni per scopi ambientali e gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000" euro 7.114.282,00;

Vista, inoltre, la L.R. 1 agosto 2017, n. 19 "Assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia - Romagna 2017 - 2019", ed in particolare, l'art. 15 "Aiuti di Stato integrativi sul Programma di sviluppo rurale 2014 - 2020" che prevede:

- al comma 4 che la Regione è autorizzata ad attivare aiuti di Stato integrativi per l'attuazione di operazioni nell'ambito della Misura 11 "Agricoltura Biologica" - Priorità 4B " Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi" del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 con le medesime modalità e condizioni previste dal Programma stesso;
- al comma 5 che per le finalità di cui al comma 4 dell'art.15 della L.R. 1 agosto 2017 n. 19, la Giunta regionale autorizza AGREAA ad utilizzare anche le risorse già trasferite e non utilizzate a valere sugli interventi specificati al medesimo comma 5 del suddetto art. 15;

Ritenuto altresì di attivare bandi unici regionali dei Tipi di operazione 11.1.01 "Conversione a pratiche e metodi biologici" per un ammontare complessivo di euro 24.209.000,00 composti da risorse finanziarie regionali per euro 16.800.000,00 e risorse finanziarie ordinarie del PSR per euro 7.409.000,00 nella formulazione di cui agli allegati 10 e 11 della presente deliberazione;

Ritenuto altresì, in considerazione delle risorse ordinarie disponibili sul PSR, di approvare i bandi unici regionali per la Misura 10 del P.S.R. 2014-2020, nella formulazione di cui agli Allegati 2, 3, 4, 5, 6, 7, parti integranti e sostanziali del presente atto, afferenti i seguenti Tipi di operazione:

- Tipo di operazione 10.1.02 - Gestione effluenti;
- Tipo di operazione 10.1.03 - Incremento della sostanza organica;
- Tipo di operazione 10.1.04 - Agricoltura conservativa e incremento sostanza organica;
- Tipo di operazione 10.1.05 - Biodiversità animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di erosione genetica;
- Tipo di operazione 10.1.06 - Biodiversità vegetale di interesse agrario: tutela delle varietà vegetali autoctone a rischio di erosione genetica;
- Tipo di operazione 10.1.07 - Gestione sostenibile della praticoltura estensiva;

Ritenuto inoltre di prevedere che i bandi dei Tipi di operazione 10.1.04, 10.1.05, 10.1.10, 11.1.01 e 11.2.01 e le prescrizioni in essi contenute in ordine all'ammissione delle domande di sostegno presentate restino condizionati all'approvazione delle modifiche al P.S.R. 2014 - 2020 già notificate alla Commissione Europea, di cui alla citata deliberazione n. 1859/2017;

Ritenuto:

- di rinviare a successivi atti l'approvazione del bando del Tipo di operazione 10.1.08 "Gestione di fasce tampone di contrasto ai nitrati";
- di non procedere all'approvazione del Bando per il Tipo di operazione 10.1.01 "Produzione integrata" in quanto le risorse finanziarie ad esso destinate per l'intera programmazione del PSR 2014-2020 sono già state

interamente utilizzate;

Richiamata la determinazione del Direttore Generale Agricoltura caccia e pesca n. 14092 dell'8 settembre 2017 che ha modificato tra l'altro, la composizione del Team di lavoro specifico per l'individuazione e lo sviluppo di parti comuni nella gestione delle Misure a superficie istituito con la determinazione n. 6525 del 26 maggio 2015;

Atteso che il suddetto Team ha rielaborato le "Disposizioni comuni per le Misure a superficie agricole del P.S.R. 2014-2020, del P.S.R. 2007-2013 e precedenti programmazioni in trascinamento" in cui vengono definite alcune prescrizioni trasversali alle Misure a superficie del P.S.R. 2014-2020, del P.S.R. 2007-2013 e delle precedenti programmazioni e riportate le risorse complessive della programmazione 2014-2020 per le Misure 10 e 11 suddivise per Tipi di operazione con la tempistica di attivazione dei diversi bandi nonché le risorse assegnate per l'attivazione dei bandi unici regionali per impegni decorrenti dal 1° gennaio 2018;

Ritenuto pertanto di approvare, nella formulazione di cui all'Allegato 1 alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale del presente atto le modifiche apportate alle "Disposizioni comuni per le Misure a superficie agricole del P.S.R. 2014-2020, del P.S.R. 2007-2013 e precedenti programmazioni in trascinamento" a valere per impegni decorrenti dal 1° gennaio 2018;

Considerato:

- che nella Tabella B del paragrafo 3 "Gestione finanziaria" riportata nell'Allegato 1 alla presente deliberazione è riportata l'allocazione delle "risorse libere" fra i bandi delle annualità 2018 e 2019;
- che per i bandi del 2018 il fabbisogno finanziario per il sostegno alle domande pervenute e ritenute ammissibili per i Tipi di operazione ricadenti in una specifica Focus Area della Priorità 4, può risultare inferiore alle risorse allocate per i medesimi tipi di operazione della suddetta Tabella B, generando pertanto delle economie;
- che, per quanto stabilito dal P.S.R. 2014-2020, le risorse messe a bando non utilizzate relative ai tipi di operazione della Misura 10 e 11 di una specifica Focus area, possono essere riallocate ad integrazione delle risorse dei tipi di operazione della medesima Focus area;
- che in particolare si provvederà ad impiegare le

eventuali economie relative ai Tipi di operazione 10.1.09 e 10.1.10, finanziate con le risorse aggiuntive regionali esclusivamente per i medesimi Tipi di operazione;

- che al fine di dare corrispondenza ai fabbisogni di intervento della Focus Area P4A è necessario impiegare le eventuali economie derivanti dalle risorse ordinarie del PSR relative a tipi di operazione 10.1.05, 10.1.06, 10.1.07 secondo un criterio di riallocazione che tiene conto dei fabbisogni correlati alla soprarichiamata Focus area P4A ed all'analisi di contesto del P.S.R. 2014-2020 di seguito riportati:
 - Tipo di operazione 10.1.10 - Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni per scopi ambientali e gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000;
 - Tipo di operazione 10.1.09 - Gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario;
 - Tipo di operazione 10.1.07 - Gestione sostenibile della praticoltura estensiva;
 - Tipo di operazione 10.1.06 - Biodiversità vegetale di interesse agrario: tutela delle varietà vegetali autoctone a rischio di erosione genetica;
 - Tipo di operazione 10.1.05 - Biodiversità animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di erosione genetica;
- che per quanto attiene al Tipo di operazione 11.1.01 - Conversione a pratiche e metodi biologici e al Tipo di operazione 11.2.01 - Mantenimento pratiche e metodi biologici, ricadenti nella Focus area P4B, si provvederà ad impiegare le eventuali economie derivanti dalle risorse ordinarie del P.S.R esclusivamente per i medesimi Tipi di operazione;

Dato atto che gli aiuti riferiti agli impegni assunti dai beneficiari dei tipi di operazione 10.1.09, 10.1.10 e 11.1.01, attivati come aiuti di stato aggiuntivi, per le annualità successive al 2020, troveranno copertura o a valere su ulteriori risorse rese disponibili nell'ambito del bilancio regionale, quali finanziamenti nazionali integrativi, ovvero attraverso meccanismi di trascinamento sulla nuova programmazione comunitaria;

Acquisite, infine, per le vie brevi, agli atti del Servizio Agricoltura Sostenibile, le individuazioni dei diversi Responsabili dei Servizi Territoriali agricoltura, caccia e pesca in merito ai Responsabili di procedimento per le fasi loro assegnate;

Ritenuto pertanto opportuno procedere all'individuazione dei Responsabili del procedimento delle fasi procedurali affidate ai Servizi Territoriali Agricoltura caccia e pesca, delle strutture preposte all'istruttoria e ad ogni altro adempimento procedurale come riportato nell'Allegato 12 al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo;

Richiamate:

- la L.R. 30 maggio 1997, n. 15 e successive modifiche recante norme per l'esercizio delle funzioni in materia di agricoltura;
- la L.R. 23 luglio 2001, n. 21 che istituisce l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna, formalmente riconosciuta quale Organismo pagatore regionale per le Misure dei Programmi di Sviluppo Rurale con Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 13 novembre 2001, e successive modifiche ed integrazioni;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 recante "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni";

Richiamate altresì:

- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 89 del 30 gennaio 2017 recante "Approvazione Piano triennale di Prevenzione della corruzione 2017-2019";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 486 del 10 aprile 2017 recante "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019";

Viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 37, comma 4;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche ed integrazioni;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca Simona Caselli;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

- 1) di richiamare le considerazioni formulate in premessa che costituiscono pertanto parte integrante del presente dispositivo;
- 2) di approvare le "Disposizioni comuni per le Misure a superficie agricole del P.S.R. 2014-2020, del P.S.R. 2007-2013 e precedenti programmazioni in trascinamento" a valere su impegni con decorrenza iniziale 1° gennaio 2018, che definiscono alcune prescrizioni trasversali alle Misure a superficie del P.S.R. 2014-2020, del P.S.R. 2007-2013 e delle precedenti programmazioni e riportano le risorse complessive della programmazione 2014-2020 per le Misure 10 e 11, suddivise per Tipi di operazione, con la tempistica di attivazione dei diversi bandi nonché le risorse assegnate per l'attivazione dei bandi unici regionali per impegni decorrenti dal 1° gennaio 2018, nella formulazione di cui all'Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3) di approvare inoltre i bandi unici regionali per impegni con decorrenza 1° gennaio 2018 relativi ai seguenti Tipi di operazione delle Misure 10 e 11:
 - Tipo di operazione 10.1.02 - Gestione effluenti;
 - Tipo di operazione 10.1.03 - Incremento della sostanza organica;

- Tipo di operazione 10.1.04 - Agricoltura conservativa e incremento sostanza organica;
- Tipo di operazione 10.1.05 - Biodiversità animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di erosione genetica;
- Tipo di operazione 10.1.06 - Biodiversità vegetale di interesse agrario: tutela delle varietà vegetali autoctone a rischio di erosione genetica;
- Tipo di operazione 10.1.07 - Gestione sostenibile della praticoltura estensiva;
- Tipo di operazione 10.1.09 - Gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario;
- Tipo di operazione 10.1.10 - Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni per scopi ambientali e gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000;
- Tipo di operazione 11.1.01 - Conversione a pratiche e metodi biologici;
- Tipo di operazione 11.2.01 - Mantenimento pratiche e metodi biologici;

rispettivamente nelle formulazioni di cui agli Allegati 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 alla presente deliberazione, quali parti integranti e sostanziali;

- 4) di disporre che i bandi dei Tipi di operazione 10.1.04, 10.1.05, 10.1.10, 11.1.01 e 11.2.01 di cui al precedente punto 3) e le prescrizioni in essi contenute in ordine all'ammissione delle domande di sostegno presentate, restino condizionati all'approvazione delle modifiche al P.S.R. 2014-2020 notificate alla Commissione Europea, di cui alla deliberazione n. 1859/2017;
- 5) di disporre che le eventuali economie relative a Tipi di operazione 10.1.09 e 10.1.10, finanziati con le risorse integrative regionali, siano impiegate esclusivamente sui medesimi tipi di operazione;
- 6) di disporre che le eventuali economie derivanti dalle risorse ordinarie del P.S.R., relative a tipi di operazione 10.1.05, 10.1.06 e 10.1.07 siano impiegate secondo un criterio di priorità che tiene conto dei fabbisogni correlati alla Focus area P4A ed all'analisi

di contesto del P.S.R. 2014-2020, di seguito elencato:

- Tipo di operazione 10.1.10 - Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni per scopi ambientali e gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000;
 - Tipo di operazione 10.1.09 - Gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario;
 - Tipo di operazione 10.1.07 - Gestione sostenibile della praticoltura estensiva;
 - Tipo di operazione 10.1.06 - Biodiversità vegetale di interesse agrario: tutela delle varietà vegetali autoctone a rischio di erosione genetica;
 - Tipo di operazione 10.1.05 - Biodiversità animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di erosione genetica;
- 7) di disporre che le eventuali economie relative a Tipi di operazione 11.1.01 - Conversione a pratiche e metodi biologici e 11.2.01 - Mantenimento pratiche e metodi biologici, derivanti dalle risorse ordinarie del P.S.R., siano impiegate esclusivamente sui medesimi tipi di operazione;
- 8) di individuare i Responsabili del procedimento delle fasi procedurali affidate ai Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca e le strutture preposte all'istruttoria e a ogni altro adempimento procedurale, come riportato nell'Allegato 12 al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo;
- 9) di dare atto altresì che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte in narrativa;
- 10) di disporre infine la pubblicazione in forma integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando atto che il Servizio Agricoltura sostenibile provvederà a darne la più ampia pubblicizzazione anche sul sito internet E-R Agricoltura e Pesca.

- - -



The European Agricultural Fund for Rural Development.
Europe investing in rural areas



**DISPOSIZIONI COMUNI PER LE MISURE A SUPERFICIE
AGRICOLE DEL P.S.R. 2014-2020
E DEL P.S.R. 2007-2013 E PRECEDENTI
PROGRAMMAZIONI IN TRASCINAMENTO**

Indice

1. Campo di applicazione
2. Modalità di attribuzione delle superfici alle zonizzazioni previste per l'attuazione del P.S.R. 2014-2020
3. Gestione finanziaria
4. Domande di sostegno e domande di pagamento
5. Beneficiari soggetti al "De Minimis" e relativi aiuti concessi o erogati
6. Applicazione di clausole di revisione e revisione dei sostegni finanziari
7. Demarcazione e complementarietà con altri regimi di sostegno
8. Obblighi in materia di pubblicità e informazione
9. Controlli e sanzioni

1. Campo di applicazione

Le presenti disposizioni si applicano ai Tipi di operazione a superficie delle Misure 10, 11, 12 e 13 del P.S.R. 2014-2020. Eventuali deroghe riguardanti specifici Tipi di operazione sono riportate all'interno delle presenti disposizioni o dei singoli bandi.

Per i Tipi di operazione a superficie della Misura 8 si rimanda al contenuto del P.S.R. 2014-2020 e dei relativi bandi attuativi.

Ove specificamente indicato le presenti disposizioni si applicano anche alle Misure a superficie (Agroambiente) ancora in corso, attivate con la programmazione 2007-2013 o con precedenti programmazioni.

2. Modalità di attribuzione delle superfici alle zonizzazioni previste per l'attuazione del P.S.R. 2014-2020

Di seguito sono descritte le modalità di attribuzione delle superfici alle zonizzazioni previste per l'attuazione del P.S.R. 2014-2020, ad eccezione di quelle classificate svantaggiate ai sensi della Direttiva 75/268/CEE (Misura 13).

2.1. Definizioni

- Zonizzazione: delimitazione o tematismo geografico che esprime specifiche sensibilità ambientali del territorio regionale, comunque definite ed approvate dagli Enti competenti per tematica e territori.
- Ente gestore della cartografia: Regione o Provincia o altro Ente che, attraverso una propria struttura organizzativa, definisce, gestisce, aggiorna e approva una determinata cartografia utilizzata per l'attuazione dei Tipi di operazione oggetto delle presenti disposizioni.
- Sistema informativo (GIS) di AGREA: sistema utilizzato per la gestione della cartografia tematica e catastale, collegato al fascicolo aziendale, che fa parte del Sistema integrato di gestione e controllo di cui al Reg. (UE) n. 1306/2013.
- Sistema informativo gestionale di AGREA (SIAG): sistema utilizzato per la presentazione e l'istruttoria delle domande di sostegno, di sostegno/pagamento e pagamento.

2.2. Attribuzione delle zonizzazioni alle particelle

Le zone individuate dal P.S.R. possono essere attribuite alle particelle mediante:

- Intersezione informatizzata con i tematismi cartografici: esiste una carta approvata che definisce il perimetro poligonale della zonizzazione. Le aree cartografate a loro volta possono individuare confini amministrativi interi (province o comuni) o perimetri non riconducibili a confini amministrativi.
- Dichiarate: l'attribuzione delle particelle deve essere dichiarata e non risulta da una sovrapposizione cartografica in quanto:
 - è definita da parametri tecnici non cartografati,
 - è disponibile ma viene inserita in sola visualizzazione come ausilio alla dichiarazione del richiedente, senza alcuna individuazione automatica di appartenenza delle particelle catastali, in quanto ad esempio:
 - è disponibile una cartografia di tipo non poligonale (lineare o puntuale) che non permette la sovrapposizione con le particelle,

- le particelle non sono georeferenziate e fotointerpretate o presentano errori di intersezione rispetto alle zonizzazioni.

2.3. Definizione operativa delle zonizzazioni cartografate del P.S.R. 2014-2020

L'identificazione delle zonizzazioni cartografate, come definite al paragrafo 2.2 "Tipo di zonizzazione", riguarda unicamente cartografia ufficialmente approvata dagli Enti gestori che provvedono ad inviare il materiale informatizzato alla Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca.

I bandi relativi alle singole Misure o Tipi di operazione del P.S.R. 2014-2020 contengono la lista delle cartografie utilizzate per l'attuazione di ciascuna specifica Misura o Tipo di operazione, se rilevante ai fini delle priorità.

2.4. Strumenti tecnici e gestione dei dati

Il Sistema informativo geografico (GIS) di AGREA è lo strumento informatico per ricondurre le particelle catastali, riguardanti superfici oggetto di aiuto e dichiarate dal richiedente, alle diverse zonizzazioni previste dal P.S.R., in seguito a sovrapposizione cartografica.

La cartografia disponibile e approvata alla data di riferimento stabilita al paragrafo 2.5 viene caricata da AGREA sul Sistema informativo (GIS).

La cartografia viene sovrapposta per intersezione cartografica con le particelle catastali presenti in Anagrafe delle Aziende Agricole.

Il risultato della sovrapposizione definisce esclusivamente l'elenco delle particelle che ricadono nelle zonizzazioni cartografate. Per le particelle che non sono interessate dalla zonizzazione il sistema non individua alcun attributo.

Il criterio utilizzato per l'attribuzione è l'inclusione dell'intera particella interessata anche solo parzialmente dalla delimitazione con una tolleranza del 5% in termini della superficie risultante dalla sovrapposizione. Le particelle catastali intersecate per meno del 5% della loro superficie sono pertanto escluse dalla delimitazione.

Le sole zonizzazioni relative all'unità di paesaggio (fasce altimetriche di pianura, collina e montagna), che non possono coesistere sulla medesima particella, vengono assegnate alla stessa con il criterio della prevalenza.

I dati di appartenenza delle delimitazioni provenienti dal Sistema informativo (GIS) di AGREA costituiscono un supporto alla compilazione della situazione anagrafica e vengono messi a disposizione del CAA. L'operatore del CAA può importare i dati aggiornati delle sovrapposizioni per l'intera azienda tramite l'apposita funzione.

I richiedenti prendono visione della situazione presente sul fascicolo aziendale in merito all'appartenenza delle particelle aziendali alle diverse delimitazioni e segnalano al CAA eventuali modifiche e integrazioni necessarie.

Ogni modifica e integrazione deve essere accompagnata dalla presentazione della documentazione comprovante la relativa dichiarazione.

In ogni caso, non potranno essere oggetto di dichiarazione le zonizzazioni che non rispondono ai requisiti di cui al successivo paragrafo 2.6.

Per le zonizzazioni non inserite nel sistema informativo (GIS) di AGREA e per le particelle non georeferenziate e fotointerpretate o con errori di intersezione rispetto alle zonizzazioni le

informazioni di appartenenza devono essere integrate sul fascicolo aziendale dal richiedente, esibendo la necessaria documentazione.

Una volta terminate le eventuali modifiche o integrazioni, il CAA valida la posizione anagrafica completa dell'impresa, compresi i dati di appartenenza delle particelle aziendali alle delimitazioni geografiche.

Al momento della validazione del fascicolo aziendale vengono consolidati tutti i dati, sia che provengano da una sovrapposizione, sia che vengano dichiarati dal richiedente.

Con la validazione, i dati sono messi a disposizione del Sistema informativo di AGREA per l'inserimento nelle domande di sostegno.

2.5. Aggiornamento della cartografia

L'insieme della cartografia caricata a sistema nonché i dati relativi alle zonizzazioni da dichiarare costituiscono la base di riferimento dei bandi regionali per le istruttorie, la formulazione delle relative graduatorie e la gestione delle domande di pagamento.

La cartografia utilizzabile per gli aggiornamenti è solo quella approvata, secondo l'iter amministrativo specifico della zonizzazione considerata. Sono pertanto esclusi gli aggiornamenti o varianti adottati, in fase di controdeduzione, gli studi conoscitivi, ecc. relativi alle fasi propedeutiche all'approvazione della cartografia.

L'aggiornamento della cartografia viene effettuato sul Sistema informativo (GIS) di AGREA annualmente, previa raccolta delle variazioni necessarie presso gli Enti gestori. Verrà presa in considerazione solo la cartografia approvata entro il 31 dicembre di ogni anno ed inviata entro il 20 gennaio successivo alla Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca della Regione Emilia-Romagna.

2.6. Quadro della situazione delle delimitazioni geografiche necessarie per la gestione delle misure a superficie del P.S.R. 2014-2020

Per perseguire gli obiettivi specifici dei Tipi di operazione, oltre alle zonizzazioni derivanti da normativa comunitaria e nazionale, è necessario individuare a livello regionale ulteriori zonizzazioni comuni dei territori che manifestano specifiche sensibilità ambientali.

Tali zonizzazioni classificate nell'ambito del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), reso esecutivo con delibera regionale n. 1338 del 28 gennaio 1993, e negli altri strumenti di pianificazione territoriale e di tutela ambientale della Regione Emilia-Romagna sono raggruppate come segue:

	Zonizzazione	Riferimento normativo
Fasce altimetriche	Pianura	Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali e Piano Territoriale Paesistico Regionale.
	Collina	
	Montagna	
Aree a prevalente tutela naturalistica	Zone di tutela naturalistica (art 25 del PTPR)	Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali
	Parchi e riserve naturali	L.R. 6/2005
	Aree riequilibrio ecologico	L.R. 6/2005 art. 4
	Paesaggi naturali e seminaturali protetti	L.R. 6/2005 art. 4
	Reti ecologiche di cui alla L.R. n. 20/2000 e L.R. n. 6/2005	Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali
	Rete Natura 2000	Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE

	Centri privati di riproduzione fauna allo stato naturale	L.R. n. 8/1994 art. 41
	Oasi di protezione fauna	L.R. n. 8/1994 art. 19
	Aziende faunistico-venatorie	L.R. n. 8/1994 art. 43
Aree a prevalente tutela paesaggistica	Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale (Art. 19 del PTPR)	Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali
Aree a prevalente tutela idrologica	Comuni a basso carico azoto	Determinazione della Direzione Generale Ambiente n. 1192 del 2014
	Zone vulnerabili ai nitrati	Direttiva 91/676/CEE Deliberazione n. 49/2013 Piano di Tutela delle Acque
	Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 17 e 34 del PTPR)	Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali
	Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (art. 28 del PTPR)	Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali
	Zone di protezione delle acque sotterranee in territorio collinare e montano (art. 44, lett. C del PTA, PTCP)	Piano di Tutela delle Acque Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali
	Zone di protezione delle acque sotterranee in territorio pedecollinare e di pianura (art. 44, lett. A e Tavola 1 del PTA, PTCP)	Piano di Tutela delle Acque Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali
	Aree di interesse per il miglioramento dello stato dei corpi idrici	Deliberazione n. 1781/2015 recante "Aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento (carichi inquinanti, bilanci idrici e stato delle acque)" ai fini del riesame dei Piani di Gestione distrettuali 2015 – 2021"

Di seguito si riporta l'uso ai fini della selezione (S) e/o della ammissibilità (A) delle singole delimitazioni per ogni Tipo di operazione delle Misure 10, 11 e 12. Pertanto laddove non sono riportate indicazioni relative alla selezione o all'ammissibilità, le aree non sono utilizzate né per la selezione né per l'ammissibilità.

Priorità FA	Tipo di operazione	Descrizione del tipo di operazione	Tutela naturalistica									Tutela paesaggistica	Tutela idrologica							Zona altimetrica PTCP		
			Art 25 PTPR	Parchi e riserve naturali	Aree riequilibrio ecologico	Paesaggi naturali e seminaturali protetti	Reti ecologiche	Rete Natura 2000	Centri riproduzione fauna allo stato naturale	Oasi di protezione e fauna	Aziende faunistiche - venatorie	art 19 PTPR	Comuni a basso carico azoto	Zone vulnerabili nitrati ZVN	Zone di tutela caratteristiche ambientali superfici ali laghi, bacini... artt. 17, 34 PTPR	Zona tutela corpi idrici superfici ali e sott. Art 28 PTPR	Zone protezioni acque sott. collina montana art 44 PTA	Zone protezioni e acque sott. pedecollina e pianura art 44 PTA	Aree di interesse per il miglioramento dello stato dei corpi idrici	Montagna	Collina	Pianura
P4A	10.01.05	Biodiversità animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di erosione genetica	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	-	S	-	-	-	-	-	S	-	-
P4A	10.01.06	Biodiversità vegetale di interesse agrario: tutela delle varietà vegetali autoctone a rischio di erosione genetica	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	-	S	-	-	-	-	-	S	-	-
P4A	10.01.07	Gestione sostenibile della praticoltura estensiva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	A
P4A	10.01.09	Gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario	S	S	-	-	S	S	S	S	S	S	-	-	S	S	-	-	-	-	-	A

S= criterio di selezione

A= criterio di ammissibilità

*Per superfici che adottano per la prima volta gli interventi del tipo di operazione 10.1.10 sono ammissibili esclusivamente le superfici di pianura. Per superfici già oggetto di misure agro ambientali delle programmazioni precedenti al P.S.R. 2014/2020 sono ammissibili tutte le superfici del territorio regionale

Priorità FA	Tipo di operazione	Descrizione del tipo di operazione	Tutela naturalistica									Tutela paesaggistica	Tutela idrologica							Zona altimetrica PTCP		
			Art 25 PTPR	Parchi e riserve naturali	Aree riequilibrio ecologico	Paesaggi naturali e seminaturali protetti	Reti ecologiche	Rete Natura 2000	Centri riproduzione fauna allo stato naturale	Oasi di protezione fauna	Aziende faunistiche - venatorie	art 19 PTPR	Comuni a basso carico azoto	Zone vulnerabili nitrati ZVN	Zone di tutela caratteristiche ambientali laghi, bacini ... art. 17, 34 PTPR	Zona tutela corpi idrici superficiali e sott. Art 28 PTPR	Zone protezione acque sott. collina montana art 44 PTA	Zone protezione acque sott. pedecolli na e pianura art 44 PTA	Aree di interesse per il miglioramento dello stato dei corpi idrici	Montagna	Collina	Pianura
P4A	10.01.10	Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni per scopi ambientali e gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000	S	S	-	-	S	S	S	S	S	S	-	-	S	S	-	-	-	A*	A*	A*
P4B	10.01.01	Produzione integrata	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	-	-	-
P4B	11.01.01	Conversione a pratiche e metodi biologici	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	-	-	-
P4B	11.02.01	Mantenimento pratiche e metodi biologici	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	-	-	-
P4C	10.01.03	Incremento sostanza organica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-	S	S	-
P4C	10.01.04	Agricoltura conservativa e incremento sostanza organica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A/S	A
P5D	10.01.02	Gestione degli effluenti	S	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S	S	S	S	S	-	-	-
	12.01.00	IND. NATURA 2000	-	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

S= criterio di selezione;

A= criterio di ammissibilità

*Per superfici che adottano per la prima volta gli interventi del tipo di operazione 10.1.10 sono ammissibili esclusivamente le superfici di pianura. Per superfici già oggetto di misure agro ambientali delle programmazioni precedenti al P.S.R. 2014/2020 sono ammissibili tutte le superfici del territorio regionale

In merito al Tipo di operazione 10.1.08 “Gestione di fasce tampone di contrasto ai nitrati”, si rinvia ai capitoli dedicati del P.S.R. 2014-2020, agli specifici bandi contenenti la lista delle cartografie utilizzate per la loro attuazione e alle presenti disposizioni per quanto compatibili.

2.7. Cartografia di riferimento per la presentazione delle domande di sostegno e di pagamento

In sede di presentazione delle domande di sostegno dei bandi per le Misure 10 e 11 è valida la situazione delle delimitazioni geografiche aggiornata al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di approvazione dei bandi.

Anche qualora la cartografia muti nel corso dell’annualità o del periodo di impegno, ai fini dell’ammissibilità rimane valida l’attribuzione delle zonizzazioni alle particelle così come risulta dalle domande di sostegno e/o di sostegno/pagamento approvate e utilizzate ai fini della concessione e per tutta l’annualità o il periodo di impegno.

Tale disposizione si applica anche alle domande relative ai periodi di programmazione precedenti.

Ai fini del calcolo del pagamento, nei casi di pagamento differenziato in dipendenza della cartografia, è valida la situazione delle delimitazioni geografiche al momento della presentazione della domanda di pagamento, definita in relazione agli aggiornamenti al 31 dicembre dell’anno precedente.

3. Gestione finanziaria

Nella seguente Tabella A sono riportate le risorse complessivamente disponibili nella presente programmazione 2014-2020, riviste in base agli attuali risultati gestionali e alle modifiche finanziarie sul PSR, suddivise per Tipi di operazione della Misura 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali” e della Misura 11 “Agricoltura biologica”, nonché le risorse necessarie al pagamento dei trascinamenti degli impegni assunti con le programmazioni antecedenti, le risorse impegnate con i bandi riferiti ad impegni con decorrenza 1° gennaio 2016 e 2017 e la quantificazione delle risorse libere per l’assunzione di nuovi impegni, che tengono conto sia delle risorse ordinarie del PSR sia degli aiuti di stato integrativi stanziati su bilancio regionale.

Tabella A – Risorse complessive per l’attuazione dei Tipi di operazione delle Misure 10 e 11

Misura - Tipo di operazione	Disponibilità PSR	Disponibilità Aiuti di Stato integrativi	Disponibilità totale	Trascinamenti PSR 2007-13	Risorse impegnate PSR 2016	Risorse impegnate Aiuti di Stato integrativi 2017	Risorse impegnate totali con bandi 2016 e 2017	Risorse libere PSR	Risorse libere Aiuti di Stato integrativi	Risorse libere totali
M10 - 10.1.01 - Produzione integrata	€125.265.747	€-	€125.265.747	€27.883.652	€97.382.095	€	€97.382.095	€-	€-	€
M10 - 10.1.02 - Gestione degli effluenti	€1.558.097	€-	€1.558.097	€-	€-	€	€-	€1.558.097	€-	€1.558.097
M10 - 10.1.03 - Incremento sostanza organica	€7.277.116	€-	€7.277.116	€569.966	€4.929.040	€	€4.929.040	€1.778.110	€-	€1.778.110
M10 - 10.1.04 - Agricoltura conservativa e incremento sostanza organica	€4.851.410	€-	€4.851.410	€-	€1.117.956	€-	€1.117.956	€3.733.454	€-	€3.733.454
M10 - 10.1.05 - Biodiversità animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di erosione genetica	€13.571.515	€-	€13.571.515	€2.580.712	€8.368.810	€-	€8.368.810	€2.621.993	€-	€2.621.993
M10 - 10.1.06 - Biodiversità vegetale di interesse agrario: tutela delle varietà vegetali autoctone a rischio di erosione genetica	€318.580	€-	€318.580	€54.387	€-	€-	€-	€264.193	€-	€264.193
M10 - 10.1.07 - Gestione sostenibile della praticoltura estensiva	€10.513.146	€-	€10.513.146	€2.126.360	€6.516.153	€-	€6.516.153	€1.870.633	€-	€1.870.633
M10 - 10.1.08 - Gestione di fasce tampone di contrasto ai nitrati	€2.955.642	€-	€2.955.642	€-	€-	€-	€-	€2.955.642	€-	€2.955.642
M10 - 10.1.09 - Gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario	€10.703.329	€4.000.000	€14.703.329	€6.162.938	€1.494.844	€149.335	€1.644.179	€3.045.547	€3.850.665	€6.896.212

M10 - 10.1.10 - Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni per scopi ambientali e gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000	€13.609.464	€11.000.000	€24.609.464	€9.616.393	€2.897.082	€3.885.718	€6.782.800	€1.095.989	€7.114.282	€8.210.271
11.1.01 "Conversione a pratiche e metodi biologici"	€35.759.342	€16.800.000	€52.559.342	€-	€22.350.000	€-	€22.350.000	€13.409.342	€16.800.000	€30.209.342
11.2.01 "Mantenimento pratiche e metodi biologici"	€64.800.000	€-	€64.800.000	€30.612.295	€30.471.853	€-	€30.471.853	€3.715.852	€-	€3.715.852

Sulla base dei dati sopra evidenziati, si riporta di seguito in Tabella B, la previsione di approvazione dei bandi sui Tipi di operazione della Misura 10 "Pagamenti agro-climatico-ambientali" e della Misura 11 "Agricoltura biologica" con decorrenza degli impegni dal 1° gennaio 2018 e dal 1° gennaio 2019, con l'indicazione delle risorse di ciascun bando e la rispettiva fonte finanziaria, relativamente alle risorse libere indicate nella Tabella A.

Tabella B – Programmazione 2018-2019 dei bandi sui Tipi di operazione delle Misure 10 e 11

Misura - Tipo di operazione	Risorse libere PSR	Risorse libere Aiuti di Stato integrativi	Totale Risorse libere	Bando 2018 Risorse PSR	Bando 2018 Aiuti di Stato integrativi	Bando 2018 (tot 3 annualità)	Bando 2019 (tot 2 annualità) risorse PSR
M10 - 10.1.01 - Produzione integrata	€-	€-	€-	€-	€-	€-	€-
M10 - 10.1.02 - Gestione degli effluenti	€1.558.097	€-	€1.558.097	€1.558.097	€-	€1.558.097	€-
M10 - 10.1.03 - Incremento sostanza organica	€1.778.110	€-	€1.778.110	€1.778.110	€-	€1.778.110	€-
M10 - 10.1.04 - Agricoltura conservativa e incremento sostanza organica	€3.733.454	€-	€3.733.454	€2.700.000	€-	€2.700.000	€1.033.454
M10 - 10.1.05 - Biodiversità animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di erosione genetica	€2.621.993	€-	€2.621.993	€900.000	€-	€900.000	€1.721.993
M10 - 10.1.06 - Biodiversità vegetale di interesse agrario: tutela delle varietà vegetali autoctone a rischio di erosione genetica	€264.193	€-	€264.193	€160.000	€-	€160.000	€104.193
M10 - 10.1.07 - Gestione sostenibile della praticoltura estensiva	€1.870.633	€-	€1.870.633	€1.870.633	€-	€1.870.633	€-

M10 - 10.1.08 - Gestione di fasce tampone di contrasto ai nitrati	€2.955.642	€-	€2.955.642	€-	€-	€-	€2.955.642
M10 - 10.1.09 - Gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario	€3.045.547	€3.850.665	€6.896.212	€-	€3.850.665	€3.850.665	€3.045.547
M10 - 10.1.10 - Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni per scopi ambientali e gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000	€1.095.989	€7.114.282	€8.210.271	€-	€7.114.282	€7.114.282	€1.095.989
11.1.01 "Conversione a pratiche e metodi biologici"	€13.409.342	€16.800.000	€30.209.342	€7.409.000	€16.800.000	€24.209.000	€6.000.342
11.2.01 "Mantenimento pratiche e metodi biologici"	€3.715.852	€-	€3.715.852	€3.000.000	€-	€3.000.000	€715.852

Nell'ipotesi in cui, per i bandi con decorrenza impegni dal 1° gennaio 2018, il fabbisogno finanziario per il sostegno alle domande pervenute e ritenute ammissibili per i Tipi di operazione ricadenti in una specifica Focus Area della Priorità 4, risultasse inferiore alle risorse allocate per i medesimi Tipi di operazione della suddetta Tabella B, generando pertanto delle economie, queste possono essere riallocate ad integrazione di quelle dei Tipi di operazione della medesima Focus area.

Le eventuali economie relative ai Tipi di operazione 10.1.09 e 10.1.10, finanziate con le risorse integrative regionali, potranno essere impiegate esclusivamente per i medesimi Tipi di operazione.

Per i Tipi di operazione 10.1.05, 10.1.06, 10.1.07 si provvederà ad impiegare le eventuali economie derivanti dalle risorse ordinarie del PSR relative ai medesimi Tipi di operazione secondo un criterio di riallocazione che tiene conto dei fabbisogni di intervento correlati alla soprarichiamata Focus area P4A ed all'analisi di contesto del PSR 2014-2020 nel seguente ordine di priorità:

- Tipo di operazione 10.1.10 – Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni per scopi ambientali e gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000;
- tipo di operazione 10.1.09 Gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario;
- Tipo di operazione 10.1.07 - Gestione sostenibile della praticoltura estensiva;
- Tipo di operazione 10.1.06 - Biodiversità vegetale di interesse agrario: tutela delle varietà vegetali autoctone a rischio di erosione genetica;
- Tipo di operazione 10.1.05 - Biodiversità animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di erosione genetica.

Per quanto attiene al Tipo di operazione 11.1.01 – Conversione a pratiche e metodi biologici e al Tipo di operazione 11.2.01 - Mantenimento pratiche e metodi biologici, ricadenti nella Focus area P4B, si provvederà ad impiegare le eventuali economie derivanti dalle risorse ordinarie del PSR esclusivamente per i medesimi Tipi di operazione.

Infine, si specifica che la ripartizione finanziaria indicata nelle Tabelle A e B garantisce la copertura dei trascinamenti e dei nuovi impegni del PSR 2014-2020 fino all'annualità 2020.

4. Domande di sostegno e domande di pagamento

4.1. Domande di sostegno

La domanda di sostegno è **unica** anche se le particelle agricole oggetto degli impegni ricadono in territori di più Servizi Territoriali agricoltura, caccia e pesca competenti all'istruttoria di ammissibilità.

Per la compilazione e la presentazione delle domande di sostegno si fa riferimento alle disposizioni approvate dall'Organismo Pagatore Regionale AGREA in merito alla procedura operativa generale per la presentazione delle domande. AGREA può dettagliare, sentito il parere della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca, con propria determinazione gli ulteriori aspetti gestionali non definiti negli specifici bandi.

La scadenza per la presentazione delle domande di sostegno è fissata all'interno dei singoli bandi; detta scadenza può essere prorogata per giustificati motivi con atto del Direttore Generale Agricoltura, caccia e pesca.

Nei bandi verranno indicati i Servizi Territoriali competenti a ricevere le domande di sostegno.

4.2. Compatibilità fra Misure e Tipi di operazione

Nella seguente tabella sono riportate le sovrapposizioni consentite sulle medesime superfici tra i Tipi di operazione delle Misure 10 e 11. Per ulteriori dettagli, si rimanda ai bandi di ciascun Tipo di operazione.

In caso di sovrapposizione di impegni aggiuntivi dello stesso Tipo di operazione o con altri Tipi di operazione delle Misure 10 e/o 11 è ammissibile un solo impegno che determina il superamento dei rispettivi massimali previsti. L'aiuto concesso viene comunque ridotto al massimale previsto e gli impegni dovranno essere interamente rispettati. In fase di compilazione della domanda di sostegno è previsto il blocco dell'inserimento di impegni in base alla sequenza temporale.

L'attribuzione dei punteggi in coerenza con i criteri di selezione avviene in automatico per via informatica in base ai dati contenuti in domanda fatta eccezione per i criteri che devono essere valutati attraverso specifica verifica istruttoria.

Sono ammissibili domande di sostegno sui bandi del P.S.R. 2014-2020 solo su superfici non soggette ad aiuto agro-ambientale sulla base di precedenti programmazioni, fatto salvo le possibili sovrapposizioni indicate nei bandi di ciascun Tipo di operazione.

Per quanto riguarda la Misura 11 – Agricoltura biologica, in caso di modifica in fase istruttoria della condizione dichiarata di “Conversione a pratiche e metodi biologici” in “Mantenimento pratiche e metodi biologici” come definita negli specifici Bandi, le domande verranno inserite d’ufficio nell’elenco di quelle del Tipo di operazione 11.2.01 “Mantenimento pratiche e metodi biologici”.

Nella Tabella che segue sono invece indicate le possibili sovrapposizioni fra le diverse operazioni delle Misure 10 e 11.

Priorità FA	Tipo di operazione	Descrizione del tipo di operazione	P4A	P4A	P4A	P4A	P4A	P4B	P4B	P4B	P4B	P4C	P4C	P5D
			10.01.05	10.01.06	10.01.07	10.01.09	10.01.10	10.01.01	10.01.08	11.01.01	11.02.01	10.01.03	10.01.04	10.01.02
		Biodiversità animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di erosione genetica	-	*	*	*	*	*	*	S	S	*	*	*
P4A	10.01.05	Biodiversità animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di erosione genetica	-	*	*	*	*	*	*	S	S	*	*	*
P4A	10.01.06	Biodiversità vegetale di interesse agrario: tutela delle varietà vegetali autoctone a rischio di erosione genetica	*	-	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
P4A	10.01.07	Gestione sostenibile della praticoltura estensiva	*	N	-	N	N	N	N	N	N	N	N	N
P4A	10.01.09	Gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario	*	N	N	-	N	N	N	N	N	N	N	N
P4A	10.01.10	Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni per scopi ambientali e gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000	*	N	N	N	N	-	N	N	N	N	N	N
P4B	10.01.01	Produzione integrata	*	N	N	N	N	-	N	N**	N**	S	N	S
P4B	10.01.08	Gestione di fasce tampone di contrasto ai nitrati	*	N	N	N	N	N	-	N	N	N	N	N
P4B	11.01.01	Conversione a pratiche e metodi biologici	S	N	N	N	N	N**	N	-	N	S	N	S
P4B	11.02.01	Mantenimento pratiche e metodi biologici	S	N	N	N	N	N**	N	N	-	S	N	S
P4C	10.01.03	Incremento sostanza organica	*	N	N	N	N	S	N	S	S	-	N	S
P4C	10.01.04	Agricoltura conservativa e incremento sostanza organica	*	N	N	N	N	N	N	N	N	N	-	S
P5D	10.01.02	Gestione degli effluenti	*	N	N	N	N	S	N	S	S	S	S	-

Legenda N = non sovrapponibile sulla medesima superficie

S = sovrapponibile sulla medesima superficie

* = trattandosi di sostegni per UBA rapportati a sostegni per superfici non è possibile la sovrapposizione

** = ad eccezione degli impegni facoltativi 23 e 25 del Tipo di operazione 10.1.01 indicati nel bando dei Tipi di operazione 11.1.01 e 11.2.01

Essendo ancora in fase di definizione il regime di sostegno della Misura 12 “Indennità Rete Natura 2000” le presenti disposizioni non riportano il quadro delle incompatibilità e/o sovrapponibilità tra le Misure 10, 11 e 13 e la Misura 12.

4.3. Domande di sostegno/pagamento

Le domande di sostegno inerenti a pagamenti delle indennità di cui alle Misure 12 e 13 hanno anche valenza di domande di pagamento (domande di sostegno/pagamento). Nei bandi annuali verranno individuate i Servizi Territoriali competenti a ricevere le domande.

4.4.Domande di pagamento

Nei casi di domande di sostegno che non hanno valenza anche di domande di pagamento i sostegni per Tipi di operazione a superficie possono essere corrisposti unicamente ad avvenuta presentazione della domanda di pagamento, in applicazione dell'art. 2 paragrafo 4 del Reg. (UE) n. 640/2014.

In ogni annualità di impegno i pagamenti possono essere corrisposti unicamente ai beneficiari che presentano la prescritta “Domanda di pagamento” nelle modalità e nei termini stabiliti da AGREA.

In applicazione dell'art. 67, paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 1306/2013, per i Tipi di operazione afferenti alle misure a superficie, le domande di pagamento devono essere presentate entro i termini fissati all'art. 13 paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 809/2014.

Sono tenuti alla presentazione dell'annuale “domanda di pagamento” (cosiddetta conferma) i sostegni per impegni non ancora conclusi, analoghi ai Tipi di operazione di cui agli art. 28 e 29 del Reg. (UE) n. 1305/2013, riferibili

- ai Programmi attuativi del Reg. (CEE) 2078/1992;
- alla Misura 2.f del P.R.S.R. 2000-2006 - Reg. (CE) 1257/1999;
- alla Misura 214 del P.S.R. 2007-2013 (è riferibile alla Misura 214 anche la Misura 412 Azione 1).

Per la compilazione e la presentazione delle domande di pagamento si rinvia a quanto previsto nelle disposizioni definite da AGREA.

AGREA può dettagliare, con propria determinazione, gli ulteriori aspetti gestionali non definiti negli specifici bandi e provvede a dare adeguata comunicazione, anche tramite pubblicazione su proprio sito internet, del primo giorno utile per la presentazione delle domande di pagamento.

La mancata presentazione della domanda di pagamento determina la non erogabilità del sostegno per l'annualità di riferimento.

La mancata presentazione della domanda di pagamento determina altresì che in tutti i casi le imprese saranno oggetto di specifici controlli, finalizzati alla verifica da parte del Servizio Territoriale competente della continuità dell'impegno (che resta in vigore fino alla sua scadenza naturale) i cui esiti possono determinare:

- in caso di accertamento della continuità dell'impegno, la permanenza degli obblighi all'applicazione degli impegni; la domanda di sostegno manterrà validità ai fini della presentazione e concessione delle ulteriori domande di pagamento nelle restanti annualità di impegno,
- in caso di accertamento della non continuità dell'impegno l'applicazione di sanzioni/riduzioni/recuperi di aiuti già erogati previsti dalle regolamentazioni comunitarie, nazionali e regionali.

Per l'applicazione delle specifiche disposizioni relative ad eventuali cause di forza maggiore e circostanze eccezionali, si rinvia al paragrafo 4.6.

4.5.Modifica delle domande di aiuto/sostegno in corso di impegno

4.5.1. Variazione di superfici

Per quanto riguarda la possibilità di variazioni delle superfici e delle UBA di cui alle domande di aiuto/sostegno si rimanda a quanto indicato negli specifici bandi. In particolare la possibilità di variazioni delle superfici è disciplinata dall'art. 47 del Reg. (UE) n. 1305/2013 e dall'art. 15 del Reg. (UE) n. 807/2014.

In considerazione del fatto che tra la presentazione delle domande di sostegno dei bandi con decorrenza degli impegni dal 1° gennaio 2018 e la presentazione delle relative domande di pagamento 2018 avverrà il passaggio al sistema dichiarativo “Grafico” che individuerà le superfici sulla base di una parcella di riferimento costituita dall’appezzamento individuato graficamente in luogo della particella catastale, potranno verificarsi disallineamenti tra le superfici individuate col vecchio sistema particellare catastale e quello nuovo basato sul sistema grafico per appezzamenti.

Tali disallineamenti, ove determinati esclusivamente dall’introduzione del nuovo sistema, potranno comportare modifiche in aumento o in diminuzione alla quantificazione della superficie oggetto di impegno e del conseguente aiuto definiti in concessione, fermo restando i tetti eventualmente previsti all’interno dei singoli bandi, senza determinare penalizzazioni per il beneficiario.

Pertanto, ove si verificano tali disallineamenti, gli uffici istruttori valuteranno, in base alle linee guida nazionali o a specifiche disposizioni regionali emanate da AGREA, se essi sono determinati dall’introduzione del sistema grafico ed in quale misura, ed adegueranno di conseguenza l’entità della superficie oggetto di impegno.

4.5.2. Subentro negli impegni e nella conduzione

Subentro negli impegni di cui alle Misure 10 e 11

Ai sensi del paragrafo 2 dell’art. 47 del Reg. (UE) n. 1305/2013, se durante il periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario cede la sua azienda a un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell’impegno fermo restando la sussistenza dei requisiti di accesso.

In relazione alla cessione si dovrà procedere come di seguito indicato.

Nel caso in cui, in corso di esecuzione di un impegno, il beneficiario trasferisca (di seguito cedente) totalmente o parzialmente la sua azienda ad un altro soggetto, il soggetto subentrante (di seguito cessionario) che intende proseguire l’impegno deve darne comunicazione al CAA al quale ha conferito mandato per l’aggiornamento o la creazione del proprio fascicolo aziendale, fornendo la documentazione relativa ai titoli di possesso nei termini prescritti dall'art. 5 del Regolamento regionale n. 17 del 15 settembre 2003.

Il cessionario deve anche attivare, attraverso il Sistema informativo SIAG, la procedura di subentro negli impegni, comunicando, secondo le procedure definite da AGREA, la propria volontà di subentrare nell’impegno e l’assunzione delle relative responsabilità connesse a tale subentro. Il Servizio Territoriale competente verificherà i requisiti del subentrante ed adotterà una decisione di concessione o di diniego a seconda del caso.

Il cessionario per il quale è stato accolto il subentro potrà presentare la domanda di pagamento alla prima scadenza annuale successiva al subentro attenendosi alle procedure rese disponibili da

AGREA e le cui informazioni sono disponibili sul sito internet <http://agrea.regione.emilia-romagna.it>, entro i medesimi termini di cui all'art. 5 del R.R. n. 17/2003.

Resta comunque inteso che si applica quanto disposto dal paragrafo 4 del citato art. 8 del Reg. (UE) n. 809/2014: *“Dopo che il cessionario ha comunicato all'autorità competente la cessione dell'azienda e richiesto il pagamento dell'aiuto e/o del sostegno a norma del paragrafo 3, lettera a): tutti i diritti e gli obblighi del cedente, risultanti dal legame giuridico tra il cedente e l'autorità competente per effetto della domanda di aiuto, della domanda di sostegno o della domanda di pagamento sono conferiti al cessionario”*. Pertanto, le riduzioni ed esclusioni che dovessero essere applicate ai pagamenti, a causa di irregolarità o mancato rispetto di impegni, anche se relative agli anni precedenti, con i conseguenti recuperi di contributi già erogati, saranno a carico del cessionario a partire dal momento di presentazione, da parte di quest'ultimo, della prima domanda di pagamento.

A tal proposito si specifica che, con riferimento a quanto disposto dall'art. 8 “Cessione di aziende” del Reg. (UE) n. 809/2014, qualora la procedura di subentro sia attivata:

- prima del 15 maggio di ogni anno di impegno, la domanda di pagamento sarà presentata dal cessionario e pertanto tutti i diritti e gli obblighi del cedente, derivanti dalla domanda di sostegno o dalla domanda di pagamento sono conferiti al cessionario;
- dopo il 15 maggio di ogni anno di impegno, la domanda di pagamento sarà presentata dal cedente e pertanto tutti i diritti e gli obblighi del cedente, derivanti dalla domanda di sostegno o dalla domanda di pagamento permangono a carico del cedente fino alla presentazione della domanda di pagamento successiva.

Per i casi di subentro relativi alle Misure 12 e 13 si rimanda agli specifici bandi.

4.5.3. Perdita di conduzione durante il periodo di impegno.

Nei casi di perdita di conduzione su impegni pluriennali assunti nell'attuale periodo di programmazione si fa riferimento a quanto disposto dall'art. 47 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

Per gli impegni avviati nei precedenti periodi di programmazione per i quali è stata sottoscritta la clausola di adeguamento (2012, 2013 e 2014) e di durata quinquennale si applica l'art. 47 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

Per gli impegni di durata di 10 o 20 anni, resta vigente la norma del Reg. (UE) n. 1974/2006, secondo quanto previsto all'art. 19 del Reg. (UE) n. 807/2014.

4.6. Forza maggiore e circostanze eccezionali

Per i casi di “forza maggiore” e “circostanze eccezionali” si rinvia all'art. 2 del Reg. (UE) n. 1306/2013, nonché all'art. 47 paragrafo 4 del Reg. (UE) n. 1305/2013 e all'art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014 che specificano le conseguenze connesse al verificarsi dei casi di “forza maggiore” e “circostanze eccezionali”.

In applicazione dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014, relativamente alle misure di sostegno allo sviluppo rurale di cui agli articoli 28 e 29 del Reg. (UE) n. 1305/2013, se un beneficiario è stato incapace di adempiere ai criteri di ammissibilità o ad altri obblighi per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, il pagamento rispettivo è proporzionalmente revocato per gli anni durante i quali si sono verificate la forza maggiore o le circostanze eccezionali.

Per quanto riguarda le altre misure di sostegno allo sviluppo rurale, in caso di forza maggiore o circostanze eccezionali, gli Stati membri non richiedono il rimborso, né parziale né integrale. Nel caso di impegni o pagamenti pluriennali, non è richiesto il rimborso del sostegno ricevuto negli anni precedenti e l'impegno o il pagamento prosegue negli anni successivi, in conformità con la sua durata iniziale.

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante a giudizio del Servizio Territoriale competente, devono essere comunicati a quest'ultima per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo.

5. Beneficiari soggetti al “De Minimis” e relativi aiuti concessi o erogati

Il sostegno per i beneficiari dei Tipi di operazione 10.1.05, 10.1.06, 10.1.07, 10.1.08, 10.1.09 e 10.1.10 della Misura 10, diversi dagli imprenditori agricoli e, in particolare, per gli altri gestori del territorio così come definiti al paragrafo 8.2.9.2 del P.S.R. 2014-2020, è concesso ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 relativo agli aiuti “*De Minimis*”.

Al fine di garantire il rispetto dei limiti previsti dal Reg. (UE) n. 1407/2013 relativo agli aiuti “*De Minimis*”, è necessario, anche in caso di subentro, accertare se il beneficiario è un'impresa operante “... *nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli*” (in questo caso infatti l'esclusione è automatica da regolamento). Per “impresa operante nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli”, si intende un'impresa dotata di partita IVA con codice di attività ATECO 01 (esclusivo o combinato).

Ai sensi del Decreto 31 maggio 2017, n. 115 Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni, si dovrà procedere

- ad espletare le verifiche propedeutiche alla concessione o all'erogazione degli aiuti “*De minimis*”, comprese quelle relative al rispetto dei massimali di aiuto stabiliti dalle norme europee;
- ad espletare le verifiche, propedeutiche alla concessione o all'erogazione degli aiuti, dei divieti di concessione di aiuti di Stato a imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati di cui all'art. 46 della Legge n. 234 del 2012;
- a procedere all'inserimento delle informazioni relative ai dati anagrafici e ai contributi dei beneficiari nel Registro nazionale degli aiuti di stato.

L'applicazione del Reg. (UE) n. 1407/2013 può determinare il diniego della concessione o la riduzione dei sostegni finanziari delle domande di sostegno ammissibili e/o la riduzione o esclusione dei sostegni finanziari richiesti nella domanda di pagamento.

In ogni caso resta valido quanto stabilito dagli articoli 1, 2 e 3 del Reg. (UE) n. 1407/2013.

6. Applicazione di clausole di revisione e revisione dei sostegni finanziari

Clausole di revisione delle domande di sostegno presentate ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013

In attuazione dell'art. 48 del Reg. (UE) n. 1305/2013 sono oggetto di una clausola di revisione:

- tutti gli impegni delle Misure 10 e 11, al fine di permetterne l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori, al di là dei quali devono andare gli stessi impegni assunti; tale clausola di revisione contempla, altresì, gli adeguamenti

necessari a evitare il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'art. 43 del Reg. (UE) n. 1307/2013 in caso di modifica di tali pratiche. L'adeguamento può comportare anche una revisione degli aiuti;

- gli interventi realizzati con i Tipi di operazione delle Misure 10 e 11, la cui durata oltrepassa il periodo di programmazione in corso, al fine di garantirne l'adeguamento al quadro giuridico del periodo di programmazione successivo.

Per le modalità di comunicazione della non accettazione degli adeguamenti sopra citati si rinvia a quanto previsto nelle disposizioni definite da AGREA.

Revisione delle domande di pagamento delle programmazioni precedenti

Gli aiuti richiesti con la presentazione delle domande di pagamento, il cui impegno iniziale sia stato attivato nelle precedenti programmazioni, potranno essere oggetto di revisione, in considerazione delle modifiche e/o integrazioni che potrebbero verificarsi a carico del quadro normativo di cui al comma 3 dell'art. 28 e del comma 2 dell'art. 29 del Reg. (UE) n. 1305/2013 che stabiliscono che possono essere oggetto di pagamento gli impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del Reg. (UE) n. 1306/2013, dei pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'art. 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del Reg. (UE) n. 1307/2013, nonché dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e degli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale. Tali revisioni saranno definite, se del caso, con atto della Regione Emilia-Romagna.

In sede di approvazione delle disposizioni per le domande di pagamento, AGREA disciplinerà le diverse casistiche di applicazione delle revisioni.

Tale revisione degli aiuti tiene conto inoltre degli adeguamenti necessari ad evitare il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'art. 43 del Reg. (UE) n. 1307/2013 in caso di modifica di tali pratiche.

7. Demarcazione e complementarietà con altri regimi di sostegno.

I bandi dei singoli Tipi di operazione riportano, ove operanti, le disposizioni in merito alla demarcazione e complementarietà con altri regimi di sostegno e le relative norme di gestione.

8. Obblighi in materia di pubblicità e informazione

A partire dagli impegni con decorrenza iniziale 1° gennaio 2017 di cui ai bandi approvati con la deliberazione n. 1858/2016, con riferimento agli obblighi in materia di pubblicità e informazione sul sostegno da parte del PSR 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna, i beneficiari dei sostegni dei Tipi di operazione di cui alle Misure 10 e 11, sono tenuti al rispetto di quanto stabilito dalla deliberazione n. 1630 del 7 ottobre 2016 recante “Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 e Regolamento di esecuzione (UE) n. 669/2016. Programma di sviluppo rurale 2014-2020. Disposizioni in materia di pubblicità e obblighi d'informazione dei beneficiari del programma di sviluppo rurale”.

Sono esenti da tali obblighi, i beneficiari dei Tipi di operazione delle Misure 10 e 11 che risultino aderenti esclusivamente ad impegni con decorrenza iniziale 1° gennaio 2016 con i bandi approvati con la deliberazione n. 1787/2015.

I beneficiari delle misure a superficie o a capo animale o di sostegni per interventi esclusivamente di tipo immateriale (es. studi, ricerche...) restano soggetti unicamente all'obbligo di informazione sul sito per uso professionale, ove il beneficiario ne disponga, con le specifiche indicate nel successivo paragrafo 8.1.

8.1. Obblighi generali dei beneficiari

Tutti i beneficiari che dispongono di un sito web per uso professionale, devono pubblicarvi una breve descrizione dell'intervento in corso di realizzazione, finanziato dal PSR, evidenziando collegamenti con il sostegno di cui beneficia l'intervento, attraverso l'indicazione del tipo di operazione, delle finalità, dei risultati attesi e dell'importo del sostegno ricevuto dall'Unione europea.

Tale descrizione deve comparire, unitamente ai loghi descritti nel paragrafo 3 della deliberazione n. 1630/2016, in una pagina del sito del beneficiario entro 60 giorni dalla concessione (nel caso di concessioni già approvate, entro 90 giorni dalla pubblicazione delle presenti disposizioni) e deve permanere:

- in caso di sostegno per le misure a superficie/animali, fino al permanere del periodo di impegno;
- in caso di sostegno per le misure che prevedono interventi di tipo immateriale, fino al pagamento finale al beneficiario.

I suddetti siti web, nell'ambito dei contenuti relativi al PSR, devono:

- a) menzionare il contributo del FEASR, almeno nella pagina iniziale;
- b) recare un link al sito web della Commissione dedicato al FEASR (link alla pagina http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/general_framework/160032_it.htm).

Per le indicazioni specifiche da riportare, si rimanda ai relativi allegati dei bandi dei Tipi di operazione a superficie delle Misure 10 e 11.

9. Controlli e sanzioni

Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto disposto:

- dal Reg. (UE) n. 1306/2013;
- dal Reg. (UE) n. 640/2014;
- dal Reg. (UE) n. 809/2014;
- dal D.M. n. 2490/2017 e s.m.i.;
- dalla deliberazione di Giunta regionale n. 2220/2016 e s.m.i. che definisce le disposizioni regionali per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni in caso di inadempienze nelle misure a superficie per le domande riferite al PSR 2014-2020 e alle precedenti programmazioni previste dal sopracitato D.M. n. 3536/2016;
- dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1630/2016 e s.m.i.;
- dalle procedure di AGREA inerenti al controllo sulle misure a premio per superfici ed animali.

Restano inoltre ferme le disposizioni comunitarie e le conseguenti sanzioni collegate alla corretta dichiarazione delle superfici oggetto di pagamento.



Reg. (UE) n. 1305/2013	del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, Titolo I, Capo II, Articolo 4 e Articolo 5 e Titolo III, Capo I, Articolo 28
MISURA 10	Pagamenti agro-climatico-ambientali
Priorità P5	Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale
Focus area P5D	Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura

TIPO DI OPERAZIONE 10.1.02

GESTIONE EFFLUENTI

Bando unico regionale per domande di sostegno con decorrenza 1° gennaio 2018 - Tipo di operazione 10.1.02 "Gestione effluenti" della Misura 10 del P.S.R. 2014-2020.

Indice

1. Obiettivi
2. Beneficiari
3. Condizioni di ammissibilità
4. Impegni
5. Aree di applicazione prioritarie
6. Entità degli aiuti
7. Presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni
8. Dotazione finanziaria
9. Selezione delle “domande di sostegno” per l’assunzione iniziale di nuovi impegni
10. Istruttoria delle domande
11. “Domande di pagamento”
12. Variazione delle superfici ammesse ad impegno durante il corso del quinquennio di impegno o con la presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni
13. Controlli e sanzioni
14. Condizionalità
15. Subentro nell’impegno
16. Prescrizioni generali
17. Obblighi in materia di pubblicità e informazione
18. Riferimenti normativi

1. Obiettivi

Il presente bando unico regionale ha come obiettivo l'attivazione di nuovi impegni decorrenti dal 1° gennaio 2018 per il Tipo di operazione 10.1.02 “Gestione effluenti” del P.S.R. 2014-2020.

Gli impegni previsti dal Tipo di operazione 10.1.02 contribuiscono al perseguimento della Priorità 5 del P.S.R. 2014-2020 “Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale” ed in particolare della Focus area P5D “Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura”.

Sono promosse modalità di utilizzazione agronomica dei liquami di allevamento e del digestato non palabile da impianti di digestione anaerobica, che prevedono tecniche volte al contenimento dell'emissione di ammoniaca (NH₃) in atmosfera.

Pertanto, il richiedente potrà aderire al Tipo di operazione 10.1.02 che prevede l'adozione di impegni di durata quinquennale, la cui corretta applicazione determina l'erogazione di un aiuto annuale per tutta la durata dell'impegno medesimo.

Le disposizioni che seguono disciplinano i requisiti, le condizioni e le modalità per la presentazione delle domande di sostegno ed il relativo procedimento amministrativo fino all'erogazione degli aiuti, compresi gli impegni che i richiedenti sono tenuti a rispettare.

2. Beneficiari

Possono usufruire degli aiuti previsti dal Tipo di operazione 10.1.02 gli imprenditori agricoli sia in forma individuale che societaria, incluse le cooperative, così come definiti al paragrafo 8.2.9.2 del P.S.R. 2014-2020.

In attuazione di quanto previsto dal paragrafo 8.1 del P.S.R. 2014-2020, tutti i beneficiari della Misura 10 devono essere iscritti all'Anagrafe delle Aziende agricole. I beneficiari possono essere ammessi ai sostegni finanziari unicamente se svolgono direttamente, con regolare titolo di conduzione, l'attività agricola nelle superfici oggetto di richiesta di sostegno finanziario e se tale titolo è presente nel proprio fascicolo aziendale e inserito nell'Anagrafe delle Aziende agricole.

3. Condizioni di ammissibilità

Il Tipo di operazione 10.1.02 è applicabile su tutte le superfici agricole del territorio regionale. Possono usufruire dell'aiuto solo le superfici degli appezzamenti con pendenza media inferiore al 10%.

Le imprese che, ai sensi della direttiva sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, sono soggette all'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) possono aderire al Tipo di operazione 10.1.02 solo se tra le migliori tecniche disponibili che devono applicare non sono previste quelle che riguardano l'applicazione dei liquami al suolo.

3.1. Specifiche alle condizioni di ammissibilità

La pendenza media delle superfici inferiore al 10% verrà verificata sulla base dei dati per particella riportati nel GIS terreni dell'Anagrafe delle Aziende agricole.

Le imprese soggette all'AIA dovranno dimostrare che tra le migliori tecniche disponibili che devono applicare non sono previste quelle che riguardano l'applicazione dei liquami al suolo.

allegando alla domanda di sostegno una dichiarazione dell'ARPAE.

4. Impegni

Il Tipo di operazione 10.1.02 ha una durata quinquennale e prevede il rispetto degli impegni riportati in tabella 1. Si rimanda comunque al paragrafo 8.2.9.3.2.1 "10.1.02 – Gestione effluenti" del P.S.R. 2014-2020 – per la descrizione completa del Tipo di operazione.

Tabella 1 – Elenco e descrizione degli impegni del Tipo di operazione 10.1.02.

Impegni	Descrizione impegni
01. Tecniche di distribuzione che riducono il rilascio dell'azoto ammoniacale	Adozione di una delle tecniche di seguito elencate: <ul style="list-style-type: none">• Prati permanenti e arativi con colture alte meno di 30 cm – spargimento a raso in strisce;• Prati permanenti – spargimento con scarificazione;• Prati permanenti – iniezione poco profonda (solco aperto);• Soprattutto prati permanenti, arativi – iniezione profonda (solco chiuso);• Arativi – spargimento a raso in strisce con incorporazione immediata.
02. Georeferenziazione con GPS o comunicazione preventiva	Le informazioni relative alle date di intervento, alle quantità di effluente distribuita, alle attrezzature utilizzate devono essere registrate nella scheda di registrazione delle fertilizzazioni. E' richiesto, inoltre, che il percorso effettuato dalle macchine sia documentato dal tracciato GPS o in alternativa si sia provveduto a comunicare al Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca competente, con almeno tre giorni di anticipo, il luogo ed il tipo di distribuzione che si intende eseguire.

In allegato I al presente bando sono riportate le schede di registrazione dell'esecuzione delle attività connesse all'applicazione degli impegni previsti dal Tipo di operazione. I beneficiari del Tipo di operazione 10.1.02 saranno tenuti a inserire tutte le registrazioni previste.

Qualora sia data attuazione a livello regionale al D.M. n. 162 del 12/01/2015, le schede verranno compilate direttamente sul quaderno di campagna on-line.

4.1. Specifiche agli impegni

Gli appezzamenti devono essere individuati compilando la scheda 1 riportata in allegato nonché riportando i confini su mappa di scala adeguata (1:5.000 o 1:10.000).

5. Aree di applicazione prioritarie

Ai fini della delimitazione delle aree si fa riferimento alle modalità per le attribuzioni delle zonizzazioni definite al paragrafo 2 del documento "Disposizioni comuni per le misure a superficie agricole del P.S.R.2014-2020".

Le zonizzazioni impiegate per l'assegnazione delle priorità previste dal Tipo di operazione sono le Zone vulnerabili ai nitrati (ZVN) ed in subordine le altre Aree a prevalente tutela idrologica, paesaggistica e naturalistica.

6. Entità degli aiuti

L'aiuto per ettaro di superficie sotto impegno è pari a 100 euro/ettaro/anno.

In applicazione dell'art. 48 del Reg. (UE) n. 1305/2013, gli aiuti possono essere oggetto di revisione secondo quanto riportato al paragrafo 6 del documento "Disposizioni comuni per le misure a superficie agricole del P.S.R.2014-2020".

In caso di sovrapposizione con altri Tipi di operazione della Misura 11 non potranno essere superati i massimali previsti dall'allegato II del Reg. (UE) n. 1305/2013 di 600 Euro/ha per le colture annuali e di 900 Euro/ha per le colture arboree poliennali. Nel caso di sovrapposizione con altri Tipi di operazione della Misura 10, non potranno essere superati per somma di impegni aggiuntivi facoltativi o di ulteriori tipi di operazione della sottomisura 10.1 i massimali di 450 Euro/ha per le colture annuali e le erbacee poliennali e di 750 Euro/ha per le colture poliennali arboree.

7. Presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni

La competenza all'istruttoria delle domande di sostegno presentate a valere sul presente bando spetta ai Servizi Territoriali agricoltura, caccia e pesca.

La domanda di sostegno è **unica** anche qualora le superfici oggetto dei medesimi impegni ricadano in territori di più Servizi Territoriali agricoltura, caccia e pesca regionali competenti.

Se le superfici oggetto di impegno ricadono in territori di più Servizi Territoriali, la competenza relativa all'istruttoria delle domande di sostegno presentate per il Tipo di operazione 10.1.02 è attribuita al Servizio Territoriale in cui è ubicata la maggior parte della superficie oggetto di impegno.

Per la compilazione e la presentazione delle domande di sostegno si fa riferimento alle disposizioni approvate dall'organismo pagatore AGREA in merito alla procedura operativa generale per la presentazione delle domande.

La scadenza per la presentazione delle domande di sostegno per impegni decorrenti dal 01/01/2018 è fissata al 31 gennaio 2018. Tale scadenza può essere prorogata per giustificati motivi con atto del Direttore Generale Agricoltura Caccia e Pesca.

AGREA provvederà a dare comunicazione sul proprio sito internet del primo giorno utile per la presentazione delle domande di sostegno.

Le domande di sostegno inerenti i nuovi impegni non avranno automaticamente valenza di domanda di pagamento; pertanto i beneficiari dovranno presentare specifica domanda di pagamento per ogni anno di impegno nei termini di presentazione fissati da AGREA.

Le domande di sostegno per assunzione di nuovi impegni agro-climatico-ambientali del Tipo di operazione 10.1.02 possono essere accolte anche per particelle aderenti ai seguenti Tipi di operazione: "Produzione integrata" (10.1.01), "Incremento Sostanza Organica" (10.1.03) e "Agricoltura conservativa e incremento sostanza organica" (10.1.04), con le quali è ammessa la possibilità di abbinamento. Possono essere altresì accolte domande anche per particelle aderenti alla Misura 11.

In sede di presentazione della domanda il sistema gestionale di AGREA permette l'assunzione di impegni che comportano un premio anche superiore al massimale ma opera comunque la riduzione di cui al paragrafo 6 del presente bando. Pertanto una volta raggiunto o superato il massimale non è ammissibile l'assunzione di ulteriore impegni.

8. Dotazione finanziaria

Con riferimento alla dotazione finanziaria del P.S.R. 2014-2020, per la quantificazione delle risorse complessive disponibili per il presente bando si rimanda al paragrafo 3 delle “Disposizioni comuni per le misure a superficie del P.S.R. 2014-2020”. Le risorse disponibili per la prima annualità di impegno (2018) ammontano a 519.366,00 euro¹.

9. Selezione delle “domande di sostegno” per l’assunzione iniziale di nuovi impegni

Di seguito si descrivono i criteri di selezione delle domande di sostegno per gli impegni del Tipo di operazione 10.1.02 con decorrenza 2018 che dovranno essere applicati qualora i fabbisogni desunti dalla totalità delle domande di sostegno ammissibili, superino la disponibilità finanziaria del bando.

Il riferimento per l’applicazione delle procedure selettive, oltre al presente bando, è il paragrafo \ concernenti la fissazione dei criteri di selezione” del PSR 2014-2020 che individua i seguenti criteri:

1. principio tecnico:
 - abbinamento con:
 - altri tipi di operazione della Misura 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali” ed in specifico con “Produzione integrata” (10.1.01), “Incremento sostanza organica” (10.1.03), “Agricoltura conservativa” (10.1.04);
 - la Misura 11 “Agricoltura biologica”;
 - con il Tipo di operazione 4.1.04 “Investimenti per la riduzione di gas serra e di ammoniac”.
2. principio territoriale:
 - Superfici agricole ricadenti nelle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN);
 - Superfici agricole ricadenti nelle aree a prevalente tutela idrologica, naturalistica o paesaggistica.

Considerato che il Tipo di operazione assume un più elevato beneficio ambientale se abbinata con il Tipo di operazione 4.1.04 “Investimenti per la riduzione di gas serra e di ammoniac” (Integrazione tra diversi tipi di intervento) sia con altri Tipi di operazione della Misura 10 e Misura 11 per la molteplicità delle tecniche previste (potenziamento dell’approccio olistico alle tutele ambientali), il criterio tecnico, del punto 1, costituisce la priorità principale a cui sono subordinati i criteri territoriali, del punto 2.

Modalità operative per la determinazione della graduatoria

In Tabella A sono stati attribuiti i pesi espressi in valore numerico, sulla base dei principi sopra riportati.

Nell’applicazione del criterio tecnico del punto 1 relativo all’abbinamento di diversi tipi di operazione può presentarsi la situazione di contemporaneità o meno nell’attivazione dei rispettivi bandi per la presentazione delle domande di sostegno. Il punteggio di priorità è applicabile se è stata presentata la richiesta di adesione all’impegno, se l’impegno è in corso di adesione su precedenti bandi o se la domanda di sostegno sul Tipo di operazione 4.1.04 è stata presentata entro i termini di scadenza del presente bando.

¹ Le cifre previste nei Bandi sono state approssimate all’euro rispetto alle risorse indicate nella Tabella B delle Disposizioni comuni.

I punteggi di priorità per categoria di superficie sono sommabili sulla stessa medesima parcella.

Tabella A) Valori numerici di priorità distinti per tipologie di criteri territoriali e tecnici

Priorità		Punteggio
1	Abbinamento con altre misure finalizzate al raggiungimento di obiettivi agro-climatici-ambientali o con approcci collettivi	55
2	Superfici ricadenti nelle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN)	35
3	Superfici agricole ricadenti nelle aree a prevalente tutela idrologica, naturalistica o paesaggistica	10
Punteggio totale		100

L'attribuzione finale del punteggio è determinata tenendo conto della presenza delle differenti priorità tecniche e territoriali individuate in tabella A.

A tal fine si procede al calcolo della SOI (superficie oggetto di impegno) di ciascuna particella che presenta le priorità indicate in tabella A e si determina il corrispondente punteggio come segue:

(punteggio di priorità) x (ettari di superficie oggetto di impegno per tipologia di priorità / ettari di superficie aziendale oggetto di impegno).

Tabella B – Attribuzione del punteggio sulla base delle priorità territoriali

Tipologia di priorità territoriale (da tab. A)	Punteggio di priorità (da tab. A) a	Rapporto tra la superficie oggetto di impegno per tipologia di priorità e la superficie aziendale oggetto di impegno b	Punteggio per tipologia di priorità c = b x a
Priorità territoriale 2	35	ha SOI priorità territoriale 1 / ha SOI aziendale	A
Priorità territoriale 3	10	ha SOI priorità territoriale 2 / ha SOI aziendale	B
Totale punteggio			A + B

La somma dei valori ottenuti come riportato in tabella B e del punteggio della priorità 1, indicata in tabella A, costituisce il punteggio da assegnare alla domanda.

Le domande saranno ordinate in relazione ai punteggi attribuiti.

Differenziazione delle posizioni ex-aequo

A parità di punteggio prederanno in graduatoria le domande con maggior superficie impegnata.

10. Istruttoria delle domande

Il controllo amministrativo sulle domande di sostegno ai fini della ammissibilità e della selezione è effettuato dai Servizi Territoriali competenti. Ogni Servizio Territoriale provvederà:

- a) alla ricezione delle domande secondo le modalità definite nella procedura operativa di compilazione e presentazione domande di AGREA;
- b) all'istruttoria finalizzata alla verifica dei criteri di ammissibilità previsti dal P.S.R. 2014-2020 e dal presente bando, alla quantificazione degli importi di aiuto ed ai controlli di competenza;
- c) a definire gli esiti delle istruttorie sul Sistema Informativo SIAG di AGREA finalizzate all'ammissibilità inclusa la formalizzazione del punteggio attribuito a ciascuna domanda in base ai criteri di selezione;
- d) all'approvazione:
 - di un elenco delle domande che soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità riportando per ognuna di esse i sostegni finanziari, i punteggi generati in automatico dal sistema in applicazione dei criteri di selezione;
 - di un elenco delle istanze che non soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità e per le quali il Responsabile del procedimento dovrà aver espletato, ai sensi della normativa in materia di procedimento, gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l'interessato circa i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;
- e) a inviare gli elenchi di cui alla lettera d) al Responsabile del Servizio Agricoltura Sostenibile della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca entro 70 giorni di calendario dal termine fissato per la presentazione delle domande di sostegno. Il termine ultimo per inviare gli elenchi di cui alla lettera d) può essere prorogato per giustificati motivi dal Direttore Generale Agricoltura Caccia e Pesca.

Il Responsabile del Servizio Agricoltura Sostenibile, assume entro 20 giorni dall'acquisizione di tutti gli elenchi, uno specifico atto di approvazione della graduatoria delle domande ammissibili, con quantificazione dei soggetti spettanti, individuando le domande integralmente finanziate in relazione alle risorse recate dal bando. Nel medesimo atto saranno altresì indicate le domande ritenute non ammissibili.

Nell'ipotesi in cui la dotazione finanziaria risulti sufficiente al soddisfacimento integrale delle domande pervenute e ritenute ammissibili, verrà approvato un elenco di beneficiari ordinato in funzione del numero di domanda AGREA.

Gli atti formali sono resi disponibili per tutti i beneficiari tramite pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione regionale e sul BURERT; è esclusa ogni altra comunicazione formale.

Il responsabile di procedimento dei Servizi Territoriali agricoltura, caccia e pesca per le attività istruttorie di ammissibilità delle domande di sostegno e di pagamento è indicato nell'Allegato 12 della deliberazione che approva il presente bando.

Il responsabile del procedimento per la fase di competenza regionale è il Dott. Giuseppe Carnevali del Servizio Agricoltura Sostenibile della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca, viale della Fiera n. 8, 40127 Bologna.

11. “Domande di pagamento”

Per la compilazione e la presentazione delle domande di pagamento si rinvia a quanto previsto nelle disposizioni definite da AGREA.

I Servizi Territoriali competenti provvederanno all'istruttoria delle domande di pagamento.

Le domande di pagamento non potranno riguardare superfici diverse, per delimitazione ed estensione, da quelle oggetto della domanda di sostegno ad eccezione dei casi previsti al paragrafo 12 “Variazione delle superfici ammesse ad impegno durante il corso del quinquennio di impegno o con la presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni”.

Annualmente AGREA provvederà a dare adeguata comunicazione, anche tramite pubblicazione su proprio sito internet, del primo giorno utile per la presentazione delle domande di pagamento.

Analoga pubblicizzazione sarà effettuata nel sito internet della Regione e sul BURET. Sono comunque applicabili al Tipo di operazione 10.1.02 le disposizioni sulle presentazioni tardive previste dall'art. 13 del Reg. (UE) n. 640/2014.

12. Variazione delle superfici ammesse ad impegno durante il corso del quinquennio di impegno o con la presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni.

Durante il corso del quinquennio di impegno i terreni interessati, anche in funzione degli avvicendamenti colturali, possono variare nel corso degli anni, ma rispetto alla superficie ammesse a sostegno il primo anno non sono ammesse incrementi e le eventuali riduzioni non devono essere superiori al 20%. Le condizioni di ammissibilità di cui al paragrafo 3 devono comunque sempre essere garantite, così come devono essere mantenute le caratteristiche relative al criterio territoriale di selezione di cui al paragrafo 9, possedute alla presentazione della domanda di sostegno.

Eventuali ulteriori variazioni delle superfici saranno ammesse esclusivamente per quanto disposto:

- dal paragrafo 4.5.2 “Subentro negli impegni e nella conduzione” delle “Disposizioni comuni per le misure a superficie del P.S.R. 2014-2020”;
- per i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali di cui all'art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014;
- in conseguenza degli esiti delle attività di controllo delle Autorità competenti.

13. Controlli e sanzioni

Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto disposto

- dal Reg. (UE) n. 1306/2013;
- dal Reg. (UE) n. 640/2014;
- dal Reg. (UE) n. 809/2014;
- dal D.M. n. 2490/2017 e s.m.i.;
- dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2220/2016 e s.m.i. che definisce le disposizioni regionali per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni in caso di inadempienze nelle misure a superficie per le domande riferite al PSR 2014-2020 e alle precedenti programmazioni previste dal D.M. n. 3536/2016;
- dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1630/2016 e s.m.i.;
- dalle procedure di AGREA inerenti al controllo sulle misure a premio per superfici ed animali.

La decadenza dalla concessione del sostegno e, conseguentemente, la restituzione delle somme percepite con interessi è determinata:

- dalla perdita dei requisiti di cui al paragrafo 2;
- dalla perdita delle condizioni di ammissibilità di cui al paragrafo 3;
- dai casi individuati dal provvedimento regionale per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni.

Restano inoltre ferme le disposizioni comunitarie e le conseguenti sanzioni collegate alla corretta dichiarazione delle superfici oggetto di pagamento.

14. Condizionalità

Il Tipo di operazione 10.1.02 rientra tra quelle indicate all'art. 92 del Reg. (UE) n. 1306/2013.

I beneficiari sono pertanto tenuti - nel periodo corrispondente al periodo di impegno e su qualsiasi superficie agricola condotta, inclusi i terreni sui quali non percepiscono alcun aiuto - al rispetto dei criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle norme per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di condizionalità in applicazione del Titolo VI del Reg. (UE) n. 1306/2013.

La mancata ottemperanza agli obblighi relativi al regime di condizionalità comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al Titolo IV – Capo II - del Reg. (UE) n. 640/2014.

Ai fini del rispetto delle norme di Condizionalità si richiamano anche il D.M. n. 2490 del 25/01/2017 e le delibere regionali annuali di recepimento con le loro eventuali modifiche ed integrazioni.

15. Subentro nell'impegno

Per le disposizioni riguardanti il subentro si fa rinvio al paragrafo 4.5.2 delle "Disposizioni comuni per le misure a superficie agricole del P.S.R.2014-2020"

16. Prescrizioni generali

Tutti i requisiti di cui ai paragrafi 2, 9, le condizioni di ammissibilità di cui al paragrafo 3 e le attribuzioni di cui al paragrafo 5 devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda. La mancanza anche di uno solo dei requisiti e condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 costituisce motivo di non ammissibilità della domanda e/o del pagamento.

Sarà cura del richiedente garantire l'ottemperanza agli impegni assunti per l'intero periodo di impegno, a prescindere dalla durata del titolo di possesso sussistente all'atto di presentazione della "domanda di sostegno", fatto salvo quanto previsto al paragrafo 15.

Le imprese che presentano domanda per il Tipo di operazione 10.1. 02 devono comunicare per iscritto al Servizio Territoriale competente, qualunque evento (causa di forza maggiore o circostanza eccezionale) che possa comportare l'impossibilità oggettiva di rispettare i requisiti e gli impegni. Tale comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità previste dall'articolo 4 del Reg. (UE) n. 640/2014.

17. Obblighi in materia di pubblicità e informazione

Per gli obblighi in materia di pubblicità e informazione previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1630/2016, si rimanda al paragrafo 8. "Obblighi in materia di pubblicità e informazione" delle Disposizioni Comuni per misure a superficie agricole del PSR 2014-2020 e

del PSR 2007- 2013 e precedenti programmazioni in trascinamento.

Tutti i beneficiari che dispongono di un sito web per uso professionale, devono riportare le informazioni, richieste dalla citata deliberazione n. 1630/2016, come da allegato 4 al presente bando.

18. Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rimanda al contenuto dei seguenti riferimenti normativi:

- Reg. (UE) n. 1305/2013;
- Reg. delegato (UE) n. 807/2014 che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- Reg. (UE) n. 1306/2013 sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola;
- Reg. delegato (UE) n. 640/2014 che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013;
- Reg. delegato (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013;
- P.S.R. 2014-2020;
- D.M. n. 2490 /2017 e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 2220/2016 e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 1630/2016 e s.m.i.;
- ulteriori norme di carattere comunitario, nazionale e regionale che regolano la materia.

COMUNE:

CAP: I I I I I

PROV.: I I I

ELENCO SCHEDE DI REGISTRAZIONE (TOTALE SCHEDE: 03):

- SCHEDA N. 1. – INDIVIDUAZIONE DEGLI APPEZZAMENTI E DELLE CORRISPONDENTI PARTICELLE OGGETTO D'IMPEGNO.
- SCHEDA N. 2. – SUPERFICI DEGLI APPEZZAMENTI E COLTURA PRATICATA.
- SCHEDA N. 3– REGISTRAZIONE DELLE DISTRIBUZIONI DEI LIQUAMI D'ALLEVAMENTO E DEL DIGESTATO

SCHEDA 1 - Individuazioni degli appezzamenti e delle corrispondenti particelle oggetto d'impegno.

Progressivo	Provincia	Comune	Sezione	Foglio	Particella	Sub.	Superficie Appezzamento		
							(1)	(2)	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
.									
..									
n									
Superficie totale									

1. Indicare la superficie della particella inclusa nell'appezzamento
2. Utilizzare un codice identificativo numerico od alfa numerico da ripetere se le particelle che compongono l'appezzamento sono più di una.

SCHEDA 3 - Distribuzioni – anno di impegno:

Appezz.	Data	Effluente	Attrezzatura e tecnica di distribuzione	Quantità distribuita	Note (3)
(1)	gg/mm/aa	Denominazione (2)		M ₃ /t	

- 1) Riportare il codice identificativo dell'appezzamento indicato nella scheda 1
- 2) Specificare se si tratta di liquame o digestato
- 3) Specificare se il percorso è stato memorizzato col GPS o se è stata fatta la comunicazione preventiva

Istruzioni per la compilazione delle schede

Tutte le schede devono riportare a fine annata agraria ed alla fine dell'ultima pagina la data e la firma del Responsabile aziendale, che dichiara di avere riportato nella scheda tutte le informazioni delle quali è richiesta la registrazione.

Per la registrazione è obbligatorio l'impiego di penna o comunque di mezzi non cancellabili; l'eventuale correzione deve consentire la lettura dei dati originali che hanno subito la correzione.

La corretta compilazione delle schede di campo e la conservazione per tutto il periodo d'impegno della documentazione (tracciati GPS, comunicazioni preventive ed eventuali fatture comprovanti il servizio fornito da terzisti per l'utilizzo delle attrezzature) sono la condizione necessaria per dimostrare di aver adempiuto agli impegni 01 (Tecniche di distribuzione) e 02 (Georeferenziazione o comunicazione preventiva).

La scheda n° 1 (Particelle/Aspezzamenti) deve essere utilizzata per definire le superfici dei diversi appezzamenti in relazione alle particelle catastali oggetto d'impegno. Dopo l'anno d'avvio se gli appezzamenti non subiscono variazioni la scheda 1 mantiene la sua validità.

La scheda n° 2 (Aspezzamenti/Coltura) deve essere utilizzata per assegnare ai diversi appezzamenti le colture oggetto di coltivazione negli anni. A meno che non si tratti di colture pluriennali che non subiscono modifiche, deve essere aggiornata ogni anno.

La scheda n° 3 (Distribuzioni) deve essere compilata ogni anno con l'elenco cronologico delle distribuzioni effettuate negli appezzamenti.

ALLEGATO 4: OBBLIGHI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ E INFORMAZIONE



UNIONE EUROPEA
Fondo Europeo Agricolo
per lo Sviluppo Rurale



**Programma di
Sviluppo Rurale**
dell'Emilia-Romagna
2014 - 2020

MISURA 10 – PAGAMENTI AGRO CLIMATICO AMBIENTALI

Tipo di operazione 10.1.02 “Gestione effluenti”

Bando unico regionale per domande di sostegno con decorrenza 1° gennaio 20__

Finalità:

Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale (Priorità P5) Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura (focus area P5D) attraverso la gestione effluenti con impegno di durata quinquennale.

Risultati Attesi:

Superfici aziendali oggetto di concessione per il tipo di operazione 10.1.02 “Gestione effluenti”
oggetto di concessione:

HA _____

Importo del sostegno oggetto di concessione:

€ _____



N.B. In riferimento al formato degli elementi grafici (emblema dell'Unione e frase di accompagnamento, Simbolo nazionale e declaratoria del PSR 2014/2020, logo regionale) si rimanda ai criteri della deliberazione n. 1630/2016.



The European Agricultural Fund for Rural Development.
Europe investing in rural areas



Reg. (UE) n. 1305/2013	del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, Titolo I, Capo II, Articolo 4 e Articolo 5 e Titolo III, Capo I, Articolo 28
MISURA 10	Pagamenti agro-climatico-ambientali
Priorità P4	Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura
Focus area 4C	Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi.

TIPO DI OPERAZIONE 10.1.03 INCREMENTO SOSTANZA ORGANICA

Bando unico regionale per domande di sostegno con decorrenza 1° gennaio 2018 - Tipo di operazione 10.1.03 "Incremento sostanza organica" della Misura 10 del P.S.R. 2014-2020.

Indice

1. Obiettivi
2. Beneficiari
3. Condizioni di ammissibilità
4. Impegni
5. Aree di applicazione prioritarie
6. Entità degli aiuti
7. Presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni
8. Dotazione finanziaria
9. Selezione delle “domande di sostegno” per l’assunzione iniziale di nuovi impegni
10. Istruttoria delle domande
11. “Domande di pagamento”
12. Variazione delle superfici ammesse ad impegno con la presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni, durante il corso del quinquennio di impegno
13. Controlli e sanzioni
14. Condizionalità
15. Subentro nell’impegno
16. Prescrizioni generali
17. Obblighi in materia di pubblicità e informazione
18. Riferimenti normativi

1. Obiettivi

Il presente bando unico regionale ha come obiettivo l'attivazione di nuovi impegni decorrenti dal 1° gennaio 2018 per il Tipo di operazione 10.1.03” del P.S.R. 2014-2020.

Gli impegni previsti dal Tipo di operazione 10.1.03:

- contribuiscono al perseguimento della Priorità 4 del P.S.R. 2014-2020 “Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura” e della Focus area P4 C “Prevenzione dell’erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi”;
- sono volti a controbilanciare la tendenza alla riduzione di sostanza organica nei suoli agricoli e a migliorare le caratteristiche chimico-fisiche-biologiche dei terreni con conseguente riduzione dei fenomeni erosivi e aumento della capacità di ritenzione idrica. Si favorisce al contempo la conservazione ed il sequestro del carbonio nel settore agricolo che rappresenta un fattore decisivo per la mitigazione dei cambiamenti climatici, considerato che il suolo costituisce il maggior serbatoio di carbonio negli ecosistemi terrestri. La distribuzione di ammendanti oltre a bilanciare la riduzione della sostanza organica del suolo, rende disponibili i nutrienti in maniera graduale, riducendo quindi il rischio di una loro lisciviazione.

Il perseguimento di tali obiettivi è attuato mediante l'apporto di ammendanti commerciali, di letame e di frazioni palabili di reflui zootecnici assimilate al letame.

Pertanto, il richiedente potrà aderire al Tipo di operazione 10.1.03 che prevede l'adozione di impegni di durata quinquennale, la cui corretta applicazione determina l'erogazione di un aiuto annuale per tutta la durata dell'impegno medesimo.

Le disposizioni che seguono disciplinano i requisiti, le condizioni e le modalità per la presentazione delle domande di sostegno ed il relativo procedimento amministrativo fino all'erogazione degli aiuti, compresi gli impegni che i richiedenti sono tenuti a rispettare.

2. Beneficiari

Possono usufruire degli aiuti previsti dal Tipo di operazione 10.1.03 “Incremento Sostanza Organica” gli imprenditori agricoli sia in forma singola che associata, incluse le cooperative, così come definiti al paragrafo 8.2.9.2 del P.S.R. 2014-2020.

In attuazione di quanto previsto dal paragrafo 8.1 del P.S.R. 2014-2020, tutti i beneficiari della Misura 10 devono essere iscritti all'Anagrafe delle Aziende agricole. I beneficiari possono essere ammessi ai sostegni finanziari unicamente se muniti di regolare titolo di conduzione per le superfici oggetto di richiesta di sostegno finanziario e se tale titolo è presente nel proprio fascicolo aziendale e inserito nell'Anagrafe delle Aziende agricole.

3. Condizioni di ammissibilità

Il Tipo di operazione 10.1.03 è applicabile su tutte le superfici agricole del territorio regionale. Possono usufruire dell'aiuto:

- le imprese agricole con indirizzo produttivo vegetale che non svolgano quindi attività di allevamento o gestiscano impianti di digestione anaerobica. Non possono usufruire dell'aiuto i terreni in possesso di imprese con indirizzo vegetale che sono dati in concessione a terzi per lo spandimento di reflui d'allevamento o di digestato;
- le imprese con terreni caratterizzati da un contenuto di sostanza organica ricadente nelle classi di dotazione scarsa o normale secondo la griglia riportata nei Disciplinari di

Produzione integrata.

Per la determinazione della concentrazione di materia organica nei terreni aziendali occorre fare riferimento ai dati riportati nel catalogo dei tipi di suolo della pianura emiliano romagnola, espressi con una griglia di 0,5 per 0,5 km. Le imprese con terreni in aree per le quali non è disponibile il dato del catalogo dei tipi di suolo, ad es. gran parte della collina e montagna, debbono necessariamente avvalersi di riscontri analitici.

3.1. Specifiche per le condizioni di ammissibilità

Le condizioni che l'impresa agricola abbia un indirizzo produttivo vegetale e che l'aiuto non riguardi terreni dati in concessione a terzi verranno verificate consultando la banca dati del software "Gestione effluenti" e l'Anagrafe delle Aziende agricole.

Tutti i requisiti di ammissibilità, anche i riscontri analitici per i terreni ubicati in collina e montagna per i quali non è disponibile il dato del catalogo dei suoli, dovranno essere posseduti e verificabili facendo riferimento alla data di inizio degli impegni (1 gennaio 2018).

4. Impegni

Il Tipo di operazione 10.1.03 ha durata quinquennale e prevede il rispetto degli impegni riportati in Tabella 1. Si rimanda comunque al paragrafo 8.2.9.3.3.1. "10.1.03 – Incremento Sostanza Organica" del P.S.R. 2014-2020 per tutti i dettagli relativi agli impegni.

Le superfici oggetto d'impegno devono essere fissate nel primo anno d'impegno e devono rimanere tali per l'intero quinquennio.

Tabella 1 – Elenco e descrizione degli impegni del Tipo di operazione 10.1.03.

Impegni	Descrizione Impegni
01. Apporto di ammendanti commerciali, letami e altre frazioni palabili	Gli ammendanti commerciali, da individuarsi tra quelli elencati nell'Allegato 2 del D.Lgs 29 aprile 2010 n. 75, utilizzabili sono: letame, letame artificiale, ammendante vegetale semplice non compostato, ammendante compostato verde, ammendante compostato misto, ammendante torboso composto. Tra le frazioni palabili assimilate al letame sono utilizzabili: lettiere esauste, materiali palabili ottenuti col trattamento di separazione della frazione solida dei liquami, effluenti sottoposti a trattamento di compostaggio.
02. Limiti quantitativi da rispettare	Le quantità di ammendante distribuita ed incorporata al terreno sulle superfici ad impegno deve essere uguale o superiore a 2,5 t di sostanza secca/ettaro per anno. Nelle singole distribuzioni occorre rispettare i limiti quantitativi massimi stabiliti dai Disciplinari di produzione integrata.
03. Piano di fertilizzazione analitico	Il fabbisogno in elementi nutritivi delle colture deve essere definito utilizzando i metodi di calcolo previsti nei Disciplinari di Produzione integrata. E' quindi richiesta la conoscenza delle caratteristiche chimico fisiche del terreno. Gli apporti di azoto non possono comunque mai superare i limiti di massima applicazione standard (MAS) di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1983 del 2017, di proposta di regolamento in corso di emanazione.
04. Impiego di concimi minerali	Con l'impiego dei concimi minerali non è possibile coprire più del 60% del fabbisogno in azoto della coltura.

05. Registrazione schede	E'obbligatorio compilare le schede di registrazione delle fertilizzazioni e quella del magazzino dei fertilizzanti
06. Tenuta della documentazione	Il beneficiario è tenuto a conservare per il periodo di impegno: le fatture comprovanti l'acquisto degli ammendanti e dei concimi minerali, le note di consegna dei materiali palabili, i certificati di analisi del terreno, i dati ricavabili dalla consultazione del catalogo dei suoli e il piano di fertilizzazione.

In Allegato I al presente bando sono riportate le schede di registrazione dell'esecuzione delle attività connesse all'applicazione degli impegni previsti dal Tipo di operazione. I beneficiari del Tipo di operazione 10.1.03 saranno tenuti a inserire tutte le registrazioni previste.

Qualora sia data attuazione a livello regionale al D.M. n. 162 del 12/01/2015, le schede verranno compilate direttamente sul quaderno di campagna on-line.

4.1. Specifiche agli impegni

Le norme tecniche da seguire per l'adempimento degli impegni "02. Limiti quantitativi da rispettare" e "03. Piano di fertilizzazione analitico" sono riportate nei Disciplinari di produzione integrata della Regione Emilia Romagna consultabili nel sito internet "http://agricoltura.regione.emiliaromagna.it/produzioniagroalimentari/temi/disciplinariproduzion_e_interata".

Si precisa che il "Piano di fertilizzazione analitico" così come previsto dai Disciplinari di produzione integrata, deve essere redatto annualmente per tutte le distinte colture praticate sulle superfici impegnate.

Essendo il digestato assimilato - ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 1983 del 2017, di proposta di regolamento in corso di emanazione - ai liquami, le relative frazioni solide, ottenute da un trattamento di separazione rientrano tra i materiali utilizzabili.

Gli appezzamenti devono sempre essere individuati anche graficamente e i relativi confini devono essere riportati su mappa di scala adeguata (1:5.000 o 1:10.000).

A titolo esemplificativo in Allegato II al presente bando sono riportati: un piano di fertilizzazione analitico, la griglia di valutazione del contenuto di sostanza organica nei terreni, la tabella con i limiti massimi di apporto di sostanza organica, e l'immagine tratta dal Catalogo dei suoli con le classi di dotazione della sostanza organica nei terreni dell'Emilia-Romagna.

5. Aree di applicazione prioritarie

Ai fini della delimitazione delle aree si fa riferimento alle modalità per le attribuzioni delle zonizzazioni definite al paragrafo 2 del documento "Disposizioni comuni per le misure a superficie agricole del P.S.R. 2014-2020".

Nella seguente tabella viene riportata la lista delle cartografie delle zonizzazioni impiegate per l'assegnazione delle priorità previste dal Tipo di operazione.

	Zonizzazione
Aree a prevalente tutela idrologica	Comuni a basso carico di azoto zootecnico (< di 127 kg/ha)
Zona altimetrica	Collina
	Montagna

6. Entità degli aiuti

L'aiuto per ettaro di superficie sotto impegno è pari a 180 euro/ettaro/anno.

In applicazione dell'art. 48 del Reg. (UE) n. 1305/2013, gli aiuti possono essere oggetto di revisione secondo quanto riportato al paragrafo 6 delle "Disposizioni comuni per le misure a superficie agricole del P.S.R. 2014-2020".

In caso di sovrapposizione con altri Tipi di operazione della Misura 11 non potranno essere superati i massimali previsti dall'allegato II del Reg. (UE) n. 1305/2013 di 600 Euro/ha per le colture annuali e di 900 Euro/ha per le colture arboree poliennali. Nel caso di sovrapposizione con altri Tipi di operazione della Misura 10, non potranno essere superati per somma di impegni aggiuntivi facoltativi o di ulteriori Tipi di operazione della sottomisura 10.1 i massimali di 450 Euro/ha per le colture annuali e le erbacee poliennali e di 750 Euro/ha per le colture poliennali arboree.

7. Presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni

La competenza all'istruttoria delle domande di sostegno presentate a valere sul presente bando spetta ai Servizi Territoriali agricoltura, caccia e pesca.

La domanda di sostegno è **unica** anche qualora le superfici oggetto dei medesimi impegni ricadano in territori di più Servizi Territoriali agricoltura, caccia e pesca regionali competenti.

Se le superfici oggetto di impegno ricadono in territori di più Servizi Territoriali, la competenza relativa all'istruttoria delle domande di sostegno presentate per il Tipo di operazione 10.1.03 è attribuita al Servizio Territoriale in cui è ubicata la maggior parte della superficie oggetto di impegno.

Per la compilazione e la presentazione delle domande di sostegno si fa riferimento alle disposizioni approvate dall'organismo pagatore AGREA in merito alla procedura operativa generale per la presentazione delle domande.

La scadenza per la presentazione delle domande di sostegno per impegni decorrenti dal 01/01/2018 è fissata al 31 gennaio 2018. Tale scadenza può essere prorogata per giustificati motivi con atto del Direttore Generale Agricoltura Caccia e Pesca.

AGREA provvederà a dare comunicazione sul proprio sito internet del primo giorno utile per la presentazione delle domande di sostegno.

Le domande di sostegno inerenti i nuovi impegni non avranno automaticamente valenza di domanda di pagamento; pertanto i beneficiari dovranno presentare specifica domanda di pagamento per ogni anno di impegno nei termini di presentazione fissati da AGREA.

Le domande di sostegno per assunzione di nuovi impegni agro-climatico-ambientali del Tipo di operazione 10.1.03 possono essere accolte anche per particelle aderenti ai seguenti Tipi di operazione "Produzione integrata" (10.1.01), "Gestione degli effluenti" (10.1.02) o ad analoghe azioni agroambientali, ancora in essere. Possono essere altresì accolte domande anche per particelle aderenti alla Misura 11.

In sede di presentazione della domanda il sistema gestionale di AGREA permette l'assunzione di impegni che comportano un premio anche superiore al massimale ma opera comunque la riduzione di cui al paragrafo 6 del presente bando. Pertanto una volta raggiunto o superato il massimale non è ammissibile l'assunzione di ulteriore impegni.

8. Dotazione finanziaria

Con riferimento alla dotazione finanziaria del P.S.R. 2014-2020, per la quantificazione delle risorse complessive disponibili per il presente bando si rimanda al paragrafo 3 del documento contenente le disposizioni comuni per le misure a superficie agricole del P.S.R. 2014-2020". Le risorse per la prima annualità di impegno (2018) ammontano a 592.703 euro.¹

9. Selezione delle “domande di sostegno” per l’assunzione iniziale di nuovi impegni

Di seguito si descrivono i criteri di selezione delle domande di sostegno per gli impegni del Tipo di operazione 10.1.03 decorrenti dal 2018, che dovranno essere applicati qualora i fabbisogni desunti dalla totalità delle domande di sostegno ammissibili superino le disponibilità finanziaria del bando.

Il riferimento per l’applicazione delle procedure selettive, oltre al presente bando, è il paragrafo 8.2.9.3.3.7. "Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione" del P.S.R. 2014-2020 versione 5.1 che individua i seguenti criteri:

- 1) Principi Territoriali
 - Terreni ubicati in Comuni a basso carico di azoto zootecnico (<127 kg/ha) così come individuati nella determinazione n. 1192 del 04/02/2014;
 - Terreni ricadenti in collina e montagna.
- 2) Principi tecnici
 - abbinamento con il Tipo di operazione 10.1.01 (produzione integrata);
- 3) Maggiore superficie aziendale impegnata.

Modalità operative per la determinazione della graduatoria

In Tabella A sono stati attribuiti i pesi espressi in valore numerico per i criteri territoriali e tecnici.

Per l'applicazione dei criteri territoriali, previsti al punto 1, l'unità di riferimento di base per l'attribuzione della priorità è la particella catastale.

I punteggi di priorità per categoria di superfici sono sommabili sulla stessa medesima parcella.

Tabella A - Valori numerici di priorità distinti per tipologie di criteri territoriali e tecnici

Priorità		Punteggio
1	Terreni ubicati in comuni a basso carico di azoto zootecnico (< di 127 kg/ha) così come individuati nella determinazione n. 1192 del 04/02/2014.	55
2	Terreni ricadenti in collina o montagna come classificate dal Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR).	35
3	Abbinamento con il Tipo di operazione 10.1.01 (produzione integrata)	10
		100

L'attribuzione finale del punteggio è determinata tenendo conto della presenza in domanda di superfici agricole ubicate in comuni a basso carico di azoto zootecnico e/o ricadenti in collina o montagna, caratterizzate dalle differenti priorità territoriali e tecniche individuate in Tabella A.

¹ Le cifre previste nei Bandi sono state approssimate all’euro rispetto alle risorse indicate nella Tabella B delle Disposizioni comuni.

A tal fine si procede al calcolo della SOI (superficie oggetto di impegno) di ciascuna particella che presenta le priorità indicate in Tabella A e si determina il corrispondente punteggio come segue: (punteggio di priorità) x (ettari di superficie oggetto di impegno per tipologia di priorità / ettari di superficie aziendale oggetto di impegno).

Tabella B – Attribuzione del punteggio sulla base delle priorità territoriali

Tipologia di priorità territoriale (da tab. A)	Punteggio di priorità (da tab. A) a	Rapporto tra la superficie oggetto di impegno per tipologia di priorità e la superficie aziendale oggetto di impegno b	Punteggio per tipologia di priorità c = b x a
Priorità territoriale 1	55	ha SOI priorità territoriale 1 / ha SOI aziendale	A
Priorità territoriale 2	35	ha SOI priorità territoriale 2 / ha SOI aziendale	B
Totale punteggio			A + B

Nell'applicazione del criterio tecnico del punto 3 relativo all'abbinabilità con il Tipo di operazione 10.1.01 il punteggio di priorità è applicabile se è in corso l'impegno sulla produzione integrata attivato con precedenti bandi.

La somma dei valori ottenuti come riportato in tabella B e del punteggio della priorità 3, indicata in tabella A, costituisce il punteggio da assegnare alla domanda.

Le domande saranno ordinate in relazione ai punteggi attribuiti.

Differenziazione delle posizioni ex-aequo

A parità di punteggio prederanno in graduatoria le domande con maggior superficie impegnata. In caso di ulteriori posizioni in ex-aequo, la posizione di precedenza in graduatoria sarà determinata in base alla maggior superficie oggetto di impegno (SOI) correlata ai principi di selezione previsti al punto 1 nella seguente sequenza: SOI dei terreni ubicati in comuni a basso carico di azoto zootecnico < di 127 kg/ha così come individuati nella determinazione n. 1192 del 04/02/2014/SOI aziendale); SOI dei terreni ricadenti in collina o montagna /SOI aziendale.

10. Istruttoria delle domande

Il controllo amministrativo sulle domande di sostegno ai fini della ammissibilità e della selezione è effettuato dai Servizi Territoriali competenti. Ogni Servizio Territoriale provvederà:

- a) alla ricezione delle domande secondo le modalità definite nella procedura operativa di compilazione e presentazione domande di AGREA;
- b) all'istruttoria finalizzata alla verifica dei criteri di ammissibilità previsti dal P.S.R. 2014-2020 e dal presente bando, alla quantificazione degli importi di aiuto ed ai controlli di competenza;
- c) a definire gli esiti delle istruttorie sul Sistema Informativo SIAG di AGREA finalizzate all'ammissibilità, inclusa la formalizzazione del punteggio attribuito a ciascuna domanda in base ai criteri di selezione;
- d) all'approvazione:

- di un elenco delle domande che soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità riportando per ognuna di esse i sostegni finanziari, i punteggi generati in automatico dal sistema in applicazione dei criteri di selezione;
 - di un elenco delle istanze che non soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità per le quali il Responsabile del procedimento dovrà aver espletato, ai sensi della normativa in materia di procedimento, gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l'interessato circa i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;
- e) ad inviare gli elenchi di cui alla lettera d) al Responsabile del Servizio Agricoltura Sostenibile della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca entro 70 giorni di calendario dal termine fissato per la presentazione delle domande di sostegno. Il termine ultimo per inviare gli elenchi di cui alla lettera d) può essere prorogato per giustificati motivi dal Direttore Generale Agricoltura Caccia e Pesca.

Il Responsabile del Servizio Agricoltura Sostenibile assume, entro 20 giorni dall'acquisizione degli elenchi, uno specifico atto di approvazione della graduatoria delle domande ammissibili, con quantificazione dei sostegni spettanti, individuando le domande integralmente finanziate in relazione alle risorse recate dal bando. Nel medesimo atto saranno altresì indicate le domande ritenute non ammissibili.

Nell'ipotesi in cui la dotazione finanziaria risulti sufficiente al soddisfacimento integrale delle domande pervenute e ritenute ammissibili, verrà approvato un elenco di beneficiari ordinato in funzione del numero di domanda AGREA.

Gli atti formali sono resi disponibili per tutti i beneficiari sul sito internet dell'Amministrazione regionale e sul BURERT; è esclusa ogni altra comunicazione formale.

Il responsabile di procedimento dei Servizi Territoriali agricoltura, caccia e pesca per le attività istruttorie di ammissibilità delle domande di sostegno e di pagamento è indicato nell'Allegato 12 della deliberazione che approva il presente bando.

Il responsabile del procedimento per la fase di competenza regionale è il Dott. Giuseppe Carnevali del Servizio Agricoltura Sostenibile della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca, viale della Fiera n. 8, 40127 Bologna.

11. “Domande di pagamento”

Per la compilazione e la presentazione delle domande di pagamento si rinvia a quanto previsto nelle disposizioni definite da AGREA.

I Servizi Territoriali competenti provvederanno all'istruttoria delle domande di pagamento.

Le domande di pagamento non potranno riguardare superfici diverse, per delimitazione ed estensione, da quelle ammesse con la domanda di sostegno ad eccezione dei casi previsti al paragrafo 12. “Variazione delle superfici ammesse ad impegno durante il corso del quinquennio di impegno o con la presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi”.

Annualmente AGREA provvederà a dare adeguata comunicazione, anche tramite pubblicazione su proprio sito internet, del primo giorno utile per la presentazione delle domande di pagamento.

Analoga pubblicizzazione sarà effettuata nel sito internet della Regione e sul BURERT. Sono comunque applicabili al Tipo di operazione 10.1.03 le disposizioni sulle presentazioni tardive previste dall'art. 13 del Reg. (UE) n. 640/2014.

12. Variazione delle superfici ammesse ad impegno con la presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni, durante il corso del quinquennio di impegno.

Durante il corso del quinquennio di impegno non sono ammesse variazioni in aumento delle superfici ammesse ad impegno con la domanda di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni. In funzione degli avvicendamenti colturali sono invece possibili eventuali riduzioni ma che non devono essere superiori al 20% rispetto alla superficie ammessa a sostegno il primo anno. Eventuali ulteriori variazioni di tali superfici, saranno ammesse esclusivamente per quanto disposto:

- dal paragrafo 4.5.2 “Subentro negli impegni e nella conduzione” delle “Disposizioni comuni per le misure a superficie del P.S.R. 2014-2020”; - per i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali di cui all'art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014;
- per i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali di cui all'art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014;
- in conseguenza degli esiti delle attività di controllo delle Autorità competenti.

13. Controlli e sanzioni

Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto disposto

- dal Reg. (UE) n. 1306/2013;
- dal Reg. (UE) n. 640/2014;
- dal Reg. (UE) n. 809/2014;
- dal D.M. n. 2490/2017 e s.m.i.;
- dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2220/2016 e s.m.i. che riporta le disposizioni regionali per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni in caso di inadempienze nelle misure a superficie per le domande riferite al P.S.R. 2014-2020 e alle precedenti programmazioni previste dal D.M. n. 3536/2016;
- dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1630/2016 e s.m.i.;
- dalle procedure di AGREA inerenti al controllo sulle misure a premio per superfici ed animali.

La decadenza dalla concessione del sostegno e, conseguentemente, la restituzione delle somme percepite con interessi è determinata:

- alla perdita dei requisiti di cui al paragrafo 2;
- dalla perdita delle condizioni di ammissibilità di cui al paragrafo 3;
- dai casi individuati dal provvedimento regionale per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni.

Restano inoltre ferme le disposizioni comunitarie e le conseguenti sanzioni collegate alla corretta dichiarazione delle superfici oggetto di pagamento.

14. Condizionalità

Il Tipo di operazione 10.1.03 rientra tra quelle indicate all'art. 92 del Reg. (UE) n. 1306/2013.

I beneficiari del presente tipo di operazione sono tenuti - nel periodo corrispondente al periodo di impegno e su qualsiasi superficie agricola condotta, inclusi i terreni sui quali non percepiscono alcun aiuto - al rispetto dei criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle norme per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di condizionalità in applicazione del Titolo VI del Reg. (UE) n. 1306/2013.

La mancata ottemperanza agli obblighi relativi al regime di condizionalità comporta l'applicazione

delle sanzioni di cui al Titolo IV – Capo II - del Reg. (UE) n. 640/2014.

Ai fini del rispetto delle norme di Condizionalità si richiamano anche il D.M. n. 2490 del 25/01/2017 e le delibere regionali annuali di recepimento, con le loro eventuali modifiche ed integrazioni.

15. Subentro nell'impegno

Per le disposizioni riguardanti il subentro nell'impegno si fa rinvio al paragrafo 4.5.2 delle "Disposizioni comuni per le misure a superficie" del P.S.R. 2014-2020".

16. Prescrizioni generali

Tutti i requisiti e le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 9 e le condizioni di ammissibilità di cui al paragrafo 3 devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda. La mancanza anche di uno solo dei requisiti e condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 costituisce motivo di non ammissibilità della domanda.

Sarà cura del richiedente garantire l'ottemperanza agli impegni assunti per l'intero periodo di impegno, a prescindere dalla durata del titolo di possesso sussistente all'atto di presentazione della "domanda di sostegno", fatto salvo quanto previsto al paragrafo 15.

Le imprese che presentano domanda per il Tipo di operazione 10.1.03 devono comunicare per iscritto al Servizio Territoriale competente, qualunque evento (causa di forza maggiore o circostanza eccezionale) che possa comportare l'impossibilità oggettiva di rispettare i requisiti e gli impegni. Tale comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità previste dall'articolo 4 del Reg. (UE) n. 640/2014.

17. Obblighi in materia di pubblicità e informazione

Per gli obblighi in materia di pubblicità e informazione previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1630/2016, si rimanda al paragrafo 8. "Obblighi in materia di pubblicità e informazione" delle Disposizioni Comuni per misure a superficie agricole del PSR 2014-2020 e del PSR 2007- 2013 e precedenti programmazioni in trascinamento.

Tutti i beneficiari che dispongono di un sito web per uso professionale, devono riportare le informazioni, richieste dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1630/2016, come da allegato III al presente bando.

18. Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rimanda al contenuto dei seguenti riferimenti normativi:

- Reg. (UE) n. 1305/2013;
- Reg. delegato (UE) n. 807/2014 che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- Reg. (UE) n. 1306/2013 sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola;
- Reg. delegato (UE) n. 640/2014 che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013;
- Reg. delegato (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013;
- P.S.R. 2014-2020;
- D.M. n. 2490/2017 e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 2220/2016 e s.m.i.;

- Deliberazione della Giunta regionale n. 1630/2016 e s.m.i.
- ulteriori norme di carattere comunitario, nazionale e regionale che regolano la materia.

ELENCO SCHEDE DI REGISTRAZIONE (TOTALE SCHEDE: 04):

- SCHEDA N. 1. – Individuazione degli appezzamenti e delle corrispondenti particelle oggetto d’impegno.
- SCHEDA N. 2. – Superfici degli appezzamenti e coltura praticata.
- SCHEDA N. 3. – Registrazione delle fertilizzazioni – impegno 01 (Apporto di ammendanti commerciali, letami e altre frazioni palabili); 02 (limiti quantitativi da rispettare); 04 (percentuale di impiego di concimi minerali).
- SCHEDA N. 4. – Magazzino dei fertilizzanti – impegno 01 (apporto di ammendanti commerciali, letami e altre frazioni palabili) e 02 (Limiti quantitativi da rispettare).

SCHEDA 1 - Individuazioni degli appezzamenti e delle corrispondenti particelle oggetto d'impegno.

Progressivo	Provincia	Comune	Sezione	Foglio	Particella	Sub.	Superficie	Appezzamento
							(1)	(2)
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
.								
..								
n								
Supe ficie totale								

1. Indicare la superficie della particella inclusa nell'appezzamento
2. Utilizzare un codice identificativo numerico od alfa numerico da ripetere se le particelle che compongono l'appezzamento sono più di una.

Istruzioni per la compilazione delle schede

Tutte le schede devono riportare a fine annata agraria ed alla fine dell'ultima pagina la data e la firma del Responsabile aziendale, che dichiara di avere riportato nella scheda tutte le informazioni delle quali è richiesta la registrazione.

Per la registrazione è obbligatorio l'impiego di penna o comunque di mezzi non cancellabili; la eventuale correzione deve consentire la lettura dei dati originali che hanno subito la correzione.

La corretta compilazione delle schede di campo e di magazzino e la conservazione per tutto il periodo d'impegno della documentazione (fatture comprovanti l'acquisto degli ammendanti e dei concimi minerali; le note di consegna dei materiali palabili; i certificati d'analisi del terreno o in sostituzione i dati ricavabili dalla consultazione del catalogo dei suoli; il piano di fertilizzazione) sono la condizione necessaria per l'adempimento degli impegni 05 (Registrazione schede) e 06 (Tenuta della documentazione).

La scheda n°1 (Particelle/Assezzamenti) deve essere utilizzata per definire le superfici dei diversi assezzamenti in relazione alle particelle catastali oggetto d'impegno. Dopo l'anno d'avvio se gli assezzamenti non subiscono variazioni la scheda 1 mantiene la sua validità.

La scheda n° 2 (Assezzamenti/Coltura) deve essere utilizzata per assegnare ai diversi assezzamenti le colture oggetto di coltivazione negli anni. A meno che non si tratti di colture pluriennali che non subiscono modifiche, deve essere aggiornata ogni anno.

La scheda n° 3 (Fertilizzazioni) deve essere compilata ogni anno con l'elenco cronologico delle fertilizzazioni effettuate negli assezzamenti. Unitamente alla scheda di magazzino e alle fatture di acquisto dei fertilizzanti serve per la verifica degli impegni 01 (Apporto di ammendanti commerciali, letami e altre frazioni palabili), 02 (Limiti quantitativi da rispettare) e 04 (Percentuale di impiego di concimi minerali).

La scheda n° 4 (Magazzino) deve essere compilata ogni anno con i movimenti di carico e scarico dei fertilizzanti. Unitamente alla scheda delle fertilizzazioni effettuate, alle fatture di acquisto dei fertilizzanti serve per la verifica degli impegni 01 (Apporto di ammendanti commerciali, letami e altre frazioni palabili) e 02 (Limiti quantitativi da rispettare). NOTA: In caso di imprese di grandi dimensioni o di corpi aziendali separati è possibile la compilazione di una scheda per ciascuno dei magazzini presenti nel centro aziendale; in caso di trasferimento di prodotti fra diversi magazzini dovrà essere disponibile la documentazione idonea a rendere possibile la verifica quantitativa di tali movimenti (es.: bolle di accompagnamento)

Inventario iniziale - Devono essere registrati tutti i fertilizzanti commerciali, i letami ed altre frazioni palabili presenti in azienda (magazzino e/o platea) il 1 novembre. Per ciascun fertilizzante dovrà essere compilata una riga. Per i prodotti commerciali è richiesta l'indicazione dei titoli dei tre macro elementi, espressi come unità di N, P₂O₅, K₂O; per i letami e le frazioni palabili è sufficiente il titolo in azoto ed il contenuto in sostanza secca. Anche i fertilizzanti fogliari contenenti N, P e K devono essere registrati.

Registrazione degli acquisti - Gli acquisti dei prodotti commerciali e la consegna in azienda dei letami o altri materiali palabili devono essere registrati entro 48 ore. La prima registrazione di ciascun formulato commerciale può essere eseguita sulla stessa riga dell'inventario iniziale. Per eventuali registrazioni successive dovranno essere impiegate altre righe a seguito di quelle utilizzate per inventario iniziale e prima registrazione: analogamente ci si comporterà per Formulati commerciali non presenti al momento dell'inventario iniziale.

Inventario finale - Devono essere registrati tutti i fertilizzanti commerciali, i letami ed altre frazioni palabili presenti in azienda (magazzino e/o platea) il 30 ottobre. Per i prodotti commerciali è richiesta l'indicazione dei titoli dei tre macro elementi, espressi come unità di N, P₂O₅, K₂O; per i letami e le frazioni palabili è sufficiente il titolo in azoto ed il contenuto in sostanza secca. La registrazione di ciascun prodotto commerciale può essere eseguita sulla stessa riga dell'ultimo acquisto. Per questa ragione, nel caso di un singolo acquisto o di nessun acquisto durante l'anno, sarà sufficiente utilizzare la stessa riga dell'inventario iniziale (o, per i Formulati commerciali non presenti al momento dell'inventario iniziale, della riga di registrazione dell'acquisto).

ALLEGATO II

TIPO DI OPERAZIONE 10.1.03 INCREMENTO SOSTANZA ORGANICA

Il piano di fertilizzazione per ogni singola coltura deve essere redatto annualmente secondo uno dei metodi di calcolo previsti nei Disciplinari di Produzione Integrata (metodo del bilancio e metodo delle schede a dose standard). I Disciplinari ed il software per la predisposizione del piano di fertilizzazione sono consultabili alla pagina internet: <http://agricoltura.regione.emiliaromagna.it/produzioni-agroalimentari/doc/disciplinari/produzione-integrata/Collezione-dpi/>

Il Piano, unitamente alla scheda delle fertilizzazioni, consente di verificare il rispetto degli impegni 03 (Piano di fertilizzazione analitico) e 04 (Percentuale di impiego di concimi minerali).

Di seguito si riporta un esempio di piano di fertilizzazione composto da due schede:

Scheda a - Calcolo dei quantitativi di elementi nutritivi da apportare

Piano di fertilizzazione

Quantitativi di elementi nutritivi da apportare calcolati col metodo del bilancio



Azienda	XXXXXXXXXXXX	Zona ZVN	0	Area	A1
Appezz.	n° 15	Resa media prevista	t/ha	Anno	2015
Coltura	Mais trinciato classe 600/700				70
Fase/ciclo	Primaverile-estiva >130 gg				

		kg/ha		
		N	P2O5	K2O
NECESSITA'				
A)	Fabbisogno della coltura	273	105	231
C)	Perdite per lisciviazione	44		20
D)	Immobilizzazioni e dispersioni (*)	19		
B1)	Arricchimenti		0	0
A2)	Anticipazioni anni futuri		0	0
Totale necessità		337	105	251
DISPONIBILITA'				
B)	Fertilità del suolo	77	0	0
E)	Precessione	30		
F)	Fertilità organica residua	15		
G)	Apporti naturali	11		
Totale disponibilità		134	0	0
Bisogno calcolato		203	105	251
Apporto ammesso col bilancio		203	105	251

*) comprensive di eventuali immobilizzazioni della precessione

Scheda b - Piano di distribuzione per la verifica del rispetto dei vincoli

Piano di distribuzione dei Fertilizzanti		Metodo Bilancio	Anno 2015	Regione Emilia Romagna		
Rag. Sociale	XXXXXXXXXXXX		Zona ZVN	FALSO		
Area omogenea	A1	Appezz.	n° 15		Classe suolo Franco Limoso	
Coltura	Mais trinciato classe 600/700		Resa (t/ha)	70		
Fase	Primaverile-estiva >130 gg		PreceSSIONE	Pomodoro e altre orticole		
Condizioni e dotazioni del terreno			Azoto N	Fosforo P2O5	Potassio K2O	S.O. ss
Quantità massime che è possibile apportare (kg/ha)			Media	elevata	media	Scarsa
n°			kg/ha	kg/ha	kg/ha	t/ha
1			203	105	251	13
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
25 t/ha di letame bovino Alla preparazione del terreno e semina nel medesimo anno 25 t/ha di liquame bovini da carne In copertura con fertilizzazione			41	14	23	5,3
1,5 q/ha di Urea 46% maggio alla 5 foglia con sarchiatura 0,75 q/ha di Urea 46% luglio con fertilizzazione in pre fioritura			69			
			35			
Apporti totali			201	32	53	5,3
Note			Copertura del fabbisogno con unità fornite dai concimi minerali o di sintesi (%)			
			51	0	0	

Apporti massimi di ammendanti organici in funzione della dotazione del terreno in sostanza organica.

Dotazione terreno in S.O.	Apporti massimi annuali (t s.s. /ha)
Scarsa	13
Normale	11
Elevata	9


Fonte: DPI – Norme Generali – Fertilizzazione organica

Dotazione di Sostanza Organica

Giudizio	Terreni sabbiosi (S-SF-FS)	Terreni medio impasto (F-FL-FA-FSA)	Terreni argillo si limosi (A-AL-FLA-AS-L)	Classe di dotazione per schede standard
molto basso	< 0,8	< 1,0	< 1,2	Scarsa
basso	0,8 – 1,4	1,0 – 1,8	1,2 – 2,2	
medio	1,5 – 2,0	1,9 – 2,5	2,3 – 3,0	Normale
elevato	> 2,0	> 2,5	> 3,0	Elevata

Fonte: DPI – Norme generali - Allegato 4 – Sostanza organica

Classe di dotazione della sostanza organica nei terreni dell'Emilia Romagna



Fonte: <https://agri.regione.emilia-romagna.it/Suoli/>

ALLEGATO III

OBBLIGHI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ E INFORMAZIONE



UNIONE EUROPEA
Fondo Europeo Agricolo
per lo Sviluppo Rurale



**Programma di
Sviluppo Rurale**
dell'Emilia-Romagna
2014 - 2020

MISURA 10 – PAGAMENTI AGRO CLIMATICO AMBIENTALI

Tipo di operazione 10.1.03 “Incremento sostanza organica”

Bando unico regionale per domande di sostegno con decorrenza 1° gennaio 20__

Finalità:

Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura (Priorità P4) e Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi. (Focus Area 4C) attraverso l'incremento della sostanza organica con impegno di durata quinquennale

Risultati Attesi:

Superfici aziendali oggetto di concessione per Tipo di operazione 10.1.03 “Incremento sostanza organica”:

HA _____

Importo del sostegno oggetto di concessione:

€ _____



N.B. In riferimento al formato degli elementi grafici (emblemata dell'Unione e frasi di accompagnamento, Simbolo nazionale e declaratoria del PSR 2014/2020, logo regionale) si rimanda ai criteri della deliberazione n. 1630/2016.



The European Agricultural Fund for Rural Development:
Europe investing in rural areas



Reg. (UE) n. 1305/2013	del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, Titolo I, Capo II, Articolo 4 e Articolo 5 e Titolo III, Capo I, Articolo 28
MISURA 10	Pagamenti agro-climatico-ambientali
Priorità P4	Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura
Focus area 4C	Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi

TIPO DI OPERAZIONE 10.1.04

AGRICOLTURA CONSERVATIVA E INCREMENTO SOSTANZA ORGANICA

Bando unico regionale per domande di sostegno con decorrenza 1° gennaio 2018 - Tipo di operazione 10.1.04 "Agricoltura conservativa e incremento sostanza organica" della Misura 10 del P.S.R. 2014-2020.

Indice

1. Obiettivi
2. Beneficiari
3. Condizioni di ammissibilità
4. Impegni
5. Aree di applicazione prioritarie
6. Entità degli aiuti
7. Presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni
8. Dotazione finanziaria
9. Selezione delle domande di sostegno per l'assunzione iniziale di nuovi impegni
10. Istruttoria delle domande
11. Domande di pagamento
12. Variazione delle superfici ammesse ad impegno con la presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni, durante il corso del sessennio di impegno
13. Controlli e sanzioni
14. Condizionalità
15. Subentro nell'impegno
16. Prescrizioni generali
17. Obblighi in materia di pubblicità e informazione
18. Riferimenti normativi

1. Obiettivi

Il presente bando unico regionale ha come obiettivo l'attivazione di nuovi impegni decorrenti dal 1° gennaio 2018 per il Tipo di operazione 10.1.04 "Agricoltura conservativa e incremento sostanza organica" del P.S.R. 2014-2020.

Gli impegni previsti dal Tipo di operazione 10.1.04 contribuiscono al perseguimento della priorità 4 del P.S.R. 2014-2020 "Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura", in funzione degli obiettivi delle Focus area P4C "Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi", e P5E "Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale". Gli impegni sono altresì finalizzati a fornire una risposta al Fabbisogno F17 "Promuovere la gestione sostenibile dei suoli".

Il perseguimento di tali obiettivi è attuato mediante la realizzazione di tecniche di agricoltura conservativa, in particolare attraverso la riduzione o l'eliminazione delle lavorazioni, il mantenimento della copertura del terreno e l'adozione di un adeguato avvicendamento colturale.

Pertanto il richiedente potrà aderire al Tipo di operazione 10.1.04 che prevede l'adozione di impegni di durata sessennale, la cui corretta applicazione determina l'erogazione di un sostegno finanziario annuale per tutta la durata dell'impegno medesimo.

Le disposizioni che seguono disciplinano i requisiti, le condizioni e le modalità per la presentazione delle domande di sostegno ed il relativo procedimento amministrativo fino all'erogazione degli aiuti, compresi gli impegni che i richiedenti sono tenuti a rispettare.

Il presente bando resta condizionato all'approvazione da parte della Commissione Europea delle modifiche apportate con la versione 7 del PSR 2014-2020.

2. Beneficiari

Possono usufruire degli aiuti previsti dal Tipo di operazione 10.1.04 gli imprenditori agricoli sia in forma singola che associata, incluse le cooperative, così come definiti al paragrafo 8.2.9.2 del P.S.R. 2014-2020.

In attuazione di quanto previsto dal paragrafo 8.1 del P.S.R. 2014-2020, tutti i beneficiari della Misura 10 devono essere iscritti all'Anagrafe delle Aziende agricole. I beneficiari possono essere ammessi ai sostegni finanziari unicamente se muniti di regolare titolo di conduzione per le superfici oggetto di richiesta di sostegno finanziario e se tale titolo è presente nel proprio fascicolo aziendale e inserito nell'Anagrafe delle Aziende agricole.

3. Condizioni di ammissibilità

Il Tipo di operazione 10.1.04 è applicabile su tutte le superfici agricole a seminativo collocate sul territorio regionale, ad esclusione di quelle montane. La superficie minima di adesione è pari a 4 ettari.

4. Impegni

Il Tipo di operazione 10.1.04 ha una durata sessennale e prevede il rispetto degli impegni riportati in Tabella 1. Si rimanda comunque al paragrafo 8.2.9.3.4. "10.1.04 - Agricoltura conservativa e incremento sostanza organica" del P.S.R. 2014-2020 per la descrizione completa del Tipo di operazione.

Tabella 1 – Elenco e descrizione degli impegni del Tipo di operazione 10.1.04.

IMPEGNI	DESCRIZIONE IMPEGNI
01.01 Introduzione della non lavorazione sui seminativi	<p>Introduzione della non lavorazione (semina su sodo) per la coltivazione di cereali, colture erbacee industriali, foraggiere a ciclo annuale ed erba medica.</p> <p>In ciascun anno d'impegno deve essere realizzata la semina, secondo le modalità di seguito specificate. Unica eccezione è rappresentata dall'erba medica, seminata su sodo ed effettuata esclusivamente con ciclo triennale. Nel corso del terzo e conclusivo anno del ciclo di coltivazione dell'erba medica, dovrà essere effettuata la semina su sodo di altra coltura ammissibile (es.: cereale autunno vernino). Sulle superfici oggetto di impegno, nell'anno di avvio (nel primo anno dei sei previsti), può essere presente la coltura della medica, purché nello stesso anno venga effettuata la semina di altra coltura ammissibile, secondo le modalità di seguito specificate.</p>
01.01.A Modalità di semina: semina diretta e lavorazione a bande	<p>Le modalità di semina consentite sono la semina diretta (no till) e la lavorazione a bande (strip till).</p> <p>Tale seconda modalità prevede esclusivamente una coltivazione superficiale del terreno in corrispondenza del solco di semina, che escluda l'uso di organi lavoranti azionati dalla presa di potenza del trattore ed eviti il rimescolamento del terreno in senso verticale. La lavorazione a bande è applicabile alle sole colture seminate a file, distanziate tra loro non meno di 40 centimetri, tale che la superficie di terreno interessata dalla minima lavorazione non superi il 50% della superficie complessiva.</p> <p>Le semine devono essere effettuate esclusivamente per mezzo di macchine che dispongano di organi discissori, atti a incidere il terreno sodo, di distributori che posizionino opportunamente il seme ed eventuali altri prodotti nel solco di semina, e organi che richiudano il solco, senza rivoltamento del terreno. Il beneficiario è tenuto ad attestare l'impiego di seminatrici da sodo mediante titolo di possesso ovvero documento rilasciato dal prestatore di servizi (contoterzista).</p> <p>Nel corso del periodo di impegno, è consentito l'uso di decompattatori e/o ripuntatori solo nel caso in cui si verificano condizioni pedoclimatiche particolarmente sfavorevoli (ristagno idrico, compattamento del terreno, ecc.). In preparazione della semina, con seminatrici da sodo, delle colture primaverili-estive a file, è consentito in alternativa al decompattamento l'uso di attrezzi per la cosiddetta lavorazione delle stoppie o vertical tillage. Tali attrezzi, non azionati dalla presa di potenza del trattore, sono costituiti da batterie di dischi piatti folli che sminuzzano i residui colturali, mescolandoli con i primissimi strati del terreno. Il beneficiario dovrà richiedere autorizzazione e giustificare gli interventi di decompattamento o di lavorazione delle stoppie¹ che comunque dovranno evitare l'inversione dello strato superficiale di terreno.</p>

¹ L'applicabilità della lavorazione delle stoppie è condizionata all'approvazione da parte della Commissione Europea. In caso di non approvazione da parte della Commissione Europea sarà cura della Regione Emilia-Romagna darne comunicazione ai beneficiari con l'atto di concessione relativo alle domande ammissibili al sostegno previsto dal presente bando. La Regione

IMPEGNI	DESCRIZIONE IMPEGNI
01.01.B I residui colturali devono essere lasciati in campo	I residui colturali (es.: la paglia dei cereali) devono essere lasciati in campo senza interrimento e non devono essere asportati.
01.02 Su ciascun appezzamento è fatto divieto di ristoppio, ossia di effettuare la medesima coltura per due anni consecutivi	Su ciascun appezzamento è fatto divieto di ristoppio, ossia di effettuare la medesima coltura per due anni consecutivi. Ai fini del rispetto del divieto di ristoppio, i cereali autunno-vernini (frumento tenero e duro, orzo) sono considerati come colture analoghe e, quindi, non possono succedersi.
01.03 Le operazioni colturali devono essere registrate su schede di campo	Le operazioni colturali devono essere registrate su schede di campo.
01.04 La superficie oggetto d'impegno è fissata all'avvio e rimane tale per l'intera durata dell'impegno di sei anni	La superficie oggetto d'impegno è fissata all'avvio e rimane tale per l'intera durata dell'impegno di sei anni. Fatta salva la superficie complessiva, quella dedicata ad una specifica coltura può variare in funzione delle esigenze dell'organizzazione aziendale.
02. Copertura vegetale per la protezione del suolo mediante semine su sodo	L'azione aggiuntiva si attua mediante semina di specie vegetali caratterizzate da un rapido sviluppo della vegetazione, al fine di evitare che il suolo resti nudo per un lungo periodo, particolarmente in precessione alle colture primaverili-estive. La semina delle colture di copertura deve essere effettuata su sodo, utilizzando le attrezzature previste per le colture principali nell'impegno base. In coerenza con le tecniche conservative dell'impegno base, la coltura di copertura a fine ciclo non deve essere interrata, il terreno non deve essere oggetto di lavorazione e la semina della coltura successiva deve effettuarsi su sodo.

In allegato 1 al presente bando sono riportate le schede di registrazione dell'esecuzione delle attività connesse all'applicazione degli impegni previsti dal Tipo di operazione 10.1.04.

I beneficiari del Tipo di operazione 10.1.04 saranno tenuti a inserire tutte le registrazioni previste. Qualora sia data attuazione a livello regionale al D.M. n. 162 del 12/01/2015, le schede verranno compilate direttamente sul quaderno di campagna on-line.

4.1 Specifiche all'impegno 01.01 “Introduzione della non lavorazione sui seminativi”: recesso del beneficiario e vincoli in scadenza d'impegno.

In caso il beneficiario di sostegno ritenesse di recedere dall'impegno prima della naturale scadenza, prevista a conclusione del sesto anno dall'avvio, il beneficiario medesimo è tenuto alla restituzione integrale delle somme percepite.

Per quanto riguarda la coltura dell'erba medica, qualora il terzo e conclusivo anno del ciclo di coltivazione coincida con il sesto anno di impegno, il beneficiario potrà non effettuare la semina su sodo di altra coltura ammissibile e mantenere la coltura in atto fino alla scadenza dell'impegno.

4.2. Specifiche all'impegno 01.01.A “Modalità di semina: semina diretta e lavorazione a bande”.

Con riferimento all'uso di decompattatori, ovvero con riferimento alla lavorazione delle stoppie o

Emilia-Romagna provvederà comunque a garantire la più ampia diffusione dell'eventuale non approvazione, anche attraverso il sito internet istituzionale.

vertical tillage il beneficiario è tenuto a effettuare una preventiva richiesta di autorizzazione da inoltrare ai Servizi Territoriali competenti all'istruttoria. Tale richiesta deve riportare:

- l'esatta individuazione della superficie oggetto della richiesta;
- la motivazione che determina la condizione di necessità all'uso dei decompattatori.

Il Servizio Territoriale autorizza l'uso del decompattatore previa verifica delle condizioni che ne determinano la necessità.

4.3. Specifiche all'impegno 02. "Copertura vegetale per la protezione del suolo mediante semine su sodo".

In caso di adesione all'impegno aggiuntivo volontario "Copertura vegetale per la protezione del suolo mediante semine su sodo", il beneficiario dichiarerà nella domanda annuale di pagamento la superficie su cui viene applicato. Tale superficie potrà essere inferiore alla superficie oggetto dell'impegno principale e potrà variare la sua ubicazione, purché in ciascun anno la superficie complessiva sottoposta ad impegno aggiuntivo risulti costante.

5. Aree prioritarie di applicazione

Ai fini della delimitazione delle aree prioritarie individuate dai criteri di ammissibilità riportati al paragrafo 3 si fa riferimento alle zonizzazioni definite al paragrafo 2 delle "Disposizioni comuni per le misure a superficie agricole del P.S.R. 2014-2020".

Nella seguente tabella viene riportata la lista delle cartografie impiegate per l'assegnazione delle priorità previste dal Tipo di operazione 10.1.04.

	Zonizzazione
Fasce altimetriche	Collina
	Pianura

6. Entità degli aiuti

Il valore del sostegno finanziario è pari un sostegno pari a 250 euro/anno per ettaro di superficie sotto impegno. L'impegno ha durata pari a 6 anni.

Nel caso in cui il beneficiario aderisca all'impegno aggiuntivo volontario "Copertura vegetale per la protezione del suolo mediante semine su sodo", il sostegno annuale è incrementato a 280 euro per ettaro di superficie sotto impegno. Il beneficiario può aderire all'impegno aggiuntivo volontario con tutta o parte della superficie sottoposta all'impegno principale, purché rimanga costante la superficie complessiva in cui applica l'impegno aggiuntivo.

In applicazione dell'art. 48 del Reg. (UE) n. 1305/2013, gli aiuti possono essere oggetto di revisione secondo quanto riportato al paragrafo 6 delle "Disposizioni comuni per le misure a superficie agricole del P.S.R. 2014-2020".

7. Presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni

La competenza all'istruttoria delle domande di sostegno presentate a valere sul presente bando spetta ai Servizi Territoriali agricoltura caccia e pesca.

La domanda di sostegno è **unica** anche qualora le superfici oggetto dei medesimi impegni ricadano in territori di più Servizi Territoriali agricoltura caccia e pesca regionali competenti.

Se le superfici oggetto di impegno ricadono in territori di più Servizi Territoriali, la competenza relativa all'istruttoria delle domande di sostegno presentate per il Tipo di operazione 10.1.04 è

attribuita al Servizio Territoriale in cui è ubicata la maggior parte della superficie oggetto di impegno.

Per la compilazione e la presentazione delle domande di sostegno si fa riferimento alle disposizioni approvate dall'organismo pagatore AGREA in merito alla procedura operativa generale per la presentazione delle domande.

La scadenza per la presentazione delle domande di sostegno per impegni decorrenti dal 01/01/2018 è fissata al 31 gennaio 2018. Tale scadenza può essere prorogata per giustificati motivi con atto del Direttore Generale Agricoltura Caccia e Pesca.

AGREA provvederà a dare comunicazione sul proprio sito internet del primo giorno utile per la presentazione delle domande di sostegno.

Le domande di sostegno inerenti i nuovi impegni non avranno automaticamente valenza di domanda di pagamento; pertanto i beneficiari dovranno presentare specifica domanda di pagamento per ogni anno di impegno nei termini di presentazione fissati da AGREA.

Ad eccezione delle particelle oggetto di impegno con il Tipo di operazione 10.1.02 "Gestione degli effluenti" della Misura 10, le domande di sostegno per assunzione di nuovi impegni agro-climatico-ambientali del Tipo di operazione 10.1.04 possono essere accolte solo per particelle che alla data di decorrenza dei nuovi impegni non risultano assoggettate ad altri impegni inerenti ad Azioni di Misure agroambientali ancora in essere, attivate in precedenti periodi di programmazione.

8. Dotazione finanziaria

Con riferimento alla dotazione finanziaria del P.S.R. 2014-2020, si rimanda al paragrafo 3 del documento contenente le "Disposizioni comuni per le misure a superficie agricole del P.S.R. 2014-2020" per la quantificazione delle risorse complessive disponibili per il presente bando. Le risorse disponibili per la prima annualità (2018) ammontano a 900.000,00 euro².

9. Selezione delle "domande di sostegno" per l'assunzione iniziale di nuovi impegni

Di seguito si descrivono i criteri di selezione delle domande di sostegno per gli impegni del Tipo di operazione 10.1.04 decorrenti dal 2018 e che dovranno essere applicati qualora i fabbisogni desunti dalla totalità delle domande di sostegno ammissibili, superino la disponibilità finanziaria del bando.

Il riferimento per l'applicazione delle procedure selettive, oltre al presente bando, è il paragrafo 8.2.9.3.4.7. "Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione" del PSR 2014-2020 che individua i seguenti criteri:

- principio territoriale: collocazione delle superfici in zona di collina.
- principio tecnico: maggiore superficie sottoposta ad impegno, rispetto alla superficie complessiva aziendale.

Modalità per la determinazione della graduatoria

In tabella A sono stati attribuiti i pesi espressi in valore numerico.

L'applicazione del criterio territoriale, risponde ad una logica di concentrazione dell'intervento nelle aree a maggiore vulnerabilità all'erosione idrica. La superficie presa a riferimento per l'applicazione del criterio di selezione è la SOI (superficie oggetto di impegno).

² Le cifre previste nei bandi sono state approssimate all'euro rispetto alle risorse indicate nella Tabella B delle Disposizioni comuni.

L'unità di riferimento per l'attribuzione della priorità territoriale è la particella catastale, che il Piano paesistico regionale (PTPR) attribuisce univocamente alla zona di collina o a quella di pianura.

Tabella A - Valori numerici di priorità distinti per tipologie di criteri territoriali e tecnici

Priorità	Punteggio massimo
• collocazione delle superfici aziendali in zona di collina	70
• maggiore superficie sottoposta ad impegno, rispetto alla superficie complessiva aziendale	30
Punteggio totale	100

L'attribuzione del punteggio di priorità territoriale terrà conto della prevalente collocazione delle superfici oggetto di impegno (SOI) in zona di collina, in base alla formula:

(punteggio di priorità) x (ettari di superficie oggetto di impegno per tipologia di priorità) / (ettari di superficie aziendale oggetto di impegno).

Considerato che il Tipo di operazione 10.1.04 si applica esclusivamente ai seminativi, si assume come riferimento per l'attribuzione della priorità tecnica la superficie complessiva aziendale a seminativi (SAU a seminativo), ad esclusione dei terreni ritirati dalla produzione, in base alla formula:

(punteggio di priorità) x (ettari di superficie oggetto di impegno per tipologia di priorità) / (SAU a seminativo aziendale).

Tabella B – Attribuzione del punteggio per domanda sulla base delle tipologie di principi territoriali e tecnici

Tipologia di principio di selezione (da tab. a)	Punteggio di priorità (da tab. a)	Rapporto tra la superficie oggetto di impegno per tipologia di priorità e la superficie aziendale oggetto di impegno	Punteggio per tipologia di priorità
	a	b	c= b x a
Priorità territoriale 1	70	ha SOI di collina / ha SOI aziendale	A
Priorità tecnica 2	30	ha SOI / ha SAU seminativo aziendale	B

Totale punteggio domanda=A+B

La somma dei valori ottenuti come riportato in tabella B costituisce il punteggio da assegnare alla domanda.

Le domande saranno ordinate in relazione ai punteggi attribuiti.

Differenziazione delle posizioni ex-aequo

A parità di punteggio precederanno in graduatoria, le domande con maggior vantaggio ambientale determinato, nella seguente sequenza:

1 - adesione all'azione aggiuntiva volontaria "copertura vegetale del suolo mediante semine su sodo". Tale criterio è applicato in relazione alla SOI mediante la formula:

superficie di adesione all'azione aggiuntiva volontaria / SOI * 100;

2 - maggior SOI ricadente in zona di collina;

3 - maggior SOI aziendale.

10. Istruttoria delle domande di sostegno

Il controllo amministrativo sulle domande di sostegno ai fini della ammissibilità e della selezione è effettuato dai Servizi Territoriali competenti. Ogni Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca regionale provvederà:

- a) alla ricezione delle domande secondo le modalità definite nella procedura operativa di compilazione e presentazione domande di AGREA;
- b) all'istruttoria finalizzata alla verifica dei criteri di ammissibilità previsti dal P.S.R. 2014-2020 e dal presente bando, alla quantificazione degli importi di aiuto ed ai controlli di competenza;
- c) a definire gli esiti delle istruttorie sul Sistema Informativo SIAG di AGREA finalizzate all'ammissibilità, inclusa la formalizzazione del punteggio attribuito a ciascuna domanda in base ai criteri di selezione;
- d) all'approvazione:
 - di un elenco delle domande che soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità riportando per ognuna di esse i sostegni finanziari, i punteggi generati in automatico dal sistema in applicazione dei criteri di selezione;
 - di un elenco delle istanze che non soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità e per le quali il Responsabile del procedimento dovrà aver espletato, ai sensi della normativa in materia di procedimento, gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l'interessato circa i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;
- e) ad inviare gli elenchi di cui alla lettera d) al Responsabile del Servizio Agricoltura Sostenibile della Direzione Generale Agricoltura caccia e pesca entro 70 giorni di calendario dal termine fissato per la presentazione delle domande di sostegno. Il termine ultimo per inviare gli elenchi di cui alla lettera d) può essere prorogato per giustificati motivi dal Direttore Generale Agricoltura Caccia e Pesca.

Il Responsabile del Servizio Agricoltura Sostenibile assumerà, entro 20 giorni dall'acquisizione di tutti gli elenchi, uno specifico atto di approvazione della graduatoria delle domande ammissibili, con quantificazione dei sostegni spettanti, individuando le domande integralmente finanziate in relazione alle risorse recate dal bando. Nel medesimo atto saranno altresì indicate le domande ritenute non ammissibili.

Nell'ipotesi in cui la dotazione finanziaria risulti sufficiente al soddisfacimento integrale delle domande pervenute e ritenute ammissibili, verrà approvato un elenco di beneficiari ordinato in funzione del numero di domanda AGREA.

Gli atti formali sono resi disponibili per tutti i beneficiari sul sito internet dell'Amministrazione regionale e sul BURERT; è esclusa ogni altra comunicazione formale.

Il responsabile di procedimento dei Servizi Territoriali agricoltura, caccia e pesca per le attività istruttorie di ammissibilità delle domande di sostegno e di pagamento è indicato nell'Allegato 12 della deliberazione che approva il presente bando.

Il responsabile del procedimento per la fase di competenza regionale è il Dott. Giorgio Poggioli, Responsabile del Servizio Agricoltura Sostenibile della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca, viale della Fiera n. 8, 40127 Bologna.

11. “Domande di pagamento”

Per la compilazione e la presentazione delle domande di pagamento si rinvia a quanto previsto nelle disposizioni definite da AGREA.

I Servizi Territoriali competenti provvedono all’istruttoria delle domande di pagamento.

Le domande di pagamento non potranno riguardare superfici diverse, per delimitazione ed estensione, da quelle ammesse con la domanda di sostegno ad eccezione dei casi previsti al paragrafo 12. “Variazione delle superfici ammesse ad impegno con la presentazione delle domande di sostegno per l’assunzione di nuovi impegni, durante il corso del sessennio di impegno”.

Annualmente AGREA provvederà a dare adeguata comunicazione, anche tramite pubblicazione su proprio sito internet, del primo giorno utile per la presentazione delle domande di pagamento.

Analoga pubblicizzazione sarà effettuata nel sito internet della Regione e sul BURERT. Sono comunque applicabili al Tipo di operazione 10.1.04 le disposizioni sulle presentazioni tardive previste dall’art. 13 del Reg. (UE) n. 640/2014.

12. Variazione delle superfici ammesse ad impegno con la presentazione delle domande di sostegno per l’assunzione di nuovi impegni, durante il corso del sessennio di impegno.

Durante il corso del sessennio di impegno non sono ammesse variazioni delle superfici ammesse ad impegno con la domanda di sostegno per l’assunzione di nuovi impegni; eventuali variazioni di tali superfici, saranno ammesse esclusivamente per quanto disposto:

- dal paragrafo 4.5.2 “Subentro negli impegni e nella conduzione” delle “Disposizioni comuni per le misure a superficie del P.S.R. 2014-2020”;
- per i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali di cui all’art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014;
- in conseguenza degli esiti delle attività di controllo delle Autorità competenti.

13. Controlli e sanzioni

Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto disposto

- dal Reg. (UE) n. 1306/2013;
- dal Reg. (UE) n. 640/2014;
- dal Reg. (UE) n. 809/2014;
- D.M. n. 2490 del 25/01/2017;
- dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2220/2016 e s.m.i. che riporta le disposizioni regionali per l’applicazione delle riduzioni ed esclusioni in caso di inadempienze nelle misure a superficie per le domande riferite al P.S.R. 2014-2020 e alle precedenti programmazioni previste dal D.M. n. 3536/2016;
- dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1630/2016 e s.m.i.;
- dalle procedure di AGREA inerenti al controllo sulle misure a premio per superfici ed animali.

La decadenza dalla concessione del sostegno e, conseguentemente, la restituzione delle somme percepite con interessi è determinata:

- dalla perdita dei requisiti di cui al paragrafo 2;
- dalla perdita delle condizioni di ammissibilità di cui al paragrafo 3.

Restano inoltre ferme le disposizioni comunitarie e le conseguenti sanzioni collegate alla corretta dichiarazione delle superfici oggetto di pagamento.

14. Condizionalità

Il Tipo di operazione 10.1.04 rientra tra quelle indicate all'art. 92 del Reg. (UE) n. 1306/2013. I beneficiari sono pertanto tenuti - nel periodo corrispondente al periodo di impegno e su qualsiasi superficie agricola condotta, inclusi i terreni sui quali non percepiscono alcun aiuto - al rispetto dei criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle norme per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di condizionalità in applicazione del Titolo VI del Reg. (UE) n. 1306/2013.

La mancata ottemperanza agli obblighi relativi al regime di condizionalità comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al Titolo IV – Capo II - del Reg. (UE) n. 640/2014.

Ai fini del rispetto delle norme di Condizionalità si richiamano anche il D.M. n. 2490 del 25/01/2017 e le delibere regionali annuali di recepimento, con le loro eventuali modifiche ed integrazioni.

15. Subentro nell'impegno

Per le disposizioni riguardanti il subentro nell'impegno si fa rinvio al paragrafo 4.5.2 delle "Disposizioni comuni per le misure a superficie del P.S.R. 2014-2020".

16. Prescrizioni generali

Tutti i requisiti e le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 9, le condizioni di ammissibilità di cui al paragrafo 3 e le attribuzioni di cui al paragrafo 5 devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda. La mancanza anche di uno solo dei requisiti e condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 costituisce motivo di non ammissibilità della domanda.

Sarà cura del richiedente garantire l'ottemperanza agli impegni assunti per l'intero periodo di impegno, a prescindere dalla durata del titolo di possesso sussistente all'atto di presentazione della "domanda di sostegno", fatto salvo quanto previsto al paragrafo 15.

Le imprese che presentano domanda per il Tipo di operazione 10.1.04 devono comunicare per iscritto ai Servizi Territoriali agricoltura, caccia e pesca regionali, qualunque evento (causa di forza maggiore o circostanza eccezionale) che possa comportare l'impossibilità oggettiva di rispettare i requisiti e gli impegni. Tale comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità previste dall'articolo 4 del Reg. (UE) n. 640/2014.

17. Obblighi in materia di pubblicità e informazione

Per gli obblighi in materia di pubblicità e informazione previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1630/2016, si rimanda al paragrafo 8. "Obblighi in materia di pubblicità e informazione" delle Disposizioni Comuni per misure a superficie agricole del PSR 2014-2020 e del PSR 2007- 2013 e precedenti programmazioni in trascinamento.

Tutti i beneficiari che dispongono di un sito web per uso professionale, devono riportare le informazioni, richieste dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1630/2016, come da allegato 2 al presente bando.

18. Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rimanda al contenuto dei seguenti riferimenti normativi:

- Reg. (UE) n. 1305/2013;
- Reg. delegato (UE) n. 807/2014 che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- Reg. (UE) n. 1306/2013 sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola;
- Reg. delegato (UE) n. 640/2014 che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013;
- Reg. delegato (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013;
- P.S.R. 2014-2020;
- D.M. n. 2490 del 25/01/2017;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 2220/2016 e s.m.i;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 1630/2016 e s.m.i;
- ulteriori norme di carattere comunitario, nazionale e regionale che regolano la materia.



Regione Emilia-Romagna

Assessorato Agricoltura, Caccia e Pesca

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020
Misura 10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28 del
Regolamento UE n. 1305/2013)

TIPO DI OPERAZIONE 10.1.04

AGRICOLTURA CONSERVATIVA E INCREMENTO SOSTANZA ORGANICA

ALLEGATO 1

SCHEDE DI REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI TECNICHE ESEGUITE

DENOMINAZIONE SOCIALE	CUAA

Sede aziendale di tenuta delle schede:

Via		n.	
------------	--	-----------	--

Provincia		Comune	
------------------	--	---------------	--

Sede aziendale di tenuta delle schede dichiarata nella domanda n.	
--	--

La corretta compilazione delle schede di campo che riportano l'elenco cronologico delle operazioni colturali effettuate in ciascun appezzamento/coltura è condizione necessaria per l'adempimento dell'impegno 01.03.

Costituisce, altresì, condizione per la verifica documentale dell'adempimento degli impegni: 01.01.A (Modalità di semina: semina diretta e lavorazione a bande);

01.02 (Divieto di ristoppio: in ciascun appezzamento la coltura dell'anno in corso deve essere diversa da quella dell'anno precedente).

Di seguito l'elenco delle operazioni colturali da annotare sulla scheda:

- semina (con individuazione di marca e modello della macchina seminatrice);
- diserbo chimico o meccanico (con specifica del principio attivo o dell'attrezzo utilizzato);
- raccolta;
- decompattamento, previa autorizzazione (con individuazione di marca e modello dell'attrezzo utilizzato).

Esempio di registrazioni

PROG.	Data di effettuazione	Operazione	Descrizione	Superficie oggetto di impegno
1	31/10/201X	Semina frumento	Marca ACME mod. xy - fattura terzista n. xx (o proprietà)	ha 10.0.0
2	15/03/201Y	Diserbo	p.a./ prodotto commerciale XXXX - dose /ha (o attrezzo es.: erpice strigliatore marca ACME mod. yz)	ha 5.0.0
3	10/07/201Y	Raccolta frumento		ha 6.0.0
4	11/07/201Y	Raccolta frumento		ha 4.0.0
5	01/08/201Y	Decompattamento	Coltivatore a denti dritti marca ACME mod. xz – fattura terzista n. xx (autorizzazione n. yy del 10/01/20XZ)	ha 10.0.0
6	15/08/201Y	Semina miscuglio copertura	Marca ACME mod. xy - fattura terzista n. xx (o proprietà)	ha 10.0.0
7	15/02/201Z	Diserbo	p.a./ prodotto commerciale XXXX - dose /ha (o attrezzo es.: erpice strigliatore marca ACME mod. yz)	ha 10.0.0
8	01/03/201Z	Semina erba medica	Marca ACME mod. xy - fattura terzista n. xx (o proprietà)	ha 10.0.0
9	01/07/201Z	Raccolta		ha 10.0.0
10	01/10/201Z	Raccolta		ha 10.0.0
.....				

ALLEGATO 2

OBBLIGHI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ E INFORMAZIONE



UNIONE EUROPEA
Fondo Europeo Agricolo
per lo Sviluppo Rurale



**Programma di
Sviluppo Rurale**
dell'Emilia-Romagna
2014 - 2020

MISURA 10 – PAGAMENTI AGRO CLIMATICO AMBIENTALI

Tipo di operazione 10.1.04 “Agricoltura conservativa e incremento sostanza organica”
Bando unico regionale per domande di sostegno con decorrenza 1° gennaio 20__

Finalità:

Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura (Priorità P4) e Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi. (Focus Area 4C) attraverso l'adozione di pratiche e metodi dell'agricoltura conservativa e incremento della sostanza organica con impegno di durata sessennale

Risultati Attesi:

Superfici aziendali oggetto di concessione per il Tipo di operazione 10.1.04 “Agricoltura conservativa e incremento sostanza organica”:

HA _____

Importo del sostegno oggetto di concessione:

€ _____



N.B. In riferimento al formato degli elementi grafici (emblemata dell'Unione e frase di accompagnamento, Simbolo nazionale e declaratoria del PSR 2014/2020, logo regionale) si rimanda ai criteri della DGR n. 1630/2016.



The European Agricultural Fund for Rural Development
Europe investing in rural areas



Reg. (UE) n. 1305/2013	del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, Titolo I, Capo II, Articolo 4 e Articolo 5 e Titolo III, Capo I, Articolo 28
MISURA 10	Pagamenti agro-climatico-ambientali
Priorità P4	Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura
Focus area 4A	Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, tra l'altro nelle zone Natura 2000, nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici e nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa

TIPO DI OPERAZIONE 10.1.05

BIODIVERSITÀ ANIMALE DI INTERESSE ZOOTECNICO: TUTELA DELLE RAZZE ANIMALI AUTOCTONE A RISCHIO DI EROSIONE GENETICA

Bando unico regionale per domande di sostegno con decorrenza 1° gennaio 2018 - Tipo di operazione 10.1.05 "Biodiversità animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di erosione genetica" della Misura 10 del P.S.R. 2014-2020.

Indice

- 1.** Obiettivi
- 2.** Beneficiari
- 3.** Condizioni di ammissibilità
- 4.** Impegni
- 5.** Aree di applicazione prioritarie
- 6.** Entità degli aiuti
- 7.** Presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni
- 8.** Dotazione finanziaria
- 9.** Selezione delle “domande di sostegno” per l’assunzione iniziale di nuovi impegni
- 10.** Istruttoria delle domande
- 11.** “Domande di pagamento”
- 12.** Variazione delle consistenze zootecniche (espresse in UBA) ammesse ad impegno con la presentazione delle domande di sostegno per l’assunzione di nuovi impegni, durante il corso del quinquennio di impegno
- 13.** Controlli e sanzioni
- 14.** Condizionalità
- 15.** Subentro nell’impegno
- 16.** Prescrizioni generali
- 17.** Obblighi in materia di pubblicità e informazione
- 18.** Riferimenti normativi

1. Obiettivi

Il presente bando unico regionale ha come obiettivo l'attivazione di nuovi impegni decorrenti dal 1° gennaio 2018 per il Tipo di operazione 10.1.05 “Biodiversità animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di erosione genetica” del P.S.R. 2014-2020. Gli impegni previsti dal Tipo di operazione 10.1.05:

- contribuiscono al perseguimento della Priorità 4 del P.S.R. 2014-2020 “Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura” e della Focus area P4A “Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa”;
- sono volti a conservare ed aumentare la consistenza numerica delle razze locali autoctone minacciate di abbandono e di erosione genetica.

Il perseguimento di tali obiettivi è possibile attraverso un sostegno agli allevatori che detengono le razze animali elencate nelle Tabelle del successivo paragrafo 3.1.

Pertanto il richiedente potrà aderire al Tipo di operazione 10.1.05 che prevede l'adozione di impegni di durata quinquennale, la cui corretta applicazione determina l'erogazione di un aiuto annuale per tutta la durata dell'impegno medesimo.

Le disposizioni che seguono disciplinano i requisiti, le condizioni e le modalità per la presentazione delle domande di sostegno ed il relativo procedimento amministrativo fino all'erogazione degli aiuti, compresi gli impegni che i richiedenti sono tenuti a rispettare.

Il presente bando resta condizionato all'approvazione da parte della Commissione Europea delle modifiche apportate con la versione 7 del PSR 2014-2020.

2. Beneficiari

Possono usufruire degli aiuti previsti dal Tipo di operazione 10.1.05 “Biodiversità animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di erosione genetica” le seguenti tipologie di beneficiari come definiti al paragrafo 8.2.9.2 del P.S.R. 2014-2020:

- imprenditori agricoli, sia in forma singola che associata, incluse le cooperative;
- altri gestori del territorio, incluse le Proprietà Collettive, limitatamente alle superfici agricole.

In attuazione di quanto previsto dal paragrafo 8.1 del P.S.R. 2014-2020, tutti i beneficiari della Misura 10 devono essere iscritti all'Anagrafe delle Aziende agricole.

I beneficiari possono essere ammessi ai sostegni finanziari unicamente per le UBA oggetto di domanda di sostegno, così come risultanti dall'Anagrafe delle Aziende agricole.

La registrazione dei capi nella Banca Dati Nazionale (di seguito BDN) deve essere individuale ove previsto, oppure deve essere riportato il dato della consistenza (censimento annuale).

3. Condizioni di ammissibilità

Possono usufruire del sostegno coloro che detengono animali appartenenti alle razze locali minacciate di abbandono iscritte ai Registri anagrafici sia a livello nazionale che regionale o a

Libri genealogici e/o al Repertorio Volontario Regionale delle risorse genetiche indigene agrarie elencate nella Tabella 1 – “Razze minacciate di abbandono: elenco, fattrici/soggetti riproduttori, zona di allevamento e organismo di tutela e gestione della razza” e in Tabella 1 bis “Razze minacciate di abbandono ammesse, non iscritte al Repertorio Volontario regionale della L.R. n. 1/2008: elenco, fattrici/soggetti riproduttori, zona di allevamento e organismo di tutela e gestione della razza”. Ai fini dell’ammissibilità della domanda devono essere rispettate le seguenti condizioni:

- gli animali devono essere allevati nel territorio regionale;
- deve essere indicato il numero, a livello nazionale, delle femmine riproduttrici all’interno di Libri Genealogici o Registri Anagrafici nazionali e regionali delle razze a limitata diffusione per le specie per le quali sono previsti;
- il numero e la condizione a rischio delle specie elencate deve essere certificato da un competente organismo scientifico debitamente riconosciuto;
- un organismo specializzato debitamente riconosciuto deve registrare e mantenere aggiornato il Libro Genealogico o Registro Anagrafico della razza;
- gli organismi interessati devono possedere le capacità e le competenze necessarie per identificare gli animali appartenenti alle razze minacciate di abbandono.

3.1. Specifiche per le condizioni di ammissibilità

Possono usufruire del sostegno coloro che detengono animali appartenenti alle razze locali minacciate di abbandono elencate nella Tabella 1 e nella Tabella 1.bis.

Tabella 1 – “Razze minacciate di abbandono: elenco, fattrici/soggetti riproduttori, zona di allevamento e organismo di tutela e gestione della razza”

RAZZE	N. DI FATTRICI	ZONA DI ALLEVAMENTO PROVINCE	ORGANISMO DI TUTELA E GESTIONE DELLA RAZZA
BOVINI			
Garfagnina	97	Reggio Emilia, Modena	ARA (Registro anagrafico c/o AIA)
Modenese	490	Modena, Bologna	ARA Associazione Regionale Allevatori (Registro anagrafico c/o AIA)
Pontremolese	30	Reggio Emilia, Parma	ARA (Registro anagrafico c/o AIA)
Reggiana	2170	Reggio Emilia, Parma	ANABORARE (Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Reggiana)
Romagnola	6694	Rimini, Forlì-Cesena, Ravenna, Bologna, Ferrara	ANABIC (Associazione Nazionale Allevatori Bovini Italiani Carne)

Varzese Tortonese- Ottonese	197	Piacenza	ARA (Registro anagrafico c/o AIA)
OVINI			
Cornella Bianca	273	Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia	ARA (Registro anagrafico c/o ASSONAPA -Associazione Nazionale Pastorizia)
Cornigliese	1299	Parma, Ferrara, Reggio Emilia	ARA (Registro anagrafico c/o ASSONAPA -Associazione Nazionale Pastorizia)
Razza Appenninica	9740	Forlì-Cesena, Ravenna	ARA (Registro anagrafico c/o ASSONAPA -Associazione Nazionale Pastorizia)
EQUINI			
Cavallo Agricolo Italiano Tiro Pesante Rapido	3123	Bologna, Modena, Ferrara	ANACAI TPR Associazione Nazionale Allevatori Cavallo Agricolo Italiano
Cavallo Bardigiano	2161	Parma, Piacenza	Associazione Nazionale Cavallo Bardigiano
Cavallo del Ventasso	16	Reggio Emilia	ARA (Registro anagrafico c/o AIA)
SUINI			
Mora Romagnola	318	Bologna, Forlì- Cesena, Modena Ravenna, Reggio Emilia, Rimini	ARA (Registro anagrafico c/o Associazione Nazionale Allevatori Suini)
ASINI			
Asino Romagnolo	169	Forlì-Cesena, Bologna, Ravenna, Reggio Emilia	ARA (Registro anagrafico c/o AIA)
VOLATILI			
Pollo Romagnolo	670	Forlì-Cesena, Rimini, Ravenna	ARA Sezione Provinciale Allevatori di Forlì-Cesena
Tacchino di Parma e Piacenza	200	Parma, Piacenza	ARA Sezione Provinciale Allevatori di Parma

Tabella 1 bis – “Razze minacciate di abbandono ammesse, non iscritte al Repertorio Volontario regionale delle risorse genetiche agrarie, L.R. n. 1/2008: elenco, fattrici/soggetti riproduttori, zona di allevamento e organismo di tutela e gestione della razza”

RAZZE	N. DI FATTRICI	ZONA DI ALLEVAMENTO PROVINCE	ORGANISMO DI TUTELA E GESTIONE DELLA RAZZA
SUINI			
Suino Nero di Parma	139	Parma	ARA (Registro anagrafico e libro genealogico c/o Associazione Nazionale Allevatori Suini)
EQUINI			
Cavallo appenninico	126	Parma, Reggio Emilia, Modena, Ravenna	Associazione Italiana Allevatori
Cavallo del Delta	15	Ferrara	Associazione Italiana Allevatori

L’eleggibilità delle razze locali minacciate di abbandono è garantita in base alla loro iscrizione ai Registri anagrafici e/o ai Libri genealogici sia a livello nazionale che regionale e dagli Organismi di tenuta dei registri anagrafici e dei libri genealogici, in conformità alla Legge 15 gennaio 1991 n. 30 “Disciplina della riproduzione animale”, fermo restando il rispetto delle seguenti condizioni di ammissibilità:

- a. la consistenza della razza, certificata dagli Organismi di tutela della razza e detentori Registri anagrafici e/o di Libri genealogici, risulti al di sotto di soglie stabilite dal Reg. (CE) n. 1974/2006 così come elencate nella tabella che segue:

Specie animali	Soglia al di sotto della quale una razza locale è considerata come razza minacciata di abbandono [numero di femmine riproduttrici (*)]
Bovini	7.500
Ovini	10.000
Caprini	10.000
Equidi	5.000
Suini	15.000
Volatili	25.000

(*) Numero, calcolato nell’insieme degli Stati membri, di femmine riproduttrici di una stessa razza che si riproducono in razza pura, iscritte in un albo genealogico tenuto

- b. la zona di origine/zona di allevamento della razza, risulti ricadente nei territori della Regione Emilia-Romagna, in base alle certificazioni degli Organismi di tutela della razza e detentori Registri anagrafici e/o di Libri genealogici. Qualora la zona di origine/zona di allevamento risulti esterna al territorio della Regione Emilia-Romagna, le razze potranno essere ammesse purché in base alle certificazioni degli Organismi di tutela della razza risultino introdotte in regione da almeno 50 anni.

Gli animali devono essere identificati individualmente, con le modalità previste dai disciplinari di tenuta dei rispettivi Registri anagrafici o Libri genealogici.

Infine si specifica che i beneficiari devono possedere un codice sanitario di allevamento per le razze per le quali è richiesto il sostegno.

4. Impegni

Il Tipo di operazione 10.1.05 ha una durata quinquennale e prevede il rispetto degli impegni riportati in Tabella 2. Si rimanda comunque al paragrafo 8.2.9.3.5. “10.1.05 – Biodiversità animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di erosione genetica” del P.S.R. 2014-2020 per la descrizione completa del Tipo di operazione.

All'atto della presentazione della domanda di sostegno il richiedente indica il numero di UBA per le quali intende assumersi un impegno di mantenimento quinquennale. Tale numero rappresenterà il livello minimo al di sotto del quale la consistenza della razza non dovrà scendere per tutta la durata dell'impegno.

Tabella 2 – Elenco e descrizione degli impegni del Tipo di operazione 10.1.05.

Impegni	Descrizione Impegni
Mantenimento per 5 anni del numero di UBA relative alle razze autoctone minacciate di abbandono	Allevamento degli animali così come identificati nei rispettivi Libri Genealogici o Registri Anagrafici e/o nel Repertorio volontario regionale delle risorse genetiche indigene agrarie, al fine del mantenimento nei 5 anni del numero di UBA dichiarato nella domanda di sostegno

5. Aree di applicazione prioritarie

Ai fini della delimitazione delle aree si fa riferimento alle modalità per le attribuzioni delle zonizzazioni definite al paragrafo 2 delle “Disposizioni comuni per le misure a superficie agricole del P.S.R. 2014-2020”.

Nella seguente tabella viene riportata la lista delle cartografie impiegate per l'assegnazione delle priorità previste dal Tipo di operazione 10.1.05.

	Zonizzazione
Zona altimetrica	Montagna (PTPR)
Aree a prevalente tutela naturalistica	Zone di tutela naturalistica (art 25 del PTPR)
	Parchi e riserve naturali
	Aree riequilibrio ecologico
	Paesaggi naturali e seminaturali protetti
	Reti ecologiche di cui alla L.R. n. 20/2000 e L.R. n. 6/2005
	Rete Natura 2000
	Centri di riproduzione fauna selvatica
	Oasi di protezione fauna
	Aziende faunistico-venatorie

Aree a prevalente tutela paesaggistica	Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale (Art. 19 del PTPR)
Aree a prevalente tutela idrologica	Zone vulnerabili ai nitrati ZVN

6. Entità degli aiuti

L'aiuto per UBA è corrisposto nella misura di 200 €/UBA/anno.

Per la conversione delle UBA per le diverse specie si fa riferimento alla tabella dell'Allegato II del Regolamento (UE) n. 808/2014 come di seguito riportato:

Tabella di conversione degli animali in unità di bestiame adulto (UBA)

Tori, vacche e altri bovini di oltre 2 anni, equini di oltre sei mesi	1,0 UBA
Bovini da sei mesi a due anni	0,6 UBA
Bovini di meno di sei mesi	0,4 UBA
Ovini e caprini	0,15 UBA
Scrofe riproduttrici >50 kg.	0,5 UBA
Altri suini	0,3 UBA
Galline ovaiole	0,014 UBA
Altro pollame	0,03 UBA

Il sostegno per i beneficiari diversi dagli imprenditori agricoli e, in particolare, per gli altri gestori del territorio così come definiti al paragrafo 8.2.9.2, è concesso ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 relativo agli aiuti "De Minimis". Pertanto la concessione degli aiuti agli altri gestori del territorio, incluse le Proprietà Collettive, sarà effettuata nel rispetto del regime "De minimis". In applicazione dell'art. 48 del Reg. (UE) n. 1305/2013, gli aiuti possono essere oggetto di revisione secondo quanto riportato al paragrafo 6 delle "Disposizioni comuni per le misure a superficie agricole del P.S.R. 2014-2020".

7. Presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni

La competenza all'istruttoria delle domande di sostegno presentate a valere sul presente bando spetta ai Servizi Territoriali agricoltura, caccia e pesca regionali.

La domanda di sostegno è unica anche se gli allevamenti oggetto dei medesimi impegni ricadono in territori di più Servizi Territoriali agricoltura, caccia e pesca.

Se gli allevamenti oggetto di impegno ricadono in territori di più Servizi Territoriali, la competenza relativa all'istruttoria delle domande di sostegno presentate per il Tipo di operazione 10.1.05 è attribuita al Servizio Territoriale in cui è ubicata la maggior consistenza in termini di UBA.

Per la compilazione e la presentazione delle domande di sostegno si fa riferimento alle disposizioni approvate dall'organismo pagatore AGREA in merito alla procedura operativa generale per la presentazione delle domande.

La scadenza per la presentazione delle domande di sostegno per impegni decorrenti dal 01/01/2018 è fissata al 31 gennaio 2018. Tale scadenza può essere prorogata per giustificati motivi con atto del Direttore Generale Agricoltura Caccia e Pesca.

AGREA provvederà a dare comunicazione sul proprio sito internet del primo giorno utile per la presentazione delle domande di sostegno.

Le domande di sostegno inerenti i nuovi impegni non avranno automaticamente valenza di domanda di pagamento; pertanto i beneficiari dovranno presentare specifica domanda di pagamento per ogni anno di impegno nei termini di presentazione fissati da AGREA.

Le domande di sostegno per assunzione di nuovi impegni agro-climatico-ambientali del Tipo di operazione 10.1.05 possono essere accolte:

- anche per imprese con allevamenti aderenti ai Tipi di operazione 11.1.01 e 11.2.01; poiché gli aiuti relativi al Tipo di operazione 10.1.05 sono riferiti esclusivamente alle UBA in allevamento, non vengono considerati al fine della verifica dei massimali;
- solo per UBA che alla data di decorrenza dei nuovi impegni non risultano assoggettate ad altri impegni inerenti ad analoghe Azioni di Misure agroambientali ancora in essere, anche attivate in precedenti periodi di programmazione.

8. Dotazione finanziaria

Con riferimento alla dotazione finanziaria del P.S.R. 2014-2020, per la quantificazione delle risorse complessive disponibili per il presente bando si rimanda al paragrafo 3 delle “Disposizioni comuni per le misure a superficie del P.S.R. 2014-2020”. Le risorse per la prima annualità di impegno (2018) ammontano a 300.000, 00 euro¹.

9. Selezione delle “domande di sostegno” per l’assunzione iniziale di nuovi impegni

Di seguito si descrivono i criteri di selezione delle domande di sostegno per gli impegni del tipo di operazione 10.1.05 decorrenti dal 2018 e che dovranno essere applicati qualora i fabbisogni desunti dalla totalità delle domande di sostegno ammissibili, superino le disponibilità finanziaria del bando.

Il riferimento per l’applicazione delle procedure selettive, oltre al presente bando, è il paragrafo 8.2.9.3.5.7. "Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione" del P.S.R. 2014-2020 che individua i seguenti criteri:

- collocazione all'allevamento delle razze in aree montane;
- razze iscritte nel Repertorio Volontario regionale delle risorse genetiche agrarie, istituito in applicazione della Legge Regionale 29 gennaio 2008 n° 1 “Tutela del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario del territorio emiliano-romagnolo”;
- razze inserite in specifici progetti di valorizzazione e recupero di razze autoctone;
- bassa consistenza degli allevamenti;
- collocazione in aree di origine delle razze (province);
- collocazione in aree della Rete Natura 2000 e subordinate alle aree della Rete Natura 2000 le eventuali altre aree, coerenti con il perseguimento degli obiettivi del tipo di operazione, comunque approvate nelle programmazioni della Regione Emilia-Romagna quali quelle: a

¹ Le cifre previste nei Bandi sono state approssimate all’euro rispetto alle risorse indicate nella Tabella B delle Disposizioni comuni.

Razze iscritte nel Repertorio Volontario regionale delle risorse genetiche agrarie, istituito in applicazione della Legge Regionale 29 gennaio 2008 n° 1	23
Razze inserite nei progetti di valorizzazione e recupero di razze autoctone	10
Bassa consistenza degli allevamenti*	5

*la bassa consistenza degli allevamenti si intende quando le UBA sono inferiori o uguali a:

- 10 per i bovini
- 6 per gli equini
- 3 per gli ovini

-
- 8 per i suini
 - 1 per i volatili

Il valore ottenuto dalla somma dei punteggi attribuiti secondo quanto stabilito in **Tabella A)** determina, per le singole domande, il punteggio per la definizione della graduatoria.

Per la determinazione delle consistenze delle diverse razze si fa riferimento al dato medio riferito all'anno precedente la presentazione della domanda di sostegno per gli animali presenti in BDN e alle ultime consistenze dichiarate in BDN dove non è previsto il riconoscimento individuale.

Differenziazione delle posizioni ex-aequo

A parità di punteggio, prederanno in graduatoria le domande con il numero più alto di UBA presenti nell'azienda.

Qualora sussistano ulteriori posizioni in ex-aequo, la posizione di precedenza in graduatoria sarà determinata in base alla maggiore SAU aziendale destinata alle colture per l'alimentazione animale.

10. Istruttoria delle domande

Il controllo amministrativo sulle domande di sostegno ai fini della ammissibilità e della selezione è effettuato dai Servizi Territoriali competenti, ad eccezione delle verifiche relative al rispetto di quanto previsto dal Reg. (UE) n. 1407/2013 relativo agli aiuti "De Minimis", che sono effettuate dal Servizio Agricoltura Sostenibile della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca della Regione Emilia-Romagna in collaborazione con il Servizio Competitività delle imprese agricole ed agroalimentari.

Ogni Servizio Territoriale provvederà:

- a) alla ricezione delle domande secondo le modalità definite nella procedura operativa di compilazione e presentazione domande di AGREA;
- b) all'istruttoria finalizzata alla verifica dei criteri di ammissibilità previsti dal P.S.R. 2014-2020 e dal presente bando ad eccezione delle verifiche relative al rispetto di quanto previsto dal Reg. (UE) n. 1407/2013 relativo agli aiuti "De Minimis", alla quantificazione degli importi escluse le eventuali riduzioni dovute al rispetto del "De Minimis" ed ai controlli di competenza;
- c) a definire gli esiti delle istruttorie sul Sistema Informativo SIAG di AGREA finalizzate all'ammissibilità, inclusa la formalizzazione del punteggio attribuito a ciascuna domanda in base ai criteri di selezione;
- d) all'approvazione:

- di un elenco delle domande che soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità riportando per ognuna di esse i sostegni finanziari, i punteggi generati in automatico dal sistema in applicazione dei criteri di selezione, distinguendo le domande oggetto di applicazione del Reg. (UE) n. 1407/2013 relativo agli aiuti “De Minimis”, la cui ammissibilità resta condizionata all’esito dei controlli;
 - di un elenco delle istanze che non soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità e per le quali il Responsabile del procedimento dovrà aver espletato, ai sensi della normativa in materia di procedimento, gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l’interessato circa i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza;
- e) ad inviare gli elenchi di cui alla lettera d) al Responsabile del Servizio Agricoltura Sostenibile della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca entro 70 giorni di calendario dal termine fissato per la presentazione delle domande di sostegno. Il termine ultimo per inviare gli elenchi di cui alla lettera d) può essere prorogato per giustificati motivi dal Direttore Generale Agricoltura Caccia e Pesca.

Dopo l’acquisizione di tutti gli elenchi il Responsabile del Servizio Agricoltura Sostenibile comunica al Servizio Competitività delle imprese agricole ed agroalimentari l’elenco delle domande oggetto di applicazione del Reg. (UE) n. 1407/2013 relativo agli aiuti “De Minimis” per le verifiche previste dal medesimo Regolamento. In esito alle predette verifiche provvede alla esclusione o diminuzione degli importi per i soggetti che non rispettano il limite “De Minimis”.

Il Responsabile del Servizio Agricoltura Sostenibile assumerà, entro 20 giorni dall’acquisizione degli elenchi, uno specifico atto di approvazione della graduatoria delle domande ammissibili, con quantificazione dei sostegni spettanti e individuando le domande integralmente finanziate in relazione alle risorse recate dal bando. Nel medesimo atto saranno altresì indicate le domande ritenute non ammissibili.

Nell’ipotesi in cui la dotazione finanziaria risulti sufficiente al soddisfacimento integrale delle domande pervenute e ritenute ammissibili, verrà approvato un elenco di beneficiari ordinato in funzione del numero di domanda AGREA.

Gli atti formali sono resi disponibili per tutti i beneficiari sul sito internet dell’Amministrazione regionale e sul BURERT; è esclusa ogni altra comunicazione formale.

Il responsabile di procedimento dei Servizi Territoriali agricoltura, caccia e pesca per le attività istruttorie di ammissibilità delle domande di sostegno e di pagamento è indicato nell’Allegato 12 della deliberazione che approva il presente bando.

Il responsabile del procedimento per la fase di competenza regionale è il Dott. Gianfranco De Geronimo Servizio Agricoltura Sostenibile della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca, viale della Fiera n. 8, 40127 Bologna.

11. “Domande di pagamento”

Per la compilazione e la presentazione delle domande di pagamento si rinvia a quanto previsto nelle disposizioni definite da AGREA.

I Servizi Territoriali Agricoltura Caccia e Pesca provvedono all’istruttoria delle domande di pagamento.

Le domande di pagamento non potranno riguardare consistenze diverse espresse in UBA da quelle oggetto della domanda di sostegno, ad eccezione dei casi previsti al successivo paragrafo 12 “Variazione delle consistenze zootecniche (espresse in UBA) ammesse ad impegno con la presentazione delle domande di sostegno per l’assunzione di nuovi impegni, durante il corso del quinquennio di impegno”.

Le domande di pagamento saranno oggetto delle verifiche previste dal Reg. (UE) n. 1407/2013 relativo agli aiuti “De Minimis” secondo quanto previsto nelle disposizioni definite da AGREA.

In esito alle predette verifiche il Servizio Territoriale competente provvede alla esclusione o alla diminuzione degli importi fino alla concorrenza del limite “De Minimis”.

Annualmente AGREA provvederà a dare adeguata comunicazione, anche tramite pubblicazione su proprio sito internet, del primo giorno utile per la presentazione delle domande di pagamento.

Analoga pubblicizzazione sarà effettuata nel sito internet della regione e sul BURERT. Sono comunque applicabili al Tipo di operazione 10.1.05 le disposizioni sulle presentazioni tardive previste dall’art. 13 del Reg. (UE) n. 640/2014.

12. Variazione delle consistenze zootecniche (espresse in UBA) ammesse ad impegno con la presentazione delle domande di sostegno per l’assunzione di nuovi impegni, durante il corso del quinquennio di impegno.

Durante il corso del quinquennio di impegno non sono ammissibili variazioni giornaliere in diminuzione delle consistenze zootecniche (espresse in UBA) dichiarate nella domanda di sostegno e oggetto di pagamento.

Eventuali variazioni saranno ammesse esclusivamente per quanto disposto:

- dal paragrafo 4.5.2 “Subentro negli impegni e nella conduzione” delle “Disposizioni comuni per le misure a superficie del P.S.R. 2014-2020”;
- per i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali di cui all’art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014;
- in conseguenza degli esiti delle attività di controllo delle Autorità competenti.

13. Controlli e sanzioni

Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto disposto

- dal Reg. (UE) n. 1306/2013;
- dal Reg. (UE) n. 640/2014;
- dal Reg. (UE) n. 809/2014;
- D.M. n. 2490 del 25/01/2017;
- dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2220/2016 e s.m.i. che riporta le disposizioni regionali per l’applicazione delle riduzioni ed esclusioni in caso di inadempienze nelle misure a superficie per le domande riferite al P.S.R. 2014-2020 e alle precedenti programmazioni previste dal D.M. n. 3536/2016;
- dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1630/2016 e s.m.i;
- dalle procedure di AGREA inerenti al controllo sulle misure a premio per superfici ed animali.

La decadenza dalla concessione del sostegno e, conseguentemente, la restituzione delle somme percepite con interessi è determinata:

- dalla perdita dei requisiti di cui al paragrafo 2;
- dalla perdita delle condizioni di ammissibilità di cui al paragrafo 3;

Restano inoltre ferme le disposizioni comunitarie e le conseguenti sanzioni collegate alla corretta dichiarazione delle UBA oggetto di pagamento.

14. Condizionalità

Il Tipo di operazione 10.1.05 rientra tra quelle indicate all'art. 92 del Reg. (UE) n. 1306/2013. I beneficiari sono pertanto tenuti - nel periodo corrispondente al periodo di impegno e su qualsiasi superficie agricola condotta, inclusi i terreni sui quali non percepiscono alcun aiuto - al rispetto dei criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle norme per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di condizionalità in applicazione del Titolo VI del Reg. (UE) n. 1306/2013.

La mancata ottemperanza agli obblighi relativi al regime di condizionalità comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al Titolo IV – Capo II - del Reg. (UE) n. 640/2014.

Ai fini del rispetto delle norme di Condizionalità si richiamano anche il D.M. n. 2490 del 25/01/2017 e le delibere regionali annuali di recepimento, con le loro eventuali modifiche ed integrazioni.

15. Subentro nell'impegno

Per le disposizioni riguardanti il subentro nell'impegno si fa rinvio al paragrafo 4.5.2 delle "Disposizioni comuni per le misure a superficie del P.S.R. 2014-2020".

16. Prescrizioni generali

Tutti i requisiti e le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 9, le condizioni di ammissibilità di cui al paragrafo 3 e le attribuzioni di cui al paragrafo 5 devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda. La mancanza anche di uno solo dei requisiti e condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 costituisce motivo di non ammissibilità della domanda.

Sarà cura del richiedente garantire l'ottemperanza agli impegni assunti per l'intero periodo di impegno, fatto salvo quanto previsto al paragrafo 15.

Le imprese che presentano domanda per il Tipo di operazione 10.1.05 devono comunicare per iscritto ai Servizi Territoriali agricoltura, caccia e pesca regionali, qualunque evento (causa di forza maggiore o circostanza eccezionale) che possa comportare l'impossibilità oggettiva di rispettare i requisiti e gli impegni. Tale comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità previste dall'articolo 4 del Reg. (UE) n. 640/2014.

17. Obblighi in materia di pubblicità e informazione

Per gli obblighi in materia di pubblicità e informazione previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1630/2016, si rimanda al paragrafo 8. "Obblighi in materia di pubblicità e informazione" delle Disposizioni Comuni per misure a superficie agricole del PSR 2014-2020 e del PSR 2007- 2013 e precedenti programmazioni in trascinamento.

Tutti i beneficiari che dispongono di un sito web per uso professionale, devono riportare le informazioni, richieste dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1630/2016, come da allegato 1 al presente bando.

18. Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rimanda al contenuto dei seguenti riferimenti normativi:

- Reg. (UE) n. 1305/2013;
- Reg. delegato (UE) n. 807/2014 che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- Reg. (UE) n. 1306/2013 sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola;
- Reg. delegato (UE) n. 640/2014 che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013;
- Reg. delegato (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013;
- P.S.R. 2014-2020;
- D.M. n. 2490 del 25/01/2017;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 2220/2016 e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 1630/2016 e s.m.i.;
- ulteriori norme di carattere comunitario, nazionale e regionale che regolano la materia.

ALLEGATO 1: OBBLIGHI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ E INFORMAZIONE



UNIONE EUROPEA
Fondo Europeo Agricolo
per lo Sviluppo Rurale



**Programma di
Sviluppo Rurale**
dell'Emilia-Romagna
2014 - 2020

MISURA 10 – PAGAMENTI AGRO CLIMATICO AMBIENTALI

Tipo di operazione 10.1.05 “Biodiversità animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di erosione genetica”

Bando unico regionale per domande di sostegno con decorrenza 1° gennaio 20__

Finalità:

Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura (Priorità P4) e "Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, tra l'altro nelle zone Natura 2000, nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici e nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa” (Focus area 4A) attraverso il miglioramento e il ripristino della biodiversità animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di erosione genetica con impegno quinquennale.

Risultati Attesi:

UBA aziendali oggetto di concessione per il Tipo di operazione 10.1.05 “Biodiversità animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di erosione genetica”:

UBA N. _____

Importo del sostegno oggetto di concessione:

€ _____



N.B. In riferimento al formato degli elementi grafici (emblemata dell'Unione e frase di accompagnamento, Simbolo nazionale e declaratoria del PSR 2014/2020, logo regionale) si rimanda ai criteri della deliberazione n. 1630/2016.



The European Agricultural Fund for Rural Development
Europe investing in rural areas



**Programma di
Sviluppo Rurale
dell'Emilia-Romagna
2014 - 2020**

Reg. (UE) n. 1305/2013	del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, Titolo I, Capo II, Articolo 4 e Articolo 5 e Titolo III, Capo I, Articolo 28
MISURA 10	Pagamenti agro-climatico-ambientali
Priorità P4	Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura
Focus area 4A	Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, tra l'altro nelle zone Natura 2000, nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici e nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa

TIPO DI OPERAZIONE 10.1.06

BIODIVERSITÀ VEGETALE DI INTERESSE AGRARIO: TUTELA DELLE VARIETA' VEGETALI AUTOCTONE A RISCHIO DI EROSIONE GENETICA

Bando unico regionale per domande di sostegno con decorrenza 1° gennaio 2018 - tipo di operazione 10.1.06 "Biodiversità vegetale di interesse agrario: tutela delle varietà vegetali autoctone a rischio di erosione genetica" della misura 10 del PSR. 2014-2020.

Indice

1. Obiettivi
2. Beneficiari
3. Condizioni di ammissibilità
4. Impegni
5. Aree di applicazione prioritarie
6. Entità degli aiuti
7. Presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni
8. Dotazione finanziaria
9. Selezione delle “domande di sostegno” per l’assunzione iniziale di nuovi impegni
10. Istruttoria delle domande
11. “Domande di pagamento”
12. Variazione delle superfici ammesse ad impegno con la presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni, durante il corso del quinquennio di impegno.
13. Controlli e sanzioni
14. Condizionalità
15. Subentro nell’impegno
16. Prescrizioni generali
17. Obblighi in materia di pubblicità e trasparenza
18. Riferimenti normativi

1. Obiettivi

Il presente bando unico regionale ha come obiettivo l'attivazione di nuovi impegni, decorrenti dal 1° gennaio 2018 per il Tipo di operazione 10.1.06 “Biodiversità vegetale di interesse agrario: tutela delle varietà vegetali autoctone a rischio di erosione genetica” del P.S.R. 2014-2020.

Gli impegni previsti dal Tipo di operazione 10.1.06:

- contribuiscono al perseguimento della Priorità 4 del P.S.R. 2014-2020 “Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura” e della Focus area P4A “Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa”;
- sono volti a mantenere ed incentivare la coltivazione di varietà vegetali autoctone a rischio di erosione genetica. Sono considerate autoctone le varietà originarie del territorio, oppure di origine esterna, purché introdotte da almeno 50 anni in esso ed integrate tradizionalmente nella sua agricoltura. Il rischio di erosione genetica è stabilito sulla base di criteri di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1469 del 15 settembre 2008 (Criteri di attuazione della L.R. 28 gennaio 2008 n.1).

Pertanto, il richiedente potrà aderire al Tipo di operazione 10.1.06 che prevede l'adozione di impegni di durata quinquennale, la cui corretta applicazione determina l'erogazione di un sostegno finanziario annuale per tutta la durata dell'impegno medesimo.

Le disposizioni che seguono, disciplinano i requisiti, le condizioni e le modalità per la presentazione delle domande di sostegno ed il relativo procedimento amministrativo fino all'erogazione degli aiuti, compresi gli impegni che i richiedenti sono tenuti a rispettare.

2. Beneficiari

Possono usufruire degli aiuti previsti dal Tipo di operazione 10.1.06 “Biodiversità vegetale di interesse agrario: tutela delle varietà vegetali autoctone a rischio di erosione genetica” le seguenti tipologie di beneficiari come definiti al paragrafo 8.2.9.2. del P.S.R. 2014-2020:

- imprenditori agricoli sia in forma individuale che associata, incluse le cooperative;
- altri gestori del territorio, incluse le Proprietà Collettive, limitatamente alle superfici agricole.

In attuazione di quanto previsto dal paragrafo 8.1 del P.S.R. 2014-2020, tutti i beneficiari della Misura 10 devono essere iscritti all'Anagrafe delle Aziende agricole. I beneficiari possono essere ammessi ai sostegni finanziari unicamente se muniti di regolare titolo di conduzione per le superfici oggetto di richiesta di sostegno finanziario e se tale titolo è presente nel proprio fascicolo aziendale e inserito nell'Anagrafe delle Aziende agricole.

3. Condizioni di ammissibilità

Il Tipo di operazione 10.1.06 ha una durata quinquennale. Sono ammissibili tutte le superfici agricole del territorio regionale coltivate con le varietà iscritte al Repertorio Volontario Regionale delle risorse genetiche agrarie istituito ai sensi della Legge Regionale n. 1/2008. Per le varietà di vite non iscritte al registro nazionale e non autorizzate per la coltivazione sono ammissibili impianti di estensione non superiore a 1000 metri quadrati destinati esclusivamente al consumo familiare.

3.1. Specifiche per le condizioni di ammissibilità

Le specie vegetali annuali e/o perenni oggetto del Tipo di operazione 10.1.06, per essere ammissibili devono essere sempre corredate da idonea documentazione comprovante la loro corrispondenza alle varietà del Repertorio Volontario Regionale elencate nelle Tabelle da A) a P). Tale documentazione è condizione di ammissibilità sia per le specie già presenti in azienda prima della presentazione della domanda di sostegno sia per le piante di nuovo impianto/seminate durante il corso di impegno.

La documentazione di seguito riportata, comprovante la corrispondenza delle specie alle varietà elencate nelle Tabelle da A) a P), deve essere allegata alla domanda di sostegno e deve essere conservata nella sede aziendale dichiarata in domanda:

- fattura di acquisto e bolla di accompagnamento del materiale (semi, piantine, marze ecc.) da utilizzare per la coltivazione. Tali documenti devono essere conformi alle norme in vigore, comunitarie, nazionali e regionali, connesse alla commercializzazione dei materiali vegetali come di seguito riportato:
 - D. Lgs. n. 214/2005 – Attuazione della Direttiva 2002/89/CE;
 - per le piantine di colture perenni di fruttiferi: D.Lgs. 25 giugno 2010, n. 124, attuativo della Direttiva 2008/90/CE; D.M. n. 7521 del 4 marzo 2016; D.M. 06/12/2016 n. 29047;
 - per materiali di moltiplicazione vegetativa della vite: D.M. 08/02/2005 attuativa della Direttiva 2002/11/CE;
 - per le colture orticole: D.M. 14 aprile 1997 recepimento delle direttive della Commissione n. 93/61/CEE del 2 luglio 1993 e n. 93/62/CEE del 5 luglio 1993; D. Lgs. 7 luglio 2011 n. 124;
 - per le sementi: D. Lgs n. 214/2005; L. n. 1096/71; D.P.R. n. 1065/73.

Nella fattura dovrà essere riportato: l'identificazione del rivenditore (per es.: codice produttore/fornitore); la descrizione del prodotto oggetto di vendita (semi, piantine, marze, ecc. della varietà da utilizzare); la quantità acquistata (con l'unità di misura utilizzata). Tale documentazione infine dovrà riportare la varietà delle specie annuali e/o perenni acquistate.

In alternativa

- attestazione di conformità genetica. E' ammessa una attestazione fornita da un centro di ricerca legalmente riconosciuto (Università e altri centri di ricerca) che certifichi che la totalità del materiale vegetale oggetto della domanda di sostegno (specie vegetali annuali e/o perenni) è geneticamente corrispondente alle varietà elencate nel Repertorio Volontario regionale della L.R. n. 1/2008. Tale attestazione dovrà riportare per ogni varietà la quantità (con l'unità di misura utilizzata) del materiale analizzato e le quantità di materiale a cui si riferisce l'attestazione. Per piante già coltivate in azienda l'attestazione di conformità genetica dovrà riportare i riferimenti catastali con l'esatta localizzazione delle piante e nel caso di piante annuali, l'anno solare di impianto/semina.

Di seguito sono elencate le varietà viticole, frutticole, orticole e cerealicole di cui al Repertorio Volontario regionale della L.R. n. 1/2008.

SPECIE VEGETALI DI COLTURE PERENNI - TABELLE DA A) a N).

Tabella A) - Elenco varietà viticole ammesse per il Tipo di operazione 10.1.06

VITE				
Cod. coltura	VARIETA'	NUMERO DETERMINAZIONE REGIONALE	ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE (Art. 11 del D.P.R. 24 dicembre 1969 n.1167 e successivi Decreti Ministeriali di aggiornamento)	Aree di origine delle cultivar/Zone tipiche di origine delle cultivar/Zone tipiche di produzione
a1	ALIONZA B.	DETERMINAZIONE n° 13822/2009 e n° 1720/2015	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCE DI BOLOGNA-MODENA-RAVENNA
a2	ANGELA B. (TAVOLA)	DETERMINAZIONE n° 13822/2009 e n° 3179/2015	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI BOLOGNA
a3	BERVEDINO B.	DETERMINAZIONE n° 13822/2009 e n° 3179/2015	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI PIACENZA
a4	CANINA NERA N.	DETERMINAZIONE n° 13822/2009 e n° 3179/2015	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PIANURA DELLA PROVINCIA DI RAVENNA E PIANURA DEL COMUNE DI FORLI'
a5	CENTESIMINO N.	DETERMINAZIONE n° 13822/2009 e n° 3179/2015	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	COLLINA DEL COMUNE DI FAENZA (RA).
a6	CORNACCHIA N.	DETERMINAZIONE n° 13822/2009 e n° 3179/2015	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI RAVENNA E COMUNE DI FORLI'
a7	FAMOSO B.	DETERMINAZIONE n° 14800/2010	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCE DI RAVENNA E FORLI'
a8	FOGARINA N.	DETERMINAZIONE n° 14800/2010 e n° 3178/2015	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PIANURA DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
a9	LAMBRUSCO BARGHI N.	DETERMINAZIONE n° 14800/2010	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
a10	LAMBRUSCO BENETTI N.	DETERMINAZIONE n° 14800/2010	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI MODENA.
a11	LAMBRUSCO OLIVA N.	DETERMINAZIONE n° 13822/2009 e n° 3179/2015	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCE DI MODENA E REGGIO EMILIA
a12	LANZESA B.	DETERMINAZIONE n° 13822/2009 e n° 1720/2015	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI RAVENNA
a13	MELARA B. (= LECCO)	DETERMINAZIONE n° 13822/2009 e n° 1720/2015	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI PIACENZA
a14	NEGRETTO N.	DETERMINAZIONE n° 14800/2010	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI BOLOGNA E DI RAVENNA
a15	PELAGOS N.	DETERMINAZIONE n° 14800/2010	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PIANURA DELLA PROVINCIA DI RAVENNA
a16	RUGGINE B.	DETERMINAZIONE n° 14800/2010	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PIANURA PROVINCIA DI MODENA

a17	SANTA MARIA B.	DETERMINAZIONE n° 14800/2010 e n° 1720/2015	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI PIACENZA
a18	SCARSAFOGLIA B.	DETERMINAZIONE n° 14800/2010 e n° 3178/2015	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI MODENA
a19	SGAVETTA N.	DETERMINAZIONE n° 13822/2009 e n° 3179/2015	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCE DI MODENA E REGGIO EMILIA.
a20	SPERGOLA B. (= BARBESINO)	DETERMINAZIONE n° 13822/2009	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	COLLINA DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
a21	TERMARINA N.	DETERMINAZIONE n° 13822/2009 e n° 3179/2015	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	REGIONE EMILIA - ROMAGNA
a22	TREBBIANINA B. (= TREBBIANO DI SPAGNA)	DETERMINAZIONE n° 13822/2009	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI MODENA
a23	UVA DEL FANTINI	DETERMINAZIONE n° 14800/2010	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	MONTAGNA E COLLINA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA
a24	UVA DEL TUNDÉ N.	DETERMINAZIONE n° 14800/2010	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PIANURA DELLA PROVINCIA DI RAVENNA
a25	UVA TOSCA N.	DETERMINAZIONE n° 14800/2010	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCE DI MODENA E REGGIO EMILIA
a26	UVA VACCA (= MOSTOSA B.)	DETERMINAZIONE n° 3969/2015 (UVA VACCA)	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE COME MOSTOSA B.	PROVINCE DI BOLOGNA, RAVENNA, RIMINI E FORLÌ - CESENA
a27	VERDEA B.	DETERMINAZIONE n° 14800/2010	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI PIACENZA
a28	VERNACCINA B.	DETERMINAZIONE n° 14800/2010	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI RIMINI
a29	VERUCCESE N. (= VERUCCHIESE)	DETERMINAZIONE n° 14800/2010	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI RIMINI
a 30	ALBANELLA	DETERMINAZIONE n° 19354/2017	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE SINONIMO ACCERTATO MARZEMINA BIANCA B.	PROVINCIA DI PIACENZA, PROVINCIA DI FERRARA, PROVINCE DI BOLOGNA, RAVENNA, RIMINI E FORLÌ - CESENA
a 31	MOLINELLI	DETERMINAZIONE n° 19354/2017	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	COMUNE DI ZIANO PIACENTINO (PC)
a32	ALBANA NERA	DETERMINAZIONE n° 14800/2010	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	NESSUNA AREA IN DETERMINA
a33	BELZAMINO	DETERMINAZIONE n° 14800/2010 e n° 3179/2015	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	COMUNI DI FAENZA E COMUNE DI LUGO
a34	BERTINORA O ROSSOLA	DETERMINAZIONE n° 14800/2010	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCE DI BOLOGNA, RAVENNA, RIMINI E FORLÌ - CESENA

a35	BESGANO BIANCO	DETERMINAZIONE n° 2380/2015	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI PIACENZA E PROVINCIA DI PARMA
a36	BESGANO NERO	DETERMINAZIONE n° 2380/2015	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCE DI PIACENZA E PROVINCIA DI PARMA
a37	BIANCHETTA DI BACEDASCO	DETERMINAZIONE n° 3969/2015	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI PIACENZA
a38	BIANCHETTA DI DIOLO	DETERMINAZIONE n° 3969/2015	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI PIACENZA
a39	BIONDELLO	DETERMINAZIONE n° 14800/2010 e n° 3179/2015	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCE DI FORLI'-CESENA E RIMINI
a40	BSOLLA	DETERMINAZIONE n° 14800/2010	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI RAVENNA
A41	LAMBRUSCO DI FIORANO	DETERMINAZIONE n° 14800/2010	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI MODENA
a42	MALIGIA	DETERMINAZIONE n° 14800/2010 e n° 3178/2015	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCE DI BOLOGNA, RAVENNA, RIMINI E FORLI'- CESENA
a43	MALVASIA ODOROSISSIMA (= MALVASIA AROMATICA DI PARMA)	DETERMINAZIONE n° 14800/2010 e n° 1720/2015 (MALVASIA AROMATICA DI PARMA)	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI PARMA
a44	PELLEGRINA	DETERMINAZIONE n° 3969/2015	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI MODENA
a45	RUSSIOLA	DETERMINAZIONE n° 2380/2015	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI FERRARA
a46	TERMARINA BIANCA	DETERMINAZIONE n° 2380/2015	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	REGIONE EMILIA - ROMAGNA

Tabella B) - Elenco varietà frutticole di Albicocco ammesse per il Tipo di operazione 10.1.06

FRUTTIFERE: ALBICOCCO				
Cod. coltura	VARIETA'	NUMERO DETERMINAZIONE REGIONALE	ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE (D.M. 7521 4 marzo 2016)	Aree di origine delle cultivar/Zone tipiche di origine delle cultivar/Zona tipica di produzione
b1	REALE DI IMOLA	DETERMINAZIONE n° 14854/2010	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	REGIONE EMILIA - ROMAGNA
b2	TONDA DI TOSSIGNANO	DETERMINAZIONE n° 16102/2011	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	COLLINA DEL COMUNE DI IMOLA

Tabella C) - Elenco varietà frutticola di Albicocco ammesse per il Tipo di operazione 10.1.06

FRUTTIFERE: ALBICOCCO NERO				
Cod. coltura	VARIETA'	NUMERO DETERMINA REGIONALE	ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE (D.M. 7521 4 marzo 2016)	Aree di origine delle cultivar/Zone tipiche di origine delle cultivar/Zona tipica di produzione
c1	ALBICOCCO NERO DEL PAPA DI RONTANA	DETERMINAZIONE n° 3972/2015	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCE DI BOLOGNA, RAVENNA, RIMINI, FORLI' - CESENA

Tabella D) – Elenco varietà frutticole di Castagno per il Tipo di operazione 10.1.06

FRUTTIFERE: CASTAGNO				
Cod. coltura	VARIETA'	NUMERO DETERMINA REGIONALE	ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE (D.M. 7521 4 marzo 2016)	Aree di origine delle cultivar/Zone tipiche di origine delle cultivar/Zona tipica di produzione
d1	BIANCHERINA	DETERMINAZIONE n° 14854/2010	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	MONTAGNA E COLLINA DELLE PROVINCE DI BOLOGNA E MODENA
d2	CARRARESE	DETERMINAZIONE n° 14854/2010	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCE DI MODENA, BOLOGNA E REGGIO EMILIA
d3	CEPPA	DETERMINAZIONE n° 14854/2010	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	MONTAGNA E COLLINA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA
d4	LOIOLA	DETERMINAZIONE n° 14854/2010	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	MONTAGNA E COLLINA DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA E REGGIO EMILIA
d5	MARRONE DI CAMPORA	DETERMINAZIONE n° 14854/2010	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	MONTAGNA DELLA PROVINCIA DI PARMA
d6	MASCHERINA	DETERMINAZIONE n° 14854/2010	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	MONTAGNA E COLLINA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA
d7	MOLANA	DETERMINAZIONE n° 14854/2010	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	MONTAGNA E COLLINA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA
d8	PARTEGASSA	DETERMINAZIONE n° 2499/2015 (PERTEGASSA)	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	MONTAGNA E COLLINA DI PARMA E PIACENZA
d9	PASTINESE	DETERMINAZIONE n° 14854/2010	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	MONTAGNA E COLLINA DELLA - REGIONE EMILIA ROMAGNA
d10	PISTOLESE	DETERMINAZIONE n° 14854/2010	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	MONTAGNA E COLLINA DELLE PROVINCE DI FORLI'-CESENA, REGGIO EMILIA E PIACENZA
d11	RAGGIOLANA	DETERMINAZIONE n° 14854/2010	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	MONTAGNA E COLLINA DELLE PROVINCE DI FORLI' – CESENA E PIACENZA
d12	ROSSOLA	DETERMINAZIONE n° 14854/2010	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCE DI BOLOGNA, REGGIO EMILIA E FORLI' -CESENA
d13	SALVANO	DETERMINAZIONE n° 14854/2010	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	MONTAGNA E COLLINA DELLA REGIONE EMILIA -ROMAGNA

Tabella E) - Elenco varietà frutticole di Ciliegio dolce per il Tipo di operazione 10.1.06

FRUTTIFERE: CILIEGIO DOLCE				
Cod. coltura	VARIETA'	NUMERO DETERMINA REGIONALE	ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE (D.M. 7521 4 marzo 2016)	Aree di origine delle cultivar/Zone tipiche di origine delle cultivar/Zona tipica di produzione
e1	MORA DI VIGNOLA	DETERMINAZIONE n° 13822/2009	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI MODENA
e2	CORNIOLA	DETERMINAZIONE n° 14854/2010	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA
e3	PAVESI	DETERMINAZIONE n° 3972/2015	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PIANURA DEI COMUNI DI COMUNI DI BESENZONE, CAORSO, CASTELVETRO PIACENTINO, CORTEMAGGIORE, MONTICELLI D'ONGINA, SAN PIETRO IN CERRO E VILLANOVA SULL'ARDA(PC)
e4	MORA PIACENTINA	DETERMINAZIONE n° 3972/2015	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE SINONIMO ACCERTATO MORA	PIANURA DELLA PROVINCIA DI PIACENZA
e5	GIAMBELLA	DETERMINAZIONE n° 3972/2015	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE CON SINONIMO ACCERTATO CIAMBELLANA	PROVINCE DI BOLOGNA, FERRARA, MODENA, REGGIO EMILIA, PARMA E PIACENZA
e6	FLAMENGO	DETERMINAZIONE n° 3972/2015	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PIANURA DEI COMUNI DI COMUNI DI BESENZONE, CAORSO, CASTELVETRO PIACENTINO, CORTEMAGGIORE, MONTICELLI D'ONGINA, SAN PIETRO IN CERRO E VILLANOVA SULL'ARDA(PC)

Tabella F) - Elenco varietà frutticola di Ciliegio acido per il Tipo di operazione 10.1.06

FRUTTIFERE: CILIEGIO ACIDO				
Cod. coltura	VARIETA'	NUMERO DETERMINA REGIONALE	ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE (D.M. 7521 4 marzo 2016)	Aree di origine delle cultivar/Zone tipiche di origine delle cultivar/Zona tipica di produzione
f1	AMARENA PIACENTINA	DETERMINAZIONE n° 3972/2015	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PIANURA DEI COMUNI DI COMUNI DI BESENZONE, CAORSO, CASTELVETRO PIACENTINO, CORTEMAGGIORE, MONTICELLI D'ONGINA, SAN PIETRO IN CERRO E VILLANOVA SULL'ARDA(PC)

Tabella G) - Elenco varietà frutticole di Melo per il Tipo di operazione 10.1.06

FRUTTIFERE: MELO				
Cod. coltura	VARIETA'	NUMERO DETERMINA REGIONALE	ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE (D.M. 7521 4 marzo 2016)	Aree di origine delle cultivar/Zone tipiche di origine delle cultivar/Zona tipica di produzione
g1	ABBONDANZA	DETERMINAZIONE n° 13829/2009	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	REGIONE EMILIA ROMAGNA

g2	AZZAROLA	DETERMINAZIONE n° 3970/2015	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	COLLINE DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, RAVENNA, RIMINI E FORLI' - CESENA
g3	CALERA	DETERMINAZIONE n° 3970/2015	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCE DI PIACENZA E PARMA
g4	CAMPANINO	DETERMINAZIONE n° 13829/2009	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCE DI MODENA, REGGIO EMILIA, FERRARA
g5	CAVICCHIO	DETERMINAZIONE n° 3970/2015	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	COLLINA DELLE PROVINCE DI MODENA E PARMA
g6	CUCUMERO	DETERMINAZIONE n° 3970/2015	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI PARMA
g7	DECIO	DETERMINAZIONE n° 3970/2015	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCE DI MODENA, BOLOGNA, RAVENNA RIMINI E FORLI' - CESENA
g8	DURELLO	DETERMINAZIONE n° 13822/2009	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	REGIONE EMILIA - ROMAGNA
g9	DURELLO DI FERRARA	DETERMINAZIONE n° 13822/2009	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI FERRARA
g10	DURELLO DI FORLI'	DETERMINAZIONE n° 13829/2009	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI FORLI' - CESENA
g11	FERRO	DETERMINAZIONE n° 2380/2015 MELA FERRO	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PIANURA E COLLINA DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
g12	LAVINA	DETERMINAZIONE n° 13829/2009	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCE DI MODENA E REGGIO EMILIA
g13	MUSA	DETERMINAZIONE n° 14854/2010	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCE DI BOLOGNA, RAVENNA, RIMINI, FORLI'-CESENA
g14	MUSO DI BUE	DETERMINAZIONE n° 3970/2015	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	COLLINA DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, RAVENNA, RIMINI, FORLI'-CESE, E MODENA
g15	MUSONA	DETERMINAZIONE n° 14854/2010	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCE DI BOLOGNA, FERRARA, MODENA, REGGIO EMILIA, PARMA , PIACENZA
g16	PESCA	DETERMINAZIONE n° 2380/2015 (MELA PESCA)	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PIANURA E COLLINA DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
g17	PUPPINO	DETERMINAZIONE n° 13829 del 31/12/2009 (POPPINA)	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCE DI BOLOGNA, FERRARA MODENA, REGGIO EMILIA, PARMA, PIACENZA
g18	ROSA ROMANA	DETERMINAZIONE n° 18630/2014	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCE DI REGGIO EMILIA E BOLOGNA
g19	RUSTAIO	DETERMINAZIONE n° 3970/2015	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	MONTAGNA E COLLINA DELLE PROVINCE DI PIACENZA E PARMA
g20E	SERIANA	DETERMINAZIONE n° 3970/2015	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	MONTAGNA DELLA PROVINCIA DI PARMA

g21	VERDONE	DETERMINAZIONE n° 3970/2015	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI PIACENZA E MONTAGNA E COLLINA DELLA PROVINCIA DI PARMA
-----	---------	--------------------------------	--------------------------------------	---

Tabella H) - Elenco varietà frutticola di Melograno per il Tipo di operazione 10.1.06

FRUTTIFERE: MELOGRANO				
Cod. coltura	VARIETA'	NUMERO DETERMINA REGIONALE	ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE (D.M. 7521 4 marzo 2016)	Aree di origine delle cultivar/Zone tipiche di origine delle cultivar/Zona tipica di produzione
h1	GROSSA DI FAENZA	DETERMINAZIONE n° 18630/2014	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	COMUNI DI FAENZA E BRISIGHELLA

Tabella I) - Elenco varietà frutticole di Olivo per il Tipo di operazione 10.1.06

FRUTTIFERE: OLIVO				
Cod. coltura	VARIETA'	NUMERO DETERMINA REGIONALE	ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE (D.M. 7521 4 marzo 2016)	Aree di origine delle cultivar/Zone tipiche di origine delle cultivar/Zona tipica di produzione
I1	CAPOLGA	DETERMINAZIONE n° 13829/2009	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI RIMINI
I2	CARBUNCION DI CARPINETA	DETERMINAZIONE n° 13829/2009	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA
I3	COLOMBINA	DETERMINAZIONE n° 13829/2009	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	COMUNE DI BRISIGHELLA
I4	CORTIGIANA	DETERMINAZIONE n° 13829/2009	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	COMUNE DI CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE
I5	GHIACCILO	DETERMINAZIONE n° 13829/2009	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	COMUNE DI BRISIGHELLA
I6	GRAPPUDA	DETERMINAZIONE n° 13829/2009	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA
I7	ORFANA	DETERMINAZIONE n° 13829/2009	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	COMUNE DI BRISIGHELLA
I8	QUARANTOLETO	DETERMINAZIONE n° 13829/2009	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	COMUNE DI DOVADOLA
I9	ROSSINA	DETERMINAZIONE n° 13829/2009	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI RIMINI
I10	SELVATIVO	DETERMINAZIONE n° 13829/2009	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI FORLÌ - CESENA
I11	BIANELLO	DETERMINAZIONE n° 19354/2017	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
I12	FARNETO	DETERMINAZIONE n° 19354/2017	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI BOLOGNA
I13	FIORANO 1	DETERMINAZIONE n° 19354/2017	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI MODENA
I14	MONTEBUDELLO	DETERMINAZIONE n° 19354/2017	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI BOLOGNA
I15	MONTECALVO 2	DETERMINAZIONE n° 19354/2017	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI BOLOGNA
I16	MONTECALVO 3	DETERMINAZIONE n° 19354/2017	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	COMUNE DI MONTECALVO (BO)
I17	MONTECAPRA	DETERMINAZIONE n° 19354/2017	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI BOLOGNA

I18	MONTELOCCO	DETERMINAZIONE n° 19354/2017	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
I19	MONTERICCO	DETERMINAZIONE n° 19354/2017	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
I20	OLIVETO	DETERMINAZIONE n° 19354/2017	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI BOLOGNA
I21	CAPOLGA DI SAN LEO	DETERMINAZIONE n° 19354/2017	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	COMUNE DI SAN LEO

Tabella L) - Elenco varietà frutticole di Pero per il Tipo di operazione 10.1.06

FRUTTIFERE: PERO				
Cod. coltura	VARIETA'	NUMERO DETERMINAZIONE REGIONALE	ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE (D.M. 7521 4 marzo 2016)	Aree di origine delle cultivar/Zone tipiche di origine delle cultivar/Zona tipica di produzione
L1	ANGELICA	DETERMINAZIONE n° 16102/2011 (PERA ANGELICA)	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	REGIONE EMILIA- ROMAGNA
L2	AVALLO	DETERMINAZIONE n° 18630/2014	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	MONTAGNA E COLLINA DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
L3	BIANCHETTO	DETERMINAZIONE n° 3971/2015	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	MONTAGNA E COLLINA DELLA PROVINCIA DI PIACENZA
L4	BIANCHINO	DETERMINAZIONE n° 18630/2014	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI REGGIO -EMILIA
L5	BUTIRRA ESTIVA	DETERMINAZIONE n° 3971/2015	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PIANURA E COLLINA DELLE PROVINCE DI PARMA, BOLOGNA, FERRARA, MODENA, REGGIO EMILIA, PIACENZA
L6	BUTIRRA RUGGINE	DETERMINAZIONE n° 3971/2015	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI PARMA
L7	CARLETTO	DETERMINAZIONE n° 3971/2015	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	COLLINE DELLE PROVINCE DI PARMA E PIACENZA
L8	CIPOLLA	DETERMINAZIONE n° 3971/2015	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	MONTAGNA E COLLINA DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, FERRARA, MODENA, REGGIO EMILIA,PARMA E PIACENZA
L9	COCOMERINA PRECOCE	DETERMINAZIONE n° 16102/2011 (PERA COCOMERINA PRECOCE)	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	REGIONE EMILIA -ROMAGNA
L10	COCOMERINA D'INVERNO	DETERMINAZIONE n° 16102/2011 (PERA COCOMERINA D'INVERNO)	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	REGIONE EMILIA -ROMAGNA
L11	COLAR	DETERMINAZIONE n° 3971/2015	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI PARMA E PIACENZA
L12	COVATE	DETERMINAZIONE n° 16102/2011 (PERA COVATE)	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	MONTAGNA E COLLINA DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, RAVENNA, RIMINI E FORLI' - CESENA
L13	DUCALE	DETERMINAZIONE n° 3971/2015	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	MONTAGNA DELLA PROVINCIA DI PARMA E COLLINA DELLA PROVINCIA DI PIACENZA

L14	EUGENIA	DETERMINAZIONE n° 3971/2015	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	COLLINA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA E DI MODENA
L15	FARINACCIA	DETERMINAZIONE n° 3971/2015	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	COLLINA DEI COMUNI DI - FAENZA, BRISIGHELLA, CASOLA VALSENO
L16	GIUGNO	DETERMINAZIONE n° 16229/2012 (PERO GIUGNO)	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	REGIONE EMILIA - ROMAGNA
L17	LIMONE	DETERMINAZIONE n° 3971/2015	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI PIACENZA. E PROVINCIA DI PARMA
L18	MORA DI FAENZA	DETERMINAZIONE 14854/2010	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCE DI BOLOGNA, RAVENNA, RIMINI E FORLI' - CESENA
L19	NOBILE	DETERMINAZIONE n° 18630/2014	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCE DI PARMA E PROVINCIA REGGIO EMILIA
L20	PAVIA O SIOR	DETERMINAZIONE n° 3971/2015	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	COLLINA DELLA PROVINCIA DI PARMA E PROVINCIA DI PIACENZA
L21	RAMPINO	DETERMINAZIONE n° 16229/2012 (PERO RAMPINO)	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCE DI BOLOGNA, RAVENNA, RIMINI, FROLI'-CESENA E FERRARA
L22	RUGGINE D'AUTUNNO	DETERMINAZIONE n° 3971/2015	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	ZONA COLLINARE REGIONE EMILIA - ROMAGNA
L23	SAN GIOVANNI	DETERMINAZIONE n° 16229/2012 (PERO DI SAN GIOVANNI)	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	Regione Emilia-Romagna
L24	SBURDACION	DETERMINAZIONE n° 3971/2015	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	COLLINA DELLA PROVINCIA DI PIACENZA E DI PARMA
L25	SCIPIONA	DETERMINAZIONE n°14854/2010	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	REGIONE EMILIA - ROMAGNA
L26	SPALER	DETERMINAZIONE n° 18630/2014	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	COMUNE DI CARPINETI
L27	VIRGOLOSA	DETERMINAZIONE n°16102/2011 (PERA VIRGOLOSA)	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	REGIONE EMILIA - ROMAGNA
L28	VOLPINA	DETERMINAZIONE n°14854/2010	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCE DI BOLOGNA, RAVENNA, RIMINI E FORLI' - CESENA

Tabella M) - Elenco varietà frutticole di Pesco per il Tipo di operazione 10.1.06

FRUTTIFERE: PESCO				
Cod. coltura	VARIETA'	NUMERO DETERMINA REGIONALE	ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE (D.M. 7521 4 marzo 2016)	Aree di origine delle cultivar/Zone tipiche di origine delle cultivar/Zona tipica di produzione
m1	BELLA DI CESENA	DETERMINAZIONE n° 14854/2010	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCE DI BOLOGNA, RAVENNA, RIMINI E FORLI' - CESENA
m2	BUCO INCAVATO	DETERMINAZIONE n° 18630/2014	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCE DI BOLOGNA, RAVENNA, RIMINI E FORLI' - CESENA
m3	PESCA CAROTA	DETERMINAZIONE n° 14854/2010 (CAROTA)	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCE DI BOLOGNA, RAVENNA, RIMINI E FORLI' - CESENA

m4	PESCA NOCE SPICCAGNOLA DI ROMAGNA	DETERMINAZIONE n° 2380/2015 (PESCA NOCE COTOGNA SPICCAGNOLA DI ROMAGNA)	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCE DI BOLOGNA, FERRARA, RIMINI, FORLÌ – CESENA, RAVENNA
m5	ROSSA DI TRENTI	DETERMINAZIONE n° 2380/2015	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCE DI MODENA E BOLOGNA COMUNI DI MASSALOMBARDA E FAENZA
m6	TARDIVA DI MASSA	DETERMINAZIONE n° 18630/2014 (TARDIVA DI MASSALOMBARDA)	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI RAVENNA
m7	VALERIA	DETERMINAZIONE n° 2380/2015	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCE DI BOLOGNA, RAVENNA, RIMINI E FORLÌ - CESENA
m8	S. ANNA BALDUCCI	DETERMINAZIONE n° 14854/2010	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCE DI BOLOGNA, RAVENNA, RIMINI E FORLÌ - CESENA
m9	SANGUIGNA	DETERMINAZIONE n° 14854/2010	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI PARMA

Tabella N) - Elenco varietà frutticole di Susino per il Tipo di operazione 10.1.06

FRUTTIFERE: SUSINO				
Cod. cultura	VARIETA'	NUMERO DETERMINA REGIONALE	ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE (D.M. 7521 4 marzo 2016)	Aree di origine delle cultivar/Zone tipiche di origine delle cultivar/Zona tipica di produzione
n1	OCCHIO DI PERNICE	DETERMINAZIONE n° 2380/2015	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	COMUNI DI FAENZA, BRISIGHELLA, FORLÌ, CESENA
n2	VACAZA ZABEO	DETERMINAZIONE n° 2380/2015 (VACAZA ZABEO)	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE CON IL SINONIMO ACCERTATO "GIANT-FAVORITA DEL SULTANO"	PROVINCE DI BOLOGNA, RAVENNA, RIMINI E FORLÌ - CESENA
n3	ZUCHELLA	DETERMINAZIONE n° 14854/2010	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCE DI PARMA, PIACENZA E REGGIO EMILIA

SPECIE VEGETALI DI COLTURE ANNUALI - TABELLE DA o) a p).

Tabella O) - Elenco varietà di orticole per il Tipo di operazione 10.1.06

Cod. cultura	VARIETA'	NUMERO DETERMINA REGIONALE	Aree di origine delle cultivar/Zone tipiche di origine delle cultivar/Zona tipica di produzione
o1	CIPOLLA CIPOLLA BORETTANA	DETERMINAZIONE n° 2499/2015	PROVINCE DI PARMA E REGGIO EMILIA

o2	POMODORO	POMODORO RICCIO GROSSO	DETERMINAZIONE n° 2499/2015	NESSUNA AREA
o3		POMODORO RICCIO DI PARMA	DETERMINAZIONE n° 2499/2015	NESSUNA AREA
o4		POMODORO LADINO DI PANNOCCHIA	DETERMINAZIONE n° 2499/2015	NESSUNA AREA
o5	ZUCCA	ZUCCA DA MOSTARDA	DETERMINAZIONE n° 2499/2015	PIANURA DELLA PROVINCIA DI PARMA
o6		ZUCCA CAPPELLO DA PRETE A SEMI BEIGE	DETERMINAZIONE n° 18665/2014 e n°1276/2015	PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
o7		ZUCCA CAPPELLO DA PRETE A SEMI BIANCHI	DETERMINAZIONE n° 18665/2014 e n° 1276/2015	PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
o8		ZUCCA VERDE DI BAGNOLO	DETERMINAZIONE n° 18665/2014	COMUNE DI BAGNOLO IN PIANO
o9	ANGURIA	ANGURIA DA MOSTARDA (ACCESSIONE 1)	DETERMINAZIONE n° 18665/2014 (COCOMERO DA MOSTARDA A SEMI BEIGE)	NESSUNA AREA
o10		ANGURIA DA MOSTARDA (ACCESSIONE 2)	DETERMINAZIONE n° 18665/2014 (COCOMERO DA MOSTARDA A SEMI ROSSI)	NESSUNA AREA
o11		ANGURIA S. VITTORIA	DETERMINAZIONE n° 18665/2014	PIANURA DEI COMUNI DI SANTA VITTORIA E NOVELLARA
o12	MELONE	MELONE BANANA DI LENTIGIONE	DETERMINAZIONE n° 18665/2014 (BANANA DI LENTIGIONE)	PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
o13		MELONE BANANA	DETERMINAZIONE n° 18665/2014	PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
o14		MELONE ROSPA	DETERMINAZIONE n° 18665/2014 e n°1276/2015	PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
o15		MELONE RETINO	DETERMINAZIONE n° 18665/2014 (RAMPARINO)	PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
o16	CARDO	CARDO DI BOLOGNA	DETERMINAZIONE n° 2499/2015	PIANURA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA
o17		CARDO GIGANTE DI ROMAGNA	DETERMINAZIONE n° 18666/2014	PROVINCE DI BOLOGNA, RAVENNA, RIMINI E FORLI' - CESENA
o18	CARCIOFO	CARCIOFO MORETTO	DETERMINAZIONE n° 16229/2012	COMUNI DI BRISIGHELLA E FAENZA

Tabella P) - Elenco varietà di Cereali per il Tipo di operazione 10.1.06

Cod. coltura	VARIETA'	NUMERO DETERMINAZIONE REGIONALE	Aree di origine delle cultivar/Zone tipiche di origine delle cultivar/Zona tipica di produzione
p1	GRANO AUTONOMIA B	DETERMINAZIONE n° 19353/2017	PROVINCIA DI PARMA E COLLINA DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
p2	GRANO DEL MIRACOLO	DETERMINAZIONE n° 18666/2014	NESSUNA AREA
p3	GRANO INALETTABILE	DETERMINAZIONE n° 19353/2017	PROVINCIA DI PARMA
p4	GRANO TERMINILLO	DETERMINAZIONE n° 19353/2017	COLLINA E MONTAGNA DELLA PROVINCIA DI PARMA

p5	GRANO VIRGILIO	DETERMINAZIONE n° 19353/2017	PROVINCIA DI PARMA
p6	ORZO LEONESSA	DETERMINAZIONE n° 2499/2015	MONTAGNA E COLLINA DELLA PROVINCIA DI PARMA
p7	MAIS DI SANTA SOFIA ROMUALDI	DETERMINAZIONE n° 19353/2017	COMUNI DI SAN MARTINO E CAMPIGNA (FC)

Le superfici oggetto del Tipo di operazione 10.1.06 per essere ammissibili:

- devono essere esattamente localizzate su una planimetria catastale aziendale allegata alla domanda di sostegno ed identificate come appezzamenti. Gli appezzamenti sono definiti come una superficie agricola senza soluzione di continuità coltivata con una sola delle colture di cui alle Tabelle da A) a P). Ogni appezzamento oggetto di impegno dovrà essere delimitato ed univocamente identificato con un codice numerico e il codice di coltura riportato dalle Tabelle da A) a P);
- devono essere coltivate con le varietà di cui alle Tabelle da A) a P);
- qualora coltivate con le colture perenni, non devono essere contigue ad altre superfici coltivate con altre varietà della stessa specie non distinguibili morfologicamente;
- qualora coltivate con le colture annuali, non devono essere contigue ad altre superfici coltivate con la stessa specie e devono essere coltivate in purezza.

Non sono ammissibili al Tipo di operazione 10.1.06 le superfici, coltivate con le varietà di vite di cui alla Tabella A), oggetto di contributi con i programmi di cui al Reg. (UE) n. 1308/13 - OCM vite, né sono cumulabili i sostegni durante il periodo quinquennale di impegno.

Dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2030 le superfici vitate per la produzione di uva da vino possono essere impiantate o reimpiantate in virtù di una autorizzazione concessa ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/13. Sono esenti dal sistema di autorizzazioni gli impianti destinati esclusivamente a scopo di sperimentazione o al consumo familiare del viticoltore.

Gli impianti di superfici vitate a scopo di sperimentazione nonché gli impianti per produzione di uva da vino i cui prodotti sono destinati esclusivamente al consumo familiare devono rispettare le condizioni previste dalla Delibera di Giunta regionale n. 746/2016.

Con riferimento ai nuovi impianti per la produzione di uva da vino destinati al solo consumo familiare e agli impianti di viti sperimentali si specifica che deve essere allegata alla domanda di sostegno copia della comunicazione obbligatoria resa ai sensi della Delibera di Giunta regionale n. 746/2016 e della Determinazione n. 10971 del 08/07/2016.

Ai fini della coltivazione per la produzione di uva da vino le varietà di vite devono essere iscritte al Registro nazionale delle varietà di vite e all'elenco delle varietà di vite autorizzate alla coltivazione per l'Emilia-Romagna ai sensi della Delibera di Assemblea legislativa n. 192/2008 e s.m.i..

Le varietà di vite iscritte al Registro nazionale delle varietà di vite classificate "varietà da vino" anche se non incluse nell'elenco delle varietà di vite autorizzate alla coltivazione per l'Emilia-Romagna ai sensi Delibera di Assemblea legislativa n. 192/2008, non possono essere impiantate per la produzione di uva da tavola.

Non sono ammissibili superfici già oggetto di impegno con altri tipi di operazione della Misura 10 e/o della Misura 11. Non sono ammissibili inoltre superfici con impegni ancora in vigore, per adesione alle misure agroambientali delle passate programmazioni di sviluppo rurale.

4. Impegni

Il Tipo di operazione 10.1.06 prevede il rispetto dell'impegno riportato in Tabella 1. Si rimanda comunque al paragrafo 8.2.9.3.6. "10.1.06 Biodiversità vegetale di interesse agrario: tutela delle varietà vegetali autoctone a rischio di erosione genetica" del P.S.R. 2014-2020 per tutti i dettagli relativi all'impegno.

Tabella 1 – Elenco e descrizione degli impegni del tipo di operazione 10.1.06

IMPEGNI	DESCRIZIONE IMPEGNI
Mantenimento dell'estensione delle superfici oggetto di aiuto dichiarate in domanda per almeno 5 anni	Coltivazione di varietà antiche e locali di specie frutticole, viticole, orticole e cereali. Per le colture annuali l'impegno è il mantenimento per 5 anni delle superfici indicate nella domanda di sostegno, per ciascuna varietà. La superficie potrà ruotare su appezzamenti aziendali diversi nel corso del periodo di impegno. Per le colture perenni (vite, frutticole) l'impegno consiste nel mantenimento per 5 anni degli impianti indicati in domanda di sostegno sulle medesime superfici

In Allegato 1 al presente bando sono riportate le schede di registrazione dell'esecuzione delle attività connesse all'applicazione dell'impegno previsto dal presente tipo di operazione. I beneficiari del Tipo di operazione 10.1.06 saranno tenuti a inserire tutte le registrazioni previste. Qualora sia data attuazione a livello regionale al D.M. n. 162 del 12/01/2015 sul quaderno di campagna on-line., le schede verranno compilate direttamente sul quaderno di campagna online.

Il mancato rispetto di tali impegni si configura come inadempimento per il quale si rimanda al successivo paragrafo 13.

4.1. Specifiche all'impegno

I beneficiari, per il periodo quinquennale di impegno, si impegnano al mantenimento dell'estensione della SOI totale e specifica per coltura delle superfici, in base alle risultanze della domanda di sostegno ammessa e così come determinata nell'atto di concessione.

Con riferimento alle colture perenni (vite, frutticole) la superficie oggetto d'impegno (SOI), totale e specifica di coltura, deve permanere costante per localizzazione, in base alle risultanze della domanda di sostegno ammessa e così come determinata nell'atto di concessione e non possono essere oggetto di successioni colturali, durante l'arco del quinquennio di impegno.

Con riferimento ad esemplari di colture perenni (vite, frutticole), isolati o in filare, i beneficiari si impegnano a mantenere una fascia di rispetto inerbita spontanea o seminata, corrispondente ad almeno alla proiezione ortogonale sul terreno della chioma (anche se occupata da fossi e scoline e/o carreggiate di servizio). Tale fascia di rispetto non dovrà essere mai inferiore ai 2 metri per lato. Si specifica che per la fascia di rispetto non è ammessa assenza di cotico erboso. È ammessa la pacciamatura naturale causata dalla caduta delle foglie di alberi e arbusti. In ogni caso il cotico erboso non deve essere danneggiato. È ammessa altresì la mancanza di copertura erbacea per altre cause naturali (calpestio da fauna selvatica, attività di grufolamento di cinghiali, scavo di tane ecc.) che, qualora pregiudichino permanentemente l'inerbimento naturale o artificiale, devono essere comunicate ai Servizi Territoriali agricoltura, caccia e pesca regionali competenti per l'istruttoria. In tutti gli altri casi il beneficiario è tenuto al ripristino del cotico erboso. Tale fascia di rispetto

costituisce superficie oggetto di impegno per gli alberi isolati e/o in filare.

Con riferimento alle colture annuali le superfici oggetto d'impegno (SOI) possono ruotare su appezzamenti aziendali diversi durante l'arco del quinquennio, a condizione che sulla planimetria catastale aziendale di cui al paragrafo 3.1. sia riportato per ogni anno del quinquennio l'esatta localizzazione delle superfici e le varietà che s'intendono coltivare su ogni appezzamento. A partire dal secondo anno di impegno, gli appezzamenti precedentemente localizzati con la suddetta planimetria, possono variare la loro posizione, fermo restando il mantenimento dell'estensione della SOI totale e specifica per coltura, in base alle risultanze della domanda di sostegno ammessa e così come determinata e nell'atto di concessione. Tale variazione può essere ammessa una sola volta per anno di impegno rispetto a quanto riportato con la planimetria catastale aziendale con l'esatta localizzazione degli appezzamenti presentata con la domanda di sostegno. La nuova planimetria catastale aziendale con le superfici oggetto di impegno (SOI) indicate per ogni anno restante del quinquennio, dovrà essere trasmessa agli Servizi Territoriali competenti per territorio, entro e non oltre il primo di gennaio di ogni anno, pena la non ammissibilità al pagamento della SOI variata.

I beneficiari si impegnano ad effettuare la rotazione delle colture annuali escludendo il ristoppio. Pertanto nell'anno precedente l'inizio di impegno non dovranno essere stati praticati cicli culturali della stessa specie.

Il beneficiario altresì si impegna ad utilizzare per la coltivazione delle varietà di cui alle Tabelle da A) a P), materiali vegetali di propagazione, piantine e sementi conformemente alle norme in vigore, comunitarie, nazionali e regionali, connesse all'autoproduzione di tali materiali vegetali, per ortive, piante da frutto e per vite, di seguito riportate:

- Art. 2 comma 5 della L.R. 20 gennaio 2004, n. 3;
- Determina del Responsabile del Servizio Fitosanitario n. 2119 del 27/02/2012;
- Per la vite: nota del MIPAAF del 24 aprile 1999 protocollo n. 32063.

Si specifica che il beneficiario si impegna alla tenuta del registro delle operazioni tecniche, attraverso la compilazione e conservazione delle schede di registrazione delle operazioni tecniche eseguite di cui all'Allegato 1 al presente bando. Tali schede dovranno essere:

- sottoscritte dal beneficiario o dal responsabile tecnico;
- datate sempre al primo gennaio di ogni anno di impegno;
- conservate durante tutto il periodo quinquennale di impegno.

Pertanto per ogni anno di impegno il beneficiario è tenuto a conservare presso la sede aziendale, indicata nella domanda di sostegno, un registro costituito dalle schede di registrazione delle operazioni tecniche eseguite di cui all'Allegato 1 di uno specifico anno solare.

5. Aree di applicazione prioritarie

Ai fini della delimitazione delle aree si fa riferimento alle modalità per le attribuzioni delle zonizzazioni definite al paragrafo 2 delle "Disposizioni comuni per le misure a superficie agricole del P.S.R. 2014 – 2020".

Nella seguente tabella viene riportata la lista delle cartografie delle zonizzazioni impiegate per l'assegnazione delle priorità previste dal Tipo di operazione 10.1.06.

	Zonizzazione
--	---------------------

Zona altimetrica	Montagna(PTPR)
Aree di origine delle cultivar/Zone tipiche di origine delle cultivar/Zona tipica di produzione	Vedi Tabelle da A) a P)
Aree a prevalente tutela naturalistica	Rete natura 2000
	Zone di tutela naturalistica (art. 25 del PTPR)
	Parchi e riserve naturali
	Aree riequilibrio ecologico
	Paesaggi naturali e seminaturali protetti
	Reti ecologiche di cui alla L.R. n. 20/2000 e L.R. n. 6/2005
	Centri privati di riproduzione fauna allo stato naturale
	Centri di riproduzione fauna selvatica
	Oasi di protezione fauna
Aziende faunistiche - venatorie	
Aree a prevalente tutela paesaggistica	Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale (Art. 19 del PTPR)
Aree a prevalente tutela idrologica	Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (artt. 17 e 34 del PTPR)
	Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (art. 28 del PTPR)
	Zona di protezione delle acque sotterranee in territorio collinare e montano (art. 44, lettera C del PTA, PTCP)
	Zone di protezione delle acque sotterranee in territorio pedecollinare e di pianura (art.44, lettera A e Tavola 1 del PTA, PTCP)

6. Entità degli aiuti

L'aiuto per ettaro di superficie sotto impegno erogato annualmente per 5 anni è pari a:

- 600 euro/ha per le culture annuali;
- 900 euro/ha per le colture perenni.

I sostegni stabiliti per il presente tipo di operazione non sono cumulabili:

- con quelli erogabili in applicazione dei programmi di cui al Reg.(UE) n. 1308/13 - OCM vite, durante il periodo quinquennale di impegno;
- con quelli erogabili in applicazione di altri Tipi di operazione della Misura 10 e/o della Misura 11;
- con quelli erogabili in applicazione di altri impegni ancora in vigore, per adesione alle misure agroambientali delle passate programmazioni di sviluppo rurale.

Il sostegno per i beneficiari diversi dagli imprenditori agricoli e, in particolare, per gli altri gestori del territorio così come definiti al paragrafo 8.2.9.2, è concesso ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 relativo agli aiuti "De Minimis". Pertanto la concessione degli aiuti agli altri gestori del territorio, incluse le Proprietà Collettive, sarà effettuata nel rispetto del regime "De minimis".

In applicazione dell'art. 48 del Reg. (UE) n. 1305/2013, gli aiuti possono essere oggetto di revisione secondo quanto riportato al paragrafo 6 delle "Disposizioni comuni per misure a superficie agricole del P.S.R. 2014 – 2020".

7. Presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni

La competenza all'istruttoria delle domande di sostegno presentate a valere sul presente bando spetta ai Servizi Territoriali Agricoltura Caccia e Pesca.

La domanda di sostegno è **unica** anche qualora le superfici oggetto dei medesimi impegni ricadano in territori di più Servizi Territoriali Agricoltura Caccia e Pesca competenti.

Se le superfici oggetto di impegno ricadono in territori di più Servizi Territoriali, la competenza relativa all'istruttoria delle domande di sostegno presentate per il presente tipo di operazione è attribuita al Servizio Territoriale in cui è ubicata la maggior parte della superficie oggetto di impegno.

Per la compilazione e la presentazione delle domande di sostegno si fa riferimento alle disposizioni approvate dall'organismo pagatore AGREA in merito alla procedura operativa generale per la presentazione delle domande.

La scadenza per la presentazione delle domande di sostegno per impegni decorrenti dal 01/01/2018 è fissata al 31 gennaio 2018. Tale scadenza può essere prorogata per giustificati motivi con atto del Direttore Generale Agricoltura Caccia e Pesca.

AGREA provvederà a dare comunicazione sul proprio sito internet del primo giorno utile per la presentazione delle domande di sostegno.

Le domande di sostegno inerenti i nuovi impegni non avranno automaticamente valenza di domanda di pagamento; pertanto i beneficiari dovranno presentare specifica domanda di pagamento per ogni anno di impegno nei termini di presentazione fissati da AGREA.

Le domande di sostegno per assunzione di nuovi impegni agro-climatico-ambientali del Tipo di operazione 10.1.06 possono essere accolte solo per superfici che alla data di decorrenza dei nuovi impegni non risultino assoggettate ad altri impegni inerenti alla Misura 10 o alla Misura 11 o ad Azioni di analoghe Misure agroambientali ancora in essere, anche attivate in precedenti periodi di programmazione.

8. Dotazione finanziaria

Con riferimento alla dotazione finanziaria del P.S.R. 2014-2020, per la quantificazione delle risorse complessive disponibili per il presente bando si rimanda al paragrafo 3 delle Disposizioni comuni per le misure a superficie del P.S.R. 2014-2020. Le risorse per la prima annualità di impegno (2018) ammontano a 53.333 euro¹.

9. Selezione delle “domande di sostegno” per l'assunzione iniziale di nuovi impegni

Di seguito si descrivono i criteri di selezione delle domande di sostegno per gli impegni del Tipo di operazione 10.1.06 decorrenti dal 2018 e che dovranno essere applicati qualora i fabbisogni desunti dalla totalità delle domande di sostegno ammissibili, superino le disponibilità finanziarie del bando.

Il riferimento per l'applicazione delle procedure selettive, oltre al presente bando, è il paragrafo 8.2.9.3.6.7. "Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione" che individua i seguenti criteri:

¹ Le cifre previste nei Bandi sono state approssimate all'euro rispetto alle risorse indicate nella Tabella B delle Disposizioni comuni.

- collocazione delle cultivar in aree montane;
- collocazione in aree di origine delle cultivar;
- collocazione in aree della Rete Natura 2000 e subordinate alle aree della Rete Natura 2000 le eventuali altre aree, coerenti con il perseguimento degli obiettivi del tipo di operazione, comunque approvate nelle programmazioni della Regione Emilia-Romagna quali quelle: a prevalente tutela naturalistica; a prevalente tutela aree paesaggistica; a prevalente tutela idrologica.

Modalità operative per la determinazione della graduatoria

In tabella A sono stati attribuiti i pesi espressi in valore numerico, sulla base dei principi sopra riportati.

Per l'applicazione del criterio territoriale la superficie presa a riferimento è la SOI (superficie oggetto di impegno).

I punteggi di priorità per tipologia di superfici sono sommabili sulla stessa medesima parcella.

Tabella A - valori numerici di priorità distinti per tipologie di criteri territoriali

Criteri territoriali		Punteggio di priorità
1.	Coltivazione in aree montane	60
2.	Coltivazione nelle zone tipiche di origine	20
3.	Collocazione nelle aree della Rete Natura 2000	15
4.	Collocazione in aree a prevalente tutela naturalistica, paesaggistica o idrologica	5
Totale		100

L'attribuzione finale del punteggio è determinato tenendo conto della contemporanea presenza in domanda di superfici agricole ricadenti nelle zone di origine delle cultivar, nelle aree Natura 2000 e nelle aree a prevalente tutela idrologica, naturalistica o paesaggistica, caratterizzate dalle differenti priorità territoriali e tecniche individuate in Tabella A.

A tal fine si procede al calcolo della SOI (superficie oggetto di impegno) di ciascuna particella che presenta i criteri territoriali indicati in tabella A e si determina il corrispondente punteggio come segue:

(punteggio di priorità) x (ettari di superficie oggetto di impegno per tipologia di criterio territoriale / ettari di superficie aziendale oggetto di impegno).

Tabella B – Attribuzione del punteggio sulla base dei criteri territoriali

Tipologia di criteri territoriali (da Tab. A)	Punteggio di priorità (da Tab. A)	Rapporto tra la superficie oggetto di impegno per tipologia di priorità e la superficie aziendale oggetto di impegno	Punteggio per tipologia di priorità
	a	b	c= b x a

1.	60	ha SOI criterio territoriale 1/ ha SOI aziendale	A
2.	20	ha SOI criterio territoriale 2/ ha SOI aziendale	B
3.	15	ha SOI criterio territoriale 3/ ha SOI aziendale	C
4.	5	ha SOI criterio territoriale 4/ ha SOI aziendale	D

Totale punteggio domanda =A+B+C+D

La somma dei valori ottenuti come riportato in Tabella B costituisce il punteggio da assegnare alla domanda.

Le domande saranno ordinate in relazione ai punteggi attribuiti.

Differenziazione delle posizioni ex-equo

In caso di punteggi ex equo, si opererà una ulteriore selezione considerando come primo criterio la maggiore estensione delle superfici oggetto di impegno (SOI) fino all'ultima domanda che risulta integralmente finanziabile.

Qualora sussistano ulteriori posizioni in ex-equo, per determinare l'ultima domanda integralmente finanziabile si considererà il rapporto più elevato SOI/SAU aziendale.

10. Istruttoria delle domande

Il controllo amministrativo sulle domande di sostegno ai fini della ammissibilità e della selezione è effettuato dai Servizi Territoriali Agricoltura caccia e pesca, ad eccezione delle verifiche relative al rispetto di quanto previsto dal Reg. (UE) n. 1407/2013 relativo agli aiuti "De Minimis", che sono effettuate dal Servizio Agricoltura Sostenibile della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca della Regione Emilia-Romagna in collaborazione con il Servizio Competitività delle imprese agricole ed agroalimentari.

Ogni Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca regionale provvederà:

- a) alla ricezione delle domande secondo le modalità definite nella procedura operativa di compilazione e presentazione domande di AGREA;
- b) all'istruttoria finalizzata alla verifica dei criteri di ammissibilità previsti dal P.S.R. 2014-2020 e dal presente bando ad eccezione delle verifiche relative al rispetto di quanto previsto dal Reg. (UE) n. 1407/2013 relativo agli aiuti "De Minimis", alla quantificazione degli importi escluse le eventuali riduzioni dovute al rispetto del "De Minimis" ed ai controlli di competenza;
- c) a definire gli esiti delle istruttorie sul Sistema Informativo SIAG di AGREA finalizzate all'ammissibilità, inclusa la formalizzazione del punteggio attribuito a ciascuna domanda in base ai criteri di selezione;
- d) all'approvazione:
 - di un elenco delle domande che soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità riportando per ognuna di esse i sostegni finanziari, i punteggi generati in automatico dal sistema

in applicazione dei criteri di selezione e distinguendo le domande oggetto di applicazione del Reg. (UE) n. 1407/2013 relativo agli aiuti “De Minimis”, la cui ammissibilità resta condizionata all’esito dei controlli;

- di un elenco delle istanze che non soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità e per le quali il Responsabile del procedimento dovrà aver espletato, ai sensi della normativa in materia di procedimento, gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l’interessato circa i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza;
- e) ad inviare gli elenchi di cui alla lettera d) al Responsabile del Servizio Agricoltura Sostenibile della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca entro 70 giorni di calendario dal termine fissato per la presentazione delle domande di sostegno. Il termine ultimo per inviare gli elenchi di cui alla lettera d) può essere prorogato per giustificati motivi dal Direttore Generale Agricoltura Caccia e Pesca.

Dopo l’acquisizione di tutti gli elenchi il Responsabile del Servizio Agricoltura Sostenibile comunica al Servizio Competitività delle imprese agricole ed agroalimentari l’elenco delle domande oggetto di applicazione del Reg. (UE) n. 1407/2013 relativo agli aiuti “De Minimis” per le verifiche previste dal medesimo Regolamento. In esito alle predette verifiche provvede alla esclusione o diminuzione degli importi fino alla concorrenza del limite “De Minimis”.

Il Responsabile del Servizio Agricoltura Sostenibile assumerà, entro 20 giorni dall’acquisizione di tutti gli elenchi, uno specifico atto di approvazione della graduatoria delle domande ammissibili, con quantificazione dei sostegni spettanti, individuando le domande integralmente finanziate in relazione alle risorse recate dal bando. Nel medesimo atto saranno altresì indicate le domande ritenute non ammissibili.

Nell’ipotesi in cui la dotazione finanziaria risulti sufficiente al soddisfacimento integrale delle domande pervenute e ritenute ammissibili, verrà approvato un elenco di beneficiari ordinato in funzione del numero di domanda AGREA.

Gli atti formali sono resi disponibili per tutti i beneficiari sul sito internet dell’Amministrazione regionale e sul BURERT; è esclusa ogni altra comunicazione formale.

Il responsabile di procedimento dei Servizi Territoriali agricoltura, caccia e pesca per le attività istruttorie di ammissibilità delle domande di sostegno e di pagamento è indicato nell’Allegato 12 della deliberazione che approva il presente bando.

Il responsabile del procedimento per la fase di competenza regionale è il Dott. Gianfranco De Geronimo Servizio Agricoltura Sostenibile della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca, viale della Fiera n. 8, 40127 Bologna.

11. “Domande di pagamento”

Per la compilazione e la presentazione delle domande di pagamento si rinvia a quanto previsto nelle disposizioni definite da AGREA.

I Servizi Territoriali Agricoltura Caccia e Pesca provvedono all’istruttoria delle domande di pagamento.

Le domande di pagamento non potranno riguardare superfici diverse, per delimitazione ed estensione, da quelle ammesse con la domanda di sostegno ad eccezione dei casi previsti al paragrafo 12. “Variazione delle superfici ammesse ad impegno con la presentazione delle

domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni, durante il corso del quinquennio di impegno.”.

Le domande di pagamento saranno oggetto delle verifiche previste dal Reg. (UE) n. 1407/2013 relativo agli aiuti “De Minimis” secondo quanto previsto nelle disposizioni definite da AGREA.

In esito alle predette verifiche il Servizio Territoriale competente provvede alla esclusione o alla diminuzione degli importi fino alla concorrenza del limite “De Minimis”.

Annualmente AGREA provvederà a dare adeguata comunicazione, anche tramite pubblicazione su proprio sito internet, del primo giorno utile per la presentazione delle domande di pagamento.

Analoga pubblicizzazione sarà effettuata nel sito internet della Regione. Sono comunque applicabili al Tipo di operazione 10.1.06 le disposizioni sulle presentazioni tardive previste dall’art. 13 del Reg. (UE) n. 640/2014.

12. Variazione delle superfici ammesse ad impegno con la presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni, durante il corso del quinquennio di impegno.

Durante il corso del quinquennio di impegno non sono ammesse variazioni delle superfici ammesse ad impegno con la domanda di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni; eventuali variazioni di tali superfici, saranno ammesse esclusivamente per quanto disposto:

dal paragrafo 4.5.2. “Subentro negli impegni e nella conduzione” delle “Disposizioni comuni per le misure a superficie del P.S.R. 2014 – 2020”:

- per i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali di cui all’art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014; in conseguenza degli esiti delle attività di controllo delle Autorità competenti;
- dal precedente paragrafo 4.1 “Specifiche all’impegno” limitatamente alle culture annuali con riferimento alla rotazione.
- in conseguenza degli esiti delle attività di controllo delle Autorità competenti.

13. Controlli e sanzioni

Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto disposto

- dal Reg. (UE) n. 1306/2013;
- dal Reg. (UE) n. 640/2014;
- dal Reg. (UE) n. 809/2014;
- dal D.M. n. 2490 del 25 gennaio 2017 e s.m.i.;
- dalle disposizioni regionali per l’applicazione delle riduzioni ed esclusioni in caso di inadempienze nelle misure a superficie del P.S.R. 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna previste dal sopracitato D.M. 2490/2017 che saranno approvate con successivo provvedimento regionale;
- dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1630/2016 e s.m.i.;
- dalle procedure di AGREA inerenti al controllo sulle misure a premio per superfici ed animali.

La decadenza della concessione del sostegno e, conseguentemente, la restituzione delle somme percepite con interessi è determinata:

- dalla perdita dei requisiti di cui al paragrafo 2;
- dalla perdita delle condizioni di ammissibilità di cui al paragrafo 3.

Restano inoltre ferme le disposizioni comunitarie e le conseguenti sanzioni collegate alla corretta dichiarazione delle superfici oggetto di pagamento.

14. Condizionalità

Il Tipo di operazione 10.1.06 rientra tra quelle indicate all'art. 92 del Reg. (UE) n. 1306/2013. I beneficiari sono pertanto tenuti - nel periodo corrispondente al periodo di impegno e su qualsiasi superficie agricola condotta, inclusi i terreni sui quali non percepiscono alcun aiuto - al rispetto dei criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle norme per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di condizionalità in applicazione del Titolo VI del Reg. (UE) n. 1306/2013.

La mancata ottemperanza agli obblighi relativi al regime di condizionalità comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al Titolo IV – Capo II - del Reg. (UE) n. 640/2014.

Ai fini del rispetto delle norme di Condizionalità si richiamano anche il D.M. n. 2490 del 25/01/2017 e le delibere regionali annuali di recepimento, con le loro eventuali modifiche ed integrazioni.

15. Subentro nell'impegno

Per le disposizioni riguardanti il subentro nell'impegno si fa rinvio al paragrafo 4.5.2. delle "Disposizioni comuni per le misure a superficie del P.S.R. 2014 – 2020".

16. Prescrizioni generali

Tutti i requisiti e le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 9 e le condizioni di ammissibilità di cui al paragrafo 3 e le attribuzioni di cui al paragrafo 5 devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda. La mancanza anche di uno solo dei requisiti e condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 costituisce motivo di non ammissibilità della domanda.

Sarà cura del richiedente garantire l'ottemperanza agli impegni assunti per l'intero periodo di impegno, a prescindere dalla durata del titolo di possesso sussistente all'atto di presentazione della "domanda di sostegno", fatto salvo quanto previsto al paragrafo 15.

Le imprese che presentano domanda per il Tipo di operazione 10.1.06 devono comunicare per iscritto ai Servizi Territoriali agricoltura, caccia e pesca regionali competenti, qualunque evento (causa di forza maggiore o circostanza eccezionale) che possa comportare l'impossibilità oggettiva di rispettare i requisiti e gli impegni. Tale comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità previste dall'articolo 4 del Reg. (UE) n. 640/2014.

17. Obblighi in materia di pubblicità e informazione

Per gli obblighi in materia di pubblicità e informazione previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1630/2016, si rimanda al paragrafo 8. "Obblighi in materia di pubblicità e informazione" delle Disposizioni Comuni per misure a superficie agricole del PSR 2014-2020 e del PSR 2007-2013 e precedenti programmazioni in trascinamento.

Tutti i beneficiari che dispongono di un sito web per uso professionale, devono riportare le informazioni, richieste dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1630/2016, come da allegato 2 al presente bando.

18. Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rimanda al contenuto dei seguenti riferimenti normativi:

- Reg. (UE) n. 1305/2013;
- Reg. delegato (UE) n. 807/2014 che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- Reg. (UE) n. 1306/2013 sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola;
- Reg. delegato (UE) n. 640/2014 che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013;
- Reg. delegato (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013;
- P.S.R. 2014-2020;
- D.M. n. 2490 del 25 gennaio 2017;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 1630/2016 e s.m.i;
- ulteriori norme di carattere comunitario, nazionale e regionale che regolano la materia.



Regione Emilia-Romagna

Assessorato Agricoltura, Caccia e Pesca

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020
Misura 10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali
(art. 28 del Regolamento UE n. 1305/2013)

TIPO DI OPERAZIONE 10.1.06

BIODIVERSITA' VEGETALE DI INTERESSE AGRARIO: TUTELA DELLE VARIETA'
VEGETALI AUTOCTONE A RISCHIO DI EROSIONE GENETICA

ALLEGATO 1

**SCHEDE DI REGISTRAZIONE (SCHEDE TOTALI: 03)
DELLE OPERAZIONI TECNICHE ESEGUITE
IMPEGNI CON DECORRENZA INIZIALE DAL 01/01/_____**

Sede aziendale di tenuta delle schede:

Via		n.	
------------	--	-----------	--

Provincia		Comune		CAP	
------------------	--	---------------	--	------------	--

Sede aziendale di tenuta delle schede dichiarata nella domanda n.	
--	--

ANNO DI IMPEGNO:

AZIENDA:

TELEFONO:

RESP.AZIENDALE:

CUAA:

IIIIIIIIIIIIIIIIIIII

VIA/PIAZZA

N.

località.

COMUNE:

CAP:

IIIIII PROV.: III

ELENCO SCHEDE DI REGISTRAZIONE (TOTALE SCHEDE: 03):

- SCHEDE REGISTRAZIONE N. 1. - ELENCO DELLE PARTICELLE INTERESSATE DAGLI APPEZZAMENTI OGGETTO DEL TIPO DI OPERAZIONE 10.1.06;
- SCHEDE REGISTRAZIONE N. 2 - SCHEDE MAGAZZINO MATERIALI DI PROPAGAZIONE E SEMENTI;
- SCHEDE REGISTRAZIONE N. 3 – MANTENIMENTO DELLA FASCIA DI RISPETTO DI PIANTE DELLE PIANTE DI COLTURE PERENNI ISOLATE O IN FILARE; MANTENIMENTO DI FASCIA DI RISPETTO CIRCOSTANTE LE SPONDE; FASCIA DI RISPETTO E SEPARAZIONE: INERBIMENTO PERMANENTE SPONTANEO O SEMINATO.

SCHEDA REGISTRAZIONE N. 2

SCHEDA MAGAZZINO MATERIALI DI PROPAGAZIONE E SEMENTI (da compilare esclusivamente per materiali relativi a CV oggetto del Tipo di operazione 10.1.06)

Magazzino sito nel Comune di _____ in via _____ c.a.p. _____

ANNO DI IMPEGNO _____

N. Progressivo	CARICO MATERIALI DAL 1 GENNAIO DI OGNI ANNO (Acquisto e/o autoproduzione)							SCARICO MATERIALI IMPIEGATI			
	DATA gg/mm	Descrizione del materiale* (e coltura) presente in magazzino	Acquisto/ autoproduzione **	Quantità: unità di misura	Quantità: quantità complessiva	Codice produttore / fornitore	Attestazione genetica/N. Cartellino/N. pass.to/N. etichetta/Doc. Commerc./ n° lotto (per le sementi)	DATA DI IMPIEGO gg/mm	Unità di misura della quantità dei materiali utilizzati	Quantità impiegata	Cod. numerico appezzamento oggetto di impiego dei materiali ***
1											
2											
3											
4											

*Indicare il materiale presente in magazzino: marze, sementi, piantine ecc.

**Riportare "Acquisto" nel caso di materiali acquistati o "Autoprodotto" nel caso di materiali autoprodotti.

***Riportare un codice numerico di appezzamento di cui alla scheda di registrazione n. 1.

ALLEGATO 2

OBBLIGHI IN MATERIA DI PUBBLICITA' E INFORMAZIONE



UNIONE EUROPEA
Fondo Europeo Agricolo
per lo Sviluppo Rurale



**Programma di
Sviluppo Rurale**
dell'Emilia-Romagna
2014 - 2020

MISURA 10 – PAGAMENTI AGRO CLIMATICO AMBIENTALI

Tipo di operazione 10.1.06 “Biodiversità vegetale di interesse agrario: tutela delle varietà vegetali autoctone a rischio di erosione genetica”

Bando unico regionale per domande di sostegno con decorrenza 1° gennaio 20_____

Finalità:

Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura (Priorità P4) e "Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, tra l'altro nelle zone Natura 2000, nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici e nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa” (Focus area 4A) attraverso la Biodiversità vegetale di interesse agrario: tutela delle varietà vegetali autoctone a rischio di erosione genetica con impegno quinquennale.

Risultati Attesi:

Superfici aziendali oggetto di concessione per il Tipo di operazione 10.1.06 “Biodiversità vegetale di interesse agrario: tutela delle varietà vegetali autoctone a rischio di erosione genetica”:

Ha _____

Importo del sostegno oggetto di concessione:

€ _____



N.B. In riferimento al formato degli elementi grafici (emblema dell'Unione e frase di accompagnamento, Simbolo nazionale e declaratoria del PSR 2014/2020, logo regionale) si rimanda ai criteri della deliberazione n. 1630/2016.



The European Agricultural Fund for Rural Development
Europe investing in rural areas



Reg. (UE) n. 1305/2013	del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, Titolo I, Capo II, Articolo 4 e Articolo 5 e Titolo III, Capo I, Articolo 28
MISURA 10	Pagamenti agro-climatico-ambientali
Priorità P4	Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura
Focus area 4A	Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, tra l'altro nelle zone Natura 2000, nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici e nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa

TIPO DI OPERAZIONE 10.1.07 GESTIONE SOSTENIBILE DELLA PRATICOLTURA ESTENSIVA

Bando unico regionale per domande di sostegno con decorrenza 1° gennaio 2018 - Tipo di operazione 10.1.07 "Gestione sostenibile della praticoltura estensiva" della Misura 10 del P.S.R. 2014-2020.

Indice

1. Obiettivi
2. Beneficiari
3. Condizioni di ammissibilità
4. Impegni
5. Aree di applicazione prioritarie
6. Entità degli aiuti
7. Presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni
8. Dotazione finanziaria
9. Selezione delle “domande di sostegno” per l’assunzione iniziale di nuovi impegni
10. Istruttoria delle domande
11. “Domande di pagamento”
12. Variazione delle superfici ammesse ad impegno con la presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni, durante il corso del quinquennio di impegno
13. Controlli e sanzioni
14. Condizionalità
15. Subentro nell’impegno
16. Prescrizioni generali
17. Obblighi in materia di pubblicità e informazione
18. Riferimenti normativi

1. Obiettivi

Il presente bando unico regionale ha come obiettivo l'attivazione di nuovi impegni decorrenti dal 1° gennaio 2018 per il Tipo di operazione 10.1.07 “Gestione sostenibile della praticoltura estensiva” del P.S.R. 2014-2020. Gli impegni previsti dal Tipo di operazione 10.1.07:

- contribuiscono al perseguimento della Priorità 4 del P.S.R. 2014-2020 “Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura” e della Focus area P4A “Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa”;
- sono volti a promuovere la biodiversità dove maggiormente risente delle pressioni esercitate sugli agro-ecosistemi, favorendo interventi finalizzati alla loro tutela e della loro fauna e flora selvatiche, ivi comprese le specie di interesse comunitario, e al contrasto della frammentazione degli elementi strutturali tradizionali attraverso il mantenimento della praticoltura estensiva, in particolare dei prati storici.

Pertanto, il richiedente potrà aderire al Tipo di operazione 10.1.07 che prevede l'adozione di impegni di durata quinquennale, la cui corretta applicazione determina l'erogazione di un sostegno finanziario annuale per tutta la durata dell'impegno medesimo.

Le disposizioni che seguono disciplinano i requisiti, le condizioni e le modalità per la presentazione delle domande di sostegno ed il relativo procedimento amministrativo fino all'erogazione degli aiuti, compresi gli impegni che i richiedenti sono tenuti a rispettare.

2. Beneficiari

Possono usufruire degli aiuti previsti dal Tipo di operazione 10.1.07 “Gestione sostenibile della praticoltura estensiva” le seguenti tipologie di beneficiari come definiti al paragrafo 8.2.9.2 del P.S.R. 2014-2020:

- imprenditori agricoli, sia in forma singola che associata, incluse le cooperative;
- altri gestori del territorio, incluse le Proprietà Collettive, limitatamente alle superfici agricole.

In attuazione di quanto previsto dal paragrafo 8.1 del P.S.R. 2014-2020, tutti i beneficiari della Misura 10 devono essere iscritti all'Anagrafe delle Aziende agricole. I beneficiari possono essere ammessi ai sostegni finanziari unicamente se muniti di regolare titolo di conduzione per le superfici oggetto di richiesta di sostegno finanziario e se tale titolo è presente nel proprio fascicolo aziendale e inserito nell'Anagrafe delle Aziende agricole.

3. Condizioni di ammissibilità

Il Tipo di operazione 10.1.07 è applicabile su tutte le superfici a praticoltura estensiva nelle aree di pianura e di collina, ad esclusione di quelle ricadenti nel campo applicativo della Misura 13 “Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)”

3.1. Specifiche per le condizioni di ammissibilità

Alla domanda di sostegno deve essere allegata una planimetria catastale in cui sia delimitata ed evidenziata l'esatta ubicazione delle superfici oggetto di impegno.

Con riferimento alle tipologie di praticoltura ammissibili al Tipo di operazione 10.1.07 si specifica che:

- i Prati polifiti permanenti storicamente presenti di pianura (esistenti da almeno 30 anni) sono ammissibili esclusivamente qualora corrispondano a quelle superfici a praticoltura che sono state già oggetto di adesione alle misure agro-ambientali dei precedenti periodi di sviluppo rurale con la tipologia di applicazione B2C “Prati polifiti permanenti storicamente presenti di pianura (esistenti da almeno 30 anni) nelle aree di pianura interessate all'Azione” dell'Azione 8. Sono pertanto escluse da questa tipologia tutte le altre tipologie, inclusi i prati polifiti permanenti storicamente presenti (esistenti da almeno 30 anni) che non siano mai stati oggetto della suindicata tipologia di applicazione B2C;
- le altre superfici a praticoltura estensiva sono ammissibili qualora risultano riconducibili ai codici del Piano Colturale compatibili con il Tipo di operazione, sia che siano state già oggetto di adesione alle misure agro-ambientali dei precedenti periodi di programmazione di sviluppo rurale sia che non siano state oggetto di tale adesione. Non sono ammissibili prati seminati in purezza e condotti come tali, anche se seminati da più di 5 anni, in particolare se si tratti di prati di erba medica;
- le superfici oggetto del Tipo di operazione 10.1.07 sono ammissibili se corrispondono agli usi del suolo compatibili; sono ammissibili unicamente le superfici che, l'anno precedente la decorrenza di impegno, risultino come “prato polifita” sul Piano colturale dell'ultima versione attiva precedente all'approvazione del bando. Sono escluse dall'ammissibilità le superfici oggetto di altre forme dichiarative, incluse le autocertificazioni.

Non sono comunque ammissibili superfici agricole investite con strutture permanenti o semipermanenti (es. pannelli fotovoltaici) che alterano le funzioni vegetazionali ed ecologiche di base, contrastando con gli obiettivi di biodiversità perseguiti dal Tipo di operazione.

4. Impegni

Il Tipo di operazione 10.1.07 ha durata quinquennale e prevede il rispetto degli impegni riportati in Tabella 1. Si rimanda comunque al paragrafo 8.2.9.3.7. “10.1.07 - Gestione sostenibile della praticoltura estensiva” del P.S.R. 2014-2020 per tutti i dettagli relativi agli impegni.

Tabella 1 – Elenco e descrizione degli impegni del Tipo di operazione 10.1.07.

Impegni	Descrizione Impegni
1. Mantenimento della praticoltura estensiva con particolare riferimento ai "Prati polifiti storicamente presenti in pianura"	Mantenimento della praticoltura estensiva con particolare riferimento ai "Prati polifiti storicamente presenti in pianura".
2. Non impiego concimi fitofarmaci e digestati	Non impiegare concimi chimici, fitofarmaci, diserbanti e non spandere digestati.
3. Carico bestiame pascolante < 1 UBA/ha	Non superare nei pascoli, qualora sia presente, un carico di bestiame pascolante di 1 UBA/ha.
4. Uno sfalcio all'anno in collina e due sfalci in pianura, se le superfici oggetto dell'intervento non siano pascolate	Effettuare almeno uno sfalcio all'anno in collina e almeno due sfalci in pianura, qualora le superfici oggetto dell'intervento non siano pascolate.

5. Obbligo asportare prodotto sfalcio entro due settimane da data sfalcio riportata nel registro operazioni	Obbligo di asportare il prodotto dello sfalcio entro due settimane dalla data di sfalcio riportata nel registro delle operazioni.
6. Mantenere efficiente rete scolante e mantenere efficiente rete adacquamento scorrimento superficiale in pianura	Mantenere in efficienza la rete scolante e mantenere in efficienza la rete di adacquamento per scorrimento superficiale in pianura. Qualora le operazioni di manutenzione in efficienza della rete scolante e della la rete di adacquamento per scorrimento superficiale in pianura siano condotte in aree della Rete Natura 2000 tali manutenzioni saranno effettuate nel rispetto delle norme di conservazione generali e specifiche dei siti.
7. Tenere apposita scheda/registro annotazione max entro 48 h da esecuzione op. tecniche eseguite e turni pascolamento effettuati.	Tenere, in una sede aziendale dichiarata nella domanda, un'apposita scheda o registro dove annotare al massimo entro 48 ore dall'esecuzione, le operazioni tecniche eseguite e gli eventuali turni di pascolamento effettuati.

In allegato 1 al presente bando sono riportate le schede di registrazione dell'esecuzione delle attività connesse all'applicazione degli impegni previsti dal Tipo di operazione 10.1.07. I beneficiari del Tipo di operazione 10.1.07 saranno tenuti a inserire tutte le registrazioni previste. Qualora sia data attuazione a livello regionale al D.M. n. 162 del 12/01/2015, le schede verranno compilate direttamente sul quaderno di campagna on-line.

5. Aree di applicazione prioritarie

Per il Tipo di operazione 10.1.07 non sono presenti aree di applicazione prioritarie.

6. Entità degli aiuti

L'aiuto per ettaro di superficie sotto impegno erogato annualmente per 5 anni, è pari a 150 euro/ettaro/anno.

Il sostegno per i beneficiari diversi dagli imprenditori agricoli e, in particolare, per gli altri gestori del territorio così come definiti al paragrafo 8.2.9.2, è concesso ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 relativo agli aiuti "De Minimis". Pertanto la concessione degli aiuti agli altri gestori del territorio, incluse le Proprietà Collettive sarà effettuata nel rispetto del regime "De Minimis".

In applicazione dell'art. 48 del Reg. (UE) n. 1305/2013, gli aiuti possono essere oggetto di revisione secondo quanto riportato al paragrafo 6 delle "Disposizioni comuni per le misure a superficie agricole del P.S.R. 2014-2020".

7. Presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni

La competenza all'istruttoria delle domande di sostegno presentate a valere sul presente bando spetta ai Servizi Territoriali Agricoltura caccia e pesca regionali.

La domanda di sostegno è **unica** anche qualora le superfici oggetto dei medesimi impegni ricadano in territori di più Servizi Territoriali Agricoltura caccia e pesca regionali competenti.

Qualora le superfici oggetto di impegno ricadano in territori di più Servizi Territoriali, la competenza relativa all'istruttoria delle domande di sostegno presentate è attribuita al Servizio Territoriale in cui è ubicata la maggior parte della superficie oggetto di impegno.

Per la compilazione e la presentazione delle domande di sostegno si fa riferimento alle disposizioni approvate dall'organismo pagatore AGREA in merito alla procedura operativa generale per la presentazione delle domande.

La scadenza per la presentazione delle domande di sostegno per impegni decorrenti dal 01/01/2018 è fissata al 31 gennaio 2018. Tale scadenza può essere prorogata per giustificati motivi con atto del Direttore Generale Agricoltura Caccia e Pesca.

AGREA provvederà a dare comunicazione sul proprio sito internet del primo giorno utile per la presentazione delle domande di sostegno.

Le domande di sostegno inerenti i nuovi impegni non avranno automaticamente valenza di domanda di pagamento; pertanto i beneficiari dovranno presentare specifica domanda di pagamento per ogni anno di impegno nei termini di presentazione fissati da AGREA.

Le domande di sostegno per assunzione di nuovi impegni agro-climatico-ambientali del Tipo di operazione 10.1.07 possono essere accolte solo per superfici che alla data di decorrenza dei nuovi impegni non risultano assoggettate ad altri impegni inerenti alla Misura 10 o alla Misura 11 o ad Azioni di analoghe Misure agroambientali ancora in essere, anche attivate in precedenti periodi di programmazione.

8. Dotazione finanziaria

Con riferimento alla dotazione finanziaria del P.S.R. 2014-2020, per la quantificazione delle risorse complessive disponibili per il presente bando si rimanda al paragrafo 3 delle Disposizioni comuni per le misure a superficie del P.S.R. 2014-2020. Le risorse per la prima annualità di impegno (2018) ammontano a 623.544¹ euro.

9. Selezione delle “domande di sostegno” per l’assunzione iniziale di nuovi impegni

Di seguito si descrivono i criteri di selezione delle domande di sostegno per gli impegni del Tipo di operazione 10.1.07 decorrenti dal 2018, che dovranno essere applicati qualora i fabbisogni desunti dalla totalità delle domande di sostegno ammissibili superino le disponibilità finanziarie del bando.

Il riferimento per l'applicazione delle procedure selettive, oltre al presente bando, è il paragrafo 8.2.9.3.7.7. "Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione" del P.S.R. 2014-2020 che individua i seguenti criteri:

- superfici prioritarie:
 - superfici che hanno già aderito alla tipologia di applicazione B2C “Prati polifiti permanenti storicamente presenti di pianura (esistenti da almeno 30 anni) nelle aree di pianura interessate all'Azione” dell'Azione 8 della Misura 214 del P.S.R. della Regione Emilia-Romagna 2007-2013;
 - altre superfici a praticoltura estensiva che hanno già aderito all'Azione 8 della Misura 214 del P.S.R. della Regione Emilia-Romagna 2007-2013;

¹ Le cifre previste nei Bandi sono state approssimate all'euro rispetto alle risorse indicate nella Tabella B delle Disposizioni comuni.

- maggiore superficie oggetto di intervento.

Modalità per la determinazione della graduatoria.

In Tabella A) sono attribuiti alle tipologie di superfici a praticoltura i pesi espressi in valore numerico, per i principi sopra riportati.

Tabella A) Tipologie di superfici a praticoltura estensiva e punteggi di priorità

Tipologie di superfici	Cod.	Già oggetto di adesione alle misure agroambientali dei precedenti periodi di programmazione di sviluppo rurale	Punteggio di priorità
Prati polifiti permanenti storicamente presenti di pianura (esistenti da almeno 30 anni)	A	Si	90
Altre superfici a praticoltura estensiva	B	Si	9
Altre superfici a praticoltura estensiva	C	No	1

L'attribuzione finale del punteggio di priorità è determinata tenendo conto della presenza in domanda delle superfici richieste ad impegno, anche aventi priorità diverse.

A tal fine si procede al calcolo della SOI (superficie oggetto di impegno) di ciascuna particella che presenta le priorità indicate in Tabella a) e si determina il corrispondente punteggio come segue:

(punteggio di priorità) x (ettari di superficie oggetto di impegno per specifica categoria / ettari di superficie aziendale oggetto di impegno).

Tale moltiplicazione deve essere eseguita per ognuna delle categorie presenti in domanda; la somma dei prodotti ottenuti costituisce il punteggio di priorità della domanda, come evidenziato nella successiva Tabella b).

Tabella b) – Attribuzione del punteggio per domanda

Cod. di categorie di superficie in Tab. a)	P = Punteggio di priorità – Tab. a)	R=rapporto tra superficie oggetto di impegno per la specifica categoria / superficie totale aziendale oggetto di impegno	Punteggio per categoria = P x R
A	90	ha SOI categoria A / SOI aziendale	X
B	9	ha SOI categoria B / SOI aziendale	Y
C	1	ha SOI categoria C / SOI aziendale	Z

$$\text{Punteggio complessivo della domanda} = X+Y+Z$$

Le domande saranno ordinate in relazione ai punteggi attribuiti.

Differenziazione delle posizioni ex-aequo

A parità di punteggio, precederanno in graduatoria le domande con maggiore superficie aziendale impegnata espressa in valore assoluto.

In caso di ulteriori casi di ex aequo, la posizione di precedenza in graduatoria sarà determinata in base alla maggiore estensione della superficie aziendale totale.

10. Istruttoria delle domande

Il controllo amministrativo sulle domande di sostegno ai fini della ammissibilità e della selezione è effettuato dai Servizi Territoriali agricoltura caccia e pesca, ad eccezione delle verifiche relative al rispetto di quanto previsto dal Reg. (UE) n. 1407/2013 relativo agli aiuti “De Minimis”, che sono effettuate dal Servizio Agricoltura Sostenibile della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca della Regione Emilia-Romagna in collaborazione con il Servizio Competitività delle imprese agricole ed agroalimentari .

Ogni Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca regionale provvederà:

- a) alla ricezione delle domande secondo le modalità definite nella procedura operativa di compilazione e presentazione domande di AGREA;
- b) all’istruttoria finalizzata alla verifica dei criteri di ammissibilità previsti dal P.S.R. 2014-2020 e dal presente bando ad eccezione delle verifiche relative al rispetto di quanto previsto dal Reg. (UE) n. 1407/2013 relativo agli aiuti “De Minimis”, alla quantificazione degli importi, escluse le eventuali riduzioni dovute al rispetto del “De Minimis”, ed ai controlli di competenza;
- c) a definire gli esiti delle istruttorie sul Sistema Informativo SIAG di AGREA finalizzate all'ammissibilità, inclusa la formalizzazione del punteggio attribuito a ciascuna domanda in base ai criteri di selezione;
- d) all’approvazione:
 - di un elenco delle domande che soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità riportando per ognuna di esse i sostegni finanziari, i punteggi generati in automatico dal sistema in applicazione dei criteri di selezione e distinguendo le domande oggetto di applicazione del Reg. (UE) n. 1407/2013 relativo agli aiuti “De Minimis”, la cui ammissibilità resta condizionata all’esito dei controlli;
 - di un elenco delle istanze che non soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità e per le quali il Responsabile del procedimento dovrà aver espletato, ai sensi della normativa in materia di procedimento, gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l’interessato circa i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza;
- e) ad inviare gli elenchi di cui alla lettera d) al Responsabile del Servizio Agricoltura Sostenibile della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca entro 70 giorni di calendario dal termine fissato per la presentazione delle domande di sostegno. Il termine ultimo per inviare gli elenchi di cui alla lettera d) può essere prorogato per giustificati motivi dal Direttore Generale Agricoltura Caccia e Pesca.

Dopo l’acquisizione di tutti gli elenchi il Responsabile del Servizio Agricoltura Sostenibile comunica al Servizio Competitività delle imprese agricole ed agroalimentari l’elenco delle domande oggetto di applicazione del Reg. (UE) n. 1407/2013 relativo agli aiuti “De Minimis” per le verifiche previste dal medesimo Regolamento. In esito alle predette verifiche provvede alla esclusione o diminuzione degli importi fino alla concorrenza del limite “De Minimis”.

Il Responsabile del Servizio Agricoltura Sostenibile assumerà, entro 20 giorni dall’acquisizione

di tutti gli elenchi, uno specifico atto di approvazione della graduatoria delle domande ammissibili, con quantificazione dei sostegni spettanti, individuando le domande integralmente finanziate in relazione alle risorse recate dal bando. Nel medesimo atto saranno altresì indicate le domande ritenute non ammissibili.

Nell'ipotesi in cui la dotazione finanziaria risulti sufficiente al soddisfacimento integrale delle domande pervenute e ritenute ammissibili, verrà approvato un elenco di beneficiari ordinato in funzione del numero di domanda AGREA.

Gli atti formali sono resi disponibili per tutti i beneficiari sul sito internet dell'Amministrazione regionale e sul BURERT; è esclusa ogni altra comunicazione formale.

Il responsabile di procedimento dei Servizi Territoriali agricoltura, caccia e pesca per le attività istruttorie di ammissibilità delle domande di sostegno e di pagamento è indicato nell'Allegato 12 della deliberazione che approva il presente bando.

Il responsabile del procedimento per la fase di competenza regionale è il Dott. Gianfranco De Geronimo Servizio Agricoltura Sostenibile della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca, viale della Fiera n. 8, 40127 Bologna.

11. “Domande di pagamento”

Per la compilazione e la presentazione delle domande di pagamento si rinvia a quanto previsto nelle disposizioni definite da AGREA.

I Servizi Territoriali Agricoltura Caccia e Pesca provvedono all'istruttoria delle domande di pagamento.

Le domande di pagamento non potranno riguardare superfici diverse, per delimitazione ed estensione, da quelle ammesse con la domanda di sostegno ad eccezione dei casi previsti al paragrafo 12. “Variazione delle superfici ammesse ad impegno con la presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni, durante il corso del quinquennio di impegno”.

Le domande di pagamento saranno oggetto delle verifiche previste dal Reg. (UE) n. 1407/2013 relativo agli aiuti “De Minimis” secondo quanto previsto nelle disposizioni definite da AGREA.

In esito alle predette verifiche il Servizio Territoriale competente provvede alla esclusione o alla diminuzione degli importi fino alla concorrenza del limite “De Minimis”.

Annualmente AGREA provvederà a dare adeguata comunicazione, anche tramite pubblicazione su proprio sito internet, del primo giorno utile per la presentazione delle domande di pagamento.

Analoga pubblicizzazione sarà effettuata nel sito internet della Regione e sul BURERT. Sono comunque applicabili al Tipo di operazione 10.1.07 le disposizioni sulle presentazioni tardive previste dall'art. 13 del Reg. (UE) n. 640/2014.

12. Variazione delle superfici ammesse ad impegno con la presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni, durante il corso del quinquennio di impegno.

Durante il corso del quinquennio di impegno non sono ammesse variazioni delle superfici ammesse ad impegno con la domanda di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni; eventuali variazioni di tali superfici, saranno ammesse esclusivamente per quanto disposto:

- dal paragrafo 4.5.2 “Subentro negli impegni e nella conduzione” delle “Disposizioni comuni

per le misure a superficie del P.S.R. 2014-2020”;

- per i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali di cui all’art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014;
- in conseguenza degli esiti delle attività di controllo delle Autorità competenti.

13. Controlli e sanzioni

Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto disposto

- dal Reg. (UE) n. 1306/2013;
- dal Reg. (UE) n. 640/2014;
- dal Reg. (UE) n. 809/2014;
- D.M. n. 2490 del 25/01/2017;
- dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2220/2016 e s.m.i. che riporta le disposizioni regionali per l’applicazione delle riduzioni ed esclusioni in caso di inadempienze nelle misure a superficie per le domande riferite al P.S.R. 2014-2020 e alle precedenti programmazioni previste dal D.M. n. 3536/2016;
- dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1630/2016 e s.m.i.;
- dalle procedure di AGREA inerenti al controllo sulle misure a premio per superfici ed animali.

La decadenza dalla concessione del sostegno e, conseguentemente, la restituzione delle somme percepite con interessi è determinata:

- dalla perdita dei requisiti di cui al paragrafo 2;
- dalla perdita delle condizioni di ammissibilità di cui al paragrafo 3.

Restano inoltre ferme le disposizioni comunitarie e le conseguenti sanzioni collegate alla corretta dichiarazione delle superfici oggetto di pagamento.

14. Condizionalità

Il Tipo di operazione 10.1.07 rientra tra quelle indicate all’art. 92 del Reg. (UE) n. 1306/2013. I beneficiari sono pertanto tenuti - nel periodo corrispondente al periodo di impegno e su qualsiasi superficie agricola condotta, inclusi i terreni sui quali non percepiscono alcun aiuto - al rispetto dei criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle norme per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di condizionalità in applicazione del Titolo VI del Reg. (UE) n. 1306/2013.

La mancata ottemperanza agli obblighi relativi al regime di condizionalità comporta l’applicazione delle sanzioni di cui al Titolo IV – Capo II - del Reg. (UE) n. 640/2014.

Ai fini del rispetto delle norme di Condizionalità si richiamano anche il D.M. n. 2490 del 25/01/2017 e le delibere regionali annuali di recepimento, con le loro eventuali modifiche ed integrazioni.

15. Subentro nell’impegno

Per le disposizioni riguardanti il subentro nell’impegno si fa rinvio al paragrafo 4.5.2 delle “Disposizioni comuni per le misure a superficie del P.S.R. 2014-2020”.

16. Prescrizioni generali

Tutti i requisiti e le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 9 e le condizioni di ammissibilità di cui al paragrafo 3 devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda. La mancanza anche di uno solo dei requisiti e condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 costituisce motivo di non ammissibilità della domanda.

Sarà cura del richiedente garantire l'ottemperanza agli impegni assunti per l'intero periodo di impegno, a prescindere dalla durata del titolo di possesso sussistente all'atto di presentazione della "domanda di sostegno", fatto salvo quanto previsto al paragrafo 15.

Le imprese che presentano domanda per il Tipo di operazione 10.1.07 devono comunicare per iscritto ai Servizi Territoriali Agricoltura caccia e pesca regionali, qualunque evento (causa di forza maggiore o circostanza eccezionale) che possa comportare l'impossibilità oggettiva di rispettare i requisiti e gli impegni. Tale comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità previste dall'articolo 4 del Reg. (UE) n. 640/2014.

17. Obblighi in materia di pubblicità e informazione

Per gli obblighi in materia di pubblicità e informazione previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1630/2016, si rimanda al paragrafo 8. "Obblighi in materia di pubblicità e informazione" delle Disposizioni Comuni per misure a superficie agricole del PSR 2014-2020 e del PSR 2007-2013 e precedenti programmazioni in trascinamento.

Tutti i beneficiari che dispongono di un sito web per uso professionale, devono riportare le informazioni, richieste dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1630/2016, come da allegato 2 al presente bando.

18. Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rimanda al contenuto dei seguenti riferimenti normativi:

- Reg. (UE) n. 1305/2013;
- Reg. delegato (UE) n. 807/2014 che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- Reg. (UE) n. 1306/2013 sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola;
- Reg. delegato (UE) n. 640/2014 che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013;
- Reg. delegato (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013;
- P.S.R. 2014-2020;
- D.M. n. 2490 del 25/01/2017;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 2220/2016 e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 1630/2016 e s.m.i.;
- ulteriori norme di carattere comunitario, nazionale e regionale che regolano la materia.



Regione Emilia-Romagna

Assessorato Agricoltura, Caccia e Pesca

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020
Misura 10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali
(art. 28 del Regolamento UE n. 1305/2013)

TIPO DI OPERAZIONE 10.1.07

GESTIONE SOSTENIBILE DELLA PRATICOLTURA ESTENSIVA

ALLEGATO 1

**SCHEDE DI REGISTRAZIONE (SCHEDE TOTALI: 06)
DELLE OPERAZIONI TECNICHE ESEGUITE
E DEGLI EVENTUALI TURNI DI PASCOLAMENTO EFFETTUATI
IMPEGNI CON DECORRENZA INIZIALE DAL_01_/01/___**

Sede aziendale di tenuta delle schede:

Via		n.	
------------	--	-----------	--

Provincia		Comune		CAP	
------------------	--	---------------	--	------------	--

Sede aziendale di tenuta delle schede dichiarata nella domanda n.	
--	--

ANNO DI IMPEGNO:

AZIENDA: _____ TELEFONO _____

RESP.AZIENDALE: _____ CUAA: I I I I I I I I I I I I I I I I

VIA/PIAZZA _____ N. _____ località _____

COMUNE: _____ CAP: I I I I I _____ PROV.: I I I

ELENCO SCHEDE DI REGISTRAZIONE (TOTALE SCHEDE: 06):

- 1.** SCHEDE REGISTRAZIONE N. 1. - ELENCO DELLE PARTICELLE INTERESSATE DALLE TIPOLOGIE DI SUPERFICI DEL TIPO DI OPERAZIONE 10.1.07
- 2.** SCHEDE REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 2. - IMPEGNO 1 - MANTENIMENTO DELLA PRATICOLTURA ESTENSIVA CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI "PRATI POLIFITI STORICAMENTE PRESENTI IN PIANURA": ESECUZIONE DI RIPRISTINO COPERTURAVEGETALE QUALORA MANCANTE E/O DANNEGGIATA
- 3.** SCHEDE REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 3. - IMPEGNO 3 - CARICO BESTIAME PASCOLANTE < 1 UBA/ha: ESECUZIONE DEI TURNI DI PASCOLAMENTO (L'EFFETTUAZIONE DEL PASCOLAMENTO NON È OBBLIGATORIA IN CASO DI SFALCIO)
- 4.** SCHEDE REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 4. - IMPEGNO 4 - UNO SFALCIO ALL'ANNO IN COLLINA E DUE SFALCI IN PIANURA, SE LE SUPERFICI OGGETTO DELL'INTERVENTO NON SIANO PASCOLATE; IMPEGNO 5 - OBBLIGO ASPORTARE PRODOTTO SFALCIO ENTRO DUE SETTIMANE DA DATA SFALCIO RIPORTATA NEL REGISTRO OPERAZIONI: ESECUZIONE DEGLI SFALCI (L'EFFETTUAZIONE DEGLI SFALCI NON È OBBLIGATORIA IN CASO DI PASCOLAMENTO) E RELATIVA ASPORTAZIONE DEL PRODOTTO DEGLI SFALCI
- 5.** SCHEDE REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 5. - IMPEGNO 6 - MANTENERE EFFICIENTE RETE SCOLANTE E MANTENERE EFFICIENTE RETE ADACQUAMENTO SCORRIMENTO SUPERFICIALE IN PIANURA: ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI PER LA MANUTENZIONE IN EFFICENZA DELLA RETE SCOLANTE E DELLA RETE DI ADACQUAMENTO PER SCORRIMENTO SUPERFICIALE IN PIANURA
- 6.** SCHEDE REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 6. - IMPEGNO 2 - NON IMPIEGO CONCIMI FITOFARMACI E DIGESTATI: NON IMPIEGARE CONCIMI CHIMICI, FITOFARMACI, DISERBANTI E NON SPANDERE DIGESTATI ed ESECUZIONE DELLE CONCIMAZIONI

SCHEMA REGISTRAZIONE N. 1.

ELENCO DELLE PARTICELLE INTERESSATE DALLE TIPOLOGIE DI SUPERFICI DEL TIPO DI OPERAZIONE 10.1.07.

TIPOLOGIA DI SUPERFICI*	CODICE NUMERICO**	Provincia	Comune	Sezione	Foglio	Particella	Superficie oggetto di impegno della particella
SUP. TOTALE DELLA SUPERFICIE OGGETTO DI IMPEGNO							

* Riportare per ogni riga uno tra i seguenti codici (A-B-C) afferenti alle diverse tipologie di superfici:

- codice A per prati polifiti permanenti storicamente presenti di pianura (esistenti da almeno 30 anni) già oggetto di adesione alle misure agro-ambientali dei precedenti periodi di programmazione di sviluppo rurale;
- codice B per altre superfici a praticoltura estensiva già oggetto di adesione alle misure agro-ambientali dei precedenti periodi di programmazione di sviluppo rurale;
- codice C per altre superfici a praticoltura estensiva **non** già oggetto di adesione alle misure agro-ambientali dei precedenti periodi di programmazione di sviluppo rurale.

** Riportare un codice numerico identificativo per ogni tipologia di superficie che sia nel contempo oggetto di due o più superfici non contigue.

SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 3.

- IMPEGNO 3 - CARICO BESTIAME PASCOLANTE < 1 UBA/ha

ESECUZIONE DEI TURNI DI PASCOLAMENTO (L'EFFETTUAZIONE DEL PASCOLAMENTO NON È OBBLIGATORIA IN CASO DI SFALCIO)

TIPOLOGIA DI SUPERFICI*	CODICE NUMERICO*	DATA DI EFFETTUAZIONE DEL PASCOLAMENTO (GG/MM/AAAA)		SUPERFICIE INTERESSATA DAL PASCOLAMENTO in ettari are e centiare	UBA AL PASCOLO
		INIZIO	FINE		
				SUP. TOTALE HA:	

* Riportare per ogni riga uno tra i codici di cui alla scheda registrazione n. 1.

Note alla compilazione delle schede

DATI GENERALI ED ANAGRAFICI

- responsabile aziendale: è la persona alla quale ci si riferisce prioritariamente in fase di verifica dei contenuti della scheda;
- partita IVA o Codice fiscale: sono quelli validi dal punto di vista fiscale per l'appezzamento oggetto della scheda;
- indirizzo (località, via, numero civico, comune, CAP e provincia): è quello vero e proprio del centro aziendale al quale fa capo l'appezzamento oggetto della scheda (presso il quale dovrebbe essere conservata la scheda stessa in assenza di altra dichiarazione nella domanda di adesione);

FIRMA

Tutte le schede devono riportare a fine annata agraria ed alla fine dell'ultima pagina la data e la firma del Responsabile aziendale, che dichiara di avere riportato nella scheda tutte le operazioni colturali eseguite nell'appezzamento delle quali è richiesta la registrazione.

SCHEDA DI MAGAZZINO PRODOTTI FITOSANITARI

È richiesta la compilazione alle sole aziende aderenti al presente tipo di operazione e che usano prodotti fitosanitari.

Per la registrazione è obbligatorio l'impiego di penna o comunque di mezzi non cancellabili; la eventuale correzione deve consentire la lettura dei dati originali che hanno subito la correzione

NOTA: In caso di aziende di grandi dimensioni o di corpi aziendali separati è possibile la compilazione di una scheda per ciascuno dei magazzini presenti nel centro aziendale; in caso di trasferimento di prodotti fra diversi magazzini dovrà essere disponibile la documentazione idonea a rendere possibile la verifica quantitativa di tali movimenti (es.: bolle di accompagnamento)

INVENTARIO INIZIALE

Devono essere registrati tutti i prodotti fitosanitari (Formulati commerciali) presenti in magazzino il 1 novembre. Per ciascun formulato commerciale dovrà essere compilata una riga. Non è richiesta la indicazione del Numero di registrazione (è necessaria solo al fine del rispetto del Decreto 217/91).

REGISTRAZIONE DEGLI ACQUISTI

Ogni acquisto di Formulati commerciali deve essere registrato entro 48 ore. La prima registrazione di ciascun formulato commerciale può essere eseguita sulla stessa riga dell'inventario iniziale. Per eventuali registrazioni successive dovranno essere impiegate altre righe a seguito di quelle utilizzate per inventario iniziale e prima registrazione: analogamente ci si comporterà per Formulati commerciali non presenti al momento dell'inventario iniziale.

INVENTARIO FINALE

Devono essere registrati tutti i prodotti fitosanitari (Formulati commerciali) presenti in magazzino il 30 ottobre. Non è richiesta la indicazione del Numero di registrazione (è necessaria solo al fine del rispetto del Decreto 217/91).

La registrazione di ciascun Formulato commerciale può essere eseguita sulla stessa riga dell'ultimo acquisto. Per questa ragione, nel caso di un singolo acquisto o di nessun acquisto durante l'anno, sarà sufficiente utilizzare la stessa riga dell'inventario iniziale (o, per i Formulati commerciali non presenti al momento dell'inventario iniziale, della riga di registrazione dell'acquisto).

SCHEDA DI MAGAZZINO FERTILIZZANTI

È richiesta la compilazione alle sole aziende aderenti al presente tipo di operazione e che usano concimi chimici di sintesi.

Per la registrazione è obbligatorio l'impiego di penna o comunque di mezzi non cancellabili; la eventuale correzione deve consentire la lettura dei dati originali che hanno subito la correzione

NOTA: In caso di aziende di grandi dimensioni o di corpi aziendali separati è possibile la compilazione di una scheda per ciascuno dei magazzini presenti nel centro aziendale; in caso di trasferimento di prodotti fra diversi magazzini dovrà essere disponibile la documentazione idonea a rendere possibile la verifica quantitativa di tali movimenti (es.: bolle di accompagnamento)

INVENTARIO INIZIALE

Devono essere registrati tutti i Formulati commerciali fertilizzanti (o i reflui zootecnici) presenti in magazzino il 1 novembre. Per ciascun Formulato commerciale dovrà essere compilata una riga. È richiesta la indicazione del TITOLO, espresso come unità di N, P₂O₅, K₂O. Anche i fertilizzanti fogliari contenenti N, P e K devono essere registrati.

REGISTRAZIONE DEGLI ACQUISTI

Ogni acquisto di Formulati commerciali deve essere registrato entro 48 ore. I reflui zootecnici prodotti in azienda devono essere registrati mensilmente. La prima registrazione di ciascun formulato commerciale può essere eseguita sulla stessa riga dell'inventario iniziale. Per eventuali registrazioni successive dovranno essere impiegate altre righe a seguito di quelle utilizzate per inventario iniziale e prima registrazione: analogamente ci si comporterà per Formulati commerciali non presenti al momento dell'inventario iniziale.

INVENTARIO FINALE

Devono essere registrati tutti i Formulati commerciali presenti in magazzino il 30 ottobre. È richiesta la indicazione del TITOLO, espresso come unità di N, P₂O₅, K₂O. La registrazione di ciascun Formulato commerciale può essere eseguita sulla stessa riga dell'ultimo acquisto. Per questa ragione, nel caso di un singolo acquisto o di nessun acquisto durante l'anno, sarà sufficiente utilizzare la stessa riga dell'inventario iniziale (o, per i Formulati commerciali non presenti al momento dell'inventario iniziale, della riga di registrazione dell'acquisto).

ALLEGATO 2

OBBLIGHI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ E INFORMAZIONE



UNIONE EUROPEA
Fondo Europeo Agricolo
per lo Sviluppo Rurale



**Programma di
Sviluppo Rurale**
dell'Emilia-Romagna
2014-2020

MISURA 10 – PAGAMENTI AGRO CLIMATICO AMBIENTALI

Tipo di operazione 10.1.07 “Gestione sostenibile della praticoltura estensiva”
Bando unico regionale per domande di sostegno con decorrenza 1° gennaio 20_____

Finalità:

Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura (Priorità P4) e "Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, tra l'altro nelle zone Natura 2000, nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici e nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa” (Focus area 4A) attraverso la Gestione sostenibile della praticoltura estensiva con impegno quinquennale

Risultati Attesi:

Superfici aziendali oggetto di concessione per il Tipo di operazione 10.1.07 “Gestione sostenibile della praticoltura estensiva”:

Ha _____

Importo del sostegno oggetto di concessione:

€ _____



N.B. In riferimento al formato degli elementi grafici (emblema dell'Unione e frase di accompagnamento, Simbolo nazionale e declaratoria del PSR 2014/2020, logo regionale) si rimanda ai criteri della deliberazione n. 1630/2016.



The European Agricultural Fund for Rural Development
Europe investing in rural areas



**Programma di
Sviluppo Rurale
dell'Emilia-Romagna
2014 - 2020**

Reg. (UE) n. 1305/2013	del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, Titolo I, Capo II, Articolo 4 e Articolo 5 e Titolo III, Capo I, Articolo 28
MISURA 10	Pagamenti agro-climatico-ambientali
Priorità P4	Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura
Focus area 4A	Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, tra l'altro nelle zone Natura 2000, nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici e nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa

TIPO DI OPERAZIONE 10.1.09

GESTIONE DEI COLLEGAMENTI ECOLOGICI DEI SITI NATURA 2000 E CONSERVAZIONE SPAZI NATURALI E SEMINATURALI E DEL PAESAGGIO AGRARIO

Bando unico regionale per domande di sostegno con decorrenza 1° gennaio 2018 - Tipo di operazione 10.1.09 "Gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e conservazione spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario" della Misura 10 del P.S.R. 2014-2020.

Indice

1. Obiettivi
2. Beneficiari
3. Condizioni di ammissibilità
4. Impegni
5. Aree di applicazione prioritarie
6. Entità degli aiuti
7. Presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni
8. Dotazione finanziaria
9. Selezione delle “domande di sostegno” per l’assunzione iniziale di nuovi impegni
10. Istruttoria delle domande
11. “Domande di pagamento”
12. Variazione delle superfici ammesse ad impegno con la presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni, durante il corso del decennio di impegno
13. Controlli e sanzioni
14. Condizionalità
15. Subentro nell’impegno
16. Prescrizioni generali
17. Obblighi in materia di pubblicità e informazione
18. Riferimenti normativi

1. Obiettivi

Il presente bando unico regionale ha come obiettivo l'attivazione di nuovi impegni, decorrenti dal 1° gennaio 2018 per il Tipo di operazione 10.1.09 “Gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e conservazione spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario”, come aiuti di stato integrativi, a valere sul P.S.R. 2014 – 2020. Gli impegni previsti dal Tipo di operazione 10.1.09:

- contribuiscono al perseguimento della Priorità 4 del P.S.R. 2014-2020 “Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura” e della Focus area P4A “Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa”;
- sono volti alla salvaguardia della biodiversità in pianura dove maggiormente risente delle pressioni esercitate sugli agro-ecosistemi, favorendo interventi finalizzati alla loro tutela e della loro fauna e flora selvatiche, ivi comprese le specie di interesse comunitario, e al contrasto della frammentazione degli elementi strutturali degli agroecosistemi assicurando il mantenimento e la gestione ottimale degli habitat già realizzati con le passate programmazioni in considerazione degli effetti positivi ottenuti sulla biodiversità e sul paesaggio tradizionali.

Pertanto il richiedente potrà aderire al Tipo di operazione 10.1.09 che prevede l'adozione di impegni di durata decennale, la cui corretta applicazione determina l'erogazione di un sostegno finanziario annuale per tutta la durata dell'impegno medesimo.

Le disposizioni che seguono disciplinano i requisiti, le condizioni e le modalità per la presentazione delle domande di sostegno ed il relativo procedimento amministrativo fino all'erogazione degli aiuti, compresi gli impegni che i richiedenti sono tenuti a rispettare.

2. Beneficiari

Possono usufruire degli aiuti previsti nel Tipo di operazione 10.1.09 “Gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e conservazione spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario” le seguenti tipologie di beneficiari come definiti al paragrafo 8.2.9.2 del P.S.R. 20142020:

- imprenditori agricoli sia in forma singola che associata, incluse le cooperative;
- altri gestori del territorio, incluse le Proprietà Collettive, limitatamente alle superfici agricole.

In attuazione di quanto previsto dal paragrafo 8.1 del P.S.R. 2014-2020, tutti i beneficiari della Misura 10 devono essere iscritti all'Anagrafe delle Aziende agricole. I beneficiari possono essere ammessi ai sostegni finanziari unicamente se muniti di regolare titolo di conduzione per le superfici oggetto di richiesta di sostegno finanziario e se tale titolo è presente nel proprio fascicolo aziendale e inserito nell'Anagrafe delle Aziende agricole.

3. Condizioni di ammissibilità

Il Tipo di operazione 10.1.09 ha una durata decennale ed è attuata attraverso i seguenti sottotipi di operazione:

- A) Conservazione di piantate e/o di alberi isolati o in filare;
- B) Conservazione di siepi e/o boschetti;
- C) Conservazione di stagni, laghetti;

D) Conservazione di maceri, risorgive e fontanili.

A tali interventi sono equiparati quelli già oggetto di misure agroambientali di cui al Regolamento (CEE) n. 2078/92, Regolamento (CE) n. 1257/1999 e Regolamento (CE) n. 1698/2005.

Come stabilito nel paragrafo 8.2.9.3.9.6. "Condizioni di ammissibilità" del P.S.R. 2014-2020, possono usufruire del sostegno previsto nell'ambito del Tipo di operazione 10.1.09 le superfici agricole di pianura collocate sul territorio regionale, incluse quelle interessate dagli interventi previsti dal tipo di operazione 4.4.01 - "Ripristino di ecosistemi".

Può essere ammessa al Tipo di operazione, anche la superficie aziendale caratterizzata dalla presenza di tare, purché risulti oggetto di uno o più dei tipi di intervento di A) Mantenimento di piantate e/o di alberi isolati o in filare e/o B) Mantenimento di siepi e/o boschetti e/o C) Mantenimento di stagni, laghetti e/o D) Mantenimento di maceri, risorgive e fontanili.

Non sono comunque erogati sostegni finanziari per le domande di sostegno in cui l'ammontare dei pagamenti da corrispondere è inferiore ad euro 300 prima dell'applicazione di eventuali sanzioni e riduzioni di cui all'articolo 63 del Regolamento (UE) n. 1306/2013, in analogia a quanto previsto per i pagamenti diretti dall'articolo 4, comma 1, lettera b) del Decreto Ministeriale n. 6513 del 18/11/2014 recante ad oggetto "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013".

Sono ammesse le superfici con i sotto Tipi di operazione corrispondenti alle caratteristiche strutturali di cui alla seguente Tabella A) nella quale sono contrassegnati con (*) i requisiti che si applicano esclusivamente agli interventi non già oggetto di misure agroambientali di cui al Regolamento (CEE) n. 2078/1992, Regolamento (CE) n. 1257/1999 e Regolamento (CE) n. 1698/2000

Tabella A) - "Caratteristiche strutturali degli spazi naturali e seminaturali del paesaggio agrario

Requisiti Fasce di rispetto. La fascia di rispetto eccedente i 5 mt non costituisce superficie oggetto di impegno.***	Requisiti Area	Requisiti Fascia di separazione
A) Piantate		
Erbacea: Min 2 -Max 5 mt. a partire dal fusto delle file esterne. Presenza di piante autoctone arboree/arbustive: ammessa (non obbligatoria)	Elementi lineari: filari di alberi maritati con la vite Plurifila: no	No
A) Alberi isolati o in filare		
Erbacea: Min 2 -Max 5 mt. a partire dal fusto delle file esterne. Presenza di piante autoctone arboree/arbustive: ammessa (non obbligatoria)	Elementi lineari: alberi in filare no frutticole Elementi puntuali: alberi isolati no frutticoli	No
B) Boschetti		
Erbacea: Min 2 -Max 5 mt. a partire dal fusto delle file esterne. Presenza di piante autoctone arboree/arbustive: ammessa (non obbligatoria) qualora non faccia parte della fascia di separazione tra boschetto e boschetto.	Superficie boscata con piante arboree e arbustive separata da altre superfici a bosco. Estensione della superficie boscata: max 0,5 Ha misurata dalle file esterne con esclusione della fascia di rispetto esterna (*) Distanza da pianta a pianta (arbusti compresi) sulla fila e tra le file inferiore o pari a 3 mt. (*). Polispecificità: almeno 4 specie arboree diverse e almeno una specie arbustiva nella fila esterna (*).	Inerbita artificialmente o spontaneamente Preesistente da almeno 5 anni da altre superfici a bosco (incluso boschetti). Larghezza Min. 10 mt. da pianta a pianta a partire dal fusto delle file esterne di ogni boschetto con assenza di piante arboree o arbustive, ad esclusione dei rami laterali di alberi o arbusti della fila esterna che possono essere conservati.

Requisiti Fasce di rispetto. La fascia di rispetto eccedente i 5 mt non costituisce superficie oggetto di impegno.***	Requisiti Area	Requisiti Fascia di separazione
B) Siepi		
Erbacea: Min 2 -Max 5 mt. a partire dal fusto delle file esterne. Presenza di piante autoctone arboree/arbustive: ammessa (non obbligatoria)	Elementi lineari Plurifila: si Distanza sulla fila: pari o inferiore a 1,5 mt. (*). Distanza tra le file: pari o inferiore a 3 metri. (*). Polispecificità: almeno 5 specie, con prevalenza di quelle arbustive (*).	No
C) Stagni e laghetti		
Erbacea: Min 2 -Max 5 mt. a partire dal ciglio di sponda. Presenza di piante autoctone arboree/arbustive: ammessa (non obbligatoria)	Superficie massima specchio d'acqua (sponde escluse): pari o inferiore a 2 Ha. Superficie minima specchio d'acqua (sponde escluse): pari o superiore ad un terzo della superficie oggetto di aiuto. Profondità livelli idrici: profondità minima: pari o superiore a 50 cm profondità massima: pari o inferiore a 2 mt. profondità media: pari o inferiore a 1 mt. Sponde: dolcemente digradanti (indicativamente con pendenza inferiore a 25 gradi) Isole: presenza di almeno un'isola semisommersa completamente circondata dall'acqua.	Min. 50 mt. tra loro misurati dal ciglio di sponda
D) Maceri		
Erbacea: Min 2 -Max 5 mt. a partire dal ciglio di sponda Presenza di piante autoctone arboree/arbustive: ammessa (non obbligatoria)	Superficie minima specchio d'acqua pari o superiore ad un terzo della superficie oggetto di aiuto. Profondità livello idrico: almeno 50 cm	No
D) Risorgive e fontanili.		
Erbacea: Min 2 -Max 5 mt. a partire dal ciglio di sponda Presenza di piante autoctone arboree/arbustive: ammessa (non obbligatoria)	Superficie sommersa correlata ai livelli delle risalite idriche naturali.	No

***La "Fascia di rispetto" per la categoria A) Alberi isolati o in filare e B) Siepi deve corrispondere almeno alla proiezione ortogonale sul terreno della chioma (anche se occupata da fossi e scoline e/o carreggiate di servizio anche non inerbita dove è consentita la eventuale presenza esclusiva di ghiaia, nel caso di alberi e arbusti già oggetto delle misure agro-ambientali delle passate programmazioni) e comunque non dovrà essere mai inferiore ai 2 metri.

Sono ammesse le superfici con le specie arboree e/o arbustive oggetto di conservazione corrispondenti a quelle elencate nelle Tabella B) e C) per i territori interessati.

Tabella B) "Elenco delle specie arboree ammesse per il Tipo di operazione 10.1.09"

SPECIE ARBOREE	AMBITI TERRITORIALI		
	L	P	C
1) Cipresso (*)	X	X	X
2) Leccio (*)	X	X	X
3) Pino domestico (*)	X	X	X
4) Pino marittimo	X		
5) Farnia	X	X	
6) Frassino ossifillo	X	X	
7) Pioppi (bianco,nero, tremulo)	X	X	X
8) Salici	X	X	X
9) Ontani	X	X	X
10) Carpino bianco	X	X	X
11) Acero campestre	X	X	X
12) Olmo	X	X	X
13) Noce		X	X
14) Robinia (**)	X	X	X
15) Pero selvatico(**)	X	X	X
16) Melo selvatico(**)	X	X	X
17) Albero di Giuda o Siliquastro		X	X
18) Tiglio		X	X
19) Ciliegio		X	X
20) Rovere		X	X
21) Sorbo domestico(**)			X
22) Gelsi	X	X	X
23) Bagolaro		X	X
24) Roverella		X	X
25) Orniello		X(**)	X
26) Pino silvestre			X
27) Carpino nero		X(**)	X
28) Castagno			X
29) Ciavardello			X
30) Cerro			X
31) Sorbo uccellatori(**)			X
32) Frassino maggiore	X(**)	X(**)	X
33) Tasso	X	X	X
34) Platano		X(**)	

LEGENDA: L=Litorale P=Pianura C=Collina

(*) Solo negli ambiti territoriali delle Province di Forlì, Rimini, Ravenna, Bologna (Collina) e Ferrara (Litorale).

(**) Solo se già presenti.

Tabella C) - "Elenco delle specie arbustive ammesse per il Tipo di operazione 10.1.09"

SPECIE ARBUSTIVE	AMBITI TERRITORIALI		
	L	P	C
1) Prugnolo (<i>Prunus spinosa</i>)	X	X	X
2) Biancospino "*" (<i>Crataegus monogina</i>)	X	X	X
3) Sanguinello (<i>Cornus sanguinea</i>)	X	X	X
4) Ligustro (<i>Ligustrum vulgare</i>)	X	X	X
5) Frangola (<i>Frangula alnus</i>)	X	X	X
6) Fusaggine (<i>Evonymus europeus</i>)	X	X	X
7) Sambuco (<i>Sambucus nigra</i>)	X	X	X
8) Spino cervino (<i>Rhamnus catharticus</i>)	X	X	X
9) Viburno palle di neve (<i>Viburnum opulus</i>)	X	X	X
10) Lentaggine (<i>Viburnum tinus</i>)	X	X	X
11) Lantana (<i>Viburnum lantana</i>)	X	X	X
12) Azzeruolo "*" (<i>Crataegus azarolus</i>)			X
13) Nespolo "*" (<i>Mespilus germanica</i>)			X
14) Marruca o Paliuro (<i>Paliurus spina christi</i>) "*" "		X	X
15) Ginestre			X
16) Emero (<i>Coronilla emerus</i>)	X	X	X
17) Ginepro (<i>Juniperus communis</i>)	X		X
18) Nocciolo (<i>Corylus avellana</i>)		X	X
19) Bosso (<i>Buxus sempervirens</i>)		X	X
20) Olivello spinoso (<i>Hippophae rhamnoides</i>)	X	X	X
21) Corniolo (<i>Cornus mas</i>)	X	X	X
22) Tamerice (<i>Tamarix gallica</i>)	X	X	X
23) Olivello di Boemia (<i>Elaeagnus angustifoliae</i>)	X	X	
24) Vesicaria (<i>Colutea arborescens</i>)		X	X
25) Maggiociondolo (<i>Laburnum anagyroides</i>)			X
26) Scotano (<i>Cotinus coggyria</i>)	X	X	X
27) Mirabolano (<i>Prunus cerasifera</i>)	X	X	X
28) Agazzino "*" (<i>Pyracantha coccinea</i>)		X	X
29) Alaterno (<i>Rhamnus alaternum</i>)			X
30) Agrifoglio (<i>Ilex aquifolium</i>)			X
31) Alloro (<i>Laurus Communis</i>)	X	X	X
32) Amorfa "*" (<i>Amorpha fruticosa</i>)	X	X	

LEGENDA: L=Litorale P=Pianura C=Collina

* Solo se già presenti.

Limitatamente alle "siepi" del sotto Tipo di operazione B), sono ammesse le superfici con cultivar fruttifere appartenenti ad ecotipi locali minacciati di estinzione individuate in attuazione della Legge Regionale 29 gennaio 2008, n. 1.

Le specie arboree noce e ciliegio, dell'elenco in Tabella B), sono ammesse solo se non costituiscono filari specializzati da frutto.

Non sono ammesse al Tipo di operazione 10.1.09 le superfici occupate da:

- esemplari arborei ed arbustivi presenti in parchi e giardini e comunque nelle aree adiacenti (per un raggio di 50 m) le abitazioni aziendali;
- zone umide con estensione dello specchio d'acqua superiore a 2 ettari;

- il medesimo campo applicativo definito in attuazione della BCAA 1 “Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua” di cui al Decreto Ministeriale sulla condizionalità n. 2490 del 25/01/2017 e s.m.i. per l'impegno b), così come recepito a livello regionale all'allegato II, recante “Regole di condizionalità di cui all'art. 93” del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013.

È ammessa l'adesione al Tipo di operazione 10.1.09 per corpi separati, esclusivamente per aziende di superficie complessiva superiore a 50 ha di SAU, oppure di 10 ha per aziende a indirizzo frutticolo/viticolo.

In tali casi la SAU da prendere a riferimento per il calcolo della superficie massima del 20% è quella del corpo o dei corpi oggetto di intervento. Per corpo separato si intende quella parte della superficie aziendale separata da elementi fisici extra-aziendali che determinano soluzione di continuità del fondo. Tali elementi possono essere rappresentati da: strade almeno comunali, linee ferroviarie, canali di bonifica, fiumi e torrenti, corpi fondiari extra-aziendali. Sulle superfici dei corpi non soggetti all'aiuto l'azienda è tenuta comunque ad applicare gli adempimenti previsti dai recepimenti nazionali e regionali relativo al regime di condizionalità in applicazione delle Regolamentazioni dell'Unione Europea.

Alla domanda deve essere allegata una relazione tecnica, sottoscritta dal beneficiario, che illustri le modalità di conservazione e di gestione nel corso del periodo di impegno, corredata da una planimetria catastale aziendale nella quale sono riportate dettagliatamente la tipologia, la localizzazione, l'estensione degli elementi naturali, specificando in particolare per ogni elemento naturale le distanze delle relative fasce di rispetto.

3.1. Specifiche per le condizioni di ammissibilità

Per le superfici agricole che adottano per la prima volta il sottotipo di operazione B) “Siepi e boschetti” sono ammissibili esclusivamente

- siepi polispecifiche, cioè composte da almeno 5 specie tra quelle elencate nella tabella B) e C), con prevalenza di quelle arbustive
- boschetti polispecifici cioè costituiti da almeno quattro specie arboree diverse e da almeno una specie arbustiva nella fila esterna (tra le specie elencate in tabella B) e C)).

Sono ammesse inoltre le superfici oggetto di precedenti periodi di impegno con le misure agroambientali di cui al Regolamento (CEE) n. 2078/1992, Regolamento (CE) n. 1257/1999 e Regolamento (CE) n. 1698/2005, che con riferimento alle caratteristiche strutturali di cui alla Tabella A) specificamente per le siepi e i boschetti, possono non corrispondere ai requisiti dell'area per la distanza tra le piante sulla fila e tra le file, a causa di morte naturale di piante arboree o arbustive; sono comunque esclusi i boschetti che con riferimento alla proiezione ortogonale della chioma di alberi e arbusti sul terreno, si caratterizzano per un grado di copertura inferiore al 80% del boschetto medesimo (escluse le fasce di rispetto). Inoltre tali “Siepi e i boschetti” già oggetto di Misure agro-ambientali possono non corrispondere al criterio di ammissibilità connesso alla polispecificità.

Con riferimento alle condizioni di ammissibilità delle superfici per le quali sono ammesse le superfici con le specie arboree e/o arbustive oggetto di conservazione corrispondenti a quelle elencate nelle Tabella B) e C) per i territori interessati, si specifica che è necessario effettuare anche il controllo e la relativa rimozione della presenza di eventuali altre specie presenti non corrispondenti alle specie elencate nelle tabelle B) e C), per non incorrere nella perdita dei requisiti di ammissibilità limitatamente alla superficie individuata dalla proiezione ortogonale della loro

chioma sul terreno. Qualora sia verificata la presenza di esemplari di specie non corrispondenti a quelle ammesse, è necessario eseguire pertanto la loro rimozione. Nel caso in cui la rimozione di tali esemplari comporti un rischio di danneggiamento o distruzione di altri alberi e/o arbusti ammessi, è necessario rivolgersi all'ufficio competente per territorio al fine di valutarne l'eliminazione. Qualora gli esiti della valutazione dispongano la non rimozione della specie, è necessario decurtare dal pagamento la superficie corrispondente alla proiezione ortogonale della chioma.

Con riferimento alla possibilità di adesione al Tipo di operazione 10.1.09 concentrando l'applicazione degli interventi solo su un corpo separato o su alcuni corpi separati dell'azienda, si specifica che la superficie massima ammissibile per ogni corpo non potrà essere superiore al 20% della SAU del corpo/dei corpi medesimi.

La **relazione tecnica**, sottoscritta dal beneficiario include una planimetria catastale aziendale (o del corpo separato dove sono ubicate le tipologie degli elementi naturali oggetto del presente tipo di operazione) dove, nelle particelle catastali interessate, dovranno essere localizzate, delimitate ed evidenziate, le tipologie degli elementi naturali oggetto della domanda a cui la relazione è allegata.

Ad ogni tipologia di elemento naturale delimitata ed evidenziata, è da assegnare un codice numerico. Nel caso siano presenti più elementi naturali della medesima tipologia (pertanto separati l'uno dall'altro), deve essere assegnato un ulteriore e diverso codice numerico a ciascuno di essi. Per ogni tipologia di elemento naturale delimitato ed evidenziato dovrà essere inoltre riportato, sempre nella planimetria catastale, l'estensione di ogni elemento che deve includere anche le fasce di rispetto, con l'indicazione delle dimensioni di tali fasce di rispetto su ogni lato degli elementi naturali.

Ogni tipologia di elemento naturale deve essere oggetto della “Illustrazione delle modalità di conservazione e di gestione nel corso del periodo di impegno” che riporta nella relazione tecnica specificamente:

- l'elenco delle schede “registrazione operazioni” che potranno/dovranno essere compilate durante il periodo di impegno, incluso la scheda relativa alle eventuali operazioni straordinarie di manutenzione per la tipologia di elemento naturale “stagni e/o laghetti” che si intendono attuare, da allegarsi solo nell'anno di effettuazione delle stesse;
- le “caratteristiche strutturali” di cui alla Tabella A) e le specie arboree e/o arbustive di cui alla Tabella B) e C) presenti nello specifico sotto tipo di operazione.

4. Impegni

Il Tipo di operazione 10.1.09 prevede il rispetto degli impegni riportati nelle successive tabelle.

Si rimanda comunque al paragrafo 8.2.9.3.9. “10.1.09 Gestione collegamenti ecologici siti Natura 2000 e conservazione spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario” del P.S.R. 2014-2020 per tutti gli ulteriori dettagli relativi agli impegni.

Tabella 1 – Elenco e descrizione degli impegni del Tipo di operazione 10.1.09, sottotipi di operazione A) e B)

TIPO DI OPERAZIONE	10.1.09 - Gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario
IMPEGNI	DESCRIZIONE IMPEGNI
Sotto tipi di operazione A) e B)	
1. Mantenimento della fascia di rispetto.	I sottotipi di operazione A) Conservazione di piantate e/o di alberi isolati o in filare e B) Conservazione di siepi e/o boschetti, devono essere salvaguardati mantenendo una fascia di rispetto circostante. (fascia di rispetto: copertura erbacea di min. 2 metri e max 5 metri a partire dal fusto delle piante delle file esterne).
2. Divieto di rimozione o utilizzazione di alberi e/o arbusti.	Gli esemplari arborei e/o arbustivi oggetto di conservazione non possono essere rimossi o utilizzati.
3. Sotto tipo di operazione B) “Boschetti” - Mantenimento di una fascia di separazione di terreno inerbito.	I “boschetti” devono essere separati da altre superfici a bosco da una fascia di terreno inerbito, larga almeno 10 m., sfalciata e/o trinciata almeno una volta all'anno nel periodo 1 agosto 31 gennaio, senza danneggiare le piante della fila esterna e i loro rami laterali.
4. Sotto tipo di operazione B) “Boschetti” Fasce di separazione: il controllo della vegetazione deve essere effettuato almeno una volta all'anno	Il controllo della vegetazione manuale e/o meccanico (sfalcio o trinciatura) delle fasce di separazione tra boschetto e altre superfici a bosco deve essere effettuato almeno una volta all'anno ed eseguito esclusivamente nel periodo 1 agosto – 31 gennaio.
5. Sotto tipo di operazione B) “Boschetti” - Mantenimento di uno stagno per ogni boschetto di pianura.	Nei boschetti di pianura, qualora non danneggi le piante arboree e/o arbustive esistenti, può essere mantenuto almeno uno stagno per ogni boschetto, per favorire il ristagno dell'acqua piovana.
6. Sotto tipo di operazione B) - “Siepi e boschetti” - Esecuzione di potature.	Nelle “siepi e nei boschetti” già oggetto di misure agroambientali possono essere eseguite potature esclusivamente delle specie arboree quercia, frassino, pioppo bianco, pioppo nero, noce, ciliegio, pini e leccio. Tali potature sono consentite solo nei mesi da ottobre a marzo e devono essere eseguite rasenti il tronco dei rami bassi cioè con inserzione del ramo/branca indicativamente entro i tre metri dal suolo e le ramaglie tagliate di maggiori dimensioni devono essere rimosse entro il 31 maggio.

Tabella 2 – Elenco e descrizione degli impegni del tipo di operazione 10.1.09, sottotipi di operazione C) e D)

TIPO DI OPERAZIONE	10.1.09 - Gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario
IMPEGNI	DESCRIZIONE IMPEGNI
Sotto tipi di operazione C) e D)	
7. Mantenimento del livello idrico minimo.	Per gli interventi C) Conservazione di stagni, laghetti e D) Conservazione di maceri, risorgive e fontanili (ad eccezione dei “fontanili e risorgive” dove è correlato a risalite idriche naturali (es. falda) deve essere mantenuto un livello idrico minimo durante tutto l’anno, tale da garantire la sommersione di almeno 1/3 della superficie oggetto di impegno
8. Mantenimento di fascia di rispetto circostante le sponde.	Deve essere mantenuta una fascia di rispetto, inerbita dove è ammessa la presenza di alberi/arbusti cresciuti spontaneamente, circostante le sponde dei maceri, laghetti, stagni, risorgive e fontanili (fascia di rispetto: copertura erbacea di min. 2 metri e max 5 metri).
9. Sotto tipo di operazione C) Nei laghetti/stagni deve essere mantenuto almeno 1 isola semisommersa. Sponde dolcemente digradanti.	Negli laghetti/stagni deve essere mantenuto almeno 1 isola semisommersa. Le sponde di stagni e laghetti e delle isole devono essere dolcemente digradanti, con pendenza media inferiore a 25°.
10. Controllo della Nutria.	Deve essere effettuato il controllo della Nutria (<i>Myocastor coypus</i>) mediante trappole (secondo le normative vigenti). Le trappole da apporre lungo i percorsi delle nutrie, almeno una per ogni specchio d'acqua, devono corrispondere ad un rapporto di almeno una trappola per ettaro e/o frazione di ettaro. Le catture devono essere registrate giornalmente.
11. Attività di sorveglianza per verificare la presenza di tane ipogee visibili di Nutria.	Deve essere eseguita almeno una volta ogni 15 giorni attività di sorveglianza per verificare la presenza di tane ipogee visibili di Nutria registrandone data di effettuazione ed esito.
12. Entro 48 ore dalla data di effettuazione della sorveglianza le tane devono essere eliminate.	Entro 48 ore dalla data di effettuazione della sorveglianza le tane devono essere eliminate anche con mezzi meccanici, riportando la terra di scavo nelle tane e ricompattando le aree interessate dagli scavi.
13. Ripristino dei tratti arginali e/o delle paratoie/tubazioni di immissione/deflusso dove la tenuta dell'acqua è compromessa.	Dove la tenuta dei tratti arginali e/o delle paratoie/tubazioni di immissione/deflusso dell'acqua risulta compromessa ne deve essere effettuato il ripristino entro 48 ore dalla data di effettuazione della verifica sorveglianza della presenza delle tane.
14. Prosciugamento periodico dei maceri, stagni, laghetti e rimozione specie alloctone con relativa registrazione	Deve essere effettuato ogni tre anni nel periodo agosto/settembre, a partire dalla data di decorrenza di impegno iniziale, dandone comunicazione preventiva agli uffici competenti al controllo, il prosciugamento dei maceri, stagni, laghetti, effettuando la contestuale rimozione di specie animali quali carpe, pesce siluro, testuggini palustri di origine nord americana e registrandone la data di effettuazione del prosciugamento e l'esito sulla presenza e numero, delle suddette specie. Entro 15 giorni dalla data di prosciugamento dovrà essere ricostituito lo specchio d'acqua.
15. Rimuovere anatre e oche domestiche e semidomestiche.	Rimuovere anatre e oche domestiche e semidomestiche.
16. Non deve essere praticata l'acquacoltura e la pesca sportiva.	Non deve essere praticata l'acquacoltura e la pesca sportiva.

Tabella 3 – Elenco e descrizione degli impegni del tipo di operazione 10.1.09, tutti i sottotipi di operazione

TIPO DI OPERAZIONE	10.1.09 - Gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario
IMPEGNI	DESCRIZIONE IMPEGNI
Tutti i sotto tipi di operazione.	
17. Fascia di rispetto e separazione: inerbimento permanente spontaneo o seminato.	La fascia di rispetto di ogni sotto tipo di operazione tipo di intervento e la fascia di separazione dei boschetti è mantenuta non coltivata e a regime sodivo mediante l'inerbimento permanente spontaneo o seminato con miscugli di specie prative con prevalenza di graminacee. Ad eccezione della fascia di separazione dei boschetti da altre superfici a bosco è ammessa la crescita spontanea di alberi e/o arbusti.
18. Fasce di rispetto: controllo della vegetazione dal 01 agosto al 31 gennaio	Sulla fascia di rispetto di ogni di ogni sotto tipo di operazione può essere effettuato il controllo della vegetazione manuale e/o meccanico (sfalcio o trinciatura). Qualora sia effettuato tale controllo, deve essere eseguito esclusivamente nel periodo 1 agosto – 31 gennaio, ad eccezione delle piantate e delle carreggiate di servizio in cui lo sfalcio e/o la trinciatura della vegetazione può essere eseguito anche nel periodo marzo–luglio.
19. Divieto d'uso di fitofarmaci e diserbanti	Non utilizzare fitofarmaci e diserbanti, ad eccezione delle piantate in cui sono ammessi trattamenti antiperonosporici a base di rame e zolfo indispensabili per il mantenimento della vite.
20. Divieto d'uso di concimi, liquami, fanghi di depurazione e digestati di qualsiasi provenienza.	Non è consentito l'utilizzo di concimi, liquami, fanghi di depurazione e digestati di qualsiasi provenienza sulle superfici oggetto di impegno.
21. Divieto di pascolamento e/o stazzo di bestiame.	Non effettuare il pascolamento e/o lo stazzo di bestiame sulle superfici oggetto di impegno.
22. Divieto di immissione di inquinanti e rifiuti di qualsiasi genere e/o materiali non biodegradabili e obbligo di rimozione.	Sulle superfici oggetto di impegno è fatto divieto di immissione di inquinanti e rifiuti di qualsiasi genere e/o materiali non biodegradabili (plastiche vetro, metalli e scarti di opere edili ecc.) e obbligo di rimozione secondo le normative vigenti.
23. Per superfici con alberi e arbusti eliminazione materiali non bio degradabili e smaltimento.	Le superfici occupate da alberi e/o arbusti, gli elementi e/o materiali non biodegradabili (pacciamature con film plastici e/o shelter ecc.) eventualmente utilizzati per favorire l'attecchimento e lo sviluppo delle piantine, devono essere rimossi e smaltiti secondo le vigenti disposizioni di legge entro il quarto anno entro il quarto anno di impegno ad eccezione delle superfici già oggetto di misure agroambientali di cui al Reg. (CEE) n. 2078/92, Reg. (CE) n. 1257/99 e Reg. (CE) n. 1698/05 dove, tali materiali non devono essere presenti già a partire dal primo anno di impegno.
24. Almeno una volta all'anno verifica della presenza della vitalba e relativa rimozione qualora presente	Sulle superfici occupate da alberi/arbusti deve essere effettuata, almeno una volta all'anno la verifica della presenza della vitalba (<i>Clematis vitalba</i>) e la relativa rimozione qualora presente.
25. Tenuta del registro	Custodire e tenere aggiornato, presso la sede dichiarata all'atto di presentazione della domanda, di un registro delle operazioni sul quale devono essere annotate, nell'arco delle 48 ore dall'esecuzione, tutte le operazioni tecniche che si attuano durante il periodo di impegno.

4.1. Specifiche agli impegni

Con riferimento agli impegni 1, 8 e 17 si specifica che non è ammessa assenza di cotico erboso sulle superfici oggetto dei suindicati impegni. È ammessa la pacciamatura naturale causata dalla caduta delle foglie di alberi e arbusti. In ogni caso il cotico erboso non deve essere danneggiato.

È ammessa altresì la mancanza di copertura erbacea per altre cause naturali (calpestio da fauna selvatica, attività di grufolamento di cinghiali, scavo di tane ecc.) che, qualora pregiudichino permanentemente l'inerbimento naturale o artificiale, devono essere comunicate ai Servizi Territoriali agricoltura, caccia e pesca regionali competenti per l'istruttoria. In tutti gli altri casi il beneficiario è tenuto al ripristino del cotico erboso.

Con riferimento all'impegno 2, si specifica che è ammessa la sola rimozione di piante morte per cause naturali previa richiesta ai Servizi Territoriali agricoltura, caccia e pesca regionali competenti per l'istruttoria. La rimozione si intende autorizzata decorsi 30 giorni dalla data della richiesta in assenza di specifiche comunicazioni da parte dell'Ufficio istruttore.

Con riferimento all'impegno 5, si specifica che:

- possono essere mantenuti uno o più stagni e la sommatoria della loro superficie non può superare complessivamente il 5% della superficie oggetto di impegno del boschetto medesimo.
- nel caso in cui si intenda mantenere uno o più stagni (tale mantenimento non è obbligatorio) devono essere rispettate le caratteristiche strutturali (requisiti area) di cui alla Tabella a).

Con riferimento all'impegno 6, si specifica che l'esecuzione delle potature (che non è obbligatoria) non deve determinare morte e/o deperimento delle specie oggetto di potatura.

Con riferimento all'impegno 9, si specifica che essendo obbligatorio il mantenimento di almeno un isolotto con sponde dolcemente digradanti durante tutto il periodo di impegno e essendo previsti periodi di asciutta per il controllo delle specie alloctone, in applicazione dell'impegno 14 e in applicazione delle disposizioni stabilite per l'esecuzione delle operazioni straordinarie di manutenzione (consentite al massimo una volta nel decennio di impegno), i lavori per il mantenimento dell'isolotto/i devono essere eseguiti durante i suddetti periodi di asciutta osservandone le relative prescrizioni. Nel caso in cui si rendano necessari ulteriori e/o urgenti lavori di manutenzione degli isolotti e delle sponde, tali lavori andranno eseguiti nel rispetto sempre delle disposizioni stabilite per l'esecuzione delle operazioni straordinarie di manutenzione. In ogni caso il prosciugamento finalizzato all'esecuzione dei lavori di ripristino deve essere eseguito sempre dopo la comunicazione preventiva ai Servizi Territoriali.

Con riferimento all'impegno 10, si specifica che le normative attualmente vigenti da rispettare per il controllo della nutria sono contenute nella delibera della Giunta Regionale n. 551 del 18 aprile 2016.

Con riferimento all'impegno 14, si specifica che la comunicazione preventiva relativa al prosciugamento, riportante la data di inizio prosciugamento dei maceri, stagni, laghetti deve essere inviata al Servizio Territoriale agricoltura caccia e pesca competente all'istruttoria.

Con riferimento all'impegno 25, si specifica che la tenuta del registro è soddisfatta dalla compilazione e conservazione delle schede di registrazione delle operazioni tecniche eseguite, connesse alle attività per l'applicazione degli impegni previsti dal Tipo di operazione 10.1.09, allegate (Allegato 1) al bando.

Tali schede dovranno essere sottoscritte dal beneficiario o dal responsabile tecnico e datate alla compilazione della prima operazione effettuata ad eccezione della scheda registro operazione n. 1, n. 17 e n. 18, che vanno datate sempre al primo gennaio di ogni anno di impegno e conservate

durante tutto il periodo di impegno. Pertanto dovrà essere presente in azienda un registro per ogni anno di impegno.

Si specifica inoltre che le schede di registrazione delle operazioni tecniche eseguite di cui all'Allegato 1 del presente bando sono da compilare anche per gli impegni con decorrenza iniziale 1° gennaio 2016 e 1° gennaio 2017.

Ulteriori specifiche di impegno per le tipologie ambientali stagni e laghetti e maceri.

Negli stagni e/o laghetti e/o stagni, lo sfalcio/gestione della vegetazione acquatica, degli isolotto/i e delle sponde può essere effettuata esclusivamente nel periodo 1 agosto-31 gennaio.

Le operazioni straordinarie di manutenzione sono ammesse al massimo 1 volta nel decennio di impegno, salvo cause di forza maggiore in particolare per eventi calamitosi; tali operazioni sono finalizzate:

- al rifacimento e consolidamento delle arginature e/o dell'isolotto/degli isolotti,
- alla risistemazione delle paratoie e delle tubazioni per l'afflusso/deflusso dell'acqua
- e/o all'arieggiamento dei fondali.

Per tali operazioni straordinarie inoltre è necessaria la messa in asciutta a partire dal primo agosto e l'effettuazione dei lavori entro il mese di settembre successivo.

Per l'esecuzione delle operazioni straordinarie di manutenzione è necessario effettuare una comunicazione preventiva delle operazioni straordinarie di manutenzione, che deve essere dettagliatamente motivata. Tale comunicazione deve essere trasmessa ai Servizi Territoriali agricoltura, caccia e pesca regionali competenti all'istruttoria e alla gestione faunistica entro il 30 giugno; decorsi 30 giorni dalla data della comunicazione preventiva, in assenza di specifiche comunicazioni da parte dell'Ufficio istruttore e/o dai competenti Uffici per la gestione Faunistica, tale richiesta si intende autorizzata.

In Allegato 1 al presente bando sono riportate le schede di registrazione dell'esecuzione delle attività connesse all'applicazione degli impegni previsti dal Tipo di operazione 10.1.09.

I beneficiari del Tipo di operazione 10.1.09 saranno tenuti a inserire tutte le registrazioni previste. Qualora sia data attuazione a livello regionale al D.M. n. 162 del 12/01/2015, le schede verranno compilate direttamente sul quaderno di campagna on-line.

5. Aree di applicazione prioritarie

Ai fini della delimitazione delle aree si fa riferimento alle modalità per le attribuzioni delle zonizzazioni definite al paragrafo 2 delle "Disposizioni comuni per le misure a superficie agricole del P.S.R. 2014-2020". Nella seguente tabella viene riportata la lista delle cartografie delle zonizzazioni impiegate per l'assegnazione delle priorità previste dal Tipo di operazione 10.1.09.

	Zonizzazione
Aree a prevalente tutela naturalistica	Zone di tutela naturalistica (art. 25 del PTPR)
	Parchi e riserve naturali
	Reti ecologiche di cui alla L.R. n. 20/2000 e L.R. n. 6/2005
	Rete Natura 2000
	Centri privati di riproduzione fauna allo stato naturale
	Oasi di protezione fauna
Aree a prevalente tutela paesaggistica	Aziende faunistico-venatorie
	Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale (Art. 19 del PTPR)
Aree a prevalente tutela idrologica	Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (artt. 17 e 34 del PTPR)

6. Entità degli aiuti

Il valore di sostegno finanziario erogato per 10 anni, per superficie oggetto di impegno di pianura è pari a:

- 0,08 Euro/mq/anno per i sottotipi di operazione A) Conservazione di piantate e/o di alberi isolati o in filare e B) Conservazione di siepi e/o boschetti;
- 0,10 Euro/mq/anno per i sottotipi di operazione C) Conservazione di stagni, laghetti e D) Conservazione di maceri, risorgive e fontanili.

Il pagamento è corrisposto, fino ad una estensione massima pari al 20% della SAU aziendale. Si specifica che della SAU aziendale fanno parte, tra l'altro, le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del Regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'art. 39 del Regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'art. 28 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, così come definite a "seminativo" dall'art. 4 lettera f) del Regolamento (UE) n. 1307/2013.

Non sono ammissibili al pagamento le superfici occupate: da piante non incluse in tabella B); da pioppi ibridi euroamericani; da alberi da frutto, ad eccezione delle siepi dove sono ammesse al pagamento le superfici occupate da cultivar fruttifere appartenenti ad ecotipi locali minacciati di estinzione; da zone umide di qualunque dimensione dove venga praticata l'acquacoltura e la pesca sportiva.

Il sostegno per i beneficiari diversi dagli imprenditori agricoli e, in particolare, per gli altri gestori del territorio così come definiti al paragrafo 8.2.9.2, è concesso ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 relativo agli aiuti "De Minimis". Pertanto la concessione degli aiuti agli altri gestori del territorio, incluse le Proprietà Collettive sarà effettuata nel rispetto del regime "De Minimis".

In applicazione dell'art. 48 del Reg. (UE) n. 1305/2013, gli aiuti possono essere oggetto di revisione secondo quanto riportato al paragrafo 6 delle "Disposizioni comuni per le misure a superficie agricole del P.S.R. 2014-2020".

7. Presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni

La competenza all'istruttoria delle domande di sostegno presentate a valere sul presente bando spetta ai Servizi Territoriali agricoltura, caccia e pesca regionali.

La domanda di sostegno è **unica** anche qualora le superfici agricole oggetto dei medesimi impegni ricadano in territori che rientrano nella competenza di più Servizi Territoriali agricoltura, caccia e pesca regionali. In tale ipotesi la competenza relativa all'istruttoria delle domande di sostegno presentate è attribuita al Servizio Territoriale in cui è ubicata la maggior parte della superficie oggetto di impegno.

Per la compilazione e la presentazione delle domande di sostegno si fa riferimento alle disposizioni approvate dall'organismo pagatore AGREA in merito alla procedura operativa generale per la presentazione delle domande.

La scadenza per la presentazione delle domande di sostegno per impegni decorrenti dal 01/01/2018 è fissata al 31 gennaio 2018. Tale scadenza può essere prorogata per giustificati motivi con atto del Direttore Generale Agricoltura Caccia e Pesca.

AGREA provvederà a dare comunicazione sul proprio sito internet del primo giorno utile per la presentazione delle domande di sostegno.

Le domande di sostegno inerenti i nuovi impegni non avranno automaticamente valenza di domanda di pagamento; pertanto i beneficiari dovranno presentare specifica domanda di pagamento per ogni anno di impegno nei termini di presentazione fissati da AGREA.

Le domande di sostegno per assunzione di nuovi impegni agro-climatico-ambientali del Tipo di operazione 10.1.09 possono essere accolte solo per superfici che alla data di decorrenza dei nuovi impegni non risultano assoggettate ad altri impegni inerenti alla Misura 10 o alla Misura 11 o ad Azioni di analoghe Misure agroambientali ancora in essere, anche attivate in precedenti periodi di programmazione.

8. Dotazione finanziaria

Con riferimento alla dotazione finanziaria del P.S.R. 2014-2020, per la quantificazione delle risorse complessive disponibili per il presente bando si rimanda al paragrafo 3 delle "Disposizioni comuni per le misure a superficie del P.S.R. 2014-2020. Le risorse, nella forma di aiuti di stato integrativi, per la prima annualità di impegno (2018) ammontano a 1.283.555 euro¹.

9. Selezione delle "domande di sostegno" per l'assunzione iniziale di nuovi impegni

Di seguito si descrivono i criteri di selezione delle domande di sostegno per gli impegni del Tipo di operazione 10.1.09 decorrenti dal 2018 e che dovranno essere applicati qualora i fabbisogni desunti dalla totalità delle domande di sostegno ammissibili, superino le disponibilità finanziarie del bando.

Il riferimento per l'applicazione delle procedure selettive, oltre al presente bando, è il paragrafo 8.2.9.3.9.7. "Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione" del P.S.R. 2014-2020 che individua i seguenti criteri:

1) Principi Territoriali

- è assegnata priorità alla Rete Natura 2000;
- subordinate alle aree della Rete Natura 2000 le eventuali altre aree comunque approvate nelle programmazioni della Regione Emilia-Romagna quali quelle:
- a prevalente tutela naturalistica;
- a prevalente tutela aree paesaggistica;
- a prevalente tutela idrologica.

2) Principi tecnici

- interventi del Tipo di operazione già oggetto di misure agroambientali di cui al Regolamento (CEE) n. 2078/1992, Regolamento (CE) n. 1257/1999 e Regolamento (CE) n. 1698/2005;
- Maggiore superficie aziendale impegnata.

Modalità per la determinazione della graduatoria.

In Tabella a) sono stati attribuiti alle diverse tipologie territoriali i pesi espressi in valore numerico per tutti i criteri.

Nei criteri territoriali è attribuita la priorità massima alle superfici agricole che si intende impegnare in Rete Natura 2000 e a scalare con ordinazione decrescente sono assegnate priorità subordinate alle altre tipologie territoriali. Analogamente nei criteri tecnici la priorità più alta è attribuita alle superfici agricole impegnate in interventi già oggetto di misure agroambientali di

¹ Le cifre previste nei Bandi sono state approssimate all'euro rispetto alle risorse indicate nella Tabella B delle Disposizioni comuni.

cui al Regolamento (CEE) n. 2078/1992, Regolamento (CE) n. 1257/1999 e Regolamento (CE) n. 1698/2005.

Per l'applicazione dei criteri territoriali, l'unità di riferimento di base per l'attribuzione della priorità è la particella catastale.

Se la superficie che si propone di impegnare ricade in più tipologie di criteri territoriali, il punteggio da assegnare a tale superficie è dato dalla somma dei punteggi corrispondenti alle tipologie territoriali interessate ed indicate in Tabella A).

Tabella A) - Valori numerici di priorità distinti per tipologie di criteri territoriali e tecnici

Tipologie di criteri territoriali	Punteggio di priorità
Priorità 1 - Superfici agricole ricadenti in Rete Natura 2000	56
Priorità 2 - Superfici agricole ricadenti in aree a prevalente tutela naturalistica	22
Priorità 3 - Superfici agricole ricadenti in aree a prevalente tutela paesaggistica	12
Priorità 4 - Superfici agricole ricadenti in aree a prevalente tutela idrologica.	6
Tipologie di criteri tecnici	
Priorità 1 - Interventi del presente tipo di operazione già oggetto di misure agroambientali di cui al Regolamento (CEE) n. 2078/1992, Regolamento (CE) n. 1257/99 e Regolamento (CE) n. 1698/2005.	3
Totale	99

L'attribuzione finale del punteggio è determinata per domanda tenendo conto della presenza in domanda di superfici con elementi naturali e seminaturali del paesaggio agrario caratterizzate dalle differenti priorità territoriali e tecniche individuate in Tabella A).

A tal fine si procede al calcolo della SOI (superficie oggetto di impegno) con elementi naturali e seminaturali del paesaggio agrario di ciascuna particella che presenta le priorità indicate in Tabella A) e si determina il corrispondente punteggio come segue:

(punteggio di priorità) x (ettari di superficie oggetto di impegno per tipologia di priorità / ettari di superficie aziendale oggetto di impegno)

Tabella B) – Attribuzione del punteggio per domanda sulla base delle tipologie di criteri territoriali e tecnici

Tipologia di criterio di selezione (da Tab. a)	Punteggio di priorità (da Tab. a) a	Rapporto tra la superficie oggetto di impegno per tipologia di priorità e la superficie aziendale oggetto di impegno b	Punteggio per tipologia di priorità c= b x a
Priorità territoriale 1	56	ha SOI priorità territoriale 1/ha SOI aziendale	A
Priorità territoriale 2	22	ha SOI priorità territoriale 2/ha SOI aziendale	B
Priorità territoriale 3	12	ha SOI priorità territoriale 3/ha SOI aziendale	C

Priorità territoriale 4	6	ha SOI priorità territoriale 4/ha SOI aziendale	D
Priorità tecnica 1	3	ha SOI priorità tecnica 1/ha SOI aziendale	E

Totale punteggio domanda=A+B+C+D+E

La somma dei valori ottenuti come riportato in Tabella b) costituisce il punteggio da assegnare alla domanda.

Le domande saranno ordinate in relazione ai punteggi attribuiti.

Differenziazione delle posizioni ex-aequo

A parità di punteggio prederanno in graduatoria le domande con maggior superficie impegnata.

In caso di ulteriori posizioni in ex-aequo, la posizione di precedenza in graduatoria sarà determinata in base alla maggiore superficie oggetto di impegno (SOI) correlata ai criteri territoriali di cui alla Tabella A) nella seguente sequenza : Priorità 1 - Superfici agricole ricadenti in Rete Natura 2000, Priorità 2 - Superfici agricole ricadenti in altre aree a prevalente tutela naturalistica, Priorità 3 - Superfici agricole ricadenti in altre aree a prevalente tutela paesaggistica, Priorità 4 - Superfici agricole ricadenti in altre aree a prevalente tutela idrologica.

10. Istruttoria delle domande

Il controllo amministrativo sulle domande di sostegno ai fini della ammissibilità e della selezione è effettuato dai Servizi Territoriali agricoltura caccia e pesca regionali ad eccezione delle verifiche relative al rispetto di quanto previsto dal Reg. (UE) n. 1407/2013 relativo agli aiuti “De Minimis” che sono effettuate dal Servizio Agricoltura Sostenibile della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca della Regione Emilia-Romagna in collaborazione con il Servizio Competitività delle imprese agricole ed agroalimentari.

Ogni Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca regionale provvederà:

- a) alla ricezione delle domande secondo le modalità definite nella procedura operativa di compilazione e presentazione domande di AGREA;
- b) all'istruttoria finalizzata alla verifica dei requisiti di ammissibilità previsti dal P.S.R. 20142020 e dal presente bando ad eccezione delle verifiche relative al rispetto di quanto previsto dal Reg. (UE) n. 1407/2013 relativo agli aiuti “De Minimis”, alla quantificazione degli importi escluse le eventuali riduzioni dovute al rispetto del “De Minimis” ed ai controlli di competenza;
- c) a definire gli esiti delle istruttorie sul Sistema Informativo SIAG di AGREA finalizzate all'ammissibilità, inclusa la formalizzazione del punteggio attribuito a ciascuna domanda in base ai criteri di selezione;
- d) all'approvazione:
 - di un elenco delle domande che soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità riportando per ognuna di esse i sostegni finanziari, i punteggi generati in automatico dal sistema in applicazione dei criteri di selezione e distinguendo le domande oggetto di applicazione del Reg. (UE) n. 1407/2013 relativo agli aiuti “De Minimis”, la cui ammissibilità resta condizionata all'esito dei controlli;

- di un elenco delle istanze che non soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità e per le quali il Responsabile del procedimento dovrà aver espletato, ai sensi della normativa in materia di procedimento, gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l'interessato circa i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;
- e) ad inviare gli elenchi di cui alla lettera d) al Responsabile del Servizio Agricoltura Sostenibile della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca entro 70 giorni di calendario dal termine fissato per la presentazione delle domande di sostegno. Il termine ultimo per inviare gli elenchi di cui alla lettera d) può essere prorogato per giustificati motivi dal Direttore Generale Agricoltura Caccia e Pesca.

Dopo l'acquisizione di tutti gli elenchi il Responsabile del Servizio Agricoltura Sostenibile comunica al Servizio Competitività delle imprese agricole ed agroalimentari l'elenco delle domande oggetto di applicazione del Reg. (UE) n. 1407/2013 relativo agli aiuti "De Minimis" per le verifiche previste dal medesimo Regolamento. In esito alle predette verifiche provvede alla esclusione o diminuzione degli importi fino alla concorrenza del limite "De Minimis".

Il Responsabile del Servizio Agricoltura Sostenibile assumerà, entro 20 giorni dall'acquisizione di tutti gli elenchi, uno specifico atto di approvazione della graduatoria delle domande ammissibili, con quantificazione dei sostegni spettanti, individuando le domande integralmente finanziate in relazione alle risorse recate dal bando. Nel medesimo atto saranno altresì indicate le domande ritenute non ammissibili.

Nell'ipotesi in cui la dotazione finanziaria risulti sufficiente al soddisfacimento integrale delle domande pervenute e ritenute ammissibili, verrà approvato un elenco di beneficiari ordinato in funzione del numero di domanda AGREA.

Gli atti formali sono resi disponibili per tutti i beneficiari sul sito internet dell'Amministrazione regionale e sul BURERT; è esclusa ogni altra comunicazione formale.

Il responsabile di procedimento dei Servizi Territoriali agricoltura, caccia e pesca per le attività istruttorie di ammissibilità delle domande di sostegno e di pagamento è indicato nell'Allegato 12 della deliberazione che approva il presente bando.

Il responsabile del procedimento per la fase di competenza regionale è il Dott. Gianfranco De Geronimo Servizio Agricoltura Sostenibile della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca, viale della Fiera n. 8, 40127 Bologna.

11. "Domande di pagamento"

Per la compilazione e la presentazione delle domande di pagamento si rinvia a quanto previsto nelle disposizioni definite da AGREA.

I Servizi Territoriali agricoltura, caccia e pesca regionali provvederanno all'istruttoria della domanda di pagamento.

Le domande di pagamento non potranno riguardare superfici diverse, per delimitazione ed estensione, da quelle ammesse con la domanda di sostegno ad eccezione dei casi previsti al paragrafo 12. "Variazione delle superfici ammesse ad impegno con la presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni, durante il corso del decennio di impegno".

Le domande di pagamento saranno oggetto delle verifiche previste dal Reg. (UE) n. 1407/2013 relativo agli aiuti "De Minimis" secondo quanto previsto nelle disposizioni definite da AGREA.

In esito alle predette verifiche il Servizio Territoriale competente provvede alla esclusione o alla diminuzione degli importi fino alla concorrenza del limite “De Minimis”.

Annualmente AGREA provvederà a dare adeguata comunicazione, anche tramite pubblicazione su proprio sito internet, del primo giorno utile per la presentazione delle domande di pagamento.

Analoga pubblicizzazione sarà effettuata nel sito internet della Regione e sul BURERT. Sono comunque applicabili al tipo di operazione 10.1.09 le disposizioni sulle presentazioni tardive previste dall'art. 13 del Reg. (UE) n. 640/2014.

12. Variazione delle superfici ammesse ad impegno con la presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni, durante il corso del decennio di impegno.

Durante il corso del decennio di impegno non sono ammesse variazioni delle superfici ammesse ad impegno con la domanda di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni; eventuali variazioni di tali superfici, saranno ammesse esclusivamente per quanto disposto:

- dal paragrafo 4.5.2 “Subentro negli impegni e nella conduzione” delle “Disposizioni comuni per le misure a superficie del P.S.R. 2014-2020”;
- per i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali di cui all'art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014;
- in conseguenza degli esiti delle attività di controllo delle Autorità competenti.

13. Controlli e sanzioni

Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto disposto

- dal Reg. (UE) n. 1306/2013;
- dal Reg. (UE) n. 640/2014;
- dal Reg. (UE) n. 809/2014;
- D.M. n. 2490 del 25/01/2017;
- dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2220/2016 e s.m.i. che riporta le disposizioni regionali per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni in caso di inadempienze nelle misure a superficie per le domande riferite al P.S.R. 2014-2020 e alle precedenti programmazioni previste dal D.M. n. 3536/2016;
- dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1630/2016 e s.m.i.;
- dalle procedure di AGREA inerenti al controllo sulle misure a premio per superfici ed animali.

La decadenza dalla concessione del sostegno e, conseguentemente, la restituzione delle somme percepite con interessi è determinata:

- dalla perdita dei requisiti di cui al paragrafo 2;
- dalla perdita delle condizioni di ammissibilità di cui al paragrafo 3.

Restano inoltre ferme le disposizioni comunitarie e le conseguenti sanzioni collegate alla corretta dichiarazione delle superfici oggetto di pagamento.

14. Condizionalità

Il Tipo di operazione 10.1.09 rientra tra quelle indicate all'art. 92 del Reg. (UE) n. 1306/2013. I beneficiari sono pertanto tenuti - nel periodo corrispondente al periodo di impegno e su qualsiasi superficie agricola condotta, inclusi i terreni in relazione ai quali non percepiscono alcun aiuto al rispetto dei criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle norme per il mantenimento dei terreni in

Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di condizionalità in applicazione del Titolo VI del Reg. (UE) n. 1306/2013.

La mancata ottemperanza agli obblighi relativi al regime di condizionalità comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al Titolo IV – Capo II - del Reg. (UE) n. 640/2014.

Ai fini del rispetto delle norme di Condizionalità si richiamano anche il D.M. n. 2490 del 25/01/2017 e le delibere regionali annuali di recepimento, con le loro eventuali modifiche ed integrazioni.

15. Subentro nell'impegno

Per le disposizioni riguardanti il subentro nell'impegno si fa rinvio al paragrafo 4.5.2 delle "Disposizioni comuni per le misure a superficie del P.S.R. 2014-2020".

16. Prescrizioni generali

Tutti i requisiti e le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 9, le condizioni di ammissibilità di cui al paragrafo 3 e le attribuzioni di cui al paragrafo 5 devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda. La mancanza anche di uno solo dei requisiti e condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 costituisce motivo di non ammissibilità della domanda.

Sarà cura del richiedente garantire l'ottemperanza agli impegni assunti per l'intero periodo di impegno, a prescindere dalla durata del titolo di possesso sussistente all'atto di presentazione della "domanda di sostegno", fatto salvo quanto previsto al paragrafo 15.

Le imprese che presentano domanda per il Tipo di operazione 10.1.09 devono comunicare per iscritto ai Servizi Territoriali agricoltura, caccia e pesca regionali competenti, qualunque evento (causa di forza maggiore o circostanza eccezionale) che possa comportare l'impossibilità oggettiva di rispettare i requisiti e gli impegni. Tale comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità previste dall'articolo 4 del Reg. (UE) n. 640/2014.

17. Obblighi in materia di pubblicità e informazione

Per gli obblighi in materia di pubblicità e informazione previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1630/2016, si rimanda al paragrafo 8. "Obblighi in materia di pubblicità e informazione" delle Disposizioni Comuni per misure a superficie agricole del PSR 2014-2020 e del PSR 2007- 2013 e precedenti programmazioni in trascinamento.

Tutti i beneficiari che dispongono di un sito web per uso professionale, devono riportare le informazioni, richieste dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1630/2016, come da allegato 2 al presente bando.

18. Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rimanda al contenuto dei seguenti riferimenti normativi:

- Reg. (UE) n. 1305/2013;
- Reg. delegato (UE) n. 807/2014 che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013;

- Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- Reg. (UE) n. 1306/2013 sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola;
- Reg. delegato (UE) n. 640/2014 che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013;
- Reg. delegato (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013;
- P.S.R. 2014-2020;
- D.M. n. 2490 del 25/01/2017 e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 2220/2016 e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 1630/2016 e s.m.i.;
- ulteriori norme di carattere comunitario, nazionale e regionale che regolano la materia.



Regione Emilia-Romagna

Assessorato Agricoltura, Caccia e Pesca

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020
Misura 10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali
(art. 28 del Regolamento UE n. 1305/2013)

TIPO DI OPERAZIONE 10.1.09

GESTIONE DEI COLLEGAMENTI ECOLOGICI DEI SITI NATURA 2000 E
CONSERVAZIONE SPAZI NATURALI E SEMINATURALI E DEL PAESAGGIO AGRARIO

ALLEGATO 1

**SCHEDE DI REGISTRAZIONE (SCHEDE TOTALI: 23)
DELLE OPERAZIONI TECNICHE ESEGUITE
IMPEGNI CON DECORRENZA INIZIALE DAL 01 /01 /__**

Sede aziendale di tenuta delle schede:

Via		n.	
------------	--	-----------	--

Provincia		Comune		CAP	
------------------	--	---------------	--	------------	--

Sede aziendale di tenuta delle schede dichiarata nella domanda n.	
--	--

- ANNO DI IMPEGNO:
- AZIENDA: _____ TELEFONO: _____
- RESP. AZIENDALE: _____ CUAA: IIIIIIIIIIIIIIII
- VIA/PIAZZA _____ N. _____ località,
- COMUNE: _____ CAP: IIIIII PROV.: II

ELENCO SCHEDE DI REGISTRAZIONE (TOTALE SCHEDE: 23):

- SCHEDA REGISTRAZIONE N. 1. - ELENCO DELLE PARTICELLE INTERESSATE DALLE TIPOLOGIE AMBIENTALI DEL TIPO DI OPERAZIONE 10.1.09 .
- SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 2. - IMPEGNO 1 - MANTENIMENTO DELLA FASCIA DI RISPETTO; IMPEGNO 8 - MANTENIMENTO DI FASCIA DI RISPETTO CIRCOSTANTE LE SPONDE; IMPEGNO 17 - FASCIA DI RISPETTO E SEPARAZIONE: INERBIMENTO PERMANENTE SPONTANEO O SEMINATO.
- SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 3. - IMPEGNO 2 - DIVIETO DI RIMOZIONE O UTILIZZAZIONE DI ALBERI E/O ARBUSTI.
- SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 4. - IMPEGNO 3 - SOTTO TIPO DI OPERAZIONE B) "BOSCHETTI" - MANTENIMENTO DI UNA FASCIA DI SEPARAZIONE DI TERRENO INERBITO; IMPEGNO 4 - SOTTO TIPO DI OPERAZIONE B) "BOSCHETTI"- FASCE DI SEPARAZIONE: IL CONTROLLO DELLA VEGETAZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATO ALMENO UNAVOLTA ALL'ANNO.
- SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 5. - IMPEGNO 5 - SOTTO TIPO DI OPERAZIONE B) "BOSCHETTI" - MANTENIMENTO DI UNO STAGNO PER OGNI BOSCHETTO DI PIANURA (LA PRESENZA DI ALMENO UNO STAGNO PER BOSCHETTO NON È OBBLIGATORIA PERTANTO LA PRESENTE SCHEDA È DA COMPILARE SOLO IN CASO DI MANTENIMENTO DI STAGNO/STAGNI).
- SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 6. - IMPEGNO 6 - SOTTO TIPO DI OPERAZIONE B) - "SIEPI E BOSCHETTI" - ESECUZIONE DI POTATURE (LA POTATURA NON È UN IMPEGNO OBBLIGATORIO. LA SCHEDA VA PERTANTO COMPILATA SOLO IN CASO DI ESECUZIONE DI POTATURA).
- SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 7. - IMPEGNO 7 - MANTENIMENTO DEL LIVELLO IDRICO MINIMO.
- SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 8. - IMPEGNO 9 - SOTTO TIPO DI OPERAZIONE C) NEI LAGHETTI/STAGNI DEVE ESSERE MANTENUTO ALMENO 1 ISOLA SEMISOMMERSA. SPONDE DOLCEMENTE DIGRADANTI.
- SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 9. - IMPEGNO 10 - CONTROLLO DELLA NUTRIA (DA COMPILARE SOLO PER SOTTO TIPO DI OPERAZIONE C e D)
- SCHEDA REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI N. 10. - IMPEGNO 11 - ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA PER VERIFICARE LA PRESENZA DI TANE IPOGEE VISIBILI DI NUTRIA.
- SCHEDA REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI N. 11. - IMPEGNO 12 - ENTRO 48 ORE DALLA DATA DI EFFETTUAZIONE DELLA SORVEGLIANZA LE TANE DEVONO ESSERE ELIMINATE.
- SCHEDA REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI N. 12. - IMPEGNO 13 - RIPRISTINO DEI TRATTI ARGINALI E/O DELLE PARATOIE/TUBAZIONI DI IMMISSIONE/DEFLUSSO DOVE LA TENUTA DELL'ACQUA È COMPROMESSA.
- SCHEDA REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI N. 13. - IMPEGNO 14 - PROSCIUGAMENTO PERIODICO DEI MACERI, STAGNI, LAGHETTI E RIMOZIONE SPECIE ALLOCTONE CON RELATIVA REGISTRAZIONE
- SCHEDA REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI N. 14. - IMPEGNO 14 - PROSCIUGAMENTO PERIODICO DEI MACERI, STAGNI, LAGHETTI E RIMOZIONE SPECIE ALLOCTONE CON RELATIVA REGISTRAZIONE
- SCHEDA REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI N. 15. - IMPEGNO 15 - RIMUOVERE ANATRE E OCHE DOMESTICHE E SEMIDOMESTICHE.
- SCHEDA REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI N. 16. - IMPEGNO 18 - FASCE DI RISPETTO: CONTROLLO DELLA VEGETAZIONE DAL 01 AGOSTO AL 31 GENNAIO
- SCHEDA REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI N. 17. - IMPEGNO 19 - DIVIETO D'USO DI FITOFARMACI E DISERBANTI.
- SCHEDA REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI N. 18. - IMPEGNO 20 - DIVIETO D'USO DI CONCIMI, LIQUAMI, FANGHI DI DEPURAZIONE E DIGESTATI DI QUALSIASI PROVENIENZA.
- SCHEDA REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI N. 19. - IMPEGNO 21 - DIVIETO DI PASCOLAMENTO E/O STAZZO DI BESTIAME.
- SCHEDA REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI N. 20. - IMPEGNO 22 - DIVIETO DI IMMISSIONE DI INQUINANTI E RIFIUTI DI QUALSIASI GENERE E/O MATERIALI NON BIODEGRADABILI E OBBLIGO DI RIMOZIONE.
- SCHEDA REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI N. 21. - IMPEGNO 23 - PER SUPERFICI CON ALBERI E ARBUSTI ELIMINAZIONE MATERIALI NON BIO DEGRADABILI E SMALTIMENTO.
- SCHEDA REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI N. 22. - IMPEGNO 24 - ALMENO UNA VOLTA ALL'ANNO VERIFICA DELLA PRESENZA DELLA VITALBA E RELATIVA RIMOZIONE QUALORA PRESENTE.
- SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 23. ULTERIORI SPECIFICHE DI IMPEGNO PER LE TIPOLOGIE AMBIENTALI - STAGNI E LAGHETTI E MACERI: OPERAZIONI STRAORDINARIE DI MANUTENZIONE

SCHEDA REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI N. 14.

- IMPEGNO 14 – PROSCIUGAMENTO PERIODICO DEI MACERI, STAGNI, LAGHETTI E RIMOZIONE SPECIE ALLOCTONE CON RELATIVA REGISTRAZIONE

DEVE ESSERE EFFETTUATO IL PROSCIUGAMENTO DEI MACERI, STAGNI, LAGHETTI, EFFETTUANDO LA CONTESTUALE RIMOZIONE DI SPECIE ANIMALI REGISTRANDONE L'ESITO SULLA PRESENZA E NUMERO (LA PRESENTE SCHEDA È CONNESSA ALLE ATTIVITÀ DI PROSCIUGAMENTO DEGLI SPECCHI D'ACQUA REGistrate NELLA SCHEDA 13).

DATA DI EFFETTUAZIONE DEL PROSCIUGAMENTO DELLO SPECCHIO D'ACQUA ___/___/___

Tipo di elemento naturale *	CODICE NUMERICO **	Specie animali rilevate	N.
		CARPE	
		PESCE SILURO	
		CARASSIO	
		TESTUGGINI DALLE ORECCHIE ROSSE E ALTRE TESTUGGINI PALUSTRI ESOTICHE	
		GAMBERO ROSSO DELLA LOUISIANA E ALTRI GAMBERI ESOTICI	
		RANATORO	
		PESCE GATTO DI ORIGINE AFRICANA/AMERICANA	
		ALTRE SPECIE ALLOCTONE (SPECIFICARE)	
		ALTRE SPECIE ALLOCTONE (SPECIFICARE)	
		ALTRE SPECIE ALLOCTONE (SPECIFICARE)	

* Riportare per ogni scheda, per tipo di elemento naturale, uno solo tra i codici come di seguito specificato: C) stagni, C) laghetti; D) maceri;

** Nel caso di più stagni, e/o di più laghetti, e/o di più maceri, anche se ricadenti nella stessa particella, la scheda deve riportare lo specifico codice numerico che deve corrispondere a quello riportato nella relazione tecnica allegata alla domanda di sostegno. Stagni o laghetti comunicanti tra loro sono da considerare un unico specchio d'acqua e pertanto devono essere identificati con un unico codice numerico.

DATA ___/___/___

FIRMA _____

SCHEDA REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI N. 15.

- IMPEGNO 15 - RIMUOVERE ANATRE E OCHE DOMESTICHE E SEMIDOMESTICHE.

Tipo di elemento naturale *	CODICE NUMERICO **	Specie animali rilevate	N.	Data di rimozione
		ANATRE DOMESTICHE E SEMIDOMESTICHE		
		OCHE DOMESTICHE E SEMIDOMESTICHE		

* Riportare per scheda, per tipo di elemento naturale, uno solo tra i codici come di seguito specificato: C) stagni, C) laghetti; D) maceri; D) risorgive, D) fontanili.

** Nel caso di più stagni, e/o di più laghetti, e/o di più maceri, e/o di più risorgive, e/o di più fontanili, anche se ricadenti nella stessa particella, la scheda deve riportare lo specifico codice numerico che deve corrispondere a quello riportato nella relazione tecnica allegata alla domanda di sostegno. Stagni o laghetti comunicanti tra loro sono da considerare un unico specchio d'acqua e pertanto devono essere identificati con un unico codice numerico.

DATA ____/____/____

FIRMA _____

Note alla compilazione delle schede

SCHEMA DI MAGAZZINO PRODOTTI FITOSANITARI

È richiesta la compilazione alle sole aziende aderenti al presente tipo di operazione e che usano prodotti fitosanitari.

Per la registrazione è obbligatorio l'impiego di penna o comunque di mezzi non cancellabili; la eventuale correzione deve consentire la lettura dei dati originali che hanno subito la correzione

NOTA: In caso di aziende di grandi dimensioni o di corpi aziendali separati è possibile la compilazione di una scheda per ciascuno dei magazzini presenti nel centro aziendale; in caso di trasferimento di prodotti fra diversi magazzini dovrà essere disponibile la documentazione idonea a rendere possibile la verifica quantitativa di tali movimenti (es.: bolle di accompagnamento)

INVENTARIO INIZIALE

Devono essere registrati tutti i prodotti fitosanitari (Formulati commerciali) presenti in magazzino il 1 novembre. Per ciascun formulato commerciale dovrà essere compilata una riga. Non è richiesta la indicazione del Numero di registrazione (è necessaria solo al fine del rispetto del Decreto 217/91).

REGISTRAZIONE DEGLI ACQUISTI

Ogni acquisto di Formulati commerciali deve essere registrato entro 48 ore. La prima registrazione di ciascun formulato commerciale può essere eseguita sulla stessa riga dell'inventario iniziale. Per eventuali registrazioni successive dovranno essere impiegate altre righe a seguito di quelle utilizzate per inventario iniziale e prima registrazione: analogamente ci si comporterà per Formulati commerciali non presenti al momento dell'inventario iniziale.

INVENTARIO FINALE

Devono essere registrati tutti i prodotti fitosanitari (Formulati commerciali) presenti in magazzino il 30 ottobre. Non è richiesta la indicazione del Numero di registrazione (è necessaria solo al fine del rispetto del Decreto 217/91).

La registrazione di ciascun Formulato commerciale può essere eseguita sulla stessa riga dell'ultimo acquisto. Per questa ragione, nel caso di un singolo acquisto o di nessun acquisto durante l'anno, sarà sufficiente utilizzare la stessa riga dell'inventario iniziale (o, per i Formulati commerciali non presenti al momento dell'inventario iniziale, della riga di registrazione dell'acquisto).

SCHEDA DI MAGAZZINO FERTILIZZANTI

È richiesta la compilazione alle sole aziende aderenti al presente tipo di operazione e che usano concimi chimici di sintesi.

Per la registrazione è obbligatorio l'impiego di penna o comunque di mezzi non cancellabili; la eventuale correzione deve consentire la lettura dei dati originali che hanno subito la correzione

NOTA: In caso di aziende di grandi dimensioni o di corpi aziendali separati è possibile la compilazione di una scheda per ciascuno dei magazzini presenti nel centro aziendale; in caso di trasferimento di prodotti fra diversi magazzini dovrà essere disponibile la documentazione idonea a rendere possibile la verifica quantitativa di tali movimenti (es.: bolle di accompagnamento)

INVENTARIO INIZIALE

Devono essere registrati tutti i Formulati commerciali fertilizzanti (o i reflui zootecnici) presenti in magazzino il 1 novembre. Per ciascun Formulato commerciale dovrà essere compilata una riga. È richiesta la indicazione del TITOLO, espresso come unità di N, P₂O₅, K₂O. Anche i fertilizzanti fogliari contenenti N, P e K devono essere registrati.

REGISTRAZIONE DEGLI ACQUISTI

Ogni acquisto di Formulati commerciali deve essere registrato entro 48 ore. I reflui zootecnici prodotti in azienda devono essere registrati mensilmente. La prima registrazione di ciascun formulato commerciale può essere eseguita sulla stessa riga dell'inventario iniziale. Per eventuali registrazioni successive dovranno essere impiegate altre righe a seguito di quelle utilizzate per inventario iniziale e prima registrazione: analogamente ci si comporterà per Formulati commerciali non presenti al momento dell'inventario iniziale.

INVENTARIO FINALE

Devono essere registrati tutti i Formulati commerciali presenti in magazzino il 30 ottobre. È richiesta la indicazione del TITOLO, espresso come unità di N, P₂O₅, K₂O. La registrazione di ciascun Formulato commerciale può essere eseguita sulla stessa riga dell'ultimo acquisto. Per questa ragione, nel caso di un singolo acquisto o di nessun acquisto durante l'anno, sarà sufficiente utilizzare la stessa riga dell'inventario iniziale (o, per i Formulati commerciali non presenti al momento dell'inventario iniziale, della riga di registrazione dell'acquisto).

ALLEGATO 2

OBBLIGHI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ E INFORMAZIONE



UNIONE EUROPEA
Fondo Europeo Agricolo
per lo Sviluppo Rurale



**Programma di
Sviluppo Rurale**
dell'Emilia-Romagna
2014 - 2020

MISURA 10 – PAGAMENTI AGRO CLIMATICO AMBIENTALI

Tipo di operazione 10.1.09 “Gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e conservazione spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario”

Bando unico regionale per domande di sostegno con decorrenza 1° gennaio 20_____

Finalità:

Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura (Priorità P4) e "Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, tra l'altro nelle zone Natura 2000, nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici e nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa” (Focus area 4A) attraverso la Gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e la conservazione spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario con impegno decennale

Risultati Attesi:

Superfici aziendali oggetto di concessione per il Tipo di operazione 10.1.09 “Gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e conservazione spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario:

Ha _____

Importo del sostegno oggetto di concessione:

€ _____



N.B. In riferimento al formato degli elementi grafici (emblemata dell'Unione e frase di accompagnamento, Simbolo nazionale e declaratoria del PSR 2014/2020, logo regionale) si rimanda ai criteri della deliberazione n. 1630/2016.



The European Agricultural Fund for Rural Development
Europe investing in rural areas



**Programma di
Sviluppo Rurale
dell'Emilia-Romagna
2014 - 2020**

Reg. (UE) n. 1305/2013	del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, Titolo I, Capo II, Articolo 4 e Articolo 5 e Titolo III, Capo I, Articolo 28
MISURA 10	Pagamenti agro-climatico-ambientali
Priorità P4	Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura
Focus area 4A	Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, tra l'altro nelle zone Natura 2000, nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici e nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa

TIPO DI OPERAZIONE 10.1.10

RITIRO SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE PER 20 ANNI A SCOPI AMBIENTALI E GESTIONE COLLEGAMENTI ECOLOGICI SITI NATURA 2000

Bando unico regionale per domande di sostegno con decorrenza 1° gennaio 2018 - Tipo di operazione 10.1.10 "Ritiro seminativi dalla produzione per 20 anni a scopi ambientali e gestione collegamenti ecologici siti Natura 2000" della Misura 10 del P.S.R. 2014-2020.

Indice

- 1** Obiettivi
- 2** Beneficiari
- 3** Condizioni di ammissibilità
- 4** Impegni
- 5** Aree di applicazione prioritarie
- 6** Entità degli aiuti
- 7** Presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni
- 8** Dotazione finanziaria
- 9** Selezione delle “domande di sostegno” per l’assunzione iniziale di nuovi impegni
- 10** Istruttoria delle domande
- 11** “Domande di pagamento”
- 12** Variazione delle superfici ammesse ad impegno con la presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni, durante il corso del ventennio di impegno.
- 13** Controlli e sanzioni
- 14** Condizionalità
- 15** Subentro nell’impegno
- 16** Prescrizioni generali
- 17** Obblighi in materia di pubblicità e informazione
- 18** Riferimenti normativi

1. Obiettivi

Il presente bando unico regionale ha come obiettivo l'attivazione di nuovi impegni decorrenti dal 1° gennaio 2018 per il Tipo di operazione 10.1.10 “Ritiro seminativi dalla produzione per 20 anni a scopi ambientali e gestione collegamenti ecologici siti Natura 2000”, come aiuti di stato integrativi, a valere sul P.S.R. 2014 – 2020. Gli impegni previsti dal Tipo di operazione 10.1.10:

- contribuiscono al perseguimento della Priorità 4 del P.S.R. 2014-2020 “Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura” e della Focus area P4A “Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa”;
- sono volti alla salvaguardia della biodiversità in pianura dove maggiormente risente delle pressioni esercitate sugli agro-ecosistemi, favorendo interventi finalizzati alla loro tutela e della loro fauna e flora selvatiche, ivi comprese le specie di interesse comunitario, e al contrasto della frammentazione degli elementi strutturali degli agroecosistemi assicurando il mantenimento e la gestione ottimale degli habitat già realizzati con le passate programmazioni in considerazione degli effetti positivi ottenuti sulla biodiversità e sul paesaggio tradizionali.

Pertanto il richiedente potrà aderire al Tipo di operazione 10.1.10 che prevede l'adozione di impegni di durata ventennale, la cui corretta applicazione determina l'erogazione di un sostegno finanziario annuale per tutta la durata dell'impegno medesimo.

Le disposizioni che seguono disciplinano i requisiti, le condizioni e le modalità per la presentazione delle domande di sostegno ed il relativo procedimento amministrativo fino all'erogazione degli aiuti, compresi gli impegni che i richiedenti sono tenuti a rispettare.

Il presente bando resta condizionato all'approvazione da parte della Commissione Europea delle modifiche apportate con la versione 7 del PSR 2014-2020.

2. Beneficiari

Possono usufruire degli aiuti previsti dal Tipo di operazione 10.1.10 “Ritiro seminativi dalla produzione per 20 anni a scopi ambientali e gestione collegamenti ecologici siti Natura 2000” le seguenti tipologie di beneficiari come definiti al paragrafo 8.2.9.2 del P.S.R. 2014-2020:

- imprenditori agricoli, sia in forma singola che associata, incluse le cooperative;
- altri gestori del territorio, incluse le Proprietà Collettive, limitatamente alle superfici agricole.

In attuazione di quanto previsto dal paragrafo 8.1 del P.S.R. 2014-2020, tutti i beneficiari della Misura 10 devono essere iscritti all'Anagrafe delle Aziende agricole. I beneficiari possono essere ammessi ai sostegni finanziari unicamente se muniti di regolare titolo di conduzione per le superfici, oggetto di richiesta di sostegno finanziario, e se tale titolo è presente nel proprio fascicolo aziendale e inserito nell'Anagrafe delle Aziende agricole.

3. Condizioni di ammissibilità

Il Tipo di operazione 10.1.10 ha una durata ventennale e prevede impegni di mantenimento e gestione sostenibile attiva per due sottotipi di operazione:

F1- Ambienti per la fauna e la flora selvatiche;

F2- Ambienti variamente strutturati con funzioni di collegamento paesaggistico ed ecologico.

Come stabilito nel paragrafo 8.2.9.3.10.6. “Condizioni di ammissibilità” del P.S.R. 2014-2020, possono usufruire dell'aiuto per il Tipo di operazione 10.1.10 le superfici agricole allo stato di seminativo collocate sul territorio regionale, incluse quelle interessate dagli interventi previsti dal

Tipo di operazione 4.4.01 - "Ripristino di ecosistemi".

Sono ammesse le superfici con i sottotipi di operazione corrispondenti alle caratteristiche strutturali di cui alla seguente Tabella A).

Tabella A) - "Caratteristiche strutturali delle tipologie ambientali oggetto di ritiro dei seminativi dalla produzione per scopi ambientali"

Sottotipo di intervento	Caratteristiche Area		
Tutti i sottotipi di intervento (F1) e F2)	Estensione minima interessata dall'intervento: 1 ettaro; sono ammesse particelle inferiori all'ettaro purché contigue.		
F1) Prati umidi	<p><u>Superficie in sommersione:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • presenza di uno strato d'acqua su una parte della superficie oggetto di intervento (ad eccezione di agosto e settembre dove è consentita l'assenza di acqua). 	<p><u>Isolotti/dossi</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • isolotti/dossi di almeno 50 mq semi affioranti cioè circondati dall'acqua (non costituisce criterio di ammissibilità) <p><u>Sponde</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • sponde perimetrali e degli isolotti dolcemente digradanti pertanto con pendenze inferiori a 25° (non costituisce criterio di ammissibilità). 	<p><u>Piante arboree/arbustive</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • presenza ammessa (non obbligatoria) delle specie arboree/arbustive riportate in tabella b) su una superficie non superiore al 30% della superficie ritirata (non costituisce criterio di ammissibilità).
F1) Complessi macchia-radura	<p><u>Macchia:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • formazioni vegetali arboree/arbustive delle specie riportate in tabella b) su almeno il 30% (*) della superficie interessata all'intervento, distribuite a macchia di leopardo e/o accorpate in una o più fasce monofila o plurifila. E' consentita la presenza di piante isolate. 	<p><u>Radura:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • prato permanente o medicaio affermato o a fine ciclo su almeno il 50% della superficie oggetto di intervento. • tra le specie annuali, su una estensione non superiore al 10% della superficie a radura, è consentita (non obbligatorio) la semina di un miscuglio composto da almeno due delle seguenti specie: sorgo, girasole, mais. 	<p><u>Stagni</u></p> <p>Sulle superfici di pianura presenza di almeno uno stagno, profondo al massimo 1 mt., con una estensione di almeno 20 mq e con sponde dolcemente digradanti; è comunque possibile realizzare uno o più stagni fino al 10% della superficie interessata all'intervento (non costituisce criterio di ammissibilità).</p>
F2) Ambienti variamente strutturati	<p><u>Prato permanente:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • estensione minima: 50% della superficie interessata dall'intervento 	<p><u>Altri elementi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • presenza su almeno il 30% della superficie oggetto di intervento di elementi appartenenti ad almeno a due delle lettere a), b) e c) seguenti: a) arbusti isolati, in gruppi o in formazione lineare; b) alberi isolati/in gruppi o in filare; c) stagni e/o laghetti esclusivamente nelle superfici di pianura: deve essere presente almeno uno stagno o laghetto per la raccolta delle acque meteoriche. • Per le lettere a) e b) sono ammesse le superfici con le specie arboree e/o arbustive corrispondenti a quelle elencate in tabella b) per i territori interessati. 	<p>L'estensione delle le superfici occupate da esemplari arborei e/o arbustivi è calcolata attribuendo: per ogni esemplare arboreo sia singolo che in gruppo, assegnando il valore di 3 mt. di raggio a partire dal tronco; per ogni esemplare arbustivo sia singolo che in gruppo, assegnando il valore di mt. 1,5 di raggio dal punto di messa a dimora; nel caso di formazioni lineari (siepi), solo se piantumate sul perimetro della superficie ritirata e per gli arbusti che ne fanno parte si assegna 0,50 mt. di raggio; qualora siano presenti esemplari arborei di notevole pregio scientifico o monumentale in aree contigue ai seminativi ritirati, con particolare riferimento a quelli di cui all'art. 6 della L.R. 2/1977, la superficie compresa nella proiezione ortogonale della loro chioma sulla superficie interessata all'intervento.</p>

(*) Il requisito non si applica agli interventi già oggetto di misure agroambientali di cui al Regolamento (CEE) n. 2078/92, Regolamento (CE) n. 1257/99 e Regolamento (CE) n. 1698/05, ai quali invece si applicano i requisiti vigenti nei periodi di programmazione dei Regolamenti suindicati

Sono ammesse le superfici con le specie arboree e/o arbustive oggetto di conservazione

corrispondenti a quelle elencate nelle Tabelle B) e C) per i territori interessati.

Tabella B) "Elenco delle specie arboree ammesse per il Tipo di operazione 10.1.10"

SPECIE ARBOREE	AMBITI TERRITORIALI		
	L	P	C
1) Cipresso (*)	X	X	X
2) Leccio (*)	X	X	X
3) Pino domestico (*)	X	X	X
4) Pino marittimo	X		
5) Farnia	X	X	
6) Frassino ossifillo	X	X	
7) Pioppi (bianco,nero, tremulo)	X	X	X
8) Salici	X	X	X
9) Ontani	X	X	X
10) Carpino bianco	X	X	X
11) Acero campestre	X	X	X
12) Olmo	X	X	X
13) Noce		X	X
14) Robinia (**)	X	X	X
15) Pero selvatico(**)	X	X	X
16) Melo selvatico(**)	X	X	X
17) Albero di Giuda o Siliquastro		X	X
18) Tiglio		X	X
19) Ciliegio		X	X
20) Rovere		X	X
21) Sorbo domestico(**)			X
22) Gelsi	X	X	X
23) Bagolaro		X	X
24) Roverella		X	X
25) Orniello		X(**)	X
26) Pino silvestre			X
27) Carpino nero		X(**)	X
28) Castagno			X
29) Ciavardello			X
30) Cerro			X
31) Sorbo uccellatori(**)			X
32) Frassino maggiore	X(**)	X(**)	X
33) Tasso	X	X	X
34) Platano		X(**)	

LEGENDA: L=Litorale P=Pianura C=Collina

(*) Solo negli ambiti territoriali delle Province di Forlì, Rimini, Ravenna, Bologna (Collina) e Ferrara (Litorale).

(**) Solo se già presenti.

NOTA - Per le superfici già oggetto di misure agroambientali:

- per gli ambiti territoriali basso montano e montano, sono ammesse le specie arboree indicate in tabella dal n. 7) al n. 33) con l'aggiunta di pino nero, sorbo montano, acero montano, acero riccio, acero opalo, olmo montano;
- per l'ambito territoriale montano sono ammesse in aggiunta alle precedenti specie arboree: abete bianco, faggio e abete rosso.

Tabella C) - "Elenco delle specie arbustive ammesse per il Tipo di operazione 10.1.10"

SPECIE ARBUSTIVE	AMBITI TERRITORIALI		
	L	P	C
1) Prugnolo (<i>Prunus spinosa</i>)	X	X	X
2) Biancospino “*” (<i>Crataegus monogina</i>)	X	X	X
3) Sanguinello (<i>Cornus sanguinea</i>)	X	X	X
4) Ligustro (<i>Ligustrum vulgare</i>)	X	X	X
5) Frangola (<i>Frangula alnus</i>)	X	X	X
6) Fusaggine (<i>Evonymus europeus</i>)	X	X	X
7) Sambuco (<i>Sambucus nigra</i>)	X	X	X
8) Spino cervino (<i>Rhamnus catharticus</i>)	X	X	X
9) Viburno palle di neve (<i>Viburnum opulus</i>)	X	X	X
10) Lentaggine (<i>Viburnum tinus</i>)	X	X	X
11) Lantana (<i>Viburnum lantana</i>)	X	X	X
12) Azzeruolo “*” (<i>Crataegus azarolus</i>)			X
13) Nespolo “*” (<i>Mespilus germanica</i>)			X
14) Marruca o Paliuro (<i>Paliurus spina christi</i>) “*”		X	X
15) Ginestre			X
16) Emero (<i>Coronilla emerus</i>)	X	X	X
17) Ginepro (<i>Juniperus communis</i>)	X		X
18) Nocciolo (<i>Corylus avellana</i>)		X	X
19) Bosso (<i>Buxus sempervirens</i>)		X	X
20) Olivello spinoso (<i>Hippophae rhamnoides</i>)	X	X	X
21) Corniolo (<i>Cornus mas</i>)	X	X	X
22) Tamerice (<i>Tamarix gallica</i>)	X	X	X
23) Olivello di Boemia (<i>Elaeagnus angustifoliae</i>)	X	X	
24) Vesicaria (<i>Colutea arborescens</i>)		X	X
25) Maggiociondolo (<i>Laburnum anagyroides</i>)			X
26) Scotano (<i>Cotinus coggyria</i>)	X	X	X
27) Mirabolano (<i>Prunus cerasifera</i>)	X	X	X
28) Agazzino “*” (<i>Pyracantha coccinea</i>)		X	X
29) Alaterno (<i>Rhamnus alaternum</i>)			X
30) Agrifoglio (<i>Ilex aquifolium</i>)			X
31) Alloro (<i>Laurus Communis</i>)	X	X	X
32) Amorfa “*” (<i>Amorpha fruticosa</i>)	X	X	

LEGENDA: L=Litorale P=Pianura C=Collina

“*” Solo se già presenti.

NOTA - Per le superfici già oggetto di misure agroambientali:

- per l’ambito territoriale basso montano, sono ammesse le specie arbustive indicate in tabella dal n. 1) al n. 13) e dal n. 16) al n. 31) con l’aggiunta della Ginestra dei carbonai (*Cytisus scoparius*);
- per l’ambito Territoriale montano sono ammesse le specie arbustive indicate in tabella con i numeri 17), 18), 20), 25) e 26), con l’aggiunta della Ginestra dei carbonai (*Cytisus scoparius*).

Per superfici che adottano per la prima volta gli interventi sono ammissibili esclusivamente le superfici di pianura.

Tali superfici, qualora prevedano l’adesione a tipologie ambientali con sommersione anche parziale, sono ammissibili a condizione che sia allegata alla domanda di sostegno la dichiarazione di nulla osta da parte del Consorzio di bonifica competente per territorio.

Per superfici già oggetto di misure agro-ambientali di cui al Regolamento (CEE) n. 2078/1992,

Regolamento (CE) n. 1257/1999 (di seguito “già oggetto di misure agro-ambientali”), che hanno già aderito al ritiro ventennale dalla produzione dei seminativi per scopi ambientali, sono ammissibili tutte le superfici del territorio regionale.

Alla scadenza del periodo di impegno, le superfici “già oggetto di misure agro-ambientali” che hanno già aderito al ritiro ventennale dalla produzione dei seminativi per scopi ambientali possono proseguire gli impegni aderendo agli interventi previsti dal presente tipo di operazione.

Limitatamente alle aree di Pianura, le superfici già oggetto di misure agro-ambientali di cui al Regolamento (CEE) n. 2078/1992, Regolamento (CE) n. 1257/1999 e Regolamento (CE) n. 1698/2005 che hanno già aderito al ritiro ventennale dalla produzione dei seminativi per scopi ambientali, possono altresì aderire agli interventi previsti dal presente tipo di operazione prima della scadenza del periodo di impegno. Tale ammissibilità è condizionata all’adesione dell’intera superficie aziendale, oggetto di ritiro ventennale per scopi ambientali, ancora in corso di impegno con i Regolamenti soprarichiamati.

Nel caso di interventi che ricadevano in aree della Rete Natura 2000 tale possibilità è condizionata agli esiti della Valutazione di incidenza in applicazione della Direttiva 92/43/CEE e della Direttiva 2009/147/CE qualora si preveda il cambiamento delle tipologie ambientali preesistenti.

Le superfici sono ammissibili, a condizione che la domanda di sostegno sia corredata da un elaborato tecnico, predisposto da un tecnico abilitato, corredata da copia della planimetria catastale nella quale sono individuate e delimitate le superfici interessate all’intervento. In tale elaborato deve essere riportato, il “piano ventennale di gestione e di conservazione degli ambienti” con la descrizione dettagliata delle operazioni di gestione degli ambienti mantenuti e delle loro finalità.

3.1 Specifiche per le condizioni di ammissibilità

Nel precedente **paragrafo 3** si dispone che limitatamente alle aree di Pianura, le superfici già oggetto di misure agro-ambientali di cui al Regolamento (CEE) n. 2078/92, Regolamento (CE) n. 1257/99 e Regolamento (CE) n. 1698/2005 che hanno già aderito al ritiro ventennale dalla produzione dei seminativi per scopi ambientali, possono altresì aderire agli interventi previsti dal presente tipo di operazione prima della scadenza del periodo di impegno. L’ammissione di tali superfici comporta l’estinzione dei impegni precedenti ed è condizionata all’adesione dell’intera superficie aziendale di pianura, oggetto di ritiro ventennale per scopi ambientali, ancora in corso di impegno con i Regolamenti soprarichiamati.

Si precisa che qualora tali adesioni implicino la trasformazione delle tipologie ambientali preesistenti, devono essere rispettate le condizioni disposte per le superfici “già oggetto di misure agro-ambientali con l’impegno f) del Regolamento (CEE) n. 2078/1992, ad impegno scaduto” e di seguito riportate.

Così come disposto al precedente **paragrafo 3** è possibile per le superfici “già oggetto di misure agro-ambientali con l’impegno f) del Regolamento (CEE) n. 2078/1992, ad impegno scaduto, proseguire per un ulteriore ventennio di impegno aderendo agli interventi previsti dal presente tipo di operazione. Qualora tali prosecuzioni non implicino la trasformazione delle tipologie ambientali preesistenti, la valutazione di incidenza non è dovuta anche qualora tali prosecuzioni si attuino in aree della Rete Natura 2000 e alle superfici potranno essere attribuiti i livelli di priorità tecniche stabiliti al paragrafo 9.

Qualora tali prosecuzioni implicino la trasformazione delle tipologie ambientali preesistenti, si specifica quanto segue:

- indipendentemente dalle aree in cui ricadono gli interventi, le trasformazioni di tipologie ambientali preesistenti, potranno effettuarsi e le relative superfici conservano il diritto di

usufruire del punteggio di priorità disposto per i criteri tecnici per gli interventi già oggetto di misure agro-ambientali di cui al paragrafo 9, ad eccezione dei casi di trasformazione da tipologie ambientali di cui all’Azione F1, già oggetto di misure agro-ambientali con il Regolamento (CEE) n. 2078/1992, al sottotipo di operazione F2 del presente tipo di operazione. Tali casi pur ammissibili al regime di impegno e pagamento del presente tipo di operazione, sono valutati come nuovi impegni e non come prosecuzione di impegni già in essere e pertanto non potranno beneficiare della priorità previste per le superfici provenienti dalla passata programmazione di cui ai criteri tecnici del successivo paragrafo 9;

- qualora gli interventi ricadano in aree della Rete Natura 2000, si stabilisce che le trasformazioni di tipologie ambientali preesistenti sono subordinate all’esito della valutazione di incidenza. La valutazione di incidenza non è invece dovuta, anche per interventi che ricadono in aree della Rete Natura 2000, qualora riferibili alle casistiche di trasformazione di tipologie ambientali preesistenti di seguito indicate:
 - a) trasformazione da tipologia ambientale “**zone umide**” di cui all’Azione F1 già oggetto di misure agroambientali con il Regolamento (CEE) n. 2078/1992 a sotto tipo di intervento “**prati umidi**” del sottotipo di operazione F1 del presente tipo di operazione;
 - b) trasformazione da tipologia ambientale di cui all’Azione **F2** già oggetto di misure agroambientali con il Regolamento (CEE) n. 2078/1992, ai sottotipi di intervento del sottotipo di operazione **F1** del presente tipo di operazione, fatto salvo il mantenimento di eventuali stagni/lagheti preesistenti e/o delle superfici investite con alberi e/o arbusti;
 - c) trasformazione di tipologia ambientale di cui all’Azione **F3** già oggetto di misure agroambientali con il Regolamento (CEE) n. 2078/1992, ai sottotipi di intervento del sotto tipo di operazione **F1** del presente tipo di operazione.

L’attestazione dell’avvio delle procedure connesse alla valutazione di incidenza dovrà essere allegata alla domanda di sostegno e la concessione dei sostegni finanziari sarà condizionata all’esito di tale valutazione.

Nel caso di domande relative a superfici “già oggetto di misure agro-ambientali” l’elaborato tecnico può non essere predisposto da un tecnico abilitato. Resta fermo che la presentazione dell’elaborato, congiuntamente alla domanda di sostegno, è condizione di ammissibilità per tutte le domande sostegno indipendentemente dal tipo di superficie.

L’elaborato tecnico è costituito da una copia della planimetria catastale aziendale (o del corpo separato nel quale sono ubicate le tipologie ambientali) nella quale sono individuate e delimitate le superfici interessate all’intervento (di seguito S.I.I.). Per Superficie Interessata all’Intervento si intende una superficie a seminativo contigua, interessata da una specifica tipologia ambientale/sottotipo di intervento (macchia radura o prato umido o ambiente variamente strutturato). Ogni S.I.I., cioè ogni tipologia ambientale delimitata, è da individuare tramite un codice numerico. Nel caso di medesime tipologie ambientali non contigue (per es. più prati umidi non contigui), deve essere attribuito uno specifico codice numerico a ciascuna di esse.

Ogni tipologia ambientale deve essere oggetto del “piano ventennale di gestione e di conservazione degli ambienti” che riporta specificamente:

- la descrizione dettagliata delle operazioni di gestione degli ambienti mantenuti. Tale descrizione dettagliata delle operazioni di gestione è soddisfatta da un elenco per ogni tipologia ambientale (prati umidi, complessi macchia radura, ambienti variamente strutturati) che riporta le “schede di registrazione delle operazioni tecniche eseguite” che dovranno essere compilate durante il periodo di impegno, incluso la scheda di registrazione di eventuali operazioni straordinarie di manutenzione previste per la tipologia ambientale “prati umidi” di cui al paragrafo 4.1. “Specifiche agli impegni”, da allegarsi solo nell’anno/negli anni di effettuazione delle stesse;

- esclusivamente per il sottotipo di operazione F1, le finalità, cioè l'elenco delle specie faunistiche che si intendono favorire, con particolare riferimento alle specie di uccelli di interesse comunitario; le “caratteristiche dell'area” di cui alla tabella a) e le specie arboree e/o arbustive di cui alle Tabelle B) e C) presenti nello specifico “sottotipo di intervento” /sotto tipo di operazione. Le specie da riportare saranno pertanto quelle presenti al momento della redazione dell'elaborato tecnico. Tali specie devono comunque corrispondere alle specie indicate nelle Tabelle B) e C).

In particolare nella planimetria catastale dovranno essere ubicate e delimitate le caratteristiche strutturali come di seguito riportato:

1. per ogni “prato umido” dovrà essere indicata/evidenziata la superficie con presenza di piante arboree/arbustive (che non dovrà superare il 30% della superficie ritirata per ogni prato umido non contiguo) e la relativa estensione per ogni particella. Per quanto riguarda gli isolotti a partire dall'inizio del terzo anno di impegno, dovrà essere compilata la scheda registro operazione n. 3 “Mantenimento isolotti dossi”.
2. per i “complessi macchia radura”:
 - 2.1 dovranno essere indicate: le formazioni vegetali presenti distribuite a macchia di leopardo e/o accorpate in una o più fasce monofila o plurifila, riportando la relativa estensione per particella;
 - 2.1.1. per le formazioni arboree arbustive distribuite a macchia di leopardo e/o accorpate in una o più fasce monofila o plurifila, qualora riguardino superfici non già oggetto di misure agro-ambientali, dovrà essere assicurata la presenza di almeno 220 e non più di 360 piante per ciascun ettaro ritirato, la distanza tra pianta e pianta dovrà essere pari ad almeno 1,50 mt. e la superficie occupata da tali formazioni dovrà essere almeno il 30% della superficie interessata all'intervento (SII);
 - 2.1.2. per le formazioni arboree arbustive distribuite a macchia di leopardo e/o accorpate in una o più fasce monofila o plurifila, qualora riguardino superfici già oggetto di misure agro-ambientali (impegni adottati con il Reg. (CEE) n. 2078/1992) dovrà essere assicurata la presenza di almeno 220 piante/ha (non è richiesto il rispetto di un numero massimo) e per quanto riguarda il requisito relativo alla percentuale di superficie di S.I.I. investita con formazioni vegetali arboree/arbustive, si specifica che per i “Complessi macchia-radura” provenienti da superfici già oggetto di misure agro ambientali permangono validi i criteri già in uso con le passate programmazioni che stabilivano una copertura minima variabile tra il 20 e il 30% della S.I.I. e l'estensione da riportare è la proiezione ortogonale della chioma degli alberi/arbusti sul terreno.
 - 2.2 dovrà essere evidenziata sulla planimetria catastale, per i complessi macchia radura non contigui ad altri complessi macchia radura (pertanto per ogni S.I.I.) la localizzazione di uno o più stagni e la relativa estensione per ogni stagno attribuendo ad ognuno di essi un codice numerico (nel caso di più stagni non comunicanti tra loro, si dovrà attribuire per ciascuno di essi un codice numerico) facendo in modo che siano chiaramente identificati i relativi riferimenti catastali;
3. per gli “Ambienti variamente strutturati” dovranno essere evidenziate le superfici con alberi e/o arbusti e quella con stagno/i e/o laghetto/i e le loro relative estensioni per ogni particella interessata (nel caso di più stagni/laghetti non comunicanti tra loro, si dovrà attribuire per ciascuno di essi un codice numerico).

Per le superfici “già oggetto di misure agro-ambientali” con riferimento al sottotipo di operazione F2) il calcolo dell'estensione delle superfici occupate da esemplari arborei e/o arbustivi non è da effettuarsi secondo quanto stabilito dalla Tabella A); di contro il calcolo è da effettuarsi facendo riferimento alla proiezione ortogonale delle chiome sul terreno.

Le superfici per poter essere ammesse devono in ogni caso corrispondere alle condizioni di ammissibilità previste dal presente bando a partire dalla decorrenza di impegno iniziale del presente tipo di operazione (1 gennaio 2017).

4. Impegni

Nelle successive Tabelle 1 e 2 sono elencati e descritti gli impegni relativi al sottotipo di operazione F1 che si articola nelle seguenti tipologie ambientali:

- Prati umidi - Superficie a seminativo contigua sommersa, anche parzialmente, anche periodicamente nel corso dell'anno solare.
- Complessi macchia-radura - Superficie a seminativo contigua.

Il sottotipo di operazione F2 - Superficie a seminativo contigua è costituito da un'unica tipologia ambientale i cui impegni sono riportati nella successiva Tabella 3.

Sono inoltre presenti impegni inerenti la superficie interessata all'intervento (S.I.I.) comuni a tutti i sottotipi di operazione e sono riportati nel dettaglio nella successiva Tabella 4.

Tabella 1 – Elenco e descrizione degli impegni del sottotipo di operazione F1 - Ambienti per la fauna e la flora selvatiche - tipologia ambientale: Prati umidi - Superficie a seminativo contigua sommersa, anche parzialmente, anche periodicamente nel corso dell'anno solare

TIPO DI OPERAZIONE	10.1.10 - Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni per scopi ambientali e gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000.
IMPEGNI	DESCRIZIONE IMPEGNI
1.1 Prati umidi. Mantenimento in sommersione su almeno il 50% della superficie	Mantenimento in sommersione su almeno il 50% della superficie interessata all'intervento (di seguito S.I.I.) per almeno 6 mesi da ottobre a marzo.
1.2 Prati umidi. Nei mesi da aprile a luglio la superficie sommersa è riducibile fino al 30% della S.I.I	Nei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio, la superficie sommersa è riducibile fino al 30% della S.I.I.
1.3 Prati umidi. Mantenimento isolotti/dossi	Nelle aree che rimangono sommerse da aprile a luglio, almeno a partire dalla fine del secondo anno di impegno, è da mantenere un numero minimo di isolotti/dossi semi affioranti dall'acqua, di estensione non inferiore a 50 mq. ognuno, con una densità media pari ad almeno uno per ettaro di S.I.I..
1.4 Prati umidi. Mantenimento arginature perimetrali, isolotti, dossi con sponde digradanti pendenza media inferiore a 25°	Le arginature perimetrali, gli isolotti e/o dossi sono da mantenere con sponde dolcemente digradanti di pendenza media inferiore a 25°
1.5 Prati umidi. Nei mesi da aprile a luglio evitare improvvisi innalzamenti livello acqua per salvaguardia uova e nidi di uccelli.	Fatte salve cause di forza maggiore, nei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio sono da evitare, mediante il mantenimento in efficienza di paratoie/tubazioni che consentano il deflusso di acqua in eccesso, improvvisi innalzamenti del livello dell'acqua per non provocare la distruzione di uova e nidi di uccelli.
1.6 Prati umidi. Controllo vegetazione erbacea	Sulla S.I.I. il controllo della vegetazione erbacea è da effettuare almeno una volta all'anno, compresi dossi e isolotti, nel rispetto dei periodi consentiti, mantenendo fissa per tre anni, a rotazione, una superficie di non intervento tra il 20 e il 30% della SII senza alberi/arbusti. E' infatti ammesso conservare alberi e/o arbusti di cui alla tabella b), attribuendo ad ogni esemplare arboreo arbustivo, la superficie occupata dalla proiezione ortogonale della chioma, che può non essere oggetto di sfalci e/o trinciature.

Tabella 2 – Elenco e descrizione degli impegni del sottotipo di operazione F1 - Ambienti per la fauna e la flora selvatiche - tipologia ambientale: Complessi macchia-radura - Superficie a seminativo contigua.

TIPO DI OPERAZIONE	10.1.10 - Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni per scopi ambientali e gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000.
IMPEGNI	DESCRIZIONE IMPEGNI
2.1 Macchia radura. Mantenimento copertura vegetale	Sulla S.I.I. è da mantenere una copertura vegetale costituita: da prato permanente o da un medicaio affermato o a fine ciclo; per una estensione non superiore al 10% della superficie con prato permanente o medicaio è ammessa la semina annuale di un miscuglio composto da almeno 2 delle seguenti specie: sorgo, girasole, mais; da formazioni vegetali polispecifiche, cioè composte da almeno 5 specie, di cui almeno 3 arbustive di cui alla tabella b)
2.2 Macchia radura. Ricostituzione cotico erboso	Per il cotico erboso delle aree del prato, che risulti assente e/o compromesso, è da garantirne la ricostituzione attraverso inerbimento spontaneo o da effettuarsi con la semina e/o trasemina, anche previa lavorazioni superficiali di preparazione del terreno (dandone preventiva comunicazione agli Uffici competenti), di un miscuglio di specie prative composto prevalentemente da graminacee oltre che da leguminose.
2.3 Macchia radura. Obbligo controllo della vegetazione erbacea del prato permanente e/o del medicaio affermato	È obbligatorio il controllo della vegetazione erbacea del prato permanente e/o del medicaio affermato almeno una volta all'anno.
2.4 Macchia radura. Nelle superfici di pianura mantenimento di almeno uno stagno per max 10% della S.I.I..	Nelle superfici di pianura, occorre mantenere almeno uno stagno per la raccolta delle acque meteoriche, per una estensione complessiva non superiore al 10% della S.I.I..

Tabella 3 – Elenco e descrizione degli impegni del sottotipo di operazione F2 - Ambienti variamente strutturati con funzioni di collegamento paesaggistico ed ecologico - Superficie a seminativo contigua.

TIPO DI OPERAZIONE	10.1.10 - Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni per scopi ambientali e gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000.
IMPEGNI	DESCRIZIONE IMPEGNI
3.1 F2 - Mantenimento di ambienti variamente strutturati con prati permanenti alternati ad alberi e/o arbusti.	Mantenimento di ambienti variamente strutturati, con prati permanenti alternati, anche congiuntamente a: arbusti isolati o in gruppi o in formazione lineare, alberi isolati, o in gruppi o in filare, con almeno uno stagno o laghetto per la raccolta delle acque meteoriche.
3.2 F2- Prato permanente: sfalci/trinciature	Il prato permanente, costituito in prevalenza da graminacee, deve essere oggetto di almeno due sfalci/trinciature all'anno che possono essere eseguite in ogni periodo dell'anno
3.3 F2 - Mantenimento stagno o laghetto in pianura per la raccolta di acque meteoriche.	Nelle superfici di pianura, occorre mantenere almeno uno stagno o laghetto per la raccolta di acque meteoriche.

Tabella 4 – Elenco e descrizione degli impegni per tutti i sottotipi di operazione.

TIPO DI OPERAZIONE	10.1.10 - Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni per scopi ambientali e gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000.
IMPEGNI	DESCRIZIONE IMPEGNI
0.1 non utilizzo fitofarmaci e diserbanti	non utilizzare fitofarmaci e diserbanti;
0.2 non spandimento concimi chimici, organici o liquami, digestati e/o fanghi in generale	non spandere concimi chimici, organici o liquami, digestati e/o fanghi in generale;

TIPO DI OPERAZIONE	10.1.10 - Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni per scopi ambientali e gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000.
IMPEGNI	DESCRIZIONE IMPEGNI
0.3 non effettuare il pascolo o lo stazzo di bestiame	non effettuare il pascolo o lo stazzo di bestiame;
0.4 non effettuare la pratica dell'acquacoltura e della pesca sportiva	non effettuare la pratica dell'acquacoltura e della pesca sportiva;
0.5 non commercializzare le eventuali produzioni ottenute dalla gestione delle S.I.I.	non commercializzare le eventuali produzioni ottenute dalla gestione delle S.I.I.;
0.6 Controllo della vegetazione erbacea tramite sfalcio e/o trinciatura	il controllo della vegetazione erbacea è da effettuarsi tramite sfalcio e/o trinciatura, solo nel periodo 10 agosto - 20 febbraio (ad esclusione delle carreggiate di servizio e dell'Intervento F2 dove può essere sempre effettuato);
0.7 Controllo della Nutria (<i>Myocastor coypus</i>)	deve essere effettuato il controllo della Nutria (<i>Myocastor coypus</i>) mediante trappole (secondo le normative vigenti). Le trappole da apporre lungo i percorsi delle nutrie, devono corrispondere ad una trappola per ogni prato umido, stagno/laghetto e comunque ad un rapporto di almeno una trappola per ettaro e/o frazione di ettaro di prato umido, stagno/laghetto. Le catture devono essere registrate giornalmente.
0.8 Attività di sorveglianza per verificare la presenza di tane ipogee visibili di Nutria.	Deve essere eseguita almeno una volta ogni 15 giorni attività di sorveglianza per verificare la presenza di tane ipogee visibili di Nutria registrandone data di effettuazione ed esito.
0.9 Eliminazione tane nutria	Entro 48 ore dalla data di effettuazione della sorveglianza le tane devono essere eliminate anche con mezzi meccanici, riportando la terra di scavo nelle tane e ricompattando le aree interessate dagli scavi
0.10 Ripristino tratti arginali, paratoie/tubazioni compromessi.	Dove la tenuta dei tratti arginali e/o delle paratoie/tubazioni di immissione/deflusso dell'acqua risulta compromessa ne deve essere effettuato il ripristino entro 48 ore dalla data di effettuazione della sorveglianza della presenza delle tane
0.11 Prosciugamento dei prati umidi, stagni, laghetti	Deve comunque essere effettuato ogni tre anni nel periodo agosto/settembre, a partire dalla data di decorrenza di impegno iniziale, il prosciugamento dei prati umidi, stagni, laghetti, effettuando la contestuale rimozione di specie animali quali carpe, pesce siluro, testuggini palustri di origine nord americana e registrandone la data di effettuazione del prosciugamento e l'esito sulla presenza e numero, delle suddette specie.
0.12 Rimuovere anatre e oche domestiche e semidomestiche	Rimuovere, anatre e oche domestiche e semidomestiche
0.13 Verifica della presenza della vitalba (<i>Clematis vitalba</i>) e la relativa rimozione	mantenere esclusivamente alberi e/o arbusti di cui alla tabella b); sulle superfici occupate da alberi/arbusti deve essere effettuata, almeno una volta all'anno la verifica della presenza della vitalba (<i>Clematis vitalba</i>) e la relativa rimozione qualora presente

TIPO DI OPERAZIONE	10.1.10 - Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni per scopi ambientali e gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000.
IMPEGNI	DESCRIZIONE IMPEGNI
0.14 Divieto di immissione di inquinanti e rifiuti di qualsiasi genere e/o materiali non biodegradabili	divieto di immissione di inquinanti e rifiuti di qualsiasi genere e/o materiali non biodegradabili (plastiche vetro, metalli e scarti di opere edili) e obbligo di rimozione secondo le normative vigenti;
0.15 Rimuovere e smaltire, dalle aree occupate da alberi e/o arbusti, gli elementi/materiali non biodegradabili	rimuovere e smaltire, dalle aree occupate da alberi e/o arbusti, gli elementi/materiali non biodegradabili (pacciamature con film plastici, shelter ecc.) utilizzati per l'attecchimento e lo sviluppo delle piantine, comunque entro il quarto anno di impegno e già a partire dal primo anno di impegno dalle superfici "già oggetto di misure agroambientali"
0.16 Registrazione e conservazione operazioni	tenere, presso la sede dichiarata all'atto della presentazione della domanda, copia di tutta la documentazione allegata alla domanda ed un registro dove annotare e sottoscrivere, nell'arco delle 48 ore dall'esecuzione, tutte le operazioni di gestione e di conservazione attuate durante il ventennio di impegno;
0.17 Comunicazioni piano ventennale	comunicare immediatamente agli Uffici competenti il verificarsi di eventi provocati da cause di forza maggiore, le modifiche agli ambienti e le variazioni al piano ventennale di gestione e conservazione.

4.1. Specifiche agli impegni

Si rimanda comunque al paragrafo 8.2.9.3.10. "Ritiro seminativi dalla produzione per 20 anni a scopi ambientali e gestione collegamenti ecologici siti Natura 2000" del P.S.R. 2014-2020 per tutti i dettagli relativi agli impegni.

Con riferimento all'impegno 1.1 e 1.2, si specifica che le percentuali minime sono da riferirsi alla S.I.I. che è la superficie contigua a seminativo ritirata dalla produzione con destinazione a prati umidi. Non è ammessa la diminuzione delle percentuali minime di sommersione previste se non per cause di forza maggiore quali svuotamenti o cali improvvisi della superficie sommersa, conseguenti a perforazioni delle arginature dovute a tane ipogee, di nutrie in particolare, oppure a mancata disponibilità idrica da parte del consorzio di bonifica. In tali casi occorre dare comunicazione ai Servizi Territoriali, entro 48 ore dalla data di registrazione delle attività di sorveglianza di cui alla scheda registrazioni operazioni n. 17 relativa all'impegno 0.8. "Attività di sorveglianza per verificare la presenza di tane ipogee visibili di Nutria." da effettuarsi ogni 15 giorni, oppure dal verificarsi dell'evento. Il ripristino dei livelli minimi di sommersione previsti, deve essere ultimato entro sette giorni dalla:

- data di ripristino dei tratti arginali e/o delle paratoie/tubazioni di cui alla scheda registrazione operazioni n. 5;
- data di disponibilità idrica da parte del consorzio di bonifica.

Si precisa inoltre che nei mesi di agosto e settembre è ammessa l'assenza di sommersione dell'intera S.I.I..

Con riferimento all'impegno 1.3 si specifica che a partire dalla fine del secondo anno di impegno:

- deve essere presente il numero minimo previsto di isolotti/dossi durante tutto l'anno di impegno;
- ogni isolotto deve essere esteso almeno 50 mq e non deve superare i 500 mq;
- da aprile a luglio, gli isolotti/dossi devono essere completamente circondati dall'acqua e

pertanto l'impegno di mantenimento del numero minimo di isolotti deve riguardare la parte/le parti di prato umido/superficie interessata all'intervento (S.I.I.) che rimane/rimangono sommersa/sommerse in tale periodo.

Con riferimento all'impegno 1.4 si precisa che le sponde delle arginature perimetrali e degli isolotti/dossi devono essere di pendenza media inferiore a 25°. Pertanto per le superfici già oggetto di misure agro-ambientali con il ritiro ventennale dalla produzione per scopi ambientali, gli eventuali lavori di risagomatura delle sponde devono essere effettuati entro il primo anno di impegno e comunque non prima del 10 agosto, non appena le condizioni climatico-ambientali lo consentano. Per tutte le altre superfici, incluse quelle interessate dagli interventi previsti dal tipo di operazione 4.4.01 - "Ripristino di ecosistemi", le suindicate pendenze dovranno essere presenti dalla decorrenza del primo anno di impegno.

Con riferimento all'impegno 1.6 si precisa che il controllo annuale della vegetazione erbacea nei tempi consentiti nei prati umidi, è obbligatorio su tutta la SII sulle superfici dove sia presente vegetazione erbacea (ad eccezione di quella presente nelle superfici occupate da alberi e/o arbusti e della superficie di non intervento, a rotazione triennale, compresa tra il 20% e il 30% della S.I.I.). Pertanto si evidenzia che la presenza di canneto o altra vegetazione erbacea deve essere oggetto di controllo annuale (sfalcio o trinciatura) nel periodo consentito, per evitare che un eccessivo sviluppo di una tale vegetazione porti alla totale occupazione dello specchio d'acqua compromettendo le diverse funzioni ecologiche del prato umido.

Si precisa che della superficie di non intervento in ogni caso

- non possono far parte i dossi e gli isolotti, che devono essere comunque sottoposti a sfalci/trinciature almeno una volta all'anno nel periodo consentito;
- possono far parte sia le superfici con canneto o altra vegetazione erbacea della parte soggetta a sommersione sia le superfici con canneto o altra vegetazione erbacea della parte non soggetta a sommersione della SII.

Con riferimento all'impegno 2.1 si specifica che per il complesso macchia-radura le formazioni vegetali arboree/arbustive devono essere polispecifiche, cioè composte da almeno 5 specie, di cui almeno 3 arbustive di cui alla tabella b) e devono coprire almeno il 30% e non più del 50% della S.I.I.

Con riferimento all'impegno 2.1 e all'impegno 3.1. si specifica che durante il corso del periodo di impegno è consentito la nuova piantumazione di esemplari arborei e/o arbustivi nel rispetto delle caratteristiche strutturali previste dalla Tabella A) di cui alle condizioni di ammissibilità del paragrafo 3). Tali piantumazioni devono essere effettuate anche a copertura delle eventuali fallanze al fine di garantire le percentuali minime di copertura previste dalla soprarichiamata tabella a) registrando le operazioni effettuate nelle relative schede registrazioni operazioni n. 7 e n. 11. Per favorire la biodiversità, è consentito l'eventuale mantenimento di esemplari arborei morti o deperienti a condizione che tali esemplari non siano computati nella superficie minima di copertura arboreo/arbustiva.

Con riferimento all'impegno 2.4 si specifica che il mantenimento, di almeno uno stagno (per ogni SII con complessi macchia radura), come indicato in Tabella A) "caratteristiche strutturali delle tipologie ambientali", è obbligatorio esclusivamente per le superfici di pianura e non costituisce un requisito di ammissibilità Tale mantenimento è da attuarsi già con il primo anno di impegno non appena le condizioni climatico-ambientali lo consentano, per non incorrere nelle sanzioni/riduzioni previste per la corretta applicazione degli impegni.

Con riferimento all'impegno 2.2. e all'impegno 3.1. si precisa che il mantenimento del cotico erboso delle aree del prato è sempre obbligatorio. Qualora il cotico risulti assente e/o compromesso, è da garantirne la ricostituzione attraverso inerbimento spontaneo o da effettuarsi con la semina e/o trasemina, anche previa lavorazioni superficiali di preparazione del terreno (dandone preventiva comunicazione agli Uffici istruttori competenti), di un miscuglio di specie prative composto prevalentemente da graminacee oltre che da leguminose. In caso di

ricostituzione del cotico erboso è sempre da compilare la scheda di registrazione operazioni n. 8.

Con riferimento all'impegno 0.6. "Controllo della vegetazione erbacea tramite sfalcio e/o trinciatura" si specifica che non è consentito durante tutto il periodo di impegno il pirodiserbo/bruciatura per il controllo della vegetazione.

Con riferimento all'impegno 0.7. "Controllo della Nutria" si specifica quanto segue:

- per la tipologia ambientale "prati umidi" è necessario utilizzare un numero di trappole per le nutrie corrispondente ad una trappola per ogni prato umido e comunque corrispondente ad un rapporto di almeno una trappola per ettaro e/o frazione di ettaro di prato umido (SII);
- per la tipologia ambientale macchia radura (F1) e/o ambienti variamente strutturati (F2) è necessario utilizzare un numero di trappole per le nutrie che deve corrispondere ad una trappola per stagno/laghetto e comunque ad un rapporto di almeno una trappola per ettaro e/o frazione di ettaro stagno/laghetto non comunicanti tra loro
- le normative attualmente vigenti da rispettare per il controllo della nutria sono contenute nella Delibera della Giunta regionale n. 551 del 18 aprile 2016.

Con riferimento all'impegno 0.13, si specifica durante l'effettuazione della rimozione della vitalba, è necessario effettuare anche il controllo e la relativa rimozione della presenza di eventuali altre specie presenti non corrispondenti alle specie elencate nelle Tabelle B) e C) del bando. Qualora sia verificata la presenza di esemplari di specie non corrispondenti a quelle ammesse, è necessario eseguire la loro rimozione. Nel caso in cui la rimozione di tali esemplari comporti un rischio di danneggiamento o distruzione di altri alberi e/o arbusti ammessi, è necessario rivolgersi all'ufficio competente per territorio al fine di valutarne l'eliminazione. Qualora gli esiti della valutazione dispongano la non rimozione della specie, è necessario decurtare dal pagamento la superficie corrispondente alla proiezione ortogonale della chioma.

Con riferimento all'impegno 0.16, si specifica che la tenuta del registro è soddisfatta dalla compilazione e conservazione delle schede di registrazione delle operazioni tecniche eseguite di cui all'Allegato 1. Tali schede dovranno essere sottoscritte dal beneficiario o dal responsabile tecnico e datate alla compilazione della prima operazione effettuata ad eccezione della scheda registro operazione n. 1, n. 10, n. 11, n. 13 e n. 14, che vanno datate sempre al primo gennaio di ogni anno di impegno e conservate durante tutto il periodo di impegno. Pertanto il registro da tenere in applicazione dell'impegno 0.16, costituito dalle schede di registrazione delle operazioni tecniche eseguite di cui all'Allegato 1, dovrà essere presente in azienda per ogni anno di impegno. Si specifica inoltre che le schede di registrazione delle operazioni tecniche eseguite di cui all'Allegato 1 del presente bando sono da compilare anche per gli impegni con decorrenza iniziale 1° gennaio 2016 e 1° gennaio 2017.

In Allegato 1 al presente bando sono riportate le schede di registrazione dell'esecuzione delle attività connesse all'applicazione degli impegni previsti dal Tipo di operazione 10.1.10. I beneficiari del Tipo di operazione 10.1.10 saranno tenuti a inserire tutte registrazioni previste. Qualora sia data attuazione a livello regionale al D.M. n. 162 del 12/01/2015, le schede verranno compilate direttamente sul quaderno di campagna on-line.

Ulteriori specifiche di impegno per la tipologia ambientale "Prati umidi". Nel periodo 11 agosto - 30 settembre, sono da eseguire, le operazioni ordinarie di manutenzione rivolte alla ricostituzione/sistemazione/sagomatura degli isolotti/dossi, delle sponde, comprese le eventuali operazioni atte a favorire la circolazione dell'acqua con riferimento particolare agli impegni 1.3 e 1.4.

Le operazioni straordinarie di manutenzione sono ammesse, al massimo 2 volte nel ventennio di impegno

Salvo cause di forza maggiore, in particolare per eventi calamitosi, le operazioni straordinarie di manutenzione sono finalizzate:

- al rifacimento e consolidamento delle arginature e delle pendenze delle sponde;
- degli isolotti/dossi incluso la loro ricollocazione;
- per l'approfondimento dei fossati per la circolazione dell'acqua;
- per la risistemazione delle paratoie e delle tubazioni per l'afflusso/deflusso dell'acqua,
- per l'arieggiamento e/o approfondimento (finalizzato alla rimozione dei sedimenti o alla prevenzione dell'insorgenza di fenomeni di botulismo) dei fondali.

Per tali operazioni straordinarie è necessaria la messa in asciutta entro il 28 febbraio (per impedire l'insediamento di uccelli a fini riproduttivi) e l'effettuazione dei lavori entro il mese di settembre successivo al fine di garantire il riallagamento entro il 1 ottobre. Per l'esecuzione delle operazioni straordinarie di manutenzione è necessario effettuare una comunicazione preventiva delle operazioni straordinarie di manutenzione, che deve essere dettagliatamente motivata. Tale comunicazione deve essere trasmessa ai Servizi Territoriali agricoltura caccia e pesca regionali competenti all'istruttoria e alla gestione faunistica entro il 15 gennaio; decorsi 30 giorni dalla data della comunicazione preventiva, in assenza di specifiche comunicazioni da parte dell'Ufficio istruttore e/o dai competenti Uffici per la gestione Faunistica, tale richiesta si intende autorizzata.

5. Aree di applicazione prioritarie

Ai fini della delimitazione delle aree si fa riferimento alle modalità per le attribuzioni delle zonizzazioni definite al paragrafo 2 delle "Disposizioni comuni per le misure a superficie agricole del P.S.R. 2014-2020".

Nella seguente tabella viene riportata la lista delle cartografie delle zonizzazioni impiegate per l'assegnazione delle priorità previste dal presente tipo di operazione.

	Zonizzazione
Aree a prevalente tutela naturalistica	Zone di tutela naturalistica (art 25 del PTPR)
	Parchi e riserve naturali
	Reti ecologiche di cui alla L.R. n. 20/2000 e L.R. n. 6/2005
	Rete Natura 2000
	Centri privati di riproduzione fauna allo stato naturale
	Oasi di protezione fauna
	Aziende faunistico-venatorie
Aree a prevalente tutela paesaggistica	Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale (Art. 19 del PTPR)
Aree a prevalente tutela idrologica	Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (artt. 17 e 34 del PTPR)
	Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (art. 28 del PTPR)

6. Entità degli aiuti

Il valore di sostegno finanziario erogato per 20 anni, per superficie oggetto di impegno è pari a:

- superfici di pianura per la gestione di prati umidi 1.500 €/ettaro;
- superfici di pianura per la gestione di complessi macchia-radura 1.000 €e per le tipologie di intervento F2 1.000 €/ettaro;
- superfici di collina e montagna per le tipologie di interventi F2 e per i complessi macchia-radura 500 €/ettaro.

Il sostegno per i beneficiari diversi dagli imprenditori agricoli e, in particolare, per gli altri gestori del territorio così come definiti al paragrafo 8.2.9.2, è concesso ai sensi del Reg. (UE) n.

1407/2013 relativo agli aiuti “De Minimis”. Pertanto la concessione degli aiuti agli altri gestori del territorio, incluse le Proprietà Collettive, sarà effettuata nel rispetto del regime “De Minimis”.

In applicazione dell'art. 48 del Reg. (UE) n. 1305/2013, gli aiuti possono essere oggetto di revisione secondo quanto riportato al paragrafo 6 delle “Disposizioni comuni per le misure a superficie agricole del P.S.R. 2014-2020”.

7. Presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni

La competenza all'istruttoria delle domande di sostegno presentate a valere sul presente bando spetta ai Servizi Territoriali Agricoltura Caccia e Pesca regionali.

La domanda di sostegno è **unica** anche qualora le superfici agricole oggetto dei medesimi impegni ricadano in territori di più Servizi Territoriali Agricoltura Caccia e Pesca regionali competenti.

Qualora le superfici oggetto di impegno ricadano in territori di più Servizi Territoriali, la competenza relativa all'istruttoria delle domande di sostegno presentate è attribuita al Servizio Territoriale in cui è ubicata la maggior parte della superficie oggetto di impegno.

Per la compilazione e la presentazione delle domande di sostegno si fa riferimento alle disposizioni approvate dall'organismo pagatore AGREA in merito alla procedura operativa generale per la presentazione delle domande.

La scadenza per la presentazione delle domande di sostegno per impegni decorrenti dal 01/01/2018 è fissata al 31 gennaio 2018. Tale scadenza può essere prorogata per giustificati motivi con atto del Direttore Generale Agricoltura Caccia e Pesca.

AGREA provvederà a dare comunicazione sul proprio sito internet del primo giorno utile per la presentazione delle domande di sostegno.

Le domande di sostegno inerenti i nuovi impegni non avranno automaticamente valenza di domanda di pagamento; pertanto i beneficiari dovranno presentare specifica domanda di pagamento per ogni anno di impegno nei termini di presentazione fissati da AGREA.

Le domande di sostegno per assunzione di nuovi impegni agro-climatico-ambientali del Tipo di operazione 10.1.10 possono essere accolte solo per superfici che alla data di decorrenza dei nuovi impegni non risultano assoggettate ad altri impegni inerenti alla Misura 10 o alla Misura 11 o ad Azioni di analoghe Misure agroambientali ancora in essere, anche attivate in precedenti periodi di programmazione.

8. Dotazione finanziaria

Con riferimento alla dotazione finanziaria del P.S.R. 2014-2020, per la quantificazione delle risorse complessive disponibili per il presente bando si rimanda al paragrafo 3 delle “Disposizioni comuni per le misure a superficie del P.S.R. 2014-2020. Le risorse nella forma di aiuti di stato integrativi, per la prima annualità di impegno (2018) ammontano a 2.371.427 euro¹.

9. Selezione delle “domande di sostegno” per l'assunzione iniziale di nuovi impegni

Di seguito si descrivono i criteri di selezione delle domande di sostegno per gli impegni del Tipo di operazione 10.1.10 decorrenti dal 2018 e che dovranno essere applicati qualora i fabbisogni desunti dalla totalità delle domande di sostegno ammissibili, superino le disponibilità finanziaria del bando.

¹ Le cifre previste nei Bandi sono state approssimate all'euro rispetto alle risorse indicate nella Tabella B delle Disposizioni comuni.

Il riferimento per l'applicazione delle procedure selettive, oltre al presente avviso, è il paragrafo 8.2.9.3.10.7 "Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione" del P.S.R. 2014-2020 che individua i seguenti criteri:

1) Criteri Territoriali

- è assegnata priorità alla Rete natura 2000;
- subordinate alle aree della Rete Natura 2000 le eventuali altre aree comunque approvate nelle programmazioni della Regione Emilia-Romagna quali quelle:
 - a prevalente tutela naturalistica;
 - a prevalente tutela aree paesaggistica;
 - prevalente tutela idrologica.

2) Criteri tecnici

- interventi su superfici già oggetto di misure agroambientali di cui al Regolamento (CEE) n. 2078/1992, Regolamento (CE) n. 1257/1999 a scadenza di impegno;
- interventi su superfici già oggetto del Tipo di operazione 4.4.01. e/o su superfici che adottano per la prima volta gli interventi;
- maggiore estensione della superficie aziendale impegnata.

Modalità per la determinazione della graduatoria.

Per l'applicazione dei criteri territoriali, l'unità di riferimento di base per l'attribuzione della priorità è la particella catastale.

Se la superficie che si propone di impegnare ricade in più tipologie di criteri territoriali, il punteggio da assegnare a tale superficie è dato dalla somma dei punteggi corrispondenti alle tipologie territoriali interessate ed indicate in Tabella A).

Tabella A) - Valori numerici di priorità distinti per tipologie di criteri territoriali e tecnici

Tipologie di criteri territoriali	Punteggio di priorità
Priorità 1 - Superfici agricole ricadenti in Rete Natura 2000	56
Priorità 2 - Superfici agricole ricadenti in altre aree a prevalente tutela naturalistica	22
Priorità 3 - Superfici agricole ricadenti in altre aree a prevalente tutela paesaggistica	12
Priorità 4 - Superfici agricole ricadenti in altre aree a prevalente tutela idrologica.	6
Tipologie di criteri tecnici	
Priorità 1 - Interventi del presente tipo di operazione già oggetto di misure agroambientali di cui al Regolamento (CEE) n. 2078/1992, Regolamento (CE) n. 1257/1999 a scadenza di impegno.	3
Priorità 2 - Interventi del presente tipo di operazione su superfici già oggetto del tipo di operazione 4.4.01. e/o su superfici che adottano per la prima volta gli interventi.	1
Totale	100

Si precisa che le superfici già oggetto di misure agro-ambientali di cui al Regolamento (CEE) n. 2078/92, Regolamento (CE) n. 1257/99 e Regolamento (CE) n. 1698/2005, che aderiscono agli interventi previsti dal presente tipo di operazione prima della scadenza del periodo di impegno, non sono oggetto di assegnazione di punteggi di priorità.

L'attribuzione finale del punteggio è determinata per domanda tenendo conto della presenza di superfici con tipologie ambientali caratterizzate dalle differenti priorità territoriali e tecniche individuate in Tabella A).

A tal fine si procede al calcolo della SOI (superficie oggetto di impegno), caratterizzata dalla presenza delle tipologie ambientali previste dal tipo di operazione, di ciascuna particella che presenta le priorità indicate in Tabella a) e si determina il corrispondente punteggio come segue:

(punteggio di priorità) x (ettari di superficie oggetto di impegno per tipologia di priorità / ettari di superficie aziendale oggetto di impegno)

Tabella B) – Attribuzione del punteggio per domanda sulla base delle tipologie di criteri territoriali e tecnici

Tipologia di criterio di selezione (da Tab. a)	Punteggio di priorità (da Tab. a) a	Rapporto tra la superficie oggetto di impegno per tipologia di priorità e la superficie totale aziendale oggetto di impegno b	Punteggio per tipologia di priorità c= b x a
Priorità territoriale 1	56	ha SOI priorità territoriale 1/ha SOI aziendale	A
Priorità territoriale 2	22	ha SOI priorità territoriale 2/ha SOI aziendale	B
Priorità territoriale 3	12	ha SOI priorità territoriale 3/ha SOI aziendale	C
Priorità territoriale 4	6	ha SOI priorità territoriale 4/ha SOI aziendale	D
Priorità tecnica 1	3	ha SOI priorità tecnica 1/ha SOI aziendale	E
Priorità tecnica 2	1	ha SOI priorità tecnica 2/ha SOI aziendale	F

Totale punteggio domanda=A+B+C+D+E+F

La somma dei valori ottenuti come riportato in Tabella B) costituisce il punteggio da assegnare alla domanda.

Le domande saranno ordinate in relazione ai punteggi attribuiti.

Differenziazione delle posizioni ex-aequo

A parità di punteggio prederanno in graduatoria le domande con maggior superficie impegnata.

In caso di ulteriori posizioni in ex-aequo, la posizione di precedenza in graduatoria sarà determinata in base alla maggiore superficie oggetto di impegno (SOI) correlata ai criteri territoriali di cui alla tabella a) nella seguente sequenza : Priorità 1 - Superfici agricole ricadenti in Rete Natura 2000, Priorità 2 - Superfici agricole ricadenti in altre aree a prevalente tutela naturalistica, Priorità 3 - Superfici agricole ricadenti in altre aree a prevalente tutela paesaggistica, Priorità 4 - Superfici agricole ricadenti in altre aree a prevalente tutela idrologica.

10. Istruttoria delle domande

Il controllo amministrativo sulle domande di sostegno ai fini della ammissibilità e della selezione è effettuato dai Servizi Territoriali Agricoltura caccia e pesca, ad eccezione delle verifiche relative al rispetto di quanto previsto dal Reg. (UE) n. 1407/2013 relativo agli aiuti “De Minimis”, che sono effettuate dal Servizio Agricoltura Sostenibile della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca della Regione Emilia-Romagna in collaborazione con il Servizio Competitività delle imprese agricole ed agroalimentari.

Ogni Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca regionale provvederà:

- alla ricezione delle domande secondo le modalità definite nella procedura operativa di compilazione e presentazione domande di AGREA;
- all’istruttoria finalizzata alla verifica dei criteri di ammissibilità previsti dal P.S.R. 2014-2020 e dal presente bando ad eccezione delle verifiche relative al rispetto di quanto previsto dal Reg. (UE) n. 1407/2013 relativo agli aiuti “De Minimis”, alla quantificazione degli importi

escluse le eventuali riduzioni dovute al rispetto del “De Minimis” ed ai controlli di competenza;

- c) a definire gli esiti delle istruttorie sul Sistema Informativo (SIAG) di AGREA finalizzate all'ammissibilità, inclusa la formalizzazione del punteggio attribuito a ciascuna domanda in base ai criteri di selezione;
- d) all'approvazione:
- di un elenco delle domande che soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità riportando per ognuna di esse i sostegni finanziari, i punteggi generati in automatico dal sistema in applicazione dei criteri di selezione e distinguendo le domande oggetto di applicazione del Reg. (UE) n. 1407/2013 relativo agli aiuti “De Minimis”, la cui ammissibilità resta condizionata all'esito dei controlli;
 - di un elenco delle istanze che non soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità e per le quali il Responsabile del procedimento dovrà aver espletato, ai sensi della normativa in materia di procedimento, gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l'interessato circa i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;
- e) ad inviare gli elenchi di cui alla lettera d) al Responsabile del Servizio Agricoltura Sostenibile della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca entro 70 giorni di calendario dal termine fissato per la presentazione delle domande di sostegno. Il termine ultimo per inviare gli elenchi di cui alla lettera d) può essere prorogato per giustificati motivi dal Direttore Generale Agricoltura caccia e pesca.

Dopo l'acquisizione di tutti gli elenchi il Responsabile del Servizio Agricoltura Sostenibile comunica al Servizio Competitività delle Imprese Agricole ed Agroalimentari l'elenco delle domande oggetto di applicazione del Reg. (UE) n. 1407/2013 relativo agli aiuti “De Minimis” per le verifiche previste dal medesimo Regolamento. In esito alle predette verifiche provvede alla esclusione o diminuzione degli importi per i soggetti che non rispettano il limite “De Minimis”.

Il Responsabile del Servizio Agricoltura Sostenibile assumerà, entro 20 giorni dall'acquisizione di tutti gli elenchi, uno specifico atto di approvazione della graduatoria delle domande ammissibili, con quantificazione dei sostegni spettanti e individuando le domande integralmente finanziate in relazione alle risorse recate dal bando. Nel medesimo atto saranno altresì indicate le domande ritenute non ammissibili.

Nell'ipotesi in cui la dotazione finanziaria risulti sufficiente al soddisfacimento integrale delle domande pervenute e ritenute ammissibili, verrà approvato un elenco di beneficiari ordinato in funzione del numero di domanda AGREA.

Gli atti formali sono resi disponibili per tutti i beneficiari sul sito internet dell'Amministrazione regionale e sul BURERT; è esclusa ogni altra comunicazione formale.

Il responsabile di procedimento dei Servizi Territoriali agricoltura, caccia e pesca per le attività istruttorie di ammissibilità delle domande di sostegno e di pagamento è indicato nell'Allegato 12 della deliberazione che approva il presente bando.

Il responsabile del procedimento per la fase di competenza regionale è il Dott. Gianfranco De Geronimo Servizio Agricoltura Sostenibile della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca, viale della Fiera n. 8, 40127 Bologna.

11. “Domande di pagamento”

Per la compilazione e la presentazione delle domande di pagamento si rinvia a quanto previsto nelle disposizioni definite da AGREA.

I Servizi Territoriali Agricoltura Caccia e Pesca provvedono all'istruttoria delle domande di pagamento.

Le domande di pagamento non potranno riguardare superfici diverse, per delimitazione ed estensione, da quelle ammesse con la domanda di aiuto ad eccezione dei casi previsti al paragrafo 12. "Variazione delle superfici ammesse ad impegno con la presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni, durante il corso del ventennio di impegno".

Le domande di pagamento saranno oggetto delle verifiche previste dal Reg. (UE) n. 1407/2013 relativo agli aiuti "De Minimis" secondo quanto previsto nelle disposizioni definite da AGREA.

In esito alle predette verifiche il Servizio Territoriale competente provvede alla esclusione o alla diminuzione degli importi fino alla concorrenza del limite "De Minimis".

Annualmente AGREA provvederà a dare adeguata comunicazione, anche tramite pubblicazione su proprio sito internet, del primo giorno utile per la presentazione delle domande di pagamento.

Analogamente sarà effettuata nel sito internet della Regione e sul BURERT. Sono comunque applicabili al Tipo di operazione 10.1.10 le disposizioni sulle presentazioni tardive previste dall'art. 13 del Reg. (UE) n. 640/2014.

12. Variazione delle superfici ammesse ad impegno con la presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni, durante il corso del ventennio di impegno.

Durante il corso del ventennio di impegno non sono ammesse variazioni delle superfici ammesse ad impegno con la domanda di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni; eventuali variazioni di tali superfici, saranno ammesse esclusivamente per quanto disposto:

- dal paragrafo 4.5.2 "Subentro negli impegni e nella conduzione" delle "Disposizioni comuni per le misure a superficie del P.S.R. 2014-2020";
- per i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali di cui all'art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014;
- in conseguenza degli esiti delle attività di controllo delle Autorità competenti.

13. Controlli e sanzioni

Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto disposto

- dal Reg. (UE) n. 1306/2013;
- dal Reg. (UE) n. 640/2014;
- dal Reg. (UE) n. 809/2014;
- D.M. n. 2490 del 25/01/2017;
- dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2220/2016 e s.m.i. che riporta le disposizioni regionali per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni in caso di inadempienze nelle misure a superficie per le domande riferite al P.S.R. 2014-2020 e alle precedenti programmazioni previste dal D.M. n. 3536/2016;
- dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1630/2016 e s.m.i;
- dalle procedure di AGREA inerenti al controllo sulle misure a premio per superfici ed animali.

La decadenza dalla concessione del sostegno e, conseguentemente, la restituzione delle somme percepite con interessi è determinata:

- dalla perdita dei requisiti di cui al paragrafo 2;
- dalla perdita delle condizioni di ammissibilità di cui al paragrafo 3.

Restano inoltre ferme le disposizioni comunitarie e le conseguenti sanzioni collegate alla corretta dichiarazione delle superfici oggetto di pagamento.

14. Condizionalità

Il Tipo di operazione 10.1.10 rientra tra quelle indicate all'art. 92 del Reg. (UE) n. 1306/2013. I beneficiari sono pertanto tenuti - nel periodo corrispondente al periodo di impegno e su qualsiasi superficie agricola condotta, inclusi i terreni in relazione ai quali non percepiscono alcun aiuto - al rispetto dei criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle norme per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di condizionalità in applicazione del Titolo VI del Reg. (UE) n. 1306/2013.

La mancata ottemperanza agli obblighi relativi al regime di condizionalità comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al Titolo IV – Capo II - del Reg. (UE) n. 640/2014.

Ai fini del rispetto delle norme di Condizionalità si richiamano anche il D.M. n. 2490 del 25/01/2017 e le delibere regionali annuali di recepimento, con le loro eventuali modifiche ed integrazioni.

15. Subentro nell'impegno

Per le disposizioni riguardanti il subentro nell'impegno si fa rinvio al paragrafo 4.5.2 delle "Disposizioni comuni per le misure a superficie del P.S.R. 2014-2020".

16. Prescrizioni generali

Tutti i requisiti e le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 9, le condizioni di ammissibilità di cui al paragrafo 3 e le attribuzioni di cui al paragrafo 5 devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda. La mancanza anche di uno solo dei requisiti e condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 costituisce motivo di non ammissibilità della domanda.

Sarà cura del richiedente garantire l'ottemperanza agli impegni assunti per l'intero periodo di impegno, a prescindere dalla durata del titolo di possesso sussistente all'atto di presentazione della "domanda di sostegno", fatto salvo quanto previsto al paragrafo 15.

Le imprese che presentano domanda per il Tipo di operazione 10.1.10 devono comunicare per iscritto ai Servizi Territoriali agricoltura caccia e pesca regionali, qualunque evento (causa di forza maggiore o circostanza eccezionale) che possa comportare l'impossibilità oggettiva di rispettare i requisiti e gli impegni. Tale comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità previste dall'articolo 4 del Reg. (UE) n. 640/2014.

17. Obblighi in materia di pubblicità e informazione

Per gli obblighi in materia di pubblicità e informazione previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1630/2016, si rimanda al paragrafo 8. "Obblighi in materia di pubblicità e informazione" delle Disposizioni Comuni per misure a superficie agricole del PSR 2014-2020 e del PSR 2007- 2013 e precedenti programmazioni in trascinamento.

Tutti i beneficiari che dispongono di un sito web per uso professionale, devono riportare le informazioni, richieste dalla deliberazione della Giunta regionale n.1630/2016, come da allegato 2 al presente bando.

18. Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rimanda al contenuto dei seguenti riferimenti normativi:

- Reg. (UE) n. 1305/2013;
- Reg. delegato (UE) n. 807/2014 che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013;

- Reg. (UE) n. 1306/2013 sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola;
- Reg. delegato (UE) n. 640/2014 che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013;
- Reg. delegato (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013;
- P.S.R. 2014-2020;
- D.M. n. 2490 del 25/01/2017;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 2220/2016 e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 1630/2016 e s.m.i.;
- ulteriori norme di carattere comunitario, nazionale e regionale che regolano la materia.

ELENCO SCHEDE DI REGISTRAZIONE (TOTALE SCHEDE: 26):

- SCHEDE REGISTRAZIONE N. 1. - ELENCO DELLE PARTICELLE INTERESSATE DALLE TIPOLOGIE AMBIENTALI DEL TIPO DI OPERAZIONE 10.1.10.
- SCHEDE REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 2. - IMPEGNO 1.1 - PRATI UMIDI. MANTENIMENTO IN SOMMERSIONE SU ALMENO IL 50% DELLA SUPERFICIE; IMPEGNO 1.2 - PRATI UMIDI. NEI MESI DA APRILE A LUGLIO LA SUPERFICIE SOMMERSA È RIDUCIBILE FINO AL 30% DELLA S.I.I.
- SCHEDE REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 3. - IMPEGNO 1.3 - PRATI UMIDI. MANTENIMENTO ISOLOTTI/DOSSI
- SCHEDE REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 4. - IMPEGNO 1.4 - PRATI UMIDI. MANTENIMENTO ARGINATURE PERIMETRALI, ISOLOTTI, DOSSI CON SPONDE DIGRADANTI PENDENZA MEDIA INFERIORE A 25°.
- SCHEDE REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 5. - IMPEGNO 1.5 - PRATI UMIDI. NEI MESI DA APRILE A LUGLIO EVITARE IMPROVVISI INNALZAMENTI LIVELLO ACQUA PER SALVAGUARDIA UOVA E NIDI DI UCCELLI.
- SCHEDE REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 6. - IMPEGNO 1.6 - PRATI UMIDI. CONTROLLO VEGETAZIONE ERBACEA; IMPEGNO 0.6 - CONTROLLO DELLA VEGETAZIONE ERBACEA TRAMITE SFALCIO E/O TRINCIATURA.
- SCHEDE REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 7. - IMPEGNO 2.1 - MACCHIA RADURA. MANTENIMENTO COPERTURA VEGETALE.
- SCHEDE REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 8. - IMPEGNO 2.2 - MACCHIA RADURA. RICOSTITUZIONE COTICO ERBOSO.
- SCHEDE REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 9. - IMPEGNO 2.3 - MACCHIA RADURA. OBBLIGO CONTROLLO DELLA VEGETAZIONE ERBACEA DEL PRATO PERMANENTE E/O DEL MEDICAI O AFFERMATO; IMPEGNO 0.6 - CONTROLLO DELLA VEGETAZIONE ERBACEA TRAMITE SFALCIO E/O TRINCIATURA.
- SCHEDE REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 10. - IMPEGNO 2.4 - MACCHIA RADURA. NELLE SUPERFICI DI PIANURA MANTENIMENTO DI ALMENO UNO STAGNO PER MAX 10% DELLA S.I.I..
- SCHEDE REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 11. - IMPEGNO 3.1. - F2 - MANTENIMENTO DI AMBIENTI VARIAMENTE STRUTTURATI CON PRATI PERMANENTI ALTERNATI AD ALBERI E/O ARBUSTI; IMPEGNO 3.3. - F2 - MANTENIMENTO STAGNO O LAGHETTO IN PIANURA PER LA RACCOLTA DI ACQUE METEORICHE.
- SCHEDE REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 12. - IMPEGNO 3.2. - F2 - PRATO PERMANENTE: SFALCI/TRINCIATURE.
- SCHEDE REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 13. - IMPEGNO 0.1. - NON UTILIZZO FITOFARMACI E DISERBANTI.
- SCHEDE REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 14. - IMPEGNO 0.2. - NON SPANDIMENTO CONCIMI CHIMICI, ORGANICI O LIQUAMI, DIGESTATI E/O FANGHI IN GENERALE.
- SCHEDE REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 15. - IMPEGNO 0.3. - NON EFFETTUARE IL PASCOLO O LO STAZZO DI BESTIAME.
- SCHEDE REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 16. - IMPEGNO 0.7 - CONTROLLO DELLA NUTRIA (*Myocastor coypus*).
- SCHEDE REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 17. - IMPEGNO 0.8 - ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA PER VERIFICARE LA PRESENZA DI TANE IPOGEE VISIBILI DI NUTRIA.
- SCHEDE REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 18. - IMPEGNO 0.9 - ELIMINAZIONE TANE DI NUTRIA.
- SCHEDE REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 19. - IMPEGNO 0.10 - RIPRISTINO TRATTI ARGINALI, PARATOIE/TUBAZIONI COMPROMESSI.
- SCHEDE REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 20. - IMPEGNO 0.11 - PROSCIUGAMENTO DEI PRATI UMIDI, STAGNI, LAGHETTI.
- SCHEDE REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 21. - IMPEGNO 0.11 - PROSCIUGAMENTO DEI PRATI UMIDI, STAGNI, LAGHETTI.
- SCHEDE REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 22. - IMPEGNO 0.12 - RIMUOVERE ANATRE E OCHE DOMESTICHE E SEMIDOMESTICHE.
- SCHEDE REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 23. - IMPEGNO 0.13 - VERIFICA DELLA PRESENZA DELLA VITALBA (CLEMATIS VITALBA) E LA RELATIVA RIMOZIONE.
- SCHEDE REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 24. - IMPEGNO 0.14 - DIVIETO DI IMMISSIONE DI INQUINANTI E RIFIUTI DI QUALSIASI GENERE E/O MATERIALI NON BIODEGRADABILI.
- SCHEDE REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 25. - IMPEGNO 0.15 - RIMUOVERE E SMALTIRE, DALLE AREE OCCUPATE DA ALBERI E/O ARBUSTI, GLI ELEMENTI/MATERIALI NON BIODEGRADABILI.
- SCHEDE REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 26. ULTERIORI SPECIFICHE DI IMPEGNO PER LA TIPOLOGIA AMBIENTALE - PRATI UMIDI: OPERAZIONI STRAORDINARIE DI MANUTENZIONE

SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 6.

- IMPEGNO 1.6 - PRATI UMIDI. CONTROLLO VEGETAZIONE ERBACEA
- IMPEGNO 0.6 - CONTROLLO DELLA VEGETAZIONE ERBACEA TRAMITE SFALCIO E/O TRINCIATURA.

SULLA S.I.I. IL CONTROLLO DELLA VEGETAZIONE ERBACEA È DA EFFETTUARE ALMENO UNA VOLTA ALL'ANNO, COMPRESI DOSSI E ISOLOTTI, NEL RISPETTO DEI PERIODI CONSENTITI, MANTENENDO FISSA PER TRE ANNI, A ROTAZIONE, UNA SUPERFICIE DI NON INTERVENTO TRA IL 20 E IL 30% DELLA S.I.I. SENZA ALBERI/ARBUSTI. E' INFATTI AMMESSO CONSERVARE ALBERI E/O ARBUSTI DI CUI ALLA TABELLA B), ATTRIBUENDO AD OGNI ESEMPLARE ARBOREO ARBUSTIVO, LA SUPERFICIE OCCUPATA DALLA PROIEZIONE ORTOGONALE DELLA CHIOMA, CHE PUÒ NON ESSERE OGGETTO DI SFALCI E/O TRINCIATURE.

IL CONTROLLO DELLA VEGETAZIONE ERBACEA È DA EFFETTUARSI TRAMITE SFALCIO E/O TRINCIATURA, SOLO NEL PERIODO 10 AGOSTO - 20 FEBBRAIO (AD ESCLUSIONE DELLE CARREGGIATE DI SERVIZIO DOVE PUÒ ESSERE SEMPRE EFFETTUATO)

LA SCHEDA È DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE OGNI ANNO PER OGNI "PRATO UMIDO".

CODICE NUMERICO PRATO UMIDO*	Foglio sup. non intervento **	Particella sup. non intervento **	Estensione della superficie di non intervento esclusa quella occupata da alberi/arbusti (oggetto di rotazione ogni 3 anni)	Estensione della superficie oggetto di sfalcio/trinciatura	Data di effettuazione del controllo della vegetazione erbacea***

* Riportare per ogni riga uno tra i codici numerici già riportati nella scheda registrazione n. 1.

**I riferimenti catastali con la relativa estensione sono da compilare obbligatoriamente per le superfici del prato umido oggetto di non intervento (con obbligo di rotazione ogni tre anni). I riferimenti catastali non sono da riportare se il prato umido insiste su un'unica particella; resta comunque obbligatorio riportare l'estensione della superficie oggetto di non intervento e della superficie oggetto di sfalcio/trinciatura.

*** Le operazioni di controllo sono da effettuare nell'anno di impegno sulla intera superficie oggetto dell'obbligo di controllo della vegetazione riportando nella scheda la data dell'effettuazione del controllo o le diverse date dell'effettuazione del controllo, nel caso in cui tali operazioni siano effettuate in diverse date compilando le relative caselle.

DATA ___/___/___

FIRMA _____

SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 16.

- IMPEGNO 0.7 - CONTROLLO DELLA NUTRIA (*Myocastor coypus*).

DEVE ESSERE EFFETTUATO IL CONTROLLO DELLA NUTRIA (*MYOCASTOR COYPUS*) MEDIANTE TRAPPOLE (SECONDO LE NORMATIVE VIGENTI). LE TRAPPOLE DA APPORRE LUNGO I PERCORSI DELLE NUTRIE, NUMERICAMENTE DEVONO CORRISPONDERE NEL RISPETTO DEI RAPPORTI DISPOSTI DAL BANDO. LE CATTURE DEVONO ESSERE REGISTRATE GIORNALMENTE.

LA SCHEDA È DA COMPILARE ALMENO UNA VOLTA ALL'INIZIO DEL PERIODO DI IMPEGNO PER TUTTI I SOTTOTIPI DI OPERAZIONE AL FINE DI DEFINIRE IL NUMERO DI TRAPPOLE PRESENTI PER PRATUO UMIDO/STAGNO O LAGHETTO. SUCCESSIVAMENTE LA SCHEDA VA COMPILATA IN CASO DI CATTURE E/O I NCASO DI VARIAZIONE DEL NUMERO DI TRAPPOLE.

CODICE NUMERICO *	Tipologia ambientale * *	CODICE NUMERICO DELLO STAGNO E/O STAGNO/ LAGHETTO DI MACCHIA RADURA, O DI AMBIENTI VARIAMENTE STRUTTURATI ***	Superficie dello stagno e/o laghetto	N. di trappole	Data di registrazione delle eventuali catture e del relativo numero di esemplari catturati	
					Data di cattura	N. di esemplari catturati

* Riportare per ogni riga uno tra i codici numerici già riportati nella scheda registrazione n. 1.

** Riportare per riga uno solo tra i seguenti tipologie ambientali: prati umidi; stagni di macchia radura; stagni/lagheti di ambienti variamente strutturati.

***Qualora in una singola S.I.I. siano presenti più specchi d'acqua (stagni di macchia radura, o stagni/lagheti di ambienti variamente strutturati qualora comunicanti tra loro sono considerati un singolo specchio d'acqua e pertanto vanno identificati con un singolo codice numerico), ognuno di essi deve essere identificato da un codice numerico che deve corrispondere a quello riportato nell'elaborato allegato alla domanda di sostegno.

DATA ___/___/___

FIRMA _____

SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 21.

- IMPEGNO 0.11 - PROSCIUGAMENTO DEI PRATI UMIDI, STAGNI, LAGHETTI.

DEVE COMUNQUE ESSERE EFFETTUATO OGNI TRE ANNI NEL PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE, A PARTIRE DALLA DATA DI DECORRENZA DI IMPEGNO INIZIALE, IL PROSCIUGAMENTO DEI PRATI UMIDI, STAGNI, LAGHETTI, EFFETTUANDO LA CONTESTUALE RIMOZIONE DI SPECIE ANIMALI QUALI CARPE, PESCE SILURO, TESTUGGINI PALUSTRI DI ORIGINE NORD AMERICANA E REGISTRANDONE LA DATA DI EFFETTUAZIONE DEL PROSCIUGAMENTO E L'ESITO SULLA PRESENZA E NUMERO, DELLE SUDETTE SPECIE. (LA PRESENTE SCHEDA È CONNESSA ALLE ATTIVITÀ DI PROSCIUGAMENTO DEGLI SPECCHI D'ACQUA REGISTRATE NELLA SCHEDA 20). – DATA DI EFFETTUAZIONE DEL PROSCIUGAMENTO DELLO SPECCHIO D'ACQUA ___/___/_____

CODICE NUMERICO *	Tipologia ambientale **	Codice numerico dello stagno e/o laghetto***	Sotto tipo di operazione****	Specie animali rilevate	N.
				CARPE	
				PESCE SILURO	
				CARASSIO	
				TESTUGGINI DALLE ORECCHIE ROSSE E ALTRE TESTUGGINI PALUSTRI ESOTICHE	
				GAMBERO ROSSO DELLA LOUISIANA E ALTRI GAMBERI ESOTICI	
				RANA TORO	
				PESCE GATTO DI ORIGINE AFRICANA/AMERICANA	
				ALTRE SPECIE ALLOCTONE (SPECIFICARE)	

* Riportare per uno tra i codici numerici già riportati nella scheda registrazione n. 1.

** Riportare uno solo tra le seguenti tipologie ambientali: prati umidi; stagni di macchia radura; stagni/lagetti di ambienti variamente strutturati.

*** Non compilare nel caso di prati umidi. Compilare esclusivamente per stagni di macchia radura e/o stagni/lagetti di ambienti variamente strutturati (stagni/lagetti comunicanti tra loro sono considerati un singolo specchio d'acqua e pertanto vanno identificati con un singolo codice numerico).

**** Riportare per tipologia ambientale, uno solo tra i codici come di seguito specificato: codice F1 per prati umidi o per macchia radura; codice F2 ambienti variamente strutturati.

DATA ___/___/___

FIRMA _____

SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 22.

- IMPEGNO 0.12 - RIMUOVERE ANATRE E OCHE DOMESTICHE E SEMIDOMESTICHE.

RIMUOVERE, ANATRE E OCHE DOMESTICHE E SEMIDOMESTICHE. LA SCHEDA VA COMPILATA SOLO IN CASO SIA CONSTATATA LA PRESENZA DI ANATRE E/O OCHE DOMESTICHE E SEMIDOMESTICHE

CODICE NUMERICO *	Tipologia ambientale * *	Codice numerico dello stagno e/o laghetto***	Sotto tipo di operazione****	Specie animali rilevate	N.	Data di rimozione
				ANATRE DOMESTICHE SEMIDOMESTICHE	E	
				OCHE DOMESTICHE SEMIDOMESTICHE	E	

* Riportare uno tra i codici numerici già riportati nella scheda registrazione n. 1.

** Riportare per scheda uno solo tra i seguenti tipologie ambientali: prati umidi; prati umidi; stagni di macchia radura; stagni/lagetti di ambienti variamente strutturati.

*** Non compilare nel caso di prati umidi. Compilare esclusivamente per stagni di macchia radura e/o stagni/lagetti di ambienti variamente strutturati (stagni/lagetti comunicanti tra loro sono considerati un singolo specchio d'acqua e pertanto vanno identificati con un singolo codice numerico).

*** Riportare per tipologia ambientale, uno solo tra i codici come di seguito specificato: codice F1 per prati umidi o per macchia radura; codice F2 ambienti variamente strutturati.

DATA ___/___/___

FIRMA _____

Note alla compilazione delle schede

DATI GENERALI ED ANAGRAFICI

- responsabile aziendale: è la persona alla quale ci si riferisce prioritariamente in fase di verifica dei contenuti della scheda;
- partita IVA o Codice fiscale: sono quelli validi dal punto di vista fiscale per l'appezzamento oggetto della scheda;
- indirizzo (località, via, numero civico, comune, CAP e provincia): è quello vero e proprio del centro aziendale al quale fa capo l'appezzamento oggetto della scheda (presso il quale dovrebbe essere conservata la scheda stessa in assenza di altra dichiarazione nella domanda di adesione);

SCHEDA DI MAGAZZINO PRODOTTI FITOSANITARI

È richiesta la compilazione alle sole aziende aderenti al presente tipo di operazione e che usano prodotti fitosanitari.

Per la registrazione è obbligatorio l'impiego di penna o comunque di mezzi non cancellabili; la eventuale correzione deve consentire la lettura dei dati originali che hanno subito la correzione

NOTA: In caso di aziende di grandi dimensioni o di corpi aziendali separati è possibile la compilazione di una scheda per ciascuno dei magazzini presenti nel centro aziendale; in caso di trasferimento di prodotti fra diversi magazzini dovrà essere disponibile la documentazione idonea a rendere possibile la verifica quantitativa di tali movimenti (es.: bolle di accompagnamento).

INVENTARIO INIZIALE

Devono essere registrati tutti i prodotti fitosanitari (Formulati commerciali) presenti in magazzino il 1 novembre. Per ciascun formulato commerciale dovrà essere compilata una riga. Non è richiesta la indicazione del Numero di registrazione (è necessaria solo al fine del rispetto del Decreto 217/91).

REGISTRAZIONE DEGLI ACQUISTI

Ogni acquisto di Formulati commerciali deve essere registrato entro 48 ore. La prima registrazione di ciascun formulato commerciale può essere eseguita sulla stessa riga dell'inventario iniziale. Per eventuali registrazioni successive dovranno essere impiegate altre righe a seguito di quelle utilizzate per inventario iniziale e prima registrazione: analogamente ci si comporterà per Formulati commerciali non presenti al momento dell'inventario iniziale.

INVENTARIO FINALE

Devono essere registrati tutti i prodotti fitosanitari (Formulati commerciali) presenti in magazzino il 30 ottobre. Non è richiesta la indicazione del Numero di registrazione (è necessaria solo al fine del rispetto del Decreto 217/91).

La registrazione di ciascun Formulato commerciale può essere eseguita sulla stessa riga dell'ultimo acquisto. Per questa ragione, nel caso di un singolo acquisto o di nessun acquisto durante l'anno, sarà sufficiente utilizzare la stessa riga dell'inventario iniziale (o, per i Formulati commerciali non presenti al momento dell'inventario iniziale, della riga di registrazione dell'acquisto).

SCHEDA DI MAGAZZINO FERTILIZZANTI

È richiesta la compilazione alle sole aziende aderenti al presente tipo di operazione e che usano concimi chimici di sintesi.

Per la registrazione è obbligatorio l'impiego di penna o comunque di mezzi non cancellabili; la eventuale correzione deve consentire la lettura dei dati originali che hanno subito la correzione

NOTA: In caso di aziende di grandi dimensioni o di corpi aziendali separati è possibile la compilazione di una scheda per ciascuno dei magazzini presenti nel centro aziendale; in caso di trasferimento di prodotti fra diversi magazzini dovrà essere disponibile la documentazione idonea a rendere possibile la verifica quantitativa di tali movimenti (es.: bolle di accompagnamento)

INVENTARIO INIZIALE

Devono essere registrati tutti i Formulati commerciali fertilizzanti (o i reflui zootecnici) presenti in magazzino il 1 novembre. Per ciascun Formolato commerciale dovrà essere compilata una riga. È richiesta la indicazione del TITOLO, espresso come unità di N, P₂O₅, K₂O. Anche i fertilizzanti fogliari contenenti N, P e K devono essere registrati.

REGISTRAZIONE DEGLI ACQUISTI

Ogni acquisto di Formulati commerciali deve essere registrato entro 48 ore. I reflui zootecnici prodotti in azienda devono essere registrati mensilmente. La prima registrazione di ciascun formolato commerciale può essere eseguita sulla stessa riga dell'inventario iniziale. Per eventuali registrazioni successive dovranno essere impiegate altre righe a seguito di quelle utilizzate per inventario iniziale e prima registrazione: analogamente ci si comporterà per Formulati commerciali non presenti al momento dell'inventario iniziale.

INVENTARIO FINALE

Devono essere registrati tutti i Formulati commerciali presenti in magazzino il 30 ottobre. È richiesta la indicazione del TITOLO, espresso come unità di N, P₂O₅, K₂O. La registrazione di ciascun Formolato commerciale può essere eseguita sulla stessa riga dell'ultimo acquisto. Per questa ragione, nel caso di un singolo acquisto o di nessun acquisto durante l'anno, sarà sufficiente utilizzare la stessa riga dell'inventario iniziale (o, per i Formulati commerciali non presenti al momento dell'inventario iniziale, della riga di registrazione dell'acquisto).

ALLEGATO 2 OBBLIGHI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ E INFORMAZIONE



UNIONE EUROPEA
Fondo Europeo Agricolo
per lo Sviluppo Rurale



**Programma di
Sviluppo Rurale**
dell'Emilia-Romagna
2014 - 2020

MISURA 10 – PAGAMENTI AGRO CLIMATICO AMBIENTALI

Tipo di operazione 10.1.10 “Ritiro seminativi dalla produzione per 20 anni a scopi ambientali e gestione collegamenti ecologici siti Natura 2000”

Bando unico regionale per domande di sostegno con decorrenza 1° gennaio 20_____

Finalità:

Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura (Priorità P4) e "Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, tra l'altro nelle zone Natura 2000, nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici e nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa” (Focus area 4A) attraverso il Ritiro seminativi dalla produzione per 20 anni a scopi ambientali e gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 con impegno ventennale

Risultati Attesi:

Superfici aziendali oggetto di concessione per il Tipo di operazione 10.1.10 “Ritiro seminativi dalla produzione per 20 anni a scopi ambientali e gestione collegamenti ecologici siti Natura 2000”:

Ha _____

Importo del sostegno oggetto di concessione:

€ _____



N.B. In riferimento al formato degli elementi grafici (emblema dell'Unione e frase di accompagnamento, Simbolo nazionale e declaratoria del PSR 2014/2020, logo regionale) si rimanda ai criteri della deliberazione n. 1630/2016.



The European Agricultural Fund for Rural Development
Europe investing in rural areas



**Programma di
Sviluppo Rurale
dell'Emilia-Romagna
2014 - 2020**

Reg. (UE) n. 1305/2013	del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, Titolo I, Capo II, Articolo 4 e Articolo 5 e Titolo III, Capo I, Articolo 29
MISURA 11	Agricoltura biologica
Priorità P4	Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura
Focus area 4B	"Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi"

TIPO DI OPERAZIONE 11.1.01

“CONVERSIONE A PRATICHE E METODI BIOLOGICI”

Bando unico regionale per domande di sostegno con decorrenza 1° gennaio 2018 - Tipo di operazione 11.1.01 “Conversione a pratiche e metodi biologici” della Misura 11 “Agricoltura biologica” del P.S.R. 2014-2020

Indice

- 1.** Obiettivi
- 2.** Beneficiari
- 3.** Condizioni di ammissibilità
- 4.** Impegni
- 5.** Aree di applicazione prioritarie
- 6.** Entità degli aiuti
- 7.** Presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni
- 8.** Dotazione finanziaria
- 9.** Selezione delle “domande di sostegno” per l’assunzione iniziale di nuovi impegni
- 10.** Istruttoria delle domande
- 11.** “Domande di pagamento”
- 12.** Variazioni delle superfici ammesse ad impegno durante il corso del quinquennio di impegno o con la presentazione delle domande di sostegno per l’assunzione di nuovi impegni.
- 13.** Controlli e sanzioni
- 14.** Condizionalità
- 15.** Subentro nell’impegno
- 16.** Prescrizioni generali
- 17.** Norme di complementarietà e demarcazione con OCM ortofrutta
- 18.** Obblighi in materia di pubblicità e informazione
- 19.** Riferimenti normativi

1. Obiettivi

Il presente bando unico regionale ha come obiettivo l'attivazione di nuovi impegni decorrenti dal 1° gennaio 2018 per il Tipo di operazione 11.1.01 “Conversione a pratiche e metodi biologici” della Misura 11 del P.S.R. 2014-2020.

Gli impegni previsti dal Tipo di operazione 11.1.01:

- rispondono al fabbisogno F16 “Migliorare la qualità delle acque riducendo i carichi inquinanti di origine agricole e zootecniche” e contribuiscono al perseguimento della Focus Area P4B “Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi” e indirettamente sulle Focus area P4A “Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, tra l'altro nelle zone Natura 2000, nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici e nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa” e P4C “Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi” e sul fabbisogno F17 “Promuovere la gestione sostenibile dei suoli”;
- sono volti alla promozione della agricoltura biologica, tecnica che incide in modo completo sull'esercizio dell'attività agricola e sulle principali componenti ambientali del territorio regionale (acqua, suolo, aria, biodiversità e paesaggio).

Il perseguimento di tali obiettivi è attuato mediante il supporto alla conversione ai metodi della agricoltura biologica.

Il Tipo di operazione 11.1.01 prevede l'adozione di impegni di durata quinquennale, la cui corretta applicazione determina l'erogazione di un aiuto annuale per tutta la durata dell'impegno medesimo, diversificato come indicato nei paragrafi 4 e 6.

Le disposizioni che seguono disciplinano i requisiti, le condizioni e le modalità per la presentazione delle domande di sostegno ed il relativo procedimento amministrativo fino all'erogazione degli aiuti, compresi gli impegni che i richiedenti sono tenuti a rispettare.

Il presente bando resta condizionato all'approvazione da parte della Commissione Europea delle modifiche apportate con la versione 7 del PSR 2014-2020.

2. Beneficiari

Possono usufruire degli aiuti previsti dal Tipo di Operazione 11.1.01“Conversione a pratiche e metodi biologici” gli imprenditori agricoli, sia in forma singola che associata, incluse le cooperative, così come definiti al paragrafo 8.2.10.2 del P.S.R. 2014-2020.

In attuazione di quanto previsto dal paragrafo 8.1 del P.S.R. 2014-2020, tutti i beneficiari della Misura 11 devono essere iscritti all'Anagrafe delle Aziende agricole. I beneficiari possono essere ammessi ai sostegni finanziari unicamente se muniti di regolare titolo di conduzione per le superfici oggetto di richiesta di sostegno finanziario e se tale titolo è presente nel proprio fascicolo aziendale e inserito nell'Anagrafe delle Aziende agricole.

3. Condizioni di ammissibilità

Il Tipo di Operazione 11.1.01“Conversione a pratiche e metodi biologici” è applicabile su tutte le superfici agricole del territorio regionale.

Possono usufruire dell'aiuto gli Agricoltori in attività così come definiti nel paragrafo 8.2.10.2. del P.S.R. 2014-2020.

Sono ammissibili solo le imprese agricole le cui superfici sono prevalentemente nella condizione di prima adesione alla produzione biologica da meno di 3 anni (primo anno di adesione prevalente, come definito al paragrafo 4 del presente bando: 2016 o 2017 o 2018).

Le imprese zootecniche devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- superficie minima foraggera e di colture destinate alla alimentazione animale non inferiore a 3 ettari al momento della presentazione della domanda di sostegno e di ogni successiva domanda di pagamento;
- consistenza dell'allevamento non inferiore a 6 UBA; la verifica sarà effettuata con lo stesso metodo di calcolo sulla consistenza di riferimento esposta al paragrafo 6.1.

4. Impegni

Il Tipo di Operazione 11.1.01 ha una durata quinquennale e prevede il rispetto degli impegni di seguito riportati, la cui descrizione completa è disponibile al paragrafo 8.2.10.3.1.1 "11.1.01 – Conversione a pratiche e metodi biologici" del P.S.R. 2014-2020.

Le imprese aderenti al Tipo di operazione 11.1.01 devono essere iscritte per tutto il periodo di impegno al regime di controllo e certificazione dell'agricoltura biologica, secondo quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 834/2007, dal Regolamento (CE) n. 889/2008, dalla relativa normativa nazionale di riferimento e dalla disciplina regionale. Tale sistema di controllo e certificazione garantisce che siano rispettate le norme tecniche di coltivazione e allevamento e di gestione aziendale dell'agricoltura biologica con la trasmissione alla Regione Emilia – Romagna delle informazioni relative alle irregolarità ed infrazioni riscontrate e sanzionate, al fine di applicare le eventuali riduzioni ed esclusioni sugli aiuti della Misura 11.

Oltre alle suddette norme tecniche e di gestione è richiesto l'utilizzo di irroratrici di fitofarmaci regolate conformemente a quanto disposto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1862/2016 e successive modificazioni (Impegno 5).

Gli aiuti erogati sono diversificati per tipologia di coltura e allevamento e in base al primo anno di adesione prevalente alla agricoltura biologica: alle imprese agricole le cui superfici sono prevalentemente nella condizione di adesione alla produzione biologica entro i primi di 3 anni sarà corrisposto l'aiuto relativo alla fase di conversione, mentre alle aziende a partire dal 4° anno di adesione prevalente sarà corrisposto l'aiuto relativo alla fase di mantenimento; quindi aziende con primo anno di adesione prevalente 2016 potranno ricevere l'aiuto previsto per la conversione (11.1.01) solo fino al 2018 e successivamente riceveranno l'aiuto previsto per il mantenimento (11.2.01).

Per la definizione del primo anno di adesione prevalente si fa riferimento alla prima adesione alla produzione biologica delle superfici biologiche aziendali verificata tra il 2011 e il 2017 compresi; la verifica viene eseguita sulla SOI impegnata con la Misura 214 – Azione 2 del PSR 2007-13 o con la Misura 11 del PSR 2014-20; tale verifica riguarda sia la eventuale adesione ai due sistemi di aiuto sopraindicati, sia adesioni negli anni precedenti al Reg. (CE) n. 834/2007 registrate sul sistema Agribio o all'Albo degli operatori biologici; l'anno di prima adesione prevalente è quello nel quale viene raggiunto il 50% della SOI impegnata. Per il Tipo di Operazione 11.1.01 le adesioni al sistema dell'agricoltura biologica a partire dal 1° ottobre di ciascun anno determinano l'attribuzione dell'adesione all'anno successivo.

Le imprese aderenti si impegnano ad applicare il Tipo di operazione 11.1.01 per 5 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018, e devono quindi essere condotte e notificate al sistema di controllo e certificazione dell'agricoltura biologica entro tale data, con le seguenti precisazioni:

- La mancata prima notifica aziendale al sistema di controllo entro il 30 gennaio 2018 determina la completa inammissibilità della domanda.
- La mancata variazione della notifica con la completa indicazione delle superfici e degli allevamenti entro il 30 gennaio 2018, determina l'inammissibilità al sostegno delle superfici e degli allevamenti non notificati.
- Eventuali allevamenti acquisiti nel corso delle annualità successive dovranno anch'essi essere condotti a partire dal 1° gennaio e notificati entro il 30 gennaio di ciascuna annualità, pena la inammissibilità della maggiorazione zootecnica prevista al paragrafo 6.1.

L'impegno quinquennale riguarda la parte di SAU aziendale per la quale viene presentata richiesta di impegno con la domanda di sostegno.

Per quanto riguarda gli allevamenti zootecnici biologici l'eventuale inserimento o esclusione di un allevamento e le oscillazioni annuali del numero di capi vengono equiparati all'aggiornamento culturale annuale.

Gli impegni che devono essere rispettati riguardano i seguenti aspetti del sistema di controllo e certificazione dell'agricoltura biologica di cui al Reg. (CE) n. 834/2007, sinteticamente riportati a scopo descrittivo in Allegato 1 al presente bando:

- 01 - Sementi e materiale di propagazione
- 02 - Avvicendamento culturale
- 03 - Fertilizzazione
- 04 - Lotta contro i parassiti, le malattie e le erbe infestanti
- 06 - Norme Produzione animale
- 07 - Salute animale
- 08 - Tenuta del Registro delle produzioni vegetali
- 09 - Tenuta di un Registro di stalla
- 10 - Obblighi tecnico amministrativi agricoltura biologica

E' inoltre previsto il rispetto dell'impegno "05 - Regolazione volontaria delle macchine distributrici dei prodotti fitosanitari".

E' consentita sulle medesime superfici e allevamenti anche la combinazione con i seguenti ulteriori Tipi di operazioni e impegni aggiuntivi facoltativi:

- Gestione degli effluenti (10.1.02)
- Incremento sostanza organica (10.1.03)
- Biodiversità animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di erosione genetica (10.1.05)
- Impegno aggiuntivo facoltativo 23 - Impiego cover crop come descritto nel Tipo di operazione 10.1.01
- Impegno aggiuntivo facoltativo 25 - Impiego del sistema Irrinet (o altri sistemi equivalenti) come descritto nel Tipo di operazione 10.1.01

L'adesione a questi Tipi di operazione e impegni aggiuntivi facoltativi comporta la concessione degli aiuti specifici definiti nella Misura 10, che si sommano a quelli base riportati al paragrafo 6 "Entità degli aiuti".

Gli impegni aggiuntivi facoltativi descritti nell'Allegato 2 al presente bando sono aggiornati annualmente e pubblicati sul sito web all'indirizzo <http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/produzioni-agroalimentari/doc/disciplinari/produzione-integrata/Collezione-dpi>.

Per gli impegni che richiedono la compilazione di schede di registrazione si fa rinvio a quelle previste dall'Organismo di certificazione di cui al Reg. (CE) n. 834/2007. I beneficiari del Tipo di Operazione 11.1.01 saranno tenuti a inserire tutte le informazioni previste.

Qualora sia data attuazione a livello regionale al D.M. n. 162 del 12/01/2015, le schede verranno compilate direttamente sul quaderno di campagna on-line.

5. Aree di applicazione prioritarie

Ai fini della delimitazione delle aree si fa riferimento alle modalità per le attribuzioni delle zonizzazioni definite al paragrafo 2 delle "Disposizioni comuni per le misure a superficie agricole del P.S.R. 2014-2020".

Nella seguente tabella viene riportata la lista delle cartografie delle zonizzazioni impiegate per l'assegnazione delle priorità previste dai Tipi di Operazione 11.1.01 e 11.2.01.

Tabella 1) Aree impiegate per l'assegnazione delle priorità per Tipi di Operazione 11.1.01 e 11.2.01

Aree a prevalente tutela naturalistica	Zone di tutela naturalistica (art 25 del PTPR)
	Parchi e riserve naturali
	Aree riequilibrio ecologico
	Paesaggi naturali e seminaturali protetti
	Reti ecologiche di cui alla L.R. n. 20/2000 e L.R. n. 6/2005
	Rete Natura 2000
	Centri privati di riproduzione fauna allo stato naturale
	Oasi di protezione fauna
	Aziende faunistico-venatorie
Aree a prevalente tutela paesaggistica	Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale (Art. 19 del PTPR)
Aree a prevalente tutela idrologica	Comuni a basso carico azoto
	Zone vulnerabili ai nitrati
	Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (artt. 17 e 34 del PTPR)
	Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (art. 28 del PTPR)
	Zone di protezione delle acque sotterranee in territorio collinare e montano (art. 44, lett. C del PTA, PTCP)
	Zone di protezione delle acque sotterranee in territorio pedecollinare e di pianura (art. 44, lett. A e Tavola 1 del PTA, PTCP)
	Aree di interesse per il miglioramento dello stato dei corpi idrici

6. Entità degli aiuti

L'importo degli aiuti che possono essere corrisposti per ettaro di superficie condotta è differenziato in funzione delle colture praticate e tipo di allevamento come riportato nella seguente Tabella 2).

Tabella 2) Sostegni previsti per colture praticate e/o tipo di allevamento

GRUPPO COLTURALE	FASE DI CONVERSIONE*	FASE DI MANTENIMENTO*

	Sostegno annuo/ha	Sostegno annuo/ha
Foraggere**	150	90
Seminativi	187	140
Barbabietola da zucchero, riso e proteoleaginose	381	321
Orticole e altre annuali	463	391
Olivo e castagno da frutto***	508	428
Vite e fruttiferi minori	672	567
Arboree principali (melo, pero, pesco e susino)	791	668
Premio maggiorato foraggere** e colture destinate a alimentazione animale per il settore zootecnico da latte	453	383
Premio maggiorato foraggere** e colture destinate a alimentazione animale per il settore zootecnico da carne	395	333

*Il premio relativo alla fase di conversione viene applicato solo nei primi 3 di prima adesione prevalente; a partire dal 4° anno di prima adesione prevalente viene applicato l'aiuto previsto per la fase di mantenimento.

** I "Pascoli con tara" sono ammissibili esclusivamente nelle aziende zootecniche, a condizione che venga su di essi effettivamente praticata l'attività minima di pascolamento, se mantenuto nel periodo di riferimento il rapporto UBA aziendali/superficie foraggera aziendale superiore o uguale a 0,2; tale limitazione deve intendersi aggiuntiva e non sostitutiva dell'attività minima prevista nei pascoli (indistintamente con o senza tara) con riferimento allo svolgimento dell'attività agricola, così come definita dall'art. 4 paragrafo 1 lett. "c" del Reg. (UE) n. 1307/2013.

*** Il "castagno da frutto" è ammissibile a condizioni che: a) la struttura e fisionomia dei soprassuoli è verificabile la prevalente copertura di piante del genere Castanea allevate da frutto; b) la copertura e il terreno sono oggetto nell'anno di riferimento delle indennità di ordinaria attività di coltivazione (come da art. 52 delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale); c) la superficie dichiarata "castagneto da frutto" interessata da copertura di piante allevate da frutto oggetto di ordinaria attività di coltivazione non presenta significative soluzioni di continuità (una soluzione di continuità è significativa quando l'area interessata deve essere considerata come differente singolo utilizzo); il codice da utilizzare per i "castagneti da frutto in produzione" è 1047 "castagno da mensa".

6.1 Premio con maggiorazione zootecnica

Per gli operatori che effettuano produzioni zootecniche ai sensi del Regolamento (CE) n. 834/2007 e successive modificazioni, per il Tipo di operazione 11.1.01 (Conversione), è concesso un sostegno maggiorato per ettaro di superficie foraggiera e di colture destinate alla alimentazione animale (CDAA – vedi Allegato 3) come riportato in Tabella 2.

La quantificazione del sostegno alle superfici foraggere e alle CDAA nelle imprese che praticano la zootecnia biologica, ove tali imprese gestiscano sia allevamenti da latte che da carne biologici, anche di diverse specie animali, è definita univocamente per tutte le superfici su cui può essere applicato il premio maggiorato in base alla consistenza prevalente rispetto a quella dichiarata, in termini di UBA allevate in relazione alle due diverse finalità produttive, degli allevamenti aziendali.

A tal fine possono essere considerati allevamenti da latte solo allevamenti bovini o ovi-caprini di razze a prevalente attitudine latte, mentre sono assimilati agli allevamenti da carne anche gli allevamenti di suini da riproduzione, avicoli di galline ovaiole e da riproduzione, cunicoli da riproduzione e gli allevamenti equini da carne. Relativamente agli indici di conversione da capi animali ad UBA si applicano agli indici di cui all'allegato II del Reg. (UE) n. 808/2014.

Per tutte le imprese zootecniche l'aiuto maggiorato è calcolato esclusivamente per quelle superfici che determinano un rapporto UBA/superficie foraggiera e CDAA non inferiore a 1, in pianura, 0,8 in collina e 0,6 in montagna; per le eventuali ulteriori superfici foraggere e di CDAA di tali imprese, sarà corrisposto il premio allo stesso livello delle aziende che praticano l'agricoltura biologica solo sulle produzioni vegetali.

La consistenza zootecnica di riferimento per il calcolo del premio maggiorato, è la consistenza media dell'allevamento dell'anno solare precedente ciascun anno di pagamento, desumibile dalle Banche dati nazionali zootecniche ove disponibili e altre registrazioni aziendali. Nel primo anno di apertura di un nuovo allevamento, qualora esso sia assoggettato al regime di agricoltura biologica entro il 30/01 dell'anno di domanda per il calcolo del premio maggiorato potrà essere utilizzata la consistenza dell'allevamento dal 1/1 al 30/01.

In caso di trasferimento di conduzione su un allevamento che permane assoggettato al regime di agricoltura biologica ai fini del computo della maggiorazione si fa riferimento alla consistenza media dell'anno solare precedente dedotta dalla combinazione delle consistenze del cedente e del subentrante.

In caso di cessazione dell'allevamento nel corso di una annualità il premio maggiorato per la stessa annualità non potrà essere corrisposto.

L'aiuto maggiorato per le superfici connesse con l'attività zootecnica biologica sarà corrisposto anche in relazione alle UBA di allevamenti biologici ubicati anche in province limitrofe collocate in altre Regioni, verificando la sussistenza delle condizioni di non sovracompensazione.

6.2 Adesione a Impegni aggiuntivi facoltativi e ulteriori Tipi di operazioni della Misura 10

In caso di adesione ai seguenti ulteriori Tipi di operazioni della Misura 10 vengono concessi gli aiuti specifici definiti nella Misura 10, che si sommano a quelli base sopra riportati in Tabella 2:

- Gestione degli effluenti (10.1.02)
- Incremento sostanza organica (10.1.03)
- Biodiversità animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di erosione genetica (10.1.05)

In caso di adozione degli impegni aggiuntivi facoltativi verranno concessi, sulle superfici direttamente interessate, gli aiuti indicati nella seguente Tabella 3), sia per la fase di conversione, sia per quella di mantenimento:

Tabella 3) Sostegni previsti per Impegni aggiuntivi facoltativi

Impegno aggiuntivo facoltativo	Sostegno annuo/ha
23 - Impiego cover crop	170 Euro/ha

25 - Impiego del sistema Irrinet (o altri sistemi equivalenti)	15 Euro/ha
--	---------------

In ogni caso, non potranno essere superati per somma di impegni base, aggiuntivi facoltativi e di ulteriori Tipi di operazione della Misura 10 i massimali di 600 Euro/ha per le colture annuali e le erbacee poliennali e di 900 Euro/ha per le colture arboree poliennali. Gli aiuti relativi al Tipo di operazione 10.1.05 “Biodiversità animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di erosione genetica”, riferiti esclusivamente alle UBA in allevamento, non vengono sommati al fine della verifica dei massimali sopracitati.

In applicazione dell'art. 48 del Reg. (UE) n. 1305/2013, gli aiuti possono essere oggetto di revisione secondo quanto riportato al paragrafo 2 delle “Disposizioni comuni per le misure a superficie agricole del P.S.R. 2014-2020”.

7. Presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni

La competenza all'istruttoria delle domande di sostegno presentate a valere sul presente bando spetta ai Servizi Territoriali agricoltura, caccia e pesca regionali.

La domanda di sostegno è **unica** anche qualora le superfici oggetto dei medesimi impegni ricadano in territori di più Servizi Territoriali agricoltura, caccia e pesca regionali competenti.

Se le superfici oggetto di impegno ricadono in territori di più Servizi Territoriali, la competenza relativa all'istruttoria delle domande di sostegno presentate è attribuita al Servizio Territoriale in cui è ubicata la maggior parte della superficie oggetto di impegno.

Per la compilazione e la presentazione delle domande di sostegno si fa riferimento alle disposizioni approvate dall'organismo pagatore AGREA in merito alla procedura operativa generale per la presentazione delle domande.

La scadenza per la presentazione delle domande di sostegno per impegni decorrenti dal 01/01/2018 è fissata al 31 gennaio 2018. Tale scadenza può essere prorogata per giustificati motivi con atto del Direttore Generale Agricoltura Caccia e Pesca. AGREA provvederà a dare comunicazione sul proprio sito internet del primo giorno utile per la presentazione delle domande di sostegno.

Le domande di sostegno inerenti i nuovi impegni non avranno automaticamente valenza di domanda di pagamento; pertanto i beneficiari dovranno presentare specifica domanda di pagamento per ogni anno di impegno nei termini di presentazione fissati da AGREA.

L'importo della domanda di sostegno costituisce tetto di spesa per la prima annualità di pagamento.

Le domande di sostegno per assunzione di nuovi impegni agro-climatico-ambientali del Tipo di Operazione 11.1.01 possono essere accolte solo per particelle e allevamenti che alla data di decorrenza dei nuovi impegni non risultano assoggettate ad altri impegni inerenti alla Misura 10 o alla Misura 11 o ad Azioni di analoghe Misure agroambientali ancora in essere, anche attivate in precedenti periodi di programmazione, fatto salvo le seguenti eccezioni: “Gestione degli effluenti” (10.1.02); “Incremento sostanza organica” (10.1.03) o Azione 4 della Misura 214 del P.S.R. 2007-2013; allevamenti aderenti a “Biodiversità animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di erosione genetica” (10.1.05) o Azione 5 della Misura 214 del P.S.R. 2007/2013.

In sede di presentazione della domanda di sostegno il sistema gestionale di AGREA permette l'assunzione di impegni che comportano un premio anche superiore al massimale, secondo quanto

previsto al paragrafo 4.2. “Compatibilità fra Misure e Tipi di operazione” delle “Disposizioni comuni per le misure a superficie agricole del P.S.R. 2014-2020”, ma opera comunque la riduzione di cui al paragrafo 6 al presente bando. Pertanto una volta raggiunto o superato il massimale non è ammissibile l’assunzione di ulteriore impegni.

8. Dotazione finanziaria

Con riferimento alla dotazione finanziaria del P.S.R. 2014-2020, per la quantificazione delle risorse complessive disponibili per il presente bando si rimanda al paragrafo 3 delle “Disposizioni comuni per le misure a superficie del P.S.R. 2014-2020. Le risorse per la prima annualità (2018) ammontano a 8.069.667¹ euro e comprendono sia aiuti di stato integrativi sia risorse ordinarie del PSR 2014-2020.

Le eventuali risorse ordinarie del PSR non utilizzate per il finanziamento delle domande relative al Tipo di operazione 11.1.01 in attuazione del presente bando verranno utilizzate per il finanziamento delle domande relative al Tipo di operazione 11.2.01.

9. Selezione delle “domande di sostegno” per l’assunzione iniziale di nuovi impegni

Di seguito si descrivono i criteri di selezione delle domande di sostegno per gli impegni dei Tipi di operazione decorrenti dal 2018 che dovranno essere applicati qualora i fabbisogni desunti dalla totalità delle domande di sostegno ammissibili, superino le disponibilità finanziaria del bando. Il riferimento per l’applicazione delle procedure selettive, oltre al presente bando, è il paragrafo 8.2.10.3.1.7 "Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione" del PSR 2014-2020 che individua i seguenti criteri:

- Collocazione in Zone vulnerabili ai Nitrati (ZVN) ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE e aree della Rete Natura 2000 ai sensi delle Direttive n. 2009/147/CE e n. 92/43/CEE;
- Collocazione in eventuali altre aree individuate nelle programmazioni della Regione Emilia-Romagna quali quelle: a prevalente tutela naturalistica; a prevalente tutela aree paesaggistica; prevalente tutela idrologica;
- adesione ad impegni aggiuntivi facoltativi;
- applicazione degli impegni sull’intera superficie aziendale.

Modalità operative per la determinazione della graduatoria

In Tabella A) sono stati attribuiti i pesi espressi in valore numerico per i criteri territoriali.

Tabella A) Valori numerici di priorità distinti per tipologie di criteri territoriali

Priorità	Punteggio
----------	-----------

¹ Le cifre previste nei Bandi sono state approssimate all’euro rispetto alle risorse indicate nella Tabella B delle Disposizioni comuni.

1	Superfici agricole ricadenti Zone vulnerabili ai Nitrati (ZVN) ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE o aree della Rete Natura 2000 ai sensi delle Direttive n. 2009/147/CE e n. 92/43/CEE in Rete Natura 2000 o Aree di interesse per il miglioramento dello stato dei corpi idrici	50
2	Superfici agricole ricadenti nelle restanti aree a prevalente tutela naturalistica o in altre aree a prevalente tutela paesaggistica o in altre aree a prevalente tutela idrologica	25

Per l'applicazione dei criteri territoriali, l'unità di riferimento di base per l'attribuzione della priorità è la particella catastale.

L'attribuzione finale del punteggio è determinato per domanda tenendo conto della presenza di superfici ricadenti in aree preferenziali e non. Ai fini del calcolo la appartenenza viene considerata una volta sola all'interno di ciascun gruppo di aree (1 o 2).

A tal fine si procede al calcolo della SOI (superficie oggetto di impegno) di ciascuna particella che presenta le priorità indicate in tabella a) e si divide questo valore con la SOI totale aziendale:

(punteggio di priorità) x (ettari di superficie oggetto di impegno per tipologia di priorità / ettari di superficie aziendale oggetto di impegno)

Tabella B) – Attribuzione del punteggio sulla base delle priorità territoriali

Tipologia di priorità territoriale (da Tab. A)	Punteggio di priorità (da Tab. A) a	Rapporto tra la superficie oggetto di impegno per tipologia di priorità e la superficie aziendale oggetto di impegno b	Punteggio per tipologia di priorità c = b x a
Priorità territoriale 1	50	ha SOI priorità territoriale 1 / ha SOI aziendale	A
Priorità territoriale 2	20	ha SOI priorità territoriale 2 / ha SOI aziendale	B
Totale punteggio			A + B

La somma dei valori A e B ottenuti come riportato in tabella b costituisce il punteggio da assegnare alla domanda relativamente alle priorità territoriali.

In tabella c sono stati attribuiti i pesi espressi in valore numerico, sulla base dei principi tecnici e di durata di adesione.

Tabella C) Valori numerici di priorità distinti per tipologie di criteri tecnici e di durata di adesione

Tipologie di criteri tecnici e di durata di adesione	Punteggio
Adesione ad impegni aggiuntivi facoltativi *	10 punti max (5 per ciascun impegno aggiuntivo fino a un max di 2 impegni)

Applicazione degli impegni sull'intera superficie aziendale**	15 punti
---	----------

* Il punteggio viene assegnato in base alla richiesta di adesione sul presente bando e in proporzione alla incidenza della SOI soggetta a impegni aggiuntivi / SOI aziendale; l'adesione agli impegni è obbligatoria per l'intero periodo di impegno, in caso di rinuncia all'impegno aggiuntivo è prevista la restituzione di tutte le annualità di premio percepite per l'impegno aggiuntivo; in caso di rinuncia all'impegno aggiuntivo o di violazione specifica o superiore nel corso dei primi tre anni di impegno viene inoltre eseguita la verifica della rilevanza del punteggio al fine della ammissibilità della intera domanda e se ricorre il caso è prevista la restituzione di tutte le annualità percepite per la intera domanda.

** Si intende l'applicazione sull'intera SAU aziendale dei corpi separati aderenti alla Misura 11 - come definiti in Allegato 2 alla deliberazione n. 1785/2015 - ad esclusione della superficie già impegnata con i bandi precedenti sui Tipi di operazioni 6, 7, 9 e 10 della Misura 10 del PSR 2014-2020 o sulle azioni 6, 8, 9 e 10 della Misura 214 del PSR 2007-2013 o oggetto di impegno a valere sulle medesime operazioni di bandi attivati per impegni con decorrenza 1° gennaio 2018.

La somma dei valori ottenuti come riportato in Tabella B) e degli eventuali punteggi dei criteri come stabiliti in Tabella C) costituisce il punteggio da assegnare alla domanda.

Le domande saranno ordinate in relazione ai punteggi attribuiti.

Differenziazione delle posizioni ex-aequo

A parità di punteggio, prederanno in graduatoria le domande con maggior superficie impegnata.

Esito negativo della verifica della condizione di Conversione

In caso di esito negativo in istruttoria della verifica della condizione di Conversione delle aziende le domande vengono modificate d'ufficio da domande al Tipo di Operazione 11.1.01 (Conversione) a 11.2.01 (Mantenimento) espletando, ai sensi della normativa in materia di procedimento, gli adempimenti concernenti il contraddittorio con il richiedente.

10. Istruttoria delle domande

Il controllo amministrativo sulle domande di sostegno ai fini della ammissibilità e della selezione è effettuato dai Servizi Territoriali agricoltura, caccia e pesca regionali. Ogni Servizio Territoriale provvederà:

- a) alla ricezione delle domande secondo le modalità definite nella procedura operativa di compilazione e presentazione domande di AGREA;
- b) all'istruttoria finalizzata alla verifica dei criteri di ammissibilità previsti dal P.S.R. 2014-2020 e dal presente bando, alla quantificazione degli importi di aiuto ed ai controlli di competenza;
- c) a definire gli esiti delle istruttorie sul Sistema Informativo SIAG di AGREA finalizzate all'ammissibilità, inclusa la formalizzazione del punteggio attribuito a ciascuna domanda in base ai criteri di selezione;
- d) all'approvazione:
 - di un elenco delle domande che soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità riportando per ognuna di esse i sostegni finanziari e i punteggi generati in automatico dal sistema in applicazione dei criteri di selezione;
 - di un elenco delle istanze che non soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità (che include le imprese non considerate in Conversione ai sensi del presente bando e riclassificate in Mantenimento per la loro istruttoria di ammissione al Tipo di operazione 11.2.01) per le quali il Responsabile del procedimento dovrà aver espletato, ai sensi della normativa in materia di procedimento, gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l'interessato circa i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza,

- e) ad inviare gli elenchi di cui alla lettera d) al Responsabile del Servizio Agricoltura Sostenibile della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca entro 70 giorni di calendario dal termine fissato per la presentazione delle domande di sostegno. Il termine ultimo per inviare gli elenchi di cui alla lettera d) può essere prorogato per giustificati motivi da Direttore Generale Agricoltura caccia e pesca.

Il Responsabile del Servizio Agricoltura Sostenibile assumerà, entro 20 giorni dall'acquisizione di tutti gli elenchi, uno specifico atto di approvazione della graduatoria delle domande ammissibili, con quantificazione dei sostegni spettanti, individuando le domande integralmente finanziate in relazione alle risorse recate dal bando. Nel medesimo atto saranno altresì indicate le domande ritenute non ammissibili.

Nell'ipotesi in cui la dotazione finanziaria risulti sufficiente al soddisfacimento integrale delle domande pervenute e ritenute ammissibili, verrà approvato un elenco di beneficiari ordinato in funzione del numero di domanda AGREA.

Gli atti formali sono resi disponibili per tutti i beneficiari sul sito internet dell'Amministrazione regionale e sul BURERT; è esclusa ogni altra comunicazione formale.

Il responsabile di procedimento dei Servizi Territoriali agricoltura, caccia e pesca per le attività istruttorie di ammissibilità delle domande di sostegno e di pagamento è indicato nell'Allegato 12 della deliberazione che approva il presente bando.

Il responsabile del procedimento per la fase di competenza regionale è il Dott. Carlo Malavolta Servizio Agricoltura Sostenibile della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca, viale della Fiera n. 8, 40127 Bologna.

11. “Domande di pagamento”

Per la compilazione e la presentazione delle domande di pagamento si rinvia a quanto previsto nelle disposizioni definite da AGREA.

I Servizi Territoriali competenti provvederanno all'istruttoria delle domande di pagamento.

Le domande di pagamento non potranno riguardare superfici diverse, per delimitazione ed estensione, da quelle ammesse con la domanda di sostegno ad eccezione dei casi previsti al paragrafo 12. “Variazione delle superfici ammesse ad impegno durante il corso del quinquennio di impegno o con la presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni.”.

Annualmente AGREA provvederà a dare adeguata comunicazione, anche tramite pubblicazione su proprio sito internet, del primo giorno utile per la presentazione delle domande di pagamento.

Analoga pubblicizzazione sarà effettuata nel sito internet della Regione e sul BURERT. Sono comunque applicabili ai Tipi di Operazione 11.1.01 e 11.2.01 le disposizioni sulle presentazioni tardive previste dall'art. 13 del Reg. (UE) n. 640/2014.

12. Variazione delle superfici ammesse ad impegno durante il corso del quinquennio di impegno o con la presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni.

Eventuali variazioni delle superfici saranno ammesse esclusivamente per quanto disposto:

- dal paragrafo 4.5.2 “Subentro negli impegni e nella conduzione” delle “Disposizioni comuni per le misure a superficie del P.S.R. 2014-2020”;
- per i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali di cui all'art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014;
- in conseguenza degli esiti delle attività di controllo delle Autorità competenti.

Le condizioni di ammissibilità di cui al paragrafo 3 devono comunque sempre essere garantite.

13. Controlli e sanzioni

Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto disposto

- dal Reg. (UE) n. 1306/2013;
- dal Reg. (UE) n. 640/2014;
- dal Reg. (UE) n. 809/2014;
- dal D.M. n.2490/2017 e s.m.i.;
- dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2220/2016 e s.m.i. che riporta le disposizioni regionali per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni in caso di inadempienze nelle misure a superficie per le domande riferite al P.S.R. 2014-2020 e alle precedenti programmazioni previste dal D.M. n. 3536/2016;
- dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1630/2016 e s.m.i.;
- dalle procedure di AGREA inerenti al controllo sulle misure a premio per superfici ed animali.

La decadenza dalla concessione del sostegno e, conseguentemente, la restituzione delle somme percepite con interessi è determinata:

- dalla perdita dei requisiti di cui al paragrafo 2;
- dalla perdita delle condizioni di ammissibilità di cui al paragrafo 3;
- dai casi individuati dal provvedimento regionale per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni.

Restano inoltre ferme le disposizioni comunitarie e le conseguenti sanzioni collegate alla corretta dichiarazione delle superfici oggetto di pagamento.

14. Condizionalità

I Tipi di operazione 11. 1.01 e 11.2.01 rientrano tra quelle indicate all'art. 92 del Reg. (UE) n. 1306/2013. I beneficiari sono pertanto tenuti - nel periodo corrispondente al periodo di impegno e su qualsiasi superficie agricola condotta, inclusi i terreni sui quali non percepiscono alcun aiuto - al rispetto dei criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle norme per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di condizionalità in applicazione del Titolo VI del Reg. (UE) n. 1306/2013.

La mancata ottemperanza agli obblighi relativi al regime di condizionalità comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al Titolo IV – Capo II - del Reg. (UE) n. 640/2014.

Ai fini del rispetto delle norme di Condizionalità si richiamano anche il D.M. n. 2490 del 25/01/2017 e le delibere regionali annuali di recepimento con le loro eventuali modifiche ed integrazioni.

15. Subentro nell'impegno

Per le disposizioni riguardanti il subentro nell'impegno si fa rinvio al paragrafo 4.5.2 delle "Disposizioni comuni per le misure a superficie del P.S.R. 2014-2020".

16. Prescrizioni generali

Tutti i requisiti e le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 9, le condizioni di ammissibilità di cui al paragrafo 3 e le attribuzioni di cui al paragrafo 5 devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda. La mancanza anche di uno solo dei requisiti e condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 costituisce motivo di non ammissibilità della domanda.

Sarà cura del richiedente garantire l'ottemperanza agli impegni assunti per l'intero periodo di impegno, a prescindere dalla durata del titolo di possesso sussistente all'atto di presentazione della "domanda di sostegno", fatto salvo quanto previsto al paragrafo 15.

Le imprese che presentano domanda per i Tipi di operazione 11.1.01 e 11.2.01 devono comunicare per iscritto al Servizio Territoriale competente, qualunque evento (causa di forza maggiore o circostanza eccezionale) che possa comportare l'impossibilità oggettiva di rispettare i requisiti e gli impegni. Tale comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità previste dall'articolo 4 del Reg. (UE) n. 640/2014.

17. Norme di complementarietà e demarcazione con OCM ortofrutta

Per quanto riguarda i Tipi di operazione 11.1.01 e 11.2.01:

- il PSR può intervenire per le aziende socie di Organizzazioni di Produttori (OP) del settore ortofrutticolo per tutte le colture presenti in azienda
- l'OCM del settore ortofrutticolo interviene a favore delle aziende socie di OP per le sole colture presenti in azienda e previste dall'allegato 1 parte IX del Reg. UE n. 1308/2013 (di seguito "colture OCM").

La adesione ai Tipi di operazione 11.1.01 e 11.2.01 da parte dell'impresa comporta l'impegno, per l'intero quinquennio, dell'intera superficie delle colture OCM indicate nella domanda di sostegno iniziale.

L'impegno riguarderà sempre l'intera superficie delle colture individuate.

Le superfici oggetto di aiuto su una coltura impegnata in ambito PSR non potranno essere in ogni caso oggetto di aiuto per la medesima annualità sui programmi operativi OCM, neppure per eventuali colture diverse e non impegnate in PSR che dovessero susseguirsi come colture di secondo raccolto nel medesimo anno.

Le OP del settore ortofrutticolo all'interno della parte ambientale del proprio programma operativo individuano annualmente le imprese e, per ciascuna impresa, le colture finanziabili per l'applicazione della produzione integrata e dell'agricoltura biologica.

In ogni caso la garanzia di esclusione del doppio finanziamento viene assicurata dalla procedura di gestione e controllo implementata dalla Regione Emilia-Romagna. Per la gestione e il controllo delle attività realizzate dalle Organizzazioni dei produttori (OP) nell'ambito dei programmi operativi previsti dalla OCM - settore Ortofrutticolo è stato implementato uno specifico Sistema informativo per la gestione delle misure a superficie (produzione integrata e agricoltura biologica) previste dalla Disciplina ambientale della Strategia nazionale OCM. Questo Sistema permette l'incrocio fra le basi di dati del PSR per evitare che sulla stessa superficie sia erogato un doppio finanziamento.

Le OP del settore ortofrutticolo possono finanziare la applicazione della produzione integrata o biologica anche per i funghi; il calcolo degli aiuti per queste colture avviene rispettando i principi fissati dal Reg. (UE) n. 1305/2013.

18. Obblighi in materia di pubblicità e informazione

Per gli obblighi in materia di pubblicità e informazione previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1630/2016, si rimanda al paragrafo 8. "Obblighi in materia di pubblicità e informazione" delle Disposizioni Comuni per misure a superficie agricole del PSR 2014-2020 e del PSR 2007- 2013 e precedenti programmazioni in trascinamento.

Tutti i beneficiari che dispongono di un sito web per uso professionale, devono riportare le

informazioni, richieste dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1630/2016, come da allegato 4 al presente bando.

19. Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rimanda al contenuto dei seguenti riferimenti normativi:

- Reg. (UE) n. 1305/2013;
- Reg. delegato (UE) n. 807/2014 che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- Reg. (UE) n. 1306/2013 sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola;
- Reg. delegato (UE) n. 640/2014 che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013;
- Reg. delegato (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013;
- P.S.R. 2014-2020;
- D.M. n. 2490/2017;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 2220/2016 e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 1630/2016 e s.m.i.;
- ulteriori norme di carattere comunitario, nazionale e regionale che regolano la materia.

ALLEGATO 1 DESCRIZIONE SINTETICA IMPEGNI OBBLIGATORI*

*Le aziende aderenti al tipo di operazione devono essere iscritte al regime di controllo e rispettare le norme tecniche di coltivazione e allevamento e di gestione aziendale dell'Agricoltura Biologica secondo quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 834/2007, dal successivo regolamento di applicazione Reg. CE n. 889/2008, delle successive modificazioni e dalla relativa normativa nazionale di riferimento; oltre a tali norme tecniche e di gestione è richiesto l'utilizzo di irroratrici di fitofarmaci regolate conformemente a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1862/2016 e successive modificazioni (Impegno 5).

IMPEGNO	DESCRIZIONE
<p>1) Sementi e materiale di propagazione</p>	<p>Divieto di utilizzo OGM</p> <p>Obbligo di utilizzo di sementi e materiali di moltiplicazione vegetativa prodotti biologicamente per la produzione di prodotti diversi dalle sementi e dai materiali di propagazione vegetativa</p> <p>Le piante madri da cui provengono le sementi e la pianta genitrice da cui proviene il materiale di moltiplicazione vegetativa devono essere prodotte secondo le norme stabilite nel Reg. CE n. 834/2007 per almeno una generazione o, nel caso di colture perenni, per due cicli vegetativi</p> <p>E' possibile la concessione di una deroga, cioè l'autorizzazione ad utilizzare sementi o materiale di moltiplicazione vegetativo non ottenuti con il metodo di produzione biologico unicamente nei casi indicati nell'Allegato V del DM 27 novembre 2009.</p>
<p>2) Avvicendamento culturale</p>	<p>Obbligo di rispetto dei vincoli di avvicendamento come di seguito specificato:</p> <p>In caso di colture seminative, orticole non specializzate e specializzate, sia in pieno campo che in ambiente protetto, la medesima specie è coltivata sulla stessa superficie solo dopo l'avvicinarsi di almeno due cicli culturali di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa o a coltura da sovescio.</p> <p>In deroga a quanto sopra riportato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i cereali autunno-vernini e il pomodoro in ambiente protetto possono succedere a loro stessi per un massimo di due cicli culturali, che devono essere seguiti da almeno due cicli di colture di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa o a coltura da sovescio; - il riso può succedere a se stesso per un massimo di tre cicli, seguiti da almeno due cicli di colture di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa o altra coltura da sovescio; - gli ortaggi a foglia a ciclo breve possono succedere a loro stessi al massimo per tre cicli consecutivi, successivamente ai tre cicli segue almeno una coltura da radice/tubero oppure una coltura da sovescio. <p>-le colture da taglio non succedono a se stesse; a fine ciclo colturale, della durata massima di 6 mesi, la coltura da taglio è interrata e seguita da almeno una coltura da radice/tubero oppure da un sovescio.</p> <p>-in tutti i casi previsti, il ciclo di coltivazione della coltura da sovescio ha una durata minima di 70 giorni.</p>
<p>3) Fertilizzazione</p>	<p>Sono ammessi solo concimi e ammendanti di origine naturale autorizzati all'uso in produzione biologica.</p> <p>E' consentito l'utilizzo di preparati biodinamici.</p> <p>Non è consentito l'uso di concimi minerali azotati di sintesi.</p> <p>Obbligo di rispetto della quantità totale di effluenti di allevamento (direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole) impiegati nell'azienda che non può superare i 170 kg di azoto per anno/ettaro di superficie agricola utilizzata.</p> <p>Tale limite si applica esclusivamente all'impiego di letame, letame essiccato e pollina, effluenti di allevamento compostati inclusa la pollina, letame compostato ed effluenti di allevamento liquidi.</p>
<p>4) Lotta contro i parassiti, le malattie e le erbe infestanti</p>	<p>Rispetto delle disposizioni in materia di lotta contro i parassiti, le malattie e le erbe infestanti</p> <p>Obbligo di effettuare la lotta attraverso il ricorso ai nemici naturali, la scelta delle specie e delle varietà, la rotazione delle colture, le tecniche culturali e i processi termici</p> <p>Obbligo di utilizzare solo i prodotti ammessi e indicati nell'allegato II del Regolamento (CE) n. 889/2008 specificamente autorizzati in Italia</p>

5) Regolazione volontaria delle macchine distributrici dei prodotti fitosanitari	<p>L'impegno consiste nell'acquisizione di una certificazione (volontaria) di "regolazione o taratura" strumentale effettuata, secondo quanto previsto nei Disciplinari di produzione integrata di cui al Tipo di operazione 10.1.01, presso i centri prova autorizzati dalla Regione ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 1862/2016 e successive modificazioni (secondo quanto definito dal PAN da effettuarsi ogni 5 anni) per le macchine che distribuiscono i prodotti fitosanitari a completamento delle operazioni del controllo funzionale.</p>
6) Norme Produzione animale	<p>Origine degli animali biologici: gli animali biologici nascono e sono allevati in aziende biologiche, salvo deroga autorizzata ai sensi artt. 9, 38 e 42 del Reg. (CE) n. 889/2008</p> <p>Densità degli animali; non deve essere superato il limite dei 170 kg di azoto per anno/ettaro di superficie agricola)</p> <p>Utilizzare mangimi per l'alimentazione degli animali che siano provenienti dalla stessa azienda in cui sono allevati o da altre aziende biologiche della stessa regione.</p> <p>Utilizzare mangimi biologici che soddisfano fabbisogno nutrizionale degli animali nei vari stadi di sviluppo. Una parte della razione può contenere mangimi provenienti da aziende che sono in conversione all'agricoltura biologica.</p> <p>Agli animali deve essere garantita la possibilità di accesso a spazi aperti con vincoli specifici per i diversi allevamenti</p> <p>Avere cura del benessere degli animali</p>
7) Salute animale	<p>Obbligo di effettuare la profilassi, i trattamenti e le cure veterinarie rispettando le seguenti norme:</p> <ul style="list-style-type: none"> - scelta delle razze o delle linee e ceppi appropriati di animali; - applicazione di pratiche di allevamento adeguate che stimolino le difese immunologiche naturali degli animali; - uso di alimenti di alta qualità; - adeguata densità degli animali <p>I medicinali veterinari allopatrici di sintesi chimica, compresi gli antibiotici, possono essere utilizzati in caso di necessità e a condizioni rigorose, ove risultino inappropriati i prodotti omeopatici, fitoterapici e altri prodotti</p>
8) Tenuta del Registro delle produzioni vegetali	<p>Il registro delle produzioni vegetali deve contenere almeno i seguenti dati:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) impiego di materie prime b) operazioni colturali c) l'impiego di fertilizzanti: data di applicazione, tipo e quantità di fertilizzante, appezzamenti interessati; d) impiego di prodotti fitosanitari: motivo e data del trattamento, tipo di prodotto, modalità di trattamento; e) acquisto di fattori di produzione agricoli: data, tipo e quantità di prodotto acquistato; f) raccolto: data, tipo e quantità di produzione biologica o in conversione. <p>Le schede per le registrazioni devono essere aggiornate tempestivamente e devono essere sempre a disposizione dell'autorità o dell'organismo di controllo presso la sede dell'impresa.</p>

<p>9) Tenuta di un Registro di stalla</p>	<p>Il registro di stalla deve contenere una descrizione completa dei seguenti dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) animali in entrata: origine, data di entrata, periodo di conversione, marchio d'identificazione e cartella veterinaria; b) animali in uscita: età, numero di capi, peso in caso di macellazione, marchio d'identificazione e destinazione; c) eventuali perdite di animali e relativa motivazione; d) l'alimentazione: tipo di alimenti, inclusi gli integratori alimentari, proporzione dei vari ingredienti della razione, periodo di accesso agli spazi liberi, periodi di transumanza in caso di limitazioni; e) profilassi, i trattamenti e le cure veterinarie: data del trattamento, particolari della diagnosi, posologia; tipo di prodotto somministrato con indicazione dei principi attivi in esso contenuti, modalità di trattamento, prescrizioni del veterinario con relativa giustificazione e periodi di attesa imposti per la commercializzazione dei prodotti animali etichettati come biologici. <p>Le schede per le registrazioni devono essere aggiornate tempestivamente e devono essere sempre a disposizione dell'autorità o dell'organismo di controllo presso la sede dell'impresa.</p>
<p>10) Obblighi tecnico amministrativi agricoltura biologica</p>	<p>Adempimenti documentali relativi all'assoggettamento al sistema di controllo dell'agricoltura biologica (Sistema Informativo Biologico regionale AGRIBIO e/o nazionale SIB).</p>

ALLEGATO 2: IMPEGNI AGGIUNTIVI FACOLTATIVI

IMPEGNO	DESCRIZIONE
23) Impiego cover crop	Mantenere una copertura vegetale nel periodo autunno-invernale (almeno fino alla fine del mese di febbraio mediante semina entro il 31 ottobre) Divieto di fertilizzazione e trattamenti fitosanitari
25) Impiego del sistema Irrinet	Impiego del sistema Irrinet (o altri sistemi equivalenti) per il calcolo del bilancio idrico con rispetto delle date e dei volumi consigliati Registrazione dei dati meteo e irrigazione

ALLEGATO 3: CDAА – COLTURE DESTINATE AD ALIMENTAZIONE ANIMALE AMMISSIBILI AL PREMIO MAGGIORATO PER ZOOTEСNIA

GRUPPO COLTURALE	DESCRIZIONE
Foraggiere	Tutte
Seminativi	Avena, Mais, Orzo, Segale, Sorgo, Triticale, Farro
Bietola, riso e proteoleaginose	Cece, Colza, Girasole, Ravizzone, Pisello proteico, Soia, Fava, Favetta, Favino e Lupino



UNIONE EUROPEA
Fondo Europeo Agricolo
per lo Sviluppo Rurale



**Programma di
Sviluppo Rurale**
dell'Emilia-Romagna
2014 - 2020

MISURA 11 - AGRICOLTURA BIOLOGICA

Tipo di operazione 11.1.01 “Conversione a pratiche e metodi biologici”

Bando unico regionale per domande di sostegno con decorrenza 1° gennaio 20__

Finalità:

Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura (Priorità P4) e "Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi" (Focus area 4B) attraverso la Conversione alle pratiche e metodi della agricoltura biologica con impegno di durata quinquennale

Risultati Attesi:

() Superfici aziendali oggetto di concessione per il Tipo di operazione 11.1.01 “Conversione a pratiche e metodi biologici”:

HA _____

() Allevamenti aziendali oggetto di concessione per il Tipo di operazione 11.1.01 “Conversione a pratiche e metodi biologici” oggetto di sostegno per applicazione della agricoltura biologica:

UBA N. _____

Importo del sostegno oggetto di concessione (concesso per 5 anni):

€ _____





The European Agricultural Fund for Rural Development
Europe investing in rural areas



**Programma di
Sviluppo Rurale
dell'Emilia-Romagna
2014 - 2020**

Reg. (UE) n. 1305/2013	del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, Titolo I, Capo II, Articolo 4 e Articolo 5 e Titolo III, Capo I, Articolo 29
MISURA 11	Agricoltura biologica
Priorità P4	Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura
Focus area 4B	"Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi"

TIPO DI OPERAZIONE 11.2.01

“MANTENIMENTO PRATICHE E METODI BIOLOGICI”

Bando unico regionale per domande di sostegno con decorrenza 1° gennaio 2018 - Tipo di operazione 11.2.01 “Mantenimento pratiche e metodi biologici” della Misura 11 “Agricoltura biologica” del P.S.R. 2014-2020

Indice

- 1.** Obiettivi
- 2.** Beneficiari
- 3.** Condizioni di ammissibilità
- 4.** Impegni
- 5.** Aree di applicazione prioritarie
- 6.** Entità degli aiuti
- 7.** Presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni
- 8.** Dotazione finanziaria
- 9.** Selezione delle “domande di sostegno” per l’assunzione iniziale di nuovi impegni
- 10.** Istruttoria delle domande
- 11.** “Domande di pagamento”
- 12.** Variazioni delle superfici ammesse ad impegno durante il corso del quinquennio di impegno o con la presentazione delle domande di sostegno per l’assunzione di nuovi impegni.
- 13.** Controlli e sanzioni
- 14.** Condizionalità
- 15.** Subentro nell’impegno
- 16.** Prescrizioni generali
- 17.** Norme di complementarietà e demarcazione con OCM ortofrutta
- 18.** Obblighi in materia di pubblicità e informazione
- 19.** Riferimenti normativi

1. Obiettivi

Il presente bando unico regionale ha come obiettivo l'attivazione di nuovi impegni decorrenti dal 1° gennaio 2018 per il Tipo di operazione 11.2.01 “Mantenimento pratiche e metodi biologici” della Misura 11 del P.S.R. 2014-2020.

Gli impegni previsti dal Tipo di operazione 11.2.01:

- rispondono al fabbisogno F16 “Migliorare la qualità delle acque riducendo i carichi inquinanti di origine agricole e zootecniche” e contribuiscono al perseguimento della Focus Area P4B “Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi” e indirettamente sulle Focus area P4A “Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, tra l'altro nelle zone Natura 2000, nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici e nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa” e P4C “Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi” e sul fabbisogno F17 “Promuovere la gestione sostenibile dei suoli”;
- sono volti alla promozione della agricoltura biologica, tecnica che incide in modo completo sull'esercizio dell'attività agricola e sulle principali componenti ambientali del territorio regionale (acqua, suolo, aria, biodiversità e paesaggio).

Il perseguimento di tali obiettivi è attuato mediante il supporto al mantenimento nel tempo dei metodi della agricoltura biologica.

Il tipo di operazione 11.2.01 prevede l'adozione di impegni di durata quinquennale, la cui corretta applicazione determina l'erogazione di un aiuto annuale per tutta la durata dell'impegno medesimo.

Le disposizioni che seguono disciplinano i requisiti, le condizioni e le modalità per la presentazione delle domande di sostegno ed il relativo procedimento amministrativo fino all'erogazione degli aiuti, compresi gli impegni che i richiedenti sono tenuti a rispettare.

Il presente bando resta condizionato all'approvazione da parte della Commissione Europea delle modifiche apportate con la versione 7 del PSR 2014-2020.

2. Beneficiari

Possono usufruire degli aiuti previsti dal Tipo di Operazione 11.2.01“Mantenimento pratiche e metodi biologici” gli imprenditori agricoli, sia in forma singola che associata, incluse le cooperative, così come definiti al paragrafo 8.2.10.2 del P.S.R. 2014-2020.

In attuazione di quanto previsto dal paragrafo 8.1 del P.S.R. 2014-2020, tutti i beneficiari della Misura 11 devono essere iscritti all'Anagrafe delle Aziende agricole. I beneficiari possono essere ammessi ai sostegni finanziari unicamente se muniti di regolare titolo di conduzione per le superfici oggetto di richiesta di sostegno finanziario e se tale titolo è presente nel proprio fascicolo aziendale e inserito nell'Anagrafe delle Aziende agricole.

3. Condizioni di ammissibilità

Il Tipo di Operazione 11.2.01“Mantenimento pratiche e metodi biologici” è applicabile su tutte le superfici agricole del territorio regionale.

Possono usufruire dell'aiuto gli Agricoltori in attività così come definiti nel paragrafo 8.2.10.2. del P.S.R. 2014-2020.

Sono ammissibili solo le imprese agricole le cui superfici sono prevalentemente nella condizione di prima adesione alla produzione biologica dal quarto anno in poi (primo anno di adesione prevalente, come definito al paragrafo 4 del presente bando: 2015 o anni precedenti). Le domande di imprese che pur avendo un primo anno di adesione successivo al 2015 hanno fatto richiesta di adesione al presente bando vengono considerate come aderenti al Tipo di operazioni 11.2.01.

Le imprese zootecniche devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- superficie minima foraggera e di colture destinate alla alimentazione animale non inferiore a 3 ettari al momento della presentazione della domanda di sostegno e di ogni successiva domanda di pagamento;
- consistenza dell'allevamento non inferiore a 6 UBA. La verifica sarà effettuata con lo stesso metodo di calcolo sulla consistenza di riferimento esposta al paragrafo 6.1.

4. Impegni

Il Tipo di Operazione 11.2.01 ha una durata quinquennale e prevede il rispetto degli impegni di seguito riportati, la cui descrizione completa è disponibile al paragrafo 8.2.10.3.2 "11.2.01 – Mantenimento pratiche e metodi biologici" del P.S.R. 2014-2020.

Le imprese aderenti al Tipo di operazione 11.2.01 devono essere iscritte per tutto il periodo di impegno al regime di controllo e certificazione dell'agricoltura biologica, secondo quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 834/2007, dal Regolamento (CE) n. 889/2008, dalla relativa normativa nazionale di riferimento e dalla disciplina regionale. Tale sistema di controllo e certificazione garantisce che siano rispettate le norme tecniche di coltivazione e allevamento e di gestione aziendale dell'agricoltura biologica con la trasmissione alla Regione Emilia – Romagna delle informazioni relative alle irregolarità ed infrazioni riscontrate e sanzionate, al fine di applicare le eventuali riduzioni ed esclusioni sugli aiuti della Misura 11.

Oltre alle suddette norme tecniche e di gestione è richiesto l'utilizzo di irroratrici di fitofarmaci regolate conformemente a quanto disposto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1862/2016 e successive modificazioni (Impegno 5).

Gli aiuti erogati sono diversificati per tipologia di coltura e allevamento.

Per la definizione del primo anno di adesione prevalente si fa riferimento alla prima adesione alla produzione biologica delle superfici biologiche aziendali verificata tra il 2011 e il 2017 compresi; la verifica viene eseguita sulla SOI impegnata con la Misura 214 – Azione 2 del PSR 2007-13 o con la Misura 11 del PSR 2014-20; tale verifica riguarda sia la eventuale adesione ai due sistemi di aiuto sopraindicati, sia adesioni negli anni precedenti al Reg. (CE) n. 834/2007 registrate sul sistema Agribio o all'Albo degli operatori biologici; l'anno di prima adesione prevalente è quello nel quale viene raggiunto il 50% della SOI impegnata. Per il Tipo di Operazione 11.2.01 le adesioni al sistema dell'agricoltura biologica a partire dal 1° ottobre di ciascun anno determinano l'attribuzione dell'adesione all'anno successivo.

Le imprese aderenti si impegnano ad applicare il Tipo di operazione 11.2.01 per 5 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018, e devono quindi essere condotte e notificate al sistema di controllo e certificazione dell'agricoltura biologica entro tale data, con le seguenti precisazioni:

- La mancata variazione della notifica con la completa indicazione delle superfici e degli allevamenti entro il 30 gennaio 2018, determina l'inammissibilità al sostegno delle superfici e degli allevamenti non notificati.
- Eventuali allevamenti acquisiti nel corso delle annualità successive dovranno anch'essi essere condotte a partire dal 1° gennaio e notificate entro il 30 gennaio di ciascuna annualità, pena la inammissibilità della maggiorazione zootecnica prevista al paragrafo 6.1.

L'impegno quinquennale riguarda la parte di SAU aziendale per la quale viene presentata richiesta di impegno con la domanda di sostegno.

Per quanto riguarda gli allevamenti zootecnici biologici l'eventuale inserimento o esclusione di un allevamento e le oscillazioni annuali del numero di capi vengono equiparati all'aggiornamento colturale annuale.

Gli impegni che devono essere rispettati riguardano i seguenti aspetti del sistema di controllo e certificazione dell'agricoltura biologica di cui al Reg. (CE) n. 834/2007, sinteticamente riportati a scopo descrittivo in Allegato 1 al presente bando:

01 - Sementi e materiale di propagazione

02 - Avvicendamento colturale

03 - Fertilizzazione

04 - Lotta contro i parassiti, le malattie e le erbe infestanti

06 - Norme Produzione animale

07 - Salute animale

08 - Tenuta del Registro delle produzioni vegetali

09 - Tenuta di un Registro di stalla

10 - Obblighi tecnico amministrativi agricoltura biologica

E' inoltre previsto il rispetto dell'impegno "05 - Regolazione volontaria delle macchine distributrici dei prodotti fitosanitari".

E' consentita sulle medesime superfici e allevamenti anche la combinazione con i seguenti ulteriori Tipi di operazioni e impegni aggiuntivi facoltativi:

- Gestione degli effluenti (10.1.02)
- Incremento sostanza organica (10.1.03)
- Biodiversità animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di erosione genetica (10.1.05)
- Impegno aggiuntivo facoltativo 23 - Impiego cover crop come descritto nel Tipo di operazione 10.1.01
- Impegno aggiuntivo facoltativo 25 - Impiego del sistema Irrinet (o altri sistemi equivalenti) come descritto nel Tipo di operazione 10.1.01

L'adesione a questi Tipi di operazione e impegni aggiuntivi facoltativi comporta la concessione degli aiuti specifici definiti nella Misura 10, che si sommano a quelli base riportati al paragrafo 6 "Entità degli aiuti".

Gli impegni aggiuntivi facoltativi descritti nell'Allegato 2 al presente bando sono aggiornati annualmente e pubblicati sul sito web all'indirizzo <http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/produzioni-agroalimentari/doc/disciplinari/produzione-integrata/Collezione-dpi> .

Per gli impegni che richiedono la compilazione di schede di registrazione si fa rinvio a quelle previste dall'Organismo di certificazione di cui al Reg. (CE) n. 834/2007. I beneficiari del Tipo di Operazione 11.2.01 saranno tenuti a inserire tutte le informazioni previste.

Qualora sia data attuazione a livello regionale al D.M. n. 162 del 12/01/2015, le schede verranno compilate direttamente sul quaderno di campagna on-line.

5. Aree di applicazione prioritarie

Ai fini della delimitazione delle aree si fa riferimento alle modalità per le attribuzioni delle zonizzazioni definite al paragrafo 2 delle “Disposizioni comuni per le misure a superficie agricole del P.S.R. 2014-2020”.

Nella seguente tabella viene riportata la lista delle cartografie delle zonizzazioni impiegate per l'assegnazione delle priorità previste dai Tipi di Operazione 11.1.01 e 11.2.01.

Tabella 1) Aree impiegate per l'assegnazione delle priorità per Tipi di Operazione 11.1.01 e 11.2.01

Aree a prevalente tutela naturalistica	Zone di tutela naturalistica (art 25 del PTPR)
	Parchi e riserve naturali
	Aree riequilibrio ecologico
	Paesaggi naturali e seminaturali protetti
	Reti ecologiche di cui alla L.R. n. 20/2000 e L.R. n. 6/2005
	Rete Natura 2000
	Centri privati di riproduzione fauna allo stato naturale
	Oasi di protezione fauna
	Aziende faunistico-venatorie
Aree a prevalente tutela paesaggistica	Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale (Art. 19 del PTPR)
Aree a prevalente tutela idrologica	Comuni a basso carico azoto
	Zone vulnerabili ai nitrati
	Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (artt. 17 e 34 del PTPR)
	Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (art. 28 del PTPR)
	Zone di protezione delle acque sotterranee in territorio collinare e montano (art. 44, lett. C del PTA, PTCP)
	Zone di protezione delle acque sotterranee in territorio pedecollinare e di pianura (art. 44, lett. A e Tavola 1 del PTA, PTCP)
Aree di interesse per il miglioramento dello stato dei corpi idrici	

6. Entità degli aiuti

L'importo degli aiuti che possono essere corrisposti per ettaro di superficie condotta è differenziato in funzione delle colture praticate e tipo di allevamento come riportato nella seguente Tabella 2).

Tabella 2) Sostegni previsti per colture praticate e/o allevamento

GRUPPO COLTURALE	Sostegno annuo/ha
Foraggiere*	90
Seminativi	140
Barbabietola da zucchero, riso e proteoleaginose	321
Orticole e altre annuali	391
Olivo e castagno da frutto**	428
Vite e fruttiferi minori	567

Arboree principali (melo, pero, pesco e susino)	668
Premio maggiorato foraggiere* e colture destinate a alimentazione animale per il settore zootecnico da latte	383
Premio maggiorato foraggiere* e colture destinate a alimentazione animale per il settore zootecnico da carne	333

* I "Pascoli con tara" sono ammissibili esclusivamente nelle aziende zootecniche, a condizione che venga su di essi effettivamente praticata l'attività minima di pascolamento, se mantenuto nel periodo di riferimento il rapporto UBA aziendali/superficie foraggera aziendale superiore o uguale a 0,2; tale limitazione deve intendersi aggiuntiva e non sostitutiva dell'attività minima prevista nei pascoli (indistintamente con o senza tara) con riferimento allo svolgimento dell'attività agricola, così come definita dall'art. 4 paragrafo 1 lett. "c" del Reg. (UE) n. 1307/2013.

** Il "castagno da frutto" è ammissibile a condizioni che: a) la struttura e fisionomia dei soprassuoli è verificabile la prevalente copertura di piante del genere *Castanea* allevate da frutto; b) la copertura e il terreno sono oggetto nell'anno di riferimento delle indennità di ordinaria attività di coltivazione (come da art. 52 delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale); c) la superficie dichiarata "castagneto da frutto" interessata da copertura di piante allevate da frutto oggetto di ordinaria attività di coltivazione non presenta significative soluzioni di continuità (una soluzione di continuità è significativa quando l'area interessata deve essere considerata come differente singolo utilizzo); il codice da utilizzare per i "castagneti da frutto in produzione" è 1047 "castagno da mensa".

6.1 Premio con maggiorazione zootecnica

Per gli operatori che effettuano produzioni zootecniche ai sensi del Regolamento (CE) n. 834/2007 e successive modificazioni, per il tipo di operazione 11.2.01 (Mantenimento), è concesso un sostegno maggiorato per ettaro di superficie foraggiera e di colture destinate alla alimentazione animale (CDAA – vedi Allegato 3) come riportato in Tabella 2).

La quantificazione del sostegno alle superfici foraggiere e alle CDAA nelle imprese che praticano la zootecnia biologica, ove tali imprese gestiscano sia allevamenti da latte che da carne biologici, anche di diverse specie animali, è definita univocamente per tutte le superfici su cui può essere applicato il premio maggiorato in base alla consistenza prevalente rispetto a quella dichiarata, in termini di UBA allevate in relazione alle due diverse finalità produttive, degli allevamenti aziendali.

A tal fine possono essere considerati allevamenti da latte solo allevamenti bovini o ovi-caprini di razze a prevalente attitudine latte, mentre sono assimilati agli allevamenti da carne anche gli allevamenti di suini da riproduzione, avicoli di galline ovaiole e da riproduzione, cunicoli da riproduzione e gli allevamenti equini da carne. Relativamente agli indici di conversione da capi animali ad UBA si applicano agli indici di cui all'allegato II del Reg. (UE) n. 808/2014.

Per tutte le imprese zootecniche l'aiuto maggiorato è calcolato esclusivamente per quelle superfici che determinano un rapporto UBA/superficie foraggiera e CDAA non inferiore a 1, in pianura, 0,8 in collina e 0,6 in montagna; per le eventuali ulteriori superfici foraggiere e di CDAA di tali imprese, sarà corrisposto il premio allo stesso livello delle aziende che praticano l'agricoltura biologica solo sulle produzioni vegetali.

La consistenza zootecnica di riferimento per il calcolo del premio maggiorato, è la consistenza media dell'allevamento dell'anno solare precedente ciascun anno di pagamento, desumibile dalle Banche dati nazionali zootecniche dove disponibili e altre registrazioni aziendali. Nel primo anno di apertura di un nuovo allevamento, qualora esso sia assoggettato al regime di agricoltura

biologica entro il 30/01 dell'anno di domanda per il calcolo del premio maggiorato potrà essere utilizzata la consistenza dell'allevamento dal 1/1 al 30/01.

In caso di trasferimento di conduzione su un allevamento che permane assoggettato al regime di agricoltura biologica ai fini del computo della maggiorazione si fa riferimento alla consistenza media dell'anno solare precedente dedotta dalla combinazione delle consistenze del cedente e del subentrante.

In caso di cessazione dell'allevamento nel corso di una annualità il premio maggiorato per la stessa annualità non potrà essere corrisposto.

L'aiuto maggiorato per le superfici connesse con l'attività zootecnica biologica sarà corrisposto anche in relazione alle UBA di allevamenti biologici ubicati anche in province limitrofe collocate in altre Regioni, verificando la sussistenza delle condizioni di non sovracompensazione.

6.2 Adesione a Impegni aggiuntivi facoltativi e ulteriori Tipi di operazioni della Misura 10

In caso di adesione ai seguenti ulteriori Tipi di operazioni della Misura 10 vengono concessi gli aiuti specifici definiti nella Misura 10, che si sommano a quelli base sopra riportati in Tabella 2:

- Gestione degli effluenti (10.1.02)
- Incremento sostanza organica (10.1.03)
- Biodiversità animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di erosione genetica (10.1.05)

In caso di adozione degli impegni aggiuntivi facoltativi verranno concessi, sulle superfici direttamente interessate, gli aiuti indicati nella seguente Tabella 3):

Tabella 3) Sostegni previsti per Impegni aggiuntivi facoltativi

Impegno aggiuntivo facoltativo	Sostegno annuo/ha
23 - Impiego cover crop	170 Euro/ha
25 - Impiego del sistema Irrinet (o altri sistemi equivalenti)	15 Euro/ha

In ogni caso, non potranno essere superati per somma di impegni base, aggiuntivi facoltativi e di ulteriori tipi di operazione della Misura 10 i massimali di 600 Euro/ha per le colture annuali e le erbacee poliennali e di 900 Euro/ha per le colture arboree poliennali. Gli aiuti relativi al Tipo di operazione 10.1.05 "Biodiversità animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di erosione genetica", riferiti esclusivamente alle UBA in allevamento, non vengono sommati al fine della verifica dei massimali sopracitati.

In applicazione dell'art. 48 del Reg. (UE) n. 1305/2013, gli aiuti possono essere oggetto di revisione secondo quanto riportato al paragrafo 2 delle “Disposizioni comuni per le misure a superficie agricole del P.S.R. 2014-2020”.

7. Presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni

La competenza all'istruttoria delle domande di sostegno presentate a valere sul presente bando spetta ai Servizi Territoriali agricoltura, caccia e pesca regionali.

La domanda di sostegno è **unica** anche qualora le superfici oggetto dei medesimi impegni ricadano in territori di più Servizi Territoriali agricoltura, caccia e pesca regionali competenti.

Se le superfici oggetto di impegno ricadono in territori di più Servizi Territoriali, la competenza relativa all'istruttoria delle domande di sostegno presentate è attribuita al Servizio Territoriale in cui è ubicata la maggior parte della superficie oggetto di impegno.

Per la compilazione e la presentazione delle domande di sostegno si fa riferimento alle disposizioni approvate dall'organismo pagatore AGREA in merito alla procedura operativa generale per la presentazione delle domande.

La scadenza per la presentazione delle domande di sostegno per impegni decorrenti dal 01/01/2018 è fissata al 31 gennaio 2018. Tale scadenza può essere prorogata per giustificati motivi con atto del Direttore Generale Agricoltura Caccia e Pesca.

AGREA provvederà a dare comunicazione sul proprio sito internet del primo giorno utile per la presentazione delle domande di sostegno.

Le domande di sostegno inerenti i nuovi impegni non avranno automaticamente valenza di domanda di pagamento; pertanto i beneficiari dovranno presentare specifica domanda di pagamento per ogni anno di impegno nei termini di presentazione fissati da AGREA.

L'importo della domanda di sostegno costituisce tetto di spesa per la prima annualità di pagamento.

Le domande di sostegno per assunzione di nuovi impegni agro-climatico-ambientali del Tipo di Operazione 11.2.01 possono essere accolte solo per particelle e allevamenti che alla data di decorrenza dei nuovi impegni non risultano assoggettate ad altri impegni inerenti alla Misura 10 o alla Misura 11 o ad Azioni di analoghe Misure agroambientali ancora in essere, anche attivate in precedenti periodi di programmazione, fatto salvo le seguenti eccezioni: “Gestione degli effluenti” (10.1.02); “Incremento sostanza organica” (10.1.03) o Azione 4 della Misura 214 del P.S.R. 2007-2013; allevamenti aderenti a ”Biodiversità animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di erosione genetica” (10.1.05) o Azione 5 della Misura 214 del P.S.R. 20072013.

In sede di presentazione della domanda di sostegno il sistema gestionale di AGREA permette l'assunzione di impegni che comportano un premio anche superiore al massimale, secondo quanto previsto al paragrafo 4.2. “Compatibilità fra Misure e Tipi di operazione” delle “Disposizioni comuni per le misure a superficie agricole del P.S.R. 2014-2020”, ma opera comunque la riduzione di cui al paragrafo 6 al presente bando. Pertanto una volta raggiunto o superato il massimale non è ammissibile l'assunzione di ulteriore impegni.

8. Dotazione finanziaria

Con riferimento alla dotazione finanziaria del P.S.R. 2014-2020, per la quantificazione delle risorse complessive disponibili per il presente bando si rimanda al paragrafo 3 delle “Disposizioni

comuni per le misure a superficie del P.S.R. 2014-2020. Le risorse per la prima annualità (2018) ammontano a 1.000.000¹ euro.

Le eventuali risorse non utilizzate per il finanziamento delle domande relative al Tipo di operazione 11.2.01 in attuazione del presente bando verranno utilizzate per il finanziamento delle domande relative al Tipo di operazione 11.1.01.

9. Selezione delle “domande di sostegno” per l’assunzione iniziale di nuovi impegni

Di seguito si descrivono i criteri di selezione delle domande di sostegno per gli impegni dei Tipi di operazione decorrenti dal 2018 che dovranno essere applicati qualora i fabbisogni desunti dalla totalità delle domande di sostegno ammissibili, superino le disponibilità finanziaria del bando.

Il riferimento per l’applicazione delle procedure selettive, oltre al presente bando, è il paragrafo 8.2.10.3.2.7 "Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione" del PSR 2014-2020 che individua i seguenti criteri:

- Collocazione in Zone vulnerabili ai Nitrati (ZVN) ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE e aree della Rete Natura 2000 ai sensi delle Direttive n. 2009/147/CE e n. 92/43/CEE;
- Collocazione in eventuali altre aree individuate nelle programmazioni della Regione Emilia-Romagna quali quelle: a prevalente tutela naturalistica; a prevalente tutela aree paesaggistica; prevalente tutela idrologica;
- Prima adesione prevalente alla Agricoltura biologica (tenuto conto anche delle adesioni in applicazione del Regolamento n. 1698/2005 o 1305/2013 della Strategia nazionale dei programmi operativi previsti dalla OCM unica – settore ortofrutticolo (Reg. (CE) n. 1234/2007 e (UE) n. 1308/2013);
- adesione ad impegni aggiuntivi facoltativi;
- applicazione degli impegni sull’intera superficie aziendale.

Modalità operative per la determinazione della graduatoria

In Tabella a) sono stati attribuiti i pesi espressi in valore numerico per i criteri territoriali.

Tabella a) Valori numerici di priorità distinti per tipologie di criteri territoriali

Priorità		Punteggio
1	Superfici agricole ricadenti Zone vulnerabili ai Nitrati (ZVN) ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE o aree della Rete Natura 2000 ai sensi delle Direttive n. 2009/147/CE e n. 92/43/CEE in Rete Natura 2000 o Aree di interesse per il miglioramento dello stato dei corpi idrici	35
2	Superfici agricole ricadenti nelle restanti aree a prevalente tutela naturalistica o in altre aree a prevalente tutela paesaggistica o in altre aree a prevalente tutela idrologica	10

¹ Le cifre previste nei Bandi sono state approssimate all’euro rispetto alle risorse indicate nella Tabella B delle Disposizioni comuni.

Per l'applicazione dei criteri territoriali, l'unità di riferimento di base per l'attribuzione della priorità è la particella catastale.

L'attribuzione finale del punteggio è determinato per domanda tenendo conto della presenza di superfici ricadenti in aree preferenziali e non. Ai fini del calcolo la appartenenza viene considerata una volta sola all'interno di ciascun gruppo di aree (1 o 2).

A tal fine si procede al calcolo della SOI (superficie oggetto di impegno) di ciascuna particella che presenta le priorità indicate in tabella a) e si divide questo valore con la SOI totale aziendale:

(punteggio di priorità) x (ettari di superficie oggetto di impegno per tipologia di priorità / ettari di superficie aziendale oggetto di impegno)

Tabella b) – Attribuzione del punteggio sulla base delle priorità territoriali

Tipologia di priorità territoriale (da tab. A)	Punteggio di priorità (da tab. A) a	Rapporto tra la superficie oggetto di impegno per tipologia di priorità e la superficie aziendale oggetto di impegno b	Punteggio per tipologia di priorità c = b x a
Priorità territoriale 1	35	ha SOI priorità territoriale 1 / ha SOI aziendale	A
Priorità territoriale 2	10	ha SOI priorità territoriale 2 / ha SOI aziendale	B
Totale punteggio			A + B

La somma dei valori A e B ottenuti come riportato in tabella b costituisce il punteggio da assegnare alla domanda relativamente alle priorità territoriali.

In tabella c sono stati attribuiti i pesi espressi in valore numerico, sulla base dei principi tecnici e di durata di adesione.

Tabella c) Valori numerici di priorità distinti per tipologie di criteri tecnici e di durata di adesione

Tipologie di criteri tecnici e di durata di adesione	Punteggio
Prima adesione prevalente alla Agricoltura biologica (tenuto conto anche delle adesioni in applicazione del Regolamento (CE) n., 1698/05 o 1305/2013 o della Strategia nazionale dei programmi operativi previsti dalla OCM unica – settore ortofrutticoli (Reg. (CE) n. 1234/2007 e (UE) n. 1308/2013)*	
- quarto o quinto anno di adesione prevalente a Agricoltura biologica (primo anno di adesione prevalente 2015 o 2014)	30
- sesto o settimo anno di adesione prevalente a Agricoltura biologica (primo anno di adesione prevalente 2013 o 2012)	15

Adesione ad impegni aggiuntivi facoltativi **	10 punti max (5 per ciascun impegno aggiuntivo fino a un max di 2 impegni)
Applicazione degli impegni sull'intera superficie aziendale***	15 punti

* L'anno di prima adesione prevalente è definito al paragrafo 4; alle imprese che pur avendo un primo anno di adesione prevalente successivo al 2015 hanno fatto richiesta di adesione al presente bando come operazione 11.2.01 vengono assegnati 30 punti;

** Il punteggio viene assegnato in base alla richiesta di adesione sul presente bando e in proporzione alla incidenza della SOI soggetta a impegni aggiuntivi / SOI aziendale; l'adesione agli impegni è obbligatoria per l'intero periodo di impegno, in caso di rinuncia all'impegno aggiuntivo è prevista la restituzione di tutte le annualità di premio percepite per l'impegno aggiuntivo; in caso di rinuncia all'impegno aggiuntivo o di violazione specifica o superiore nel corso dei primi tre anni di impegno viene inoltre eseguita la verifica della rilevanza del punteggio al fine della ammissibilità della intera domanda e se ricorre il caso è prevista la restituzione di tutte le annualità percepite per la intera domanda.

***Si intende l'applicazione sull'intera SAU aziendale dei corpi separati aderenti alla Misura 11 - come definiti in Allegato 2 alla deliberazione n. 1785/2015 - ad esclusione della superficie già impegnata con i bandi precedenti sui Tipi di operazioni 6, 7, 9 e 10 della Misura 10 del PSR 2014-2020 o sulle azioni 6, 8, 9 e 10 della Misura 214 del PSR 2007-2013 o oggetto di impegno a valere sulle medesime operazioni di bandi attivati per impegni con decorrenza 1° gennaio 2018.

La somma dei valori ottenuti come riportato in tabella b) e degli eventuali punteggi dei criteri come stabiliti in tabella c) costituisce il punteggio da assegnare alla domanda.

Le domande saranno ordinate in relazione ai punteggi attribuiti.

Differenziazione delle posizioni ex-aequo

A parità di punteggio, precederanno in graduatoria le domande con maggior superficie impegnata.

10. Istruttoria delle domande

Il controllo amministrativo sulle domande di sostegno ai fini della ammissibilità e della selezione è effettuato dai Servizi Territoriali competenti. Ogni Servizio Territoriale provvederà:

- a) alla ricezione delle domande secondo le modalità definite nella procedura operativa di compilazione e presentazione domande di AGREA;
- b) all'istruttoria finalizzata alla verifica dei criteri di ammissibilità previsti dal P.S.R. 2014-2020 e dal presente bando, alla quantificazione degli importi di aiuto ed ai controlli di competenza;
- c) a definire gli esiti delle istruttorie sul Sistema Informativo SIAG di AGREA finalizzate all'ammissibilità, inclusa la formalizzazione del punteggio attribuito a ciascuna domanda in base ai criteri di selezione;
- d) all'approvazione:
 - di un elenco delle domande che soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità riportando per ognuna di esse i sostegni finanziari e i punteggi generati in automatico dal sistema in applicazione dei criteri di selezione (che include, se del caso, le imprese non considerate in Conversione ai sensi del bando del Tipo di operazione 11.1.01 e riclassificate in Mantenimento per la loro istruttoria di ammissione al Tipo di operazione 11.2.01);
 - di un elenco delle istanze che non soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità per le quali il Responsabile del procedimento dovrà aver espletato, ai sensi della normativa in materia di procedimento, gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l'interessato circa i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;

- e) ad inviare gli elenchi di cui alla lettera d) al Responsabile del Servizio Agricoltura Sostenibile della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca entro 70 giorni di calendario dal termine fissato per la presentazione delle domande di sostegno. Il termine ultimo per inviare gli elenchi di cui alla lettera d) può essere prorogato per giustificati motivi da Direttore Generale Agricoltura caccia e pesca.

Il Responsabile del Servizio Agricoltura Sostenibile assumerà, entro 20 giorni dall'acquisizione di tutti gli elenchi, uno specifico atto di approvazione della graduatoria delle domande ammissibili, con quantificazione dei sostegni spettanti, individuando le domande integralmente finanziate in relazione alle risorse recate dal bando. Nel medesimo atto saranno altresì indicate le domande ritenute non ammissibili.

Nell'ipotesi in cui la dotazione finanziaria risulti sufficiente al soddisfacimento integrale delle domande pervenute e ritenute ammissibili, verrà approvato un elenco di beneficiari ordinato in funzione del numero di domanda AGREA.

Gli atti formali sono resi disponibili per tutti i beneficiari sul sito internet dell'Amministrazione regionale e sul BURERT; è esclusa ogni altra comunicazione formale.

Il responsabile di procedimento dei Servizi Territoriali agricoltura, caccia e pesca per le attività istruttorie di ammissibilità delle domande di sostegno e di pagamento è indicato nell'Allegato 12 della deliberazione che approva il presente bando.

Il responsabile del procedimento per la fase di competenza regionale è il Dott. Carlo Malavolta Servizio Agricoltura Sostenibile della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca, viale della Fiera n. 8, 40127 Bologna.

11. “Domande di pagamento”

Per la compilazione e la presentazione delle domande di pagamento si rinvia a quanto previsto nelle disposizioni definite da AGREA.

I Servizi Territoriali competenti provvederanno all'istruttoria delle domande di pagamento.

Le domande di pagamento non potranno riguardare superfici diverse, per delimitazione ed estensione, da quelle ammesse con la domanda di sostegno ad eccezione dei casi previsti al paragrafo 12. “Variazione delle superfici ammesse ad impegno durante il corso del quinquennio di impegno o con la presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni.”.

Annualmente AGREA provvederà a dare adeguata comunicazione, anche tramite pubblicazione su proprio sito internet, del primo giorno utile per la presentazione delle domande di pagamento.

Analoga pubblicizzazione sarà effettuata nel sito internet della Regione e sul BURERT. Sono comunque applicabili ai Tipi di Operazione 11.1.01 e 11.2.01 le disposizioni sulle presentazioni tardive previste dall'art. 13 del Reg. (UE) n. 640/2014.

12. Variazione delle superfici ammesse ad impegno durante il corso del quinquennio di impegno o con la presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni.

Eventuali variazioni delle superfici saranno ammesse esclusivamente per quanto disposto:

- dal paragrafo 4.5.2 “Subentro negli impegni e nella conduzione” delle “Disposizioni comuni per le misure a superficie del P.S.R. 2014-2020”;
- per i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali di cui all'art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014;
- in conseguenza degli esiti delle attività di controllo delle Autorità competenti.

Le condizioni di ammissibilità di cui al paragrafo 3 devono comunque sempre essere garantite.

13. Controlli e sanzioni

Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto disposto

- dal Reg. (UE) n. 1306/2013;
- dal Reg. (UE) n. 640/2014;
- dal Reg. (UE) n. 809/2014;
- dal D.M. n. 2490/2017 e s.m.i.;
- dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2220/2016 e s.m.i. che riporta le disposizioni regionali per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni in caso di inadempienze nelle misure a superficie per le domande riferite al P.S.R. 2014-2020 e alle precedenti programmazioni previste dal D.M. n. 3536/2016;
- dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1630/2016 e s.m.i.;
- dalle procedure di AGREA inerenti al controllo sulle misure a premio per superfici ed animali.

La decadenza dalla concessione del sostegno e, conseguentemente, la restituzione delle somme percepite con interessi è determinata:

- dalla perdita dei requisiti di cui al paragrafo 2;
- dalla perdita delle condizioni di ammissibilità di cui al paragrafo 3;
- dai casi individuati dal provvedimento regionale per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni.

Restano inoltre ferme le disposizioni comunitarie e le conseguenti sanzioni collegate alla corretta dichiarazione delle superfici oggetto di pagamento.

14. Condizionalità

I Tipi di operazione 11. 1.01 e 11.2.01 rientrano tra quelle indicate all'art. 92 del Reg. (UE) n. 1306/2013. I beneficiari sono pertanto tenuti - nel periodo corrispondente al periodo di impegno e su qualsiasi superficie agricola condotta, inclusi i terreni sui quali non percepiscono alcun aiuto - al rispetto dei criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle norme per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di condizionalità in applicazione del Titolo VI del Reg. (UE) n. 1306/2013.

La mancata ottemperanza agli obblighi relativi al regime di condizionalità comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al Titolo IV – Capo II - del Reg. (UE) n. 640/2014.

Ai fini del rispetto delle norme di Condizionalità si richiamano anche il D.M. n. 2490 del 25/01/2017 e le delibere regionali annuali di recepimento con le loro eventuali modifiche ed integrazioni.

15. Subentro nell'impegno

Per le disposizioni riguardanti il subentro nell'impegno si fa rinvio al paragrafo 4.5.2 delle "Disposizioni comuni per le misure a superficie del P.S.R. 2014-2020".

16. Prescrizioni generali

Tutti i requisiti e le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 9, le condizioni di ammissibilità di cui al paragrafo 3 e le attribuzioni di cui al paragrafo 5 devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda. La mancanza anche di uno solo dei requisiti e condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 costituisce motivo di non ammissibilità della domanda.

Sarà cura del richiedente garantire l'ottemperanza agli impegni assunti per l'intero periodo di impegno, a prescindere dalla durata del titolo di possesso sussistente all'atto di presentazione della "domanda di sostegno", fatto salvo quanto previsto al paragrafo 15.

Le imprese che presentano domanda per i Tipi di operazione 11.1.01 e 11.2.01 devono comunicare per iscritto al Servizio Territoriale competente, qualunque evento (causa di forza maggiore o circostanza eccezionale) che possa comportare l'impossibilità oggettiva di rispettare i requisiti e gli impegni. Tale comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità previste dall'articolo 4 del Reg. (UE) n. 640/2014.

17. Norme di complementarietà e demarcazione con OCM ortofrutta

Per quanto riguarda i tipi di operazione 11.1.01 e 11.2.01:

- il PSR può intervenire per le aziende socie di Organizzazioni di Produttori (OP) del settore ortofrutticolo per tutte le colture presenti in azienda
- l'OCM del settore ortofrutticolo interviene a favore delle aziende socie di OP per le sole colture presenti in azienda e previste dall'allegato 1 parte IX del Reg. UE n. 1308/13 (di seguito "colture OCM").

La adesione ai Tipi di operazione 11.1.01 e 11.2.01 da parte dell'impresa comporta l'impegno, per l'intero quinquennio, dell'intera superficie delle colture OCM indicate nella domanda di sostegno iniziale.

L'impegno riguarderà sempre l'intera superficie delle colture individuate.

Le superfici oggetto di aiuto su una coltura impegnata in ambito PSR non potranno essere in ogni caso oggetto di aiuto per la medesima annualità sui programmi operativi OCM, neppure per eventuali colture diverse e non impegnate in PSR che dovessero susseguirsi come colture di secondo raccolto nel medesimo anno.

Le OP del settore ortofrutticolo all'interno della parte ambientale del proprio programma operativo individuano annualmente le imprese e, per ciascuna impresa, le colture finanziabili per l'applicazione della produzione integrata e dell'agricoltura biologica.

In ogni caso la garanzia di esclusione del doppio finanziamento viene assicurata dalla procedura di gestione e controllo implementata dalla Regione Emilia-Romagna. Per la gestione e il controllo delle attività realizzate dalle Organizzazioni dei produttori (OP) nell'ambito dei programmi operativi previsti dalla OCM - settore Ortofrutticolo è stato implementato uno specifico Sistema informativo per la gestione delle misure a superficie (produzione integrata e agricoltura biologica) previste dalla Disciplina ambientale della Strategia nazionale OCM. Questo Sistema permette l'incrocio fra le basi di dati del PSR per evitare che sulla stessa superficie sia erogato un doppio finanziamento.

Le OP del settore ortofrutticolo possono finanziare la applicazione della produzione integrata o biologica anche per i funghi; il calcolo degli aiuti per queste colture avviene rispettando i principi fissati dal Reg. (UE) n. 1305/2013.

18. Obblighi in materia di pubblicità e informazione

Per gli obblighi in materia di pubblicità e informazione previsti dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1630/2016, si rimanda al paragrafo 8. "Obblighi in materia di pubblicità e informazione" delle Disposizioni Comuni per misure a superficie agricole del PSR 2014-2020 e del PSR 2007- 2013 e precedenti programmazioni in trascinamento.

Tutti i beneficiari che dispongono di un sito web per uso professionale, devono riportare le informazioni, richieste dalla deliberazione di Giunta regionale 1630/2016, come da allegato 4 al

presente bando.

19. Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rimanda al contenuto dei seguenti riferimenti normativi:

- Reg. (UE) n. 1305/2013;
- Reg. delegato (UE) n. 807/2014 che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- Reg. (UE) n. 1306/2013 sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola;
- Reg. delegato (UE) n. 640/2014 che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013;
- Reg. delegato (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013;
- P.S.R. 2014-2020;
- D.M. n. 2490/2017;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 2220/2016 e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 1630/2016 e s.m.i.;
- ulteriori norme di carattere comunitario, nazionale e regionale che regolano la materia.

ALLEGATO 1 DESCRIZIONE SINTETICA IMPEGNI OBBLIGATORI*

*Le aziende aderenti al tipo di operazione devono essere iscritte al regime di controllo e rispettare le norme tecniche di coltivazione e allevamento e di gestione aziendale dell'Agricoltura Biologica secondo quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 834/2007, dal successivo regolamento di applicazione Reg. CE n. 889/2008, delle successive modificazioni e dalla relativa normativa nazionale di riferimento; oltre a tali norme tecniche e di gestione è richiesto l'utilizzo di irroratrici di fitofarmaci regolate conformemente a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1862/2016 e successive modificazioni (Impegno 5).

IMPEGNO	DESCRIZIONE
<p>1) Sementi e materiale di propagazione</p>	<p>Divieto di utilizzo OGM</p> <p>Obbligo di utilizzo di sementi e materiali di moltiplicazione vegetativa prodotti biologicamente per la produzione di prodotti diversi dalle sementi e dai materiali di propagazione vegetativa</p> <p>Le piante madri da cui provengono le sementi e la pianta genitrice da cui proviene il materiale di moltiplicazione vegetativa devono essere prodotte secondo le norme stabilite nel Reg. CE n. 834/2007 per almeno una generazione o, nel caso di colture perenni, per due cicli vegetativi</p> <p>E' possibile la concessione di una deroga, cioè l'autorizzazione ad utilizzare sementi o materiale di moltiplicazione vegetativo non ottenuti con il metodo di produzione biologico unicamente nei casi indicati nell'Allegato V del DM 27 novembre 2009.</p>
<p>2) Avvicendamento culturale</p>	<p>Obbligo di rispetto dei vincoli di avvicendamento come di seguito specificato:</p> <p>In caso di colture seminative, orticole non specializzate e specializzate, sia in pieno campo che in ambiente protetto, la medesima specie è coltivata sulla stessa superficie solo dopo l'avvicinarsi di almeno due cicli culturali di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa o a coltura da sovescio.</p> <p>In deroga a quanto sopra riportato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i cereali autunno-vernini e il pomodoro in ambiente protetto possono succedere a loro stessi per un massimo di due cicli culturali, che devono essere seguiti da almeno due cicli di colture di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa o a coltura da sovescio; - il riso può succedere a se stesso per un massimo di tre cicli, seguiti da almeno due cicli di colture di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa o altra coltura da sovescio; - gli ortaggi a foglia a ciclo breve possono succedere a loro stessi al massimo per tre cicli consecutivi, successivamente ai tre cicli segue almeno una coltura da radice/tubero oppure una coltura da sovescio. <p>-le colture da taglio non succedono a se stesse; a fine ciclo culturale, della durata massima di 6 mesi, la coltura da taglio è interrata e seguita da almeno una coltura da radice/tubero oppure da un sovescio.</p> <p>-in tutti i casi previsti, il ciclo di coltivazione della coltura da sovescio ha una durata minima di 70 giorni.</p>
<p>3) Fertilizzazione</p>	<p>Sono ammessi solo concimi e ammendanti di origine naturale autorizzati all'uso in produzione biologica</p> <p>E' consentito l'utilizzo di preparati biodinamici</p> <p>Non è consentito l'uso di concimi minerali azotati di sintesi.</p> <p>Obbligo di rispetto della quantità totale di effluenti di allevamento (direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole) impiegati nell'azienda che non può superare i 170 kg di azoto per anno/ettaro di superficie agricola utilizzata.</p> <p>Tale limite si applica esclusivamente all'impiego di letame, letame essiccato e pollina, effluenti di allevamento compostati inclusa la pollina, letame compostato ed effluenti di allevamento liquidi.</p>
<p>4) Lotta contro i parassiti, le malattie e le erbe infestanti</p>	<p>Rispetto delle disposizioni in materia di lotta contro i parassiti, le malattie e le erbe infestanti</p> <p>Obbligo di effettuare la lotta attraverso il ricorso ai nemici naturali, la scelta delle specie e delle varietà, la rotazione delle colture, le tecniche culturali e i processi termici</p> <p>Obbligo di utilizzare solo i prodotti ammessi e indicati nell'allegato II del regolamento 889/2008 specificamente autorizzati in Italia</p>

5) Regolazione volontaria delle macchine distributrici dei prodotti fitosanitari	L'impegno consiste nell'acquisizione di una certificazione (volontaria) di "regolazione o taratura" strumentale effettuata, secondo quanto previsto nei Disciplinari di produzione integrata di cui al Tipo di operazione 10.1.01, presso i centri prova autorizzati dalla Regione ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 1862/2016 e successive modificazioni (secondo quanto definito dal PAN da effettuarsi ogni 5 anni) per le macchine che distribuiscono i prodotti fitosanitari a completamento delle operazioni del controllo funzionale.
6) Norme Produzione animale	<p>Origine degli animali biologici: gli animali biologici nascono e sono allevati in aziende biologiche, salvo deroga autorizzata ai sensi artt. 9, 38 e 42 del Reg. (CE) n. 889/2008</p> <p>Densità degli animali; non deve essere superato il limite dei 170 kg di azoto per anno/ettaro di superficie agricola)</p> <p>Utilizzare mangimi per l'alimentazione degli animali che siano provenienti dalla stessa azienda in cui sono allevati o da altre aziende biologiche della stessa regione.</p> <p>Utilizzare mangimi biologici che soddisfano fabbisogno nutrizionale degli animali nei vari stadi di sviluppo. Una parte della razione può contenere mangimi provenienti da aziende che sono in conversione all'agricoltura biologica.</p> <p>Agli animali deve essere garantita la possibilità di accesso a spazi aperti con vincoli specifici per i diversi allevamenti</p> <p>Avere cura del benessere degli animali</p>
7) Salute animale	<p>Obbligo di effettuare la profilassi, i trattamenti e le cure veterinarie rispettando le seguenti norme:</p> <ul style="list-style-type: none"> - scelta delle razze o delle linee e ceppi appropriati di animali; - applicazione di pratiche di allevamento adeguate che stimolino le difese immunologiche naturali degli animali; - uso di alimenti di alta qualità; - adeguata densità degli animali <p>I medicinali veterinari allopatrici di sintesi chimica, compresi gli antibiotici, possono essere utilizzati in caso di necessità e a condizioni rigorose, ove risultino inappropriati i prodotti omeopatici, fitoterapici e altri prodotti</p>
8) Tenuta del Registro delle produzioni vegetali	<p>Il registro delle produzioni vegetali deve contenere almeno i seguenti dati: a) impiego di materie prime</p> <p>b) operazioni colturali</p> <p>c) l'impiego di fertilizzanti: data di applicazione, tipo e quantità di fertilizzante, appezzamenti interessati;</p> <p>d) impiego di prodotti fitosanitari: motivo e data del trattamento, tipo di prodotto, modalità di trattamento;</p> <p>e) acquisto di fattori di produzione agricoli: data, tipo e quantità di prodotto acquistato;</p> <p>f) raccolto: data, tipo e quantità di produzione biologica o in conversione.</p> <p>Le schede per le registrazioni devono essere aggiornate tempestivamente e devono essere sempre a disposizione dell'autorità o dell'organismo di controllo presso la sede dell'impresa.</p>

<p>9) Tenuta di un Registro di stalla</p>	<p>Il registro di stalla deve contenere una descrizione completa dei seguenti dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) animali in entrata: origine, data di entrata, periodo di conversione, marchio d'identificazione e cartella veterinaria; b) animali in uscita: età, numero di capi, peso in caso di macellazione, marchio d'identificazione e destinazione; c) eventuali perdite di animali e relativa motivazione; d) l'alimentazione: tipo di alimenti, inclusi gli integratori alimentari, proporzione dei vari ingredienti della razione, periodo di accesso agli spazi liberi, periodi di transumanza in caso di limitazioni; e) profilassi, i trattamenti e le cure veterinarie: data del trattamento, particolari della diagnosi, posologia; tipo di prodotto somministrato con indicazione dei principi attivi in esso contenuti, modalità di trattamento, prescrizioni del veterinario con relativa giustificazione e periodi di attesa imposti per la commercializzazione dei prodotti animali etichettati come biologici. <p>Le schede per le registrazioni devono essere aggiornate tempestivamente e devono essere sempre a disposizione dell'autorità o dell'organismo di controllo presso la sede dell'impresa.</p>
<p>10) Obblighi tecnico amministrativi agricoltura biologica</p>	<p>Adempimenti documentali relativi all'assoggettamento al sistema di controllo dell'agricoltura biologica (Sistema Informativo Biologico regionale AGRIBIO e/o nazionale SIB)</p>

ALLEGATO 2: IMPEGNI AGGIUNTIVI FACOLTATIVI

IMPEGNO	DESCRIZIONE
23) Impiego cover crop	Mantenere una copertura vegetale nel periodo autunno-invernale (almeno fino alla fine del mese di febbraio mediante semina entro il 31 ottobre) Divieto di fertilizzazione e trattamenti fitosanitari
25) Impiego del sistema Irrinet	Impiego del sistema Irrinet (o altri sistemi equivalenti) per il calcolo del bilancio idrico con rispetto delle date e dei volumi consigliati. Registrazione dei dati meteo e irrigazione.

ALLEGATO 3: CDAA – COLTURE DESTINATE AD ALIMENTAZIONE ANIMALE AMMISSIBILI AL PREMIO MAGGIORATO PER ZOOTECCIA

GRUPPO COLTURALE	DESCRIZIONE
Foraggiere	Tutte
Seminativi	Avena, Mais, Orzo, Segale, Sorgo, Triticale, Farro
Bietola, riso e proteoleaginose	Cece, Colza, Girasole, Ravizzone, Pisello proteico, Soia, Fava, Favetta, Favino e Lupino



UNIONE EUROPEA
Fondo Europeo Agricolo
per lo Sviluppo Rurale



**Programma di
Sviluppo Rurale**
dell'Emilia-Romagna
2014 - 2020

MISURA 11 - AGRICOLTURA BIOLOGICA

Tipo di operazione 11.2.01 “Mantenimento pratiche e metodi biologici”

Bando unico regionale per domande di sostegno con decorrenza 1° gennaio 20__

Finalità:

Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura (Priorità P4) e "Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi" (Focus area 4B) attraverso la Conversione alle pratiche e metodi della agricoltura biologica con impegno di durata quinquennale

Risultati Attesi:

Superfici aziendali oggetto di concessione per il Tipo di operazione: 11.2.01 “Mantenimento pratiche e metodi biologici”

HA _____

Allevamenti aziendali oggetto di concessione per il Tipo di operazione: 11.2.01 “Mantenimento pratiche e metodi biologici”

UBA N. _____

Importo del sostegno oggetto di concessione (concesso per 5 anni):

€ _____



Bandi unici regionali con decorrenza iniziale d'impegno 1° Gennaio 2018 dei Tipi di operazione delle Misure 10 e 11 - Individuazione dei Responsabili del procedimento amministrativo, della struttura preposta all'istruttoria e ad ogni altro adempimento procedurale per ogni Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca.

Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca	Responsabile del procedimento per i Tipi di operazione della Misura 10	Responsabile del procedimento per i Tipi di operazione della Misura 11	Struttura preposta all'istruttoria e ad ogni altro adempimento procedurale	Uffici presso i quali è possibile richiedere l'accesso agli atti
Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Bologna	Falleni Fabio	Falleni Fabio	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Bologna	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Bologna Ufficio di Bologna Viale Silvani, 6 - 40122 Bologna (BO) Ufficio di Imola Via Boccaccio, 27 - 40026 Imola (BO) Ufficio di Vergato Piazza della Pace, 4 - 40038 Vergato (BO) Ufficio di Pianoro Viale Risorgimento, 1 - 40065 Pianoro (BO)
Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Ferrara	Finco Renato	Finco Renato	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Ferrara	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Ferrara V.le Cavour, 143 - 44121 Ferrara (FE)
Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Forlì - Cesena	Balzani Riccardo	Balzani Riccardo	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Forlì - Cesena	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Forlì - Cesena Piazza Morgagni 2 - 47021 Forlì - Cesena (FC)
Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Modena	Quartieri Alessandra	Quartieri Alessandra	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Modena	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Modena Via Scaglia Est n°15, 4° piano - 41126 Modena (MO)
Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Parma	Rozzi Francesco	Rozzi Francesco	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Parma	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Parma P.le Barezzi 3 - 43121 Parma (PR)
Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Piacenza	Merli Donata	Merli Donata	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Piacenza	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Piacenza C.so Garibaldi n. 50 - 29121 Piacenza (PC)
Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Ravenna	Casetti Claudia	Casetti Claudia	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Ravenna	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Ravenna Viale della Lirica 21 - 48124 Ravenna (RA)
Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Reggio Emilia	Bagni Anna	Bagni Anna	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Reggio Emilia	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Reggio Emilia Via Gualerzi, 38-40 - 42124 loc. Mancasale Reggio Emilia (RE)
Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Rimini	Arrigoni Pier Claudio	Arrigoni Pier Claudio	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Rimini	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Rimini Via D. Campana, 64 - 47922 - Rimini (RN)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Valtiero Mazzotti, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2017/1825

IN FEDE

Valtiero Mazzotti

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 2042 del 13/12/2017

Seduta Num. 46

OMISSIS

L'assessore Segretario

Costi Palma

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi